Ultimo aggiornamento: *Regolamento regionale 8 ottobre 2026 n. 18*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Attività d'indirizzo ed attività gestionale
Art. 3 - Conferenza di coordinamento
Art. 3-bis – Pianificazione integrata dell'attività e dell'organizzazione

TITOLO II – STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE

CAPO I – Organizzazione e disciplina delle strutture

Sezione I – Organizzazione delle strutture
Art. 4 - Istituzione delle strutture
Art. 5 - Ufficio di gabinetto del Presidente
Art. 5-bis – Segretariato generale ***(Abrogato)***
Art. 6 – Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente ***(Abrogato)***
Art. 7 – Segretario generale ***(Abrogato)***
Art. 7-bis – Segreteria della Giunta
Art. 8 – Modalità d'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture
Art. 9 – Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione

Sezione II – Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 10 – Criteri, requisiti e modalità per il conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di gabinetto, di segretario di Giunta, nonché di responsabile delle strutture autonome di cui all'articolo 4
Art. 11 - Criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di posizione individuale e di responsabile delle strutture con compiti di segreteria
Art. 12 – Dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni
Art. 13 – Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 14 – Esperti e consulenti ***(Abrogato)***
Art. 15 – Trattamento economico
Art. 16 – Risoluzione, recesso e revoca

TITOLO III – STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE

CAPO I – Organizzazione e disciplina delle strutture

Art. 17 – Strutture organizzative
Art. 18 – Istituzione dei dipartimenti **(Abrogato)**
Art. 19 – Organizzazione dei dipartimenti **(Abrogato)**
Art. 19 bis – Segretario generale **(Abrogato)**
Art. 19-ter – Competenze e organizzazione della Direzione generale
Art. 20 – Istituzione delle direzioni regionali

Art. 21 – Organizzazione delle direzioni regionali
Art. 21 bis – Organizzazione della Direzione regionale "Ragioneria generale"

Art. 22 – Criteri per la definizione dell'assetto organizzativo e per l'istituzione delle aree, degli uffici e delle posizioni dirigenziali individuali
Art. 22 bis – Criteri per l'istituzione degli Uffici **(Abrogato)**
Art. 23 – Definizione e criteri per l'istituzione dei servizi
Art. 24 – Istituzione ed organizzazione del servizio "Relazioni con l'Unione europea"
Art. 25 – Organizzazione delle strutture organizzative esterne ***(Abrogato)***
Art. 26 – Posizioni dirigenziali individuali (***Abrogato***)
Art. 26 bis – Responsabile della prevenzione della corruzione (*Abrogato*)
Art. 26 ter – Individuazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39
Art. 27 - Modalità di modifica e soppressione delle strutture
Art. 28 – Organigramma
Art. 28 bis – Semplificazione e reingegnarizzazione dei processi e delle procedure
Art. 28 ter - Sistema di Contrasto al Riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo

TITOLO IV – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I – Organizzazione del sistema di controllo interno

Art. 29 - Principi generali
Art. 30 - La valutazione e il controllo strategico
Art. 31 - Controllo strategico sulle attività degli enti dipendenti, delle società e degli altri enti e soggetti a partecipazione regionale
Art. 32 - Controllo di gestione
Art. 33 – Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile – Costituzione del servizio ispettivo ***(Abrogato)***
Art. 34 - Valutazione del personale con qualifica dirigenziale

CAPO II – Attività di informazione e comunicazione

Sezione I – Organizzazione e disciplina delle strutture
Art. 35 - Finalità
Art. 36 - Forme, strumenti e prodotti
Art. 37 - Struttura di coordinamento
Art. 38 - Ufficio stampa
Art. 39 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
Art. 40 - Formazione professionale
Art. 41 – Programmi di comunicazione ***(Abrogato)***
Art. 42 - Piano di comunicazione ***(Abrogato)***
Art. 43 - Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario ***(Abrogato)***
Art. 44 – Finanziamento dei progetti ***(Abrogato)***
Art. 45 - Procedure di gara

Sezione II – Accesso e formazione
Art. 46 - Ambito di applicazione

Art. 47 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione
Art. 48 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione
Art. 49 - Cittadini degli stati membri dell'Unione europea
Art. 50 - Soggetti estranei alla amministrazione
Art. 51 - Interventi formativi
Art. 52 - Strutture private abilitate alle attività di formazione

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 53 - Principio di collaborazione
Art. 54 - Principio di flessibilità organizzativa
Art. 55 - Principio di partecipazione
Art. 56 - Principio di promozione delle professionalità
Art. 56bis – Rotazione del personale
Art. 57 - Progetti di miglioramento organizzativo
Art. 58 - Costituzione dei gruppi di lavoro
Art. 59 - Obbligo di identificazione

CAPO II – Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attività regolamentare, dell'attività amministrativa e contrattuale

Sezione I – Tipologie e procedure di adozione degli atti
Art. 60 - Strumenti
Art. 61 - Struttura dell'atto amministrativo
Art. 62 - Atti degli organi preposti all'indirizzo politico-amministrativo
Art. 63 - Decreti e ordinanze del Presidente
Art. 64 - Atti di indirizzo politico-amministrativo: le direttive
Art. 65 - Deliberazioni della Giunta
Art. 66 - Atti dirigenziali di gestione
Art. 67 - Determinazioni dirigenziali
Art. 68 - Atti di organizzazione
Art. 69 - Redazione e stesura di atti pubblici
Art. 70 - Controllo di regolarità amministrativa
Art. 71 - Conflitti di competenza

Sezione I bis – Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare
Art. 71 bis – Oggetto e ambito di applicazione
Art. 71 ter – Criteri generali
Art. 71 quater – Analisi dell'impatto della regolamentazione
Art. 71 quinquies – Casi e modalità di esclusione dell'AIR
Art. 71 sexies – Richiesta di esenzione dall'AIR
Art. 71 septies – Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR
Art. 71 octies – Raccordo e supporto per AIR e VIR
Art. 71 nonies – Raccordo e supporto per il contenimento degli oneri amministrativi
Art. 71 decies – Manutenzione e riordino costanti della normativa
Art. 71 undecies – Clausole valutative

Art. 71 duodecies – Disciplina generale delle consultazioni
Art. 71 terdecies – Conclusione dell'istruttoria

Sezione II – Disciplina del procedimento amministrativo
Art. 72 - Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 73 - Banca dati dei procedimenti
Art. 74 - Contenuto della banca dati
Art. 75 - Responsabile della banca dati
Art. 76 - Individuazione del responsabile del procedimento
Art. 77 - Funzioni del responsabile del procedimento
Art. 78 - Comunicazioni agli interessati e provvedimenti cautelari
Art. 79 - Modalità delle comunicazioni
Art. 80 - Omissione della comunicazione
Art. 81 - Intervento nel procedimento
Art. 82 - Modalità di intervento
Art. 83 - Accordi con gli interessati
Art. 84 - Istruttoria pubblica
Art. 85 - Disposizioni generali sulla disciplina delle conferenze di servizi
Art. 86 - Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee
Art. 87 - Conferenza di servizi interna
Art. 88 – Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri
Art. 89 - Casi di non applicazione

Sezione III – Semplificazione della documentazione amministrativa
Art. 90 - Oggetto
Art. 91 - Copie autentiche e modalità alternative all'autenticazione
Art. 92 - Invio e sottoscrizione delle istanze
Art. 93 - Certificati
Art. 94 - Accertamenti d'ufficio
Art. 95 - Documentazione mediante esibizione
Art. 96 - Dichiarazioni sostitutive
Art. 97 - Responsabilità
Art. 98 - Assenza di responsabilità

Sezione IV – Attività contrattuale
Art. 99 - Contratti in forma di scrittura privata e in forma pubblica
Art. 100 - Ufficiale rogante
Art. 100-bis - Ufficiale Rogante e contratti per i Lavori pubblici

Sezione V –Sponsorizzazioni, collaborazioni e convenzioni
Art. 101 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell'utenza
Art. 102 - Prestazioni a carattere generale
Art. 103 - Ulteriori prestazioni
Art. 104 - Aggiornamento e revisione dei contributi

Sezione V bis – Spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti.

Art.104bis - Contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti. Determinazione dell'importo e modalità di effettuazione del versamento

CAPO III – Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici

Sezione I – Definizioni
Art. 105 - Oggetto
Art. 106 - Definizioni

Sezione II – Documenti amministrativi e atti pubblici
Art. 107 - Inalienabilità dei documenti
Art. 108 - Riproduzione e conservazione dei documenti

Sezione III – Documento informatico
Art. 109 - Documento informatico
Art. 110 - Forma ed efficacia del documento informatico
Art. 111 - Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Art. 112 - Pagamenti informatici
Art. 113 - Libri e scritture

Sezione IV – Trasmissione dei documenti
Art. 114 - Trasmissione del documento informatico
Art. 115 - Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
Art. 116 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

Sezione V – Copie di atti e documenti informatici
Art. 117 - Copie di atti e documenti informatici

Sezione VI – Firma digitale
Art. 118 - Definizioni
Art. 119 - Firma digitale
Art. 120 - Firma digitale autenticata
Art. 121 - Firma di documenti informatici della Regione
Art. 122 - Deposito della chiave privata
Art. 123 - Certificazione delle chiavi
Art. 124 - Obblighi dell'utente e del certificatore
Art. 125 - Chiavi di cifratura

Sezione VII – Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Art. 126 - Sviluppo del sistema informativo
Art. 127 - Il sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 128 - Registrazione di protocollo
Art. 129 - Informazioni annullate o modificate
Art. 130 - Segnatura di protocollo
Art. 131 - Numero di protocollo

Sezione VIII – Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Art. 132 - Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 133 - Accesso esterno
Art. 134 - Accesso effettuato dalle altre pubbliche amministrazioni

Sezione IX – Tenuta e conservazione dei documenti
Art. 135 - Individuazione delle aree organizzative omogenee regionali
Art. 136 - Struttura di coordinamento dell'attività di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Art. 137 – Struttura per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Art. 138 - Manuale di gestione

Sezione X – Gestione dei flussi documentali
Art. 139 - Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 140 - Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Art. 141 - Specificazione delle informazioni previste dal sitema di gestione dei flussi documentali

Sezione XI – Disposizione sugli archivi
Art. 142 - Definizione di archivio
Art. 143 - Suddivisione dell'archivio
Art. 144 - Diritto di accesso e diritto di consultazione
Art. 145 - Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
Art. 146 - Disposizioni per la conservazione degli archivi
Art. 147 - Archivi storici

Sezione XII – Attuazione e aggiornamento del sistema
Art. 148 - Aggiornamenti del sistema

CAPO IV – Ambiente e condizioni di lavoro

Sezione I – Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 149 - Campo di applicazione ***(Abrogato)***
Art. 150 – Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale
Art. 151 – Individuazione delle figure previste dal decreto legislativo
Art. 152 – Decentramento delle funzioni
Art. 153 – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti
Art. 154 - Pronto soccorso
Art. 155 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 156 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 157 - Prevenzione incendi ***(Abrogato)***
Art. 158 - Esperti e consulenti ***(Abrogato)***
Art. 159 - Banca dati sulla prevenzione e la protezione dei lavoratori ***(Abrogato)***

TITOLO VI - ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

CAPO I – Disciplina delle funzioni dirigenziali

Art. 160 - Funzioni dei dirigenti
Art. 161 - Responsabilità dei dirigenti

Art. 162 - Conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 163 - Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi
Art. 164 – Funzioni vicarie, delega di atti indifferibili e urgenti e incarichi ad interim
Art. 164 bis – Delega di funzioni
Art. 165 - Risoluzione, recesso e revoca
Art. 166 - Delega di attribuzioni
Art. 167 - Definitività , inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti
Art. 168 - Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario

CAPO II – Ruolo della dirigenza - Modalità di costituzione e tenuta

Art. 169 - Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale
Art. 170 - Istituzione del ruolo
Art. 171 - Responsabile del ruolo
Art. 172 - Criteri e modalità per la tenuta del ruolo
Art. 173 - Tenuta della banca dati informatica
Art. 174 - Inserimento nel ruolo (***Abrogato)***
Art. 175 - Istituzione, criteri e modalità di iscrizione di specifiche professionalità in distinte sezioni
Art. 176 - Inserimento in sezioni speciali del ruolo
Art. 177 - Dirigenti privi d'incarico

CAPO III – Trattamento economico, di previdenza, di assistenza e di quiescenza dei dirigenti

Art. 178 - Trattamento economico
Art. 179 - Onnicomprensività del trattamento economico
Art. 180 - Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza

CAPO IV – Accesso alla dirigenza e modalità di reclutamento

Art. 181 – Accesso alla dirigenza
Art. 182 – Bando di concorso – Svolgimento delle prove concorsuali – Composizione delle commissioni esaminatrici – Adempimenti delle commissioni esaminatrici
Art. 183 – Posti disponibili – Validità delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei

CAPO V – Strumenti di garanzia e di valutazione

Sezione I - Comitato dei garanti
Art. 184 - Istituzione
Art. 185 - Procedimento di garanzia
Art. 186 - Composizione del comitato dei garanti

Sezione II – Assegnazione degli obiettivi -Sistema di valutazione dei dirigenti
Art. 187 - Principi generali
Art. 188 – Piano della prestazione dei risultati e Programma annuale direzionale
Art. 189 - Procedure e modalità di valutazione
Art. 190 - Retribuzione di risultato

CAPO VI – Disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti

Art. 191 - Rinvio al contratto collettivo di lavoro
Art. 192 - Contratto individuale
Art. 193 - Orario di lavoro
Art. 194 - Ferie
Art. 195 - Buoni pasto
Art. 196 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 197 - Copertura assicurativa e patrocinio legale ***(Abrogato)***
Art. 198 - Periodo di prova –codice di comportamento - disposizioni particolari – congedi e cause di sospensione del rapporto – trattamento di missione e di fine rapporto – formazione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Art. 199 - Mantenimento in servizio
Art. 200 - Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
Art. 200-bis – Comandi e collocamento fuori ruolo

TITOLO VII – ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

CAPO I – Dotazione organica, profili professionali e reclutamento del personale

Art. 201 - Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica non dirigenziale
Art. 202 - Individuazione dei fabbisogni e programmazione triennale
Art. 203 - Ruolo del personale della Giunta regionale
Art. 204 - Fascicolo personale e stato di servizio
Art. 205 - Profili professionali
Art. 205 *bis* – Reclutamento del personale

CAPO II *(Abrogato)*

CAPO III – Valutazione del personale non dirigente

Art. 220 - Valutazione del personale non dirigenziale
Art. 221 - Metodologia di valutazione ***(Abrogato)***
Art. 222 - Processo di valutazione ***(Abrogato)***
Art. 223 - Criteri generali e modalità di valutazione delle prestazioni individuali ***(Abrogato)***
Art. 224 - Comunicazione della valutazione delle prestazioni individuali ***(Abrogato)***
Art. 225 - Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppo ***(Abrogato)***

CAPO IV – Mobilità del personale con qualifica non dirigenziale

Art. 226 - Costituzione della base informativa per la mobilità – Valutazione delle competenze e del potenziale
Art. 227 - Mobilità del personale non dirigenziale tra strutture regionali e all'interno di ciascuna struttura
Art. 228 - Mobilità tra la Giunta e il Consiglio
Art. 229 - Processi di mobilità fra amministrazioni diverse
Art. 230 - Pubblicità degli avvisi di mobilità
Art. 231 - Mobilità del personale in conseguenza di delega di funzioni
Art. 232 - Scambio di funzionari appartenenti a paesi diversi e temporaneo servizio all'estero
Art. 233 – Comandi

Art. 233bis – Assegnazioni temporanee
Art. 234 - Collocamento fuori ruolo
Art. 235 - Personale in eccedenza
Art. 236 - Trattamento giuridico ed economico del personale in disponibilità
Art. 237 - Gestione del personale in disponibilità

CAPO V – Forme flessibili di lavoro

Sezione I - Disciplina del lavoro a part-time
Art. 238 - Fonti
Art. 239 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 240 - Contingente dei posti di lavoro da riservare al tempo parziale
Art. 241 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 242 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 243 - Diritti e doveri del personale
Art. 244 - Cause di esclusione e di incompatibilità delle prestazioni a tempo parziale
Art. 245 - Lavoro supplementare o aggiuntivo
Art. 246 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 247 - Disposizioni finanziarie

Sezione II – Lavoro interinale
Art. 248 - Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
Art. 249 - Possibilità di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo
Art. 250 - Situazioni in cui è vietato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo
Art. 251 - Limite alla fornitura di lavoro temporaneo
Art. 252 - Modalità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 253 - Diritti e doveri dei prestatori di lavoro subordinato
Art. 254 - Diritti e doveri dell'amministrazione
Art. 255 - Rapporti con l'impresa fornitrice

Sezione III – Contratti a tempo determinato
Art. 256 - Possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato
Art. 257 - Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato
Art. 258 - Periodo di prova e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 259 - Trattamento economico e normativo

Sezione IV – Contratti di formazione e lavoro
Art. 260 - Fonti
Art. 261 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 262 - Modalità di costituzione dei contratti di formazione e lavoro
Art. 263 - Modalità di selezione del personale
Art. 264 - Il contratto individuale di formazione e lavoro
Art. 265 - Trattamento economico e normativo
Art. 266 - Cessazione e trasformazione del rapporto di formazione e lavoro

Sezione V – Telelavoro
Art. 267 - Fonti
Art. 268 - Oggetto
Art. 269 - Modalità di realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro

Art. 270 - Ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro
Art. 271 - Modalità di assegnazione dei dipendenti al telelavoro
Art. 272 - Modalità di effettuazione della prestazione
Art. 273 - Obblighi dell'amministrazione regionale
Art. 274 - Assicurazioni
Art. 275 - Diritti e doveri del dipendente
Art. 276 - Valutazione della prestazione e controllo
Art. 277 - Telelavoro al domicilio del dipendente
Art. 278 - Telelavoro presso centri appositamente predisposti

TITOLO VIII – RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

CAPO I – Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 279 - Rinvio al contratto collettivo di lavoro
Art. 280 - Contratto individuale
Art. 281 - Codice di comportamento
Art. 282 - Disposizioni in materia di appartenenza ad associazioni segrete
Art. 283 - Disciplina delle mansioni
Art. 284 - Trattamento economico
Art. 285 – Tutela legale e rimborso degli oneri di patrocinio legale
Art. 285 bis - Assunzione diretta degli oneri di patrocinio legale. Elenco degli avvocati incaricati della tutela legale
Art. 285 ter - Rimborso degli oneri di patrocinio legale
Art. 285 quater - Liquidazione delle spese legali relative ai procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile
Art. 285 quinquies - Account personale di posta elettronica certificata
Art. 286 ***(Abrogato)***
Art. 287 - Benefici per gli ex combattenti e assimilati

CAPO II – Prestazioni di lavoro ordinarie e straordinarie

Art. 288 - Orario di servizio
Art. 289 - Orario di apertura al pubblico
Art. 290 - Orario di lavoro ordinario
Art. 291 - Scelta dei moduli – Procedura
Art. 292 - Flessibilità dell'orario
Art. 293 - Situazioni particolari
Art. 294 - Pausa pranzo
Art. 295 - Buoni pasto
Art. 296 - Gestione del fondo per il lavoro straordinario
Art. 297 - Salario accessorio
Art. 298 - Programmazione esigenze di servizio
Art. 299 - Turnazioni
Art. 300 - Reperibilità
Art. 301 - Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

CAPO III – Congedi, cause di sospensione del rapporto, risoluzione

Art. 302 - Ferie
Art. 303 - Permessi, aspettative e assenze per malattie
Art. 304 - Riconoscimento infermità per cause di servizio
Art. 305 - Collocamento in aspettativa per malattia dovuta a causa di servizio
Art. 306 - Organi competenti all'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio
Art. 307 - Consiglio del personale
Art. 308 - Concessione dell'equo indennizzo
Art. 309 - Modalità di calcolo della liquidazione dell'equo indennizzo
Art. 310 - Aspettativa per dottorato di ricerca o di borsa di studio
Art. 311 - Aspettativa per mandato parlamentare
Art. 312 - Aspettativa per candidatura ad elezioni amministrative regionali
Art. 313 - Aspettativa per incarichi pubblici elettivi nelle amministrazioni locali
Art. 314 - Aspettativa per seguire il coniuge in servizio all'estero
Art. 315 - Aspettativa per cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo
Art. 316 - Aspettativa per incarichi dirigenziali presso enti o aziende regionali
Art. 317 - Aspettativa per motivi sindacali
Art. 318 - Cumulo di aspettative
Art. 319 - Diritto allo studio
Art. 320 - Congedi per la formazione
Art. 321 - Congedi per i genitori
Art. 322 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 323 - Decadenza dall'impiego
Art. 324 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 325 - Criteri in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni
Art. 326 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 327 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

CAPO IV – Trattamento di missione

Art. 328 - Oggetto
Art. 329 - Invio in trasferta
Art. 330 - Effettuazione della trasferta
Art. 331 - Trattamento di trasferta e di trasferimento
Art. 332 - Rientro
Art. 333 - Trattamento economico per la partecipazione a corsi, concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione
Art. 334 - Indennità di servizio all'estero per il responsabile del servizio Relazioni con l'Unione europea e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles
Art. 335 - Indennità di sistemazione per il responsabile del servizio Relazioni con l'Unione europea e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles
Art. 336 - Procedura di competenza della struttura che liquida le trasferte

CAPO V –Trattamento di fine rapporto

Art. 337 - Diritto
Art. 338 - Misura del trattamento previdenziale
Art. 339 - Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale
Art. 340 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto ***(Abrogato)***
Art. 341 - Motivi necessari per la richiesta di anticipazione ***(Abrogato)***

Art. 342 - Reiterazione delle domande ***(Abrogato)***
Art. 343 – Procedura speciale ***(Abrogato)***

CAPO VI – Formazione dei dipendenti

Art. 344 - La formazione come diritto-dovere
Art. 345 – Tipologia di interventi formativi ***(Abrogato)***
Art. 346 – Tipologia delle attività formative ***(Abrogato)***
Art. 347 – Metodologia e procedure ***(Abrogato)***
Art. 348 – Rilevazione dei bisogni formativi ***(Abrogato)***
Art. 349 - Referenti formativi
Art. 350 - Monitoraggio e qualità dell'attività formativa
Art. 351 - Destinatari della formazione
Art. 352 - Piano di formazione

CAPO VII - Incarichi e disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche

Sezione I – Disposizioni generali
Art. 353 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 354 – Adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni

Sezione II – Incarichi conferiti dall'amministrazione regionale
Art. 355 - Tipologia degli incarichi ***(Abrogato)***
Art. 356 - Criteri generali per lo svolgimento di incarichi a soggetti esterni
Art. 357 - Istituzione dell'elenco dei collaudatori ***(Abrogato)***
Art. 358 - Iscrizione nell'elenco dei colladautori ***(Abrogato)***
Art. 359 - Domanda di iscrizione nell'elenco dei collaudatori ***(Abrogato)***
Art. 360 - Cancellazione dall'elenco dei collaudatori ***(Abrogato)***
Art. 361 - Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali possono essere designati o nominati collaudatori ***(Abrogato)***
Art. 362 - Commissione di collaudo ***(Abrogato)***
Art. 363 – Criteri per il conferimento degli incarichi di collaudo ***(Abrogato)***
Art. 364 - Incompatibilità per incarichi di collaudo ***(Abrogato)***
Art. 365 - Istituzione dell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame ***(Abrogato)***
Art. 366 - Iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame ***(Abrogato)***
Art. 367 - Domanda di iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame ***(Abrogato)***
Art. 368 - Cancellazione dall'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame ***(Abrogato)***
Art. 369 - Criteri per il conferimento degli incarichi di componente di commissione di concorso ed esame ***(Abrogato)***
Art. 370 - Incompatibilità per incarichi di componente di commissione di concorso ed esame ***(Abrogato)***
Art. 371 - Incarichi di componenti di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati – Requisiti
Art. 372 - Incompatibilità per incarichi di componente di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati ***(Abrogato)***

Art. 373 - Altri incarichi in rappresentanza della Regione
Art. 374 - Incompatibilità per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione ***(Abrogato)***
Art. 375 – Requisiti per il conferimento di incarichi a esperti e consulenti ***(Abrogato)***

Sezione III – Incarichi conferiti a dipendenti regionali da altre amministrazioni pubbliche, da enti o soggetti privati
Art. 376 – Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio
Art. 377 – Incompatibilità ***(Abrogato)***
Art. 378 - Comunicazione dei casi di incompatibilità ***(Abrogato)***
Art. 379 - Provvedimenti per i casi di incompatibilità ***(Abrogato)***
Art. 380 - Attività o incarichi per i quali non è richiesta l'autorizzazione ***(Abrogato)***
Art. 381 - Attività o incarichi per i quali è richiesta l'autorizzazione ***(Abrogato)***
Art. 382 - Condizioni generali per l'autorizzazione ***(Abrogato)***
Art. 383 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione ***(Abrogato)***

Sezione III bis – Disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi e degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche in attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Art. 383 bis – Finalità
Art. 383 ter - Ambito oggettivo di applicazione
Art. 383 quater – Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione
Art. 383 quinquies – Affidamento degli incarichi
Art. 383 quinquies 1 – Incarichi svolti da persone di altre amministrazioni o enti per la Regione Lazio o da personale regionale per altre amministrazioni
Art. 383 quinquies 2 – Adesione a procedure svolte da centrali di committenza o soggetti aggregatori
Art. 383 quinques 3 – Attività di committenza delegata o ausiliaria
Arti. 383 quinquies 4 – Svolgimento di procedure centralizzatein qualità di centrali di committenza o soggetti aggregatori
Art. 383 sexies – Stanziamento degli incentivi
Art.383 septies – Modalità e crtiteri di ripartizione
Art. 383 octies – Liquidazione degli incentivi
Art. 383 nonies – Ritardato adempimento delle prestazioni
Art. 383 decies – Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate
Art. 383 undecies – Fiscalità, limite ai compensi (***Abrogato)***
Art. 383 duodecies – Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati

Sezione IV – Compensi
Art. 384 - Disposizioni generali ***(Abrogato)***
Art. 385 - Compensi per lo svolgimento di incarichi di collaudo
Art. 386 - Compensi per lo svolgimento di incarichi di componenti di commissioni di concorso e di esame ***(Abrogato)***
Art. 387 - Compensi per lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati

CAPO VII bis – Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 387 bis – Ambito di applicazione e oggetto
Art.387 ter – Elenco dei commissari di gara ***(Abrogato)***
Art.387 quater – Composizione dell'elenco dei commissari di gara ***(Abrogato)***
Art. 387 quinquies – Costituzione delle commissioni giudicatrici
Art. 387 sexies – Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici
Art. 387 septies – Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione
Art. 387 octies – Compiti e funzionamento delle commissioni giudicatrici
Art. 388 - Compensi per lo svolgimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione ***(Abrogato)***
Art. 389 – Compensi per lo svolgimento di incarichi a consulenti ed esperti ***(Abrogato)***

CAPO VIII – Gestione del contenzioso in via extragiudiziale

Art. 390 - Costituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Art. 391 - Competenze in materia di gestione del contenzioso
Art. 392 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
Art. 393 – Collegio di conciliazione ***(Abrogato)***
Art. 394 - Sanzioni disciplinari
Art. 395 - Impugnazioni delle sanzioni disciplinari
Art. 396 - Procedimenti di applicazione di misure cautelari amministrative a seguito di istruttoria disciplinare o penale
Art. 397 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
Art. 398 - Sospensione a seguito di condanna non definitiva
Art. 399 - Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro - Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva
Art. 400 - Disposizioni patrimoniali
Art. 401 - Responsabilità per danno erariale

CAPO IX – Servizi e vestiario al personale

Sezione I – Servizi per i dipendenti

Art. 402 - Finalità ed ambito di applicazione
Art. 402-bis – Camera di medicazione
Art. 403 - Assistenza
Art. 404 - Mensa
Art. 405 – Bar e spaccio ***(Abrogato)***
Art. 406 - Parcheggi interni

Sezione II – Fornitura ed uso del vestiario al personale

Art. 407 - Oggetto
Art. 408 - Periodicità e tipologia delle forniture
Art. 409 - Uso del vestiario
Art. 410 - Cura e manutenzione del vestiario

Art. 411- Assegnazione del vestiario
Art. 412 - Vestiario dismesso

TITOLO IX – TUTELE E GARANZIE

CAPO I – Disciplina delle relazioni sindacali

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 413 - Obiettivi e finalità
Art. 414 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 415 – Vincoli normativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ***(Abrogato)***
Art. 416 – Vincoli organizzativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ***(Abrogato)***
Art. 417 – Procedure di conciliazione e interpretazione autentica del contratto decentrato ***(Abrogato)***
Art. 418 – Informazione ***(Abrogato)***
Art. 419 – Concertazione ***(Abrogato)***
Art. 420 – Consultazione ***(Abrogato)***
Art. 421 - Delegazioni trattanti a livello unico aziendale
Art. 422 - Delegazione trattante a livello di segreteria generale del Consiglio regionale
Art. 423 - Delegazioni trattanti a livello dipartimentale
Art. 424 - Forme di partecipazione sindacali
Art. 425 - Adempimenti dell'amministrazione

Sezione II – Diritti e prerogative sindacali

Art. 426 - Tutela della libertà sindacale
Art. 427 - Tutela del dirigente sindacale
Art. 428 - Contributi sindacali
Art. 429 - Contingente e modalità di ripartizione e utilizzazione dei permessi sindacali
Art. 430 - Titolarità in tema di permessi sindacali non retribuiti
Art. 431 - Distacchi sindacali
Art. 432 - Diritto di assemblea
Art. 433 - Diritto di affissione
Art. 434 – Locali
Art. 435 - Adempimenti
Art. 436 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 437 - Patronato sindacale

CAPO II – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 438 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Art. 439 - Composizione
Art. 440 - Durata
Art. 441 - Compiti
Art. 442 - Diritto all'Informazione
Art. 443 – Funzionamento
Art. 443bis – Informazione e formazione

Art. 444 – Risorse
Art. 444bis – Collaborazione con altri organismi
Art. 445 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 446 - Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straining nell'ambito dell'attività lavorativa
Art. 446 bis – Consigliera/e di parità regionale
Art. 446 ter – Rete del benessere organizzativo

CAPO III – Misure contro il fenomeno del mobbing *(Abrogato)*

Art. 447 – Finalità ***(Abrogato)***
Art. 448 - Definizione del mobbing ***(Abrogato)***
Art. 449 – Informazione ***(Abrogato)***
Art. 450 - Centro anti-mobbing ***(Abrogato)***
Art. 451 - Provvedimenti disciplinari ***(Abrogato)***

CAPO IV – Accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi

Sezione I - Accesso civico e generalizzato
Art. 452 - Oggetto
Art. 453 – Istanza di accesso civico e generalizzato
Art. 454 – Responsabili del procedimento di accesso civico e generalizzato
Art. 455 – Soggetti controinteressati
Art. 456 – Termini del procedimento
Art. 457 – Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
Art. 458 – Eccezioni relative all'accesso generalizzato
Art. 459 – Tutele

Sezione II – Accesso ai documenti amministrativi
Art. 460 – Titolarità della domanda di accesso ai documenti amministrativi
Art. 461 – Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 462 – Responsabile del procedimento e compiti dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Art. 463 - Temini
Art. 464 - Accesso informale
Art. 465 – Procedimento di accesso formale
Art. 466 – Casi di esclusione
Art. 467 – Differimento e diniego della richiesta di accesso
Art. 468 – Tariffe e modalità di pagamento
Art. 469 – Accesso da parte di soggetti pubblici
Art. 470 – Ricorsi e reclami
Art. 471 – (***Abrogato)***
Art. 472 – (***Abrogato)***

CAPO V – Trattamento dei dati personali e banche dati

Art. 473 – Trattamento dei dati personali
Art. 474 – Disciplina organizzativa delle competenze e delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali

Art. 474-bis – Competenze della Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
Art. 474-ter – Competenze dei soggetti designati
Art. 474-quater – Competenze dei referenti privacy
Art. 474-quinquies – Soggetti autorizzati
Art. 474-sexies – Competenze del DPO
Art. 474-septies – Pareri del DPO
Art. 474-octies – Collaborazioni per l'accesso civico
Art. 474- nonies – Amministratori di sistema
Art. 475 – Banche dati
Art. 476 – Struttura regionale per i sistemi informativi – ICT
Art. 476-bis – Diritti degli interessati
Art. 476-ter – Adempimenti in materia di privacy. Adozione di schemi tipo
Art. 476-quater – Procedura di gestione della violazione del dato personale "Data breach"
Art. 477 - Titolari e responsabili delle banche dati ***(Abrogato)***
Art. 478 - Compiti del titolare ***(Abrogato)***
Art. 479 - Compiti del responsabile ***(Abrogato)***
Art. 480 - Incaricati del trattamento ***(Abrogato)***
Art. 481 - Trattamento dei dati ***(Abrogato)***
Art. 482 - Utilizzo interno dei dati ***(Abrogato)***
Art. 483 - Utilizzo esterno dei dati ***(Abrogato)***
Art. 484 - Affidamento all'esterno di servizi che implicano il trattamentodei dati ***(Abrogato)***
Art. 485 - Utilizzo dei dati da parte degli amministratori regionali ***(Abrogato)***
Art. 486 - Disciplina sul trattamento dei dati sensibili ***(Abrogato)***
Art. 487 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico ***(Abrogato)***
Art. 488 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il Garante ***(Abrogato)***
Art. 489 - Individuazione delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante ***(Abrogato)***
Art. 490 - Trattamento dei dati personali sensibili ***(Abrogato)***
Art. 491 – Informazione ***(Abrogato)***
Art. 492 - Diritti dell'interessato ***(Abrogato)***
Art. 493 – Consenso ***(Abrogato)***
Art. 494 - Rapporti con il Garante ***(Abrogato)***
Art. 495 - Protocollo d'intesa ***(Abrogato)***
Art. 496 - Amministratore di sistema ***(Abrogato)***
Art. 497 - Misure di sicurezza ***(Abrogato)***
Art. 498 - Documento programmatico sulla sicurezza ***(Abrogato)***

TITOLO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

CAPO I – Approvvigionamento di beni e servizi e disciplina del servizio di autoparco

Art. 498-bis - Razionalizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori
Art. 498-ter - Modalità per l'acquisizione di beni, servizi e lavori
Art. 498-quater - Attività di monitoraggio e controllo
Art. 498-quinquies - Implementazione di sistemi informativi

Art. 499 - Istituzione dell'autoparco regionale e servizi di mobilità della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale
Art. 500 - Determinazione consistenza dell'autoparco
Art. 501 - Assegnazione degli automezzi dell'autoparco regionale
Art. 502 – Utilizzo degli automezzi dell'autoparco
Art. 503 - Personale adibito alla conduzione dei mezzi regionali
Art. 504 – Responsabilità per violazioni del Codice della strada
Art. 505 - Gestione autoparco
Art. 506 - Organizzazione dell'autoparco
Art. 507 – Missioni ***(Abrogato)***
Art. 508 - Consegna automezzi
Art. 509 - Contrassegno
Art. 510 - Libretto auto
Art. 511 - Autorimessa
Art. 512 - Personale addetto all'autorimessa regionale
Art. 513 - Assicurazione
Art. 514 - Rifornimento carburante e lubrificante. Pedaggi autostradali. Buoni taxi
Art. 515 - Acquisto, permuta e alienazione automezzi

CAPO II – Gestione del patrimonio regionale

Sezione I – Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio
Art. 516 - Beni della Regione
Art. 517 - Beni del demanio
Art. 518 - Beni del patrimonio indisponibile e disponibile
Art. 519 - Classificazione e destinazione dei beni
Art. 520 - Variazione di classificazione e di destinazione dei beni
Art. 521 - Passaggio dei beni da una categoria ad altra

Sezione II – Amministrazione dei beni del demanio regionale
Art. 522 - Amministrazione
Art. 523 - Utilizzazione
Art. 524 - Inalienabilità e diritti a favore di terzi
Art. 525 - Autotutela

Sezione III – Amministrazione dei beni del patrimonio indisponibile
Art. 526 - Amministrazione diretta e indiretta
Art. 527 - Utilizzazione
Art. 528 - Diritti a favore di terzi
Art. 529 - Controlli ed autotutela
Art. 530 - Alienazioni

Sezione IV – Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile regionale
Art. 531 – ***(Abrogato)***
Art. 532 – ***(Abrogato)***
Art. 533 - Gestione degli immobili
Art. 534 – ***(Abrogato)***
Art. 535 – ***(Abrogato)***
Art. 536 – ***(Abrogato)***

Art. 537 – ***(Abrogato)***
Art. 538 – ***(Abrogato)***
Art. 539 – ***(Abrogato)***
Art. 540 - Alienazione a favore di enti pubblici
Art. 541 - Alienazione e trasferimenti ex leggi regionali n. 13/1984 e 70/1989 e successive modificazioni
Art. 542 – ***(Abrogato)***
Art. 543 – ***(Abrogato)***

Sezione V – Inventari
Art. 544 - Inventario dei beni immobili regionali
Art. 545 - Inventario dei beni mobili
Art. 546 - Assicurazione

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Disposizioni transitorie

Art. 547 - Strutture organizzative
Art. 548 - Personale
Art. 549 - Assegnazione delle risorse nella fase di prima attuazione
Art. 550 - Concorsi
Art. 551 - Conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 552 - Regolarizzazione personale comandato
Art. 553 - Attività di informazione e comunicazione
Art. 553bis – Funzioni dell'Avvocatura regionale
Art. 553ter – Avvocato coordinatore
Art. 553-quater - Compensi professionali in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti
Art. 553-quater 1) - Compensi professionali in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite
Art.553quinquies – Strutture dell'Avvocatura regionale
Art.553sexies – Pratica forense
Art. 553 septies – Mobilità professionale interna degli avvocati
Art. 554 - Progressione verticale
Art. 555 - Valutazione del personale in fase di prima attuazione
Art. 556 - Lavoro part-time
Art. 557 - Trattamento dei dati sensibili
Art. 558 - Norma di raccordo per la gestione del personale della Giunta e del Consiglio nella fase di prima attuazione del regolamento
Art.558bis - Norma transitoria per l'attuazione dell'art.14, comma 2, della legge regionale n.4/2013
Art. 558 ter – Norme transitorie per l'attuazione della disciplina degli incentivi ai sensi dell'articolo 92 e articolo 93 del d.lgs 163/2006 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
Art. 558 quater – Attuazione dell'articolo 3 bis

CAPO II – Disposizioni finali

Art. 559 - Abrogazioni e disapplicazioni
Art. 560 - Norma di chiusura

Art. 561 – Prima revisione del regolamento
Art. 562 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 ([1]) - "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale".

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della Giunta regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente.
2. Al fine di dare completezza alla disciplina gestionale dell'attività regionale il presente regolamento contiene, altresì, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 6/2002, altre disposizioni in riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ovvero, disposizioni inerenti al sistema organizzativo della Giunta regionale ed al rapporto di lavoro del personale dipendente. Per le disposizioni contenute nel presente regolamento relative ad istituti oggetto di contrattazione collettiva il regolamento medesimo rappresenta soltanto fonte ricognitiva, mantenendo gli istituti stessi la loro fonte normativa nei contratti collettivi che li disciplinano.
3. Ai sensi del presente regolamento si intende per *"legge di organizzazione*" la legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, per *"Presidente"* il Presidente della Giunta regionale, per "*Consiglio*" il Consiglio regionale, per *"Giunta"* la Giunta regionale, per *"direttore regionale"* il direttore di direzione regionale, per *"sistema organizzativo"* il sistema organizzativo della Giunta regionale e per *"Regione"* l'amministrazione della Giunta regionale.
4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono riferimento per gli altri regolamenti regionali che dovranno ad esse conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie trattate.

Art. 2
Attività d'indirizzo ed attività gestionale

1. Le attività amministrative della Regione sono esercitate, ai sensi dell'articolo 4 della legge di organizzazione, dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le competenze e le responsabilità a questi distintamente attribuite dallo statuto, dalla legge e dal presente regolamento.

[1] Pubblicato sul BUR 10 settembre 2002, n. 25, s.o. n. 6

2. Le attività attinenti all'indirizzo e al controllo sono attribuite agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni.
3. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e dell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.
4. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione.
5. Le attività di indirizzo e controllo si realizzano attraverso:
   a) l'attività legislativa, per razionalizzare, qualificare e rendere efficace l'attività di indirizzo degli organi di governo;
   b) l'attività di programmazione strategica, con l'adozione del Piano della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2011, n.1, **([1])** per l'individuazione dei macro obiettivi, delle priorità e delle risorse per i singoli settori di intervento, finalizzati alla massimizzazione del risultato complessivo regionale;
   c) l'attività di controllo, intesa come interfaccia dell'attività di programmazione, che, per la verifica degli esiti dell'attività amministrativa, si avvale del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2011, quale definito nell'allegato GG.**([2])**
6. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite ai dirigenti che le esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.
7. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

Art. 3 ([3])
Conferenza di coordinamento

1. Al fine di assicurare l'unitarietà complessiva dell'azione amministrativa e l'integrazione tra l'attività d'indirizzo e l'attività gestionale è istituita, ai sensi dell'articolo10 della legge di organizzazione, la Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, di seguito denominata Conferenza di coordinamento, quale strumento funzionale di raccordo tra gli organi di decisione politica e i responsabili della gestione.
2. La conferenza di coordinamento è presieduta dal Presidente o, su sua delega, da un assessore ed è composta dagli assessori e dal direttore generale.**([4])** Ad essa partecipa il capo dell'ufficio di gabinetto del Presidente.**([5])**
3. Il Presidente o un assessore, appositamente delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire le linee strategiche e operative di azione delle strutture amministrative affidate ai dirigenti apicali, per effettuare una verifica generale dei risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.

---

[1] Inciso inserito dall'articolo 1, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.
[2] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 2 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.
[3] Articolo sostituito dall'art.1,comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. Articolo precedentemente già sostituito dall'articolo 2, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.
[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[5] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

Art. 3 bis ([1])
(Pianificazione integrata dell'attività e dell'organizzazione)

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, la Giunta regionale pianifica in forma integrata l'attività e l'organizzazione delle proprie strutture con particolare riferimento alle seguenti materie: valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza, struttura organizzativa, organizzazione del lavoro agile, fabbisogni di personale, accessibilità fisica e digitale, procedure da semplificare e reingegnerizzare, transizione digitale, pari opportunità ed equilibrio di genere, formazione del personale.
2. Su proposta del Presidente, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) come disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e successive modifiche, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e successive modifiche e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" e successive modifiche.
3. Il PIAO ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
4. Al fine di assicurare la piena integrazione dei contenuti oggetto di pianificazione, le strutture della Giunta regionale, per le materie di rispettiva competenza, concorrono, con il coordinamento del Direttore generale, alla elaborazione e al monitoraggio del PIAO secondo le modalità definite nell'allegato A del presente regolamento.

TITOLO II
STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE

CAPO I
Organizzazione e disciplina delle strutture

Sezione I
Organizzazione delle strutture

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del r.r. 25 novembre 2025, n. 22, pubblicato sul BUR Lazio 27 novembre 2025, n. 98

Art. 4 ([1])
Istituzione delle strutture

1. Le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo di cui all'articolo 12 comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 sono articolate come di seguito: **([2])**

a) **([3])** Ufficio di gabinetto del Presidente nel cui ambito sono organizzate le seguenti posizioni individuali e strutture autonome **([4])**
1) Cerimoniale e sicurezza– struttura autonoma;**([5])**
2) progetti speciali-posizione individuale **([6])**;
3) Coordinamento dei Fondi Europei e delle relative attività di comunicazione - struttura autonoma **([7])**;
3 bis) Piccoli comuni e contratti di fiume - posizione individuale;**([8])**
3 ter) Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica-posizione individuale;**([9])**
4) relazioni internazionali e affari comunitari – struttura autonoma;
5) rapporti istituzionali, conferenza delle regioni, politiche territoriali - struttura autonoma;
6) ufficio legislativo - struttura autonoma;
7) struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo - struttura autonoma;
8) servizio di coordinamento per lo sviluppo territoriale e la cooperazione istituzionale – posizione individuale;**([10])**
9) servizi documentazioni - struttura autonoma;
10) **([11])**

---

[1] Articolo così sostituito dall' art. 1 del r.r. 6/2013, publicato sul BUR Lazio 30 aprile 2013, n.35, Suppl. n.4.
[2] Comma sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2
[3] Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), numero 1), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[4] Alinea modificata dall'art.1, comma 1, lettera a), numero 1, del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[5] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, del r.r. 13 agosto 2024, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66, precedentemente sostituito dall'art.1, comma 1, lett.a), del r.r. 24 ottobre 2022, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 25 ottobre 2022, n.88, già precedentemente sostituito dall'art.1, comma 1, lettera a), numero 2, del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[6] Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61, precedentemente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.
[7] Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.
[8] Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70 (Valorizzazione strategica regionale- posizione individuale).
[9] Numero così sostituito dall'articolo 1, comma 1, del r.r. 12 gennaio 2024, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 16 gennaio 2024, n. 5, precedentemente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70
[10] Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61, precedentemente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente sostituito dall'art.1, comma 1, lettera a), numero 3, del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[11] Numero abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 1, del r.r. 9 febbraio 2026, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 12 febbraio 2026, n. 13.

11) autoparco regionale - struttura autonoma
11 bis) **([1])**

a bis) **([2])**

b) Segreteria della Giunta **([3])**

c) portavoce del Presidente

d) ufficio stampa

e) Comunicazione istituzionale

e bis) **([4])**

e ter) comunicazione digitale **([5])**

e quater) unità di supporto attività strategiche servizio sanitario regionale **([6])**

e quinquies) Relazioni esterne e comunicazione strategica **([7])**

1 bis.**([8])**

2. Sono, altresì, previste **([9])** strutture con compiti di segreteria e di assistenza operativa al Presidente, al Vice Presidente ed agli assessori.

---

[1] Numero abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82. Numero precedentemente aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2, del r.r. 9 febbraio 2026, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 12 febbraio 2026, n. 13.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett.a), n.2), del r.r. 25 marzo 2019 n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[4] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70, precedentemente inserita dall'art.1, comma 1, del r.r 1 luglio 2019, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 2 luglio 2019, n.53. Modificata dall'art. 1, comma 1, del r.r. 31 marzo 2022, n.3, pubblicato sul BUR Lazio 31 marzo 2022, n.28, Suppl. 1

[5] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 9 febbraio 2026, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 12 febbraio 2026, n. 13. Per utile coordinamento, si riporta il testo dell'articolo 1 del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 17, pubblicato sul BURL 8 ottobre 2026, n. 81:

Art. 1 bis

1. (Disposizioni sulla gestione transitoria dei profili sociali e del portale regionale)

Al fine di assicurare la continuità e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso i profili sociali e della gestione del portale regionale, il responsabile della struttura "Social media" permane nelle sue funzioni fino alla nomina del responsabile della struttura "Comunicazione digitale", prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera e ter) del regolamento regionale n.1/2002.

[6] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 9 febbraio 2026, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 12 febbraio 2026, n. 13

[7] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82.

[8] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del r.r. 13 gennaio 2021, n. 1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[9] Parola sostituita dall' art.1, comma 2, , del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2

3. La segreteria politica del Presidente ([1]):
   a) assiste il Presidente nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;
   b) cura il raccordo tra il Presidente e le strutture a questo collegate;
   c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura.

4. La Segreteria politica del Presidente è coordinata da un Responsabile, con funzioni di staff, di ausilio e assistenza al Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici.**([2])**

5. Il Presidente si avvale altresì di un Segretario particolare che provvede all'organizzazione degli impegni del Presidente e cura inoltre l'agenda, la corrispondenza, nonché i rapporti del Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

6. Le Segreterie di cui ai successivi commi 7 e 8 sono coordinate da un Responsabile.

7. La Segreteria del Vice Presidente supporta il Vice Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.**([3])**

7 bis. Il Vice Presidente si avvale, altresì, di un Segretario particolare che provvede all'organizzazione degli impegni del Vice Presidente e cura l'agenda, la corrispondenza, nonché i rapporti del Vice Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.**([4])**

8. La Segreteria degli Assessori:
   a) assiste l'assessore nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;
   b) cura il raccordo tra l'assessore e le strutture a questo collegate;
   c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria;
   d) supporta l'assessore nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.

9. Le strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1, nonché le relative declaratorie di funzioni sono definite nell'allegato "A". **([5])**

9 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo dell'ufficio legislativo è coadiuvato da un vice capo, che svolge, tra l'altro, funzioni vicarie in sua assenza. **([6])**

---

[1] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 2, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.
[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.

[3] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70
[4] Comma inserito dall'art.1, comma 1, lettera c), del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[5] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[6] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

9 ter) Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo dell'Ufficio stampa è coadiuvato da un vice capo, che svolge, tra l'altro, funzioni vicarie in sua assenza. **([1])**

9 quater) Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo della Comunicazione digitale è coadiuvato da un vice capo, che svolge, tra l'altro, funzioni vicarie in sua assenza; a detto incarico si applica il pertinente trattamento accessorio omnicomprensivo previsto dall'allegato BB per i collaboratori appartenenti alle aree del personale di comparto. **([2])**

Art. 5
Ufficio di gabinetto del Presidente

1. L'Ufficio di gabinetto del Presidente svolge i seguenti compiti:
   a) assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione;
   b) supporta l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta;
   c) assiste il Presidente nelle funzioni di Presidente della conferenza di coordinamento;
   c bis) riceve le richieste di accesso formulate dai consiglieri regionali ai sensi dell'art.30, commi 3 e 4 dello Statuto e provvede, tempestivamente, ad inoltrarle alle strutture ed agli enti regionali competenti nonché alle Società partecipate e controllate dalla Regione, svolgendo la necessaria attività di coordinamento ed impulso.**([3])**
2. Alla struttura di cui al comma 1 è preposto il capo dell'Ufficio di gabinetto incaricato ai sensi dell'articolo 10.
3. Il capo dell'Ufficio di gabinetto si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, cui compete il trattamento economico stabilito con deliberazione della Giunta regionale **([4])**, nonché si avvale altresì di un Segretario particolare che provvede all'organizzazione degli impegni del Capo di Gabinetto e cura inoltre l'agenda, la corrispondenza, nonché i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.**([5])**
4. Egli opera su direttiva del Presidente a cui risponde direttamente per l'attività svolta.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo dell'ufficio di gabinetto è coadiuvato da massimo due vice capo dell'ufficio di gabinetto di cui uno che svolge, tra l'altro, le funzioni vicarie in sua assenza**.([6])**

---

[1] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82.
[3] Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, del r.r. 2 settebre 2015, n.10, pubblicato sul BUR 3 settembre 2015, n.71.
[4] Comma modificato dall'articolo 2 del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34.
[5] Comma modificato dall'art.1, comma 1, lett.a), del r.r.25 giugno 2018, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio 26 giugno 2018 n.52
[6] Comma sostituito dall' art. 2, comma 1, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2

Art. 5 bis ([1])

Art. 6 ([2])
Istituzione dell'Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente

Art. 7([3])
Segretario generale

Art. 7 bis ([4])
(Segreteria della Giunta)

1. La Segreteria della Giunta svolge le funzioni preordinate al regolare funzionanamento della Giunta. In particolare:
a) cura gli adempimenti preparatori delle sedute di Giunta;
b) assiste il Presidente e gli Assessori durante i lavori collegiali, di cui cura la verbalizzazione;
c) cura gli adempimenti di competenza, conseguenti alle decisioni della Giunta.
2. Alla Segreteria della Giunta è preposto il Segretario della Giunta, incaricato ai sensi dell'art. 10, il quale opera su direttiva del Presidente, cui risponde per l'attività svolta.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Segretario della Giunta è coadiuvato da un Vice Segretario, che svolge, tra l'altro, funzioni vicarie, e si avvale funzionalmente anche**([5])** della struttura regionale competente in materia di attività istituzionali**. ([6]) ([7])**

Art. 8
Modalità d'istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture

1. **([8])**
2. Per l'istituzione, la modifica, l'integrazione o la soppressione delle strutture di cui all'art.4, comma 1, nonché di quelle con compiti di segreteria del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, si provvede con le procedure di modifica e d'integrazione del presente regolamento. **([9])**

---

[1] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del r.r. 27 aprile 2010, n. 2, pubblicato sul BUR 28 aprile 2010, n. 16 s/84, precedentemente modificato dall'art. 1 del r.r. 17 dicembre 2008, n. 26, pubblicato sul BUR 27 dicembre 2008, n. 48.
[3] Articolo abrogato dall'art.2, comma 1, del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14.
[4] Articolo inserito dall'articolo 2 del r.r. 25 novembre 2008, n. 23, pubblicato sul BUR 28 novembre 2008, n. 44
[5] Congiunzione inserita dall'art.3, comma 1, del del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2
[6] Comma modificato dall'art. 4 del r.r. 27 aprile 2010, n. 2 pubblicato sul BUR 28 aprile 2010, n. 16 s/84
[7] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, del r.r. 28 marzo 2013, n.2, pubblicato sul BUR 28 marzo 2013, n.26, suppl. n.1.
[8] Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lettera a) del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82
[9] Comma sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b) del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82. Il comma era già stato precedentemente modificato dall'art. 5 del r.r. 2/2010 e, a ritroso, dall'articolo 3 del r.r.. 23/2008 e dall'articolo 64, comma 2, del r.r. 2/2004

3. ([1])
4. ([2])

Art. 9
Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, ad esclusione della lettera a) 11 è stabilito in complessive n. 219 unità, di cui: **([3])**

   a) massimo n. 123 unità per le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ,d) e) e ter), e quater) ed e quinquies), di cui massimo n. 1 unità con mansioni di autista per le esigenze della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1) e massimo n. 15 unità per le esigenze della segreteria di cui all'art. 5, comma 3; **([4])**

   b) massimo n. 4 unità per la struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ivi compresi il Segretario e il vice Segretario della Giunta; **([5])**

   c) massimo 92 **([6])**unità, per la segreteria del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all'articolo 4, comma 8, di cui:

---

[1] Comma abrogato dall'art.3, comma 1, lettera c) del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82

[2] Comma abrogato dall'articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17, pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n. 4.

[3] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82

Comma precedentemente modificato:

dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del r.r. 9 febbraio 2026, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 12 febbraio 2026, n. 13;
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61;
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30;
dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93;
dall'art. 2, comma 1, lett. a), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70;
dall'art. 4, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5;
dall'art.4, comma 1, lett. a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020;
dall'art. 4, comma 1, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2;
dall'art. 2, comma 1, punto 1, del r.r 1 luglio 2019, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 2 luglio 2019, n.53.

[4] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82.

Lettera precedentemente modificata:

dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del r.r. 9 febbraio 2026, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 12 febbraio 2026, n. 13;
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61;
dall'art. 2, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024;
dall'art. 2, comma 1, lett. b), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70;
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29;
dall'art. 4, comma 1, lett.b), numero 1), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5;
dall'art. 4, comma 1, lett.b), numero 2), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5;
dall'art. 4, comma 1, lett. b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020.

[5] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82.

Lettera precedentemente modificata:

dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3), del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61;
dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93;
sostituita dall'art.2, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

[6] Numero di unità modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70

1) n. 10 unità per la segreteria del Presidente; **([1])**
2) n. 2 **([2])**unità per la segreteria del Vice Presidente;
3) n. 8 unità per ciascuna segreteria degli assessori.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17, per lo svolgimento delle attività, il contingente di personale della struttura "autoparco regionale", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) 11),**([3])** è costituito dal personale, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, in possesso del profilo professionale di autista alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al personale assegnato alla struttura "autoparco regionale", appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, in possesso del profilo professionale di autista nonché al personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), con mansioni di autista, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva, per dodici mensilità, che viene determinata, nel presente regolamento, nell'importo stabilito, per il personale con profilo di autista, dall'Accordo di contrattazione sottoscritto in data 24 aprile 2009. Ai fini dell'invarianza finanziaria, la spesa complessiva prevista per il contingente sopra definito costituisce il limite massimo di spesa.**([4])**

2. Alle strutture di cui all'articolo 4 possono essere assegnati, nell'ambito del contingente di personale determinato dal comma 1:
   a) dipendenti regionali, anche con qualifica dirigenziale;
   b) dipendenti e dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
   c) collaboratori esterni alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato.

3. Alle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura del settantatrè per cento del contingente di cui al comma 1, lettere a) e b).**([5])**

3 bis) . **([6])**

---

[1] Numero modificato dall'art.2, comma 1, lettera b), del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29, già precedentemente modificato dall'art. 4, comma 1, lett.c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5.
[2] Numero di unità modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70
[3] Lettera sostituita dall'art. 4, comma 2, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2
[4] Comma modificato dall'art. 2, comma 2, del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70, precedentemente modificato dall'art.2, comma 1, lettera b) del r.r. 26 luglio 2017 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017 n.60.
[5] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61, precedentemente sostituito dall'art. 4, comma 3, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2
[6] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70, precedentemente inserito dall'art.2, comma 1, punto 2, del r.r 1 luglio 2019, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 2 luglio 2019, n.53.

4. Alle segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del 80% del contingente determinato dal comma 1, lettera c). **([1])**

5. **([2])**

6. Il contingente di cui al comma 1 non è ricompresso nelle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale di cui agli articoli 169 e 201. In tali dotazioni organiche è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo temporaneamente confluiti nel predetto contingente.
7. **([3])**
8. **([4])**
9. Per la determinazione del contingente di personale si tiene conto:
    a) delle strutture da istituire;
    b) del numero dei dipendenti regionali che possono essere assegnati alle strutture di cui alla lettera a), nel rispetto delle esigente delle strutture organizzative;
    c) delle risorse finanziarie determinate con legge di bilancio e destinate rispettivamente al personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ai collaboratori esterni e agli esperti e consulenti esterni.
10. **([5])**

---

[1] Comma modificato dall'articolo 1, lettera b), del r.r. 13/2005
[2] Comma abrogato dall'articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17 pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n. 4, già modificato dall'articolo 2, comma 3, del r.r.. 2/2004.
[3] Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82
[4] Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, del r.r. 28 marzo 2013, n.2, pubblicato sul BUR 28 marzo 2013, n.26, suppl. n.1.
[5] Comma abrogato dall'articolo 18, lettera a), del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7

Sezione II
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 10 ([1])
***Criteri, requisiti e modalità per il conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di gabinetto, di segretario di Giunta, nonché di responsabile delle strutture autonome di cui all'articolo 4* ([2])**

1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 bis, della legge di organizzazione, gli incarichi di Capo dell'Ufficio di Gabinetto e di Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento della Giunta, su proposta del Presidente. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Capo dell'Ufficio di Gabinetto. I provvedimenti di conferimento dei predetti incarichi definiscono la relativa durata, che non può comunque oltrepassare quella della legislatura di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 e la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario nonché il trattamento giuridico ed economico, nel limite degli importi previsti dall'allegato BB. **([3])**

2. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, gli incarichi di posizione individuale e di responsabile delle strutture autonome di cui all'articolo 4 sono conferiti con provvedimento del Presidente. L'incarico di vice Segretario della Giunta è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Segretario della Giunta. L'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo è conferito con provvedimento del Presidente su proposta del Capo dell'Ufficio di Gabinetto. L'incarico di vice capo dell'Ufficio legislativo è conferito con provvedimento del Presidente, su proposta del capo dell'Ufficio di gabinetto, sentito il capo dell'ufficio legislativo. L'incarico di vice capo dell'Ufficio stampa è conferito con provvedimento del Presidente, su proposta del capo dell'Ufficio stampa. L'incarico di vice capo della

---

[1] Articolo modificato dall'articolo 3, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.
Per utile informazione, si riportano di seguito le disposizioni transitorie previste dall'articolo 20 del r.r. 16 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023 n. 93:

Art.20
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:
a) il conferimento di incarico del Capo dell'Ufficio di Gabinetto, dei vice Capi dell'Ufficio di Gabinetto e del Segretario della Giunta in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 10 del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, senza soluzione di continuità per il relativo rapporto di lavoro;
b) sono fatti salvi i contratti dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 10 e 11 del r.r. 1/2002, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che stabiliscano un trattamento economico più favorevole rispetto alle modifiche introdotte dal presente regolamento all'allegato BB del r.r. 1/2002.

[2] Rubrica modificata modificata dall'art. 5, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Rubrica già modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente modificata dall'art. 5, comma 1, del del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2, precedentemente sostituita dall'art.4, comma 1, lettera *a*), del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14, già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del r.r. 25 novembre 2008, n. 23, pubblicato sul BUR 28 novembre 2008, n. 44

[3] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente, precedentemente modificato dall'art. 5, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma già modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, comma precedentemente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82

Comunicazione digitale è conferito con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta del capo della Comunicazione digitale. **([1])**

3. Gli incarichi di cui al comma 1, nonché gli incarichi di Vice Segretario della Giunta, di Capo dell'Ufficio Legislativo, di Capo dell'Ufficio stampa, di portavoce del Presidente, di Vice capo dell'Ufficio legislativo e di Vice capo dell'Ufficio stampa **([2])** sono conferiti, sulla base di un rapporto fiduciario, a:
   a) dirigenti regionali iscritti al ruolo;
   b) dirigenti di enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. I soggetti provenienti dal settore privato producono idonea e valida documentazione volta a dimostrare l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale o posizioni equipollenti.
   c) soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;
   d) soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3 bis. L'incarico di portavoce del Presidente può essere conferito, in deroga a quanto previsto dal comma 3, anche a titolo onorifico a persone scelte dal Presidente stesso. In tale caso il portavoce del Presidente per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di personale individuato nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione di cui all'art.4 **([3])**

4. In considerazione della natura fiduciaria del rapporto il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non è subordinato alle ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali previste dal presente regolamento. Il soggetto individuato deve essere comunque in possesso dei seguenti requisiti e capacità:
   a) esperienza professionale, specificatamente rivolta alle attività della struttura;
   b) capacità direzionali ed organizzative maturate in precedenti esperienze lavorative di complessità adeguata;
   c) affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la piena coerenza dell'attività richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici definiti dagli organi di governo.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 bis dell'articolo 12 della legge di organizzazione e le disposizioni speciali che regolano l'assunzione di incarichi da parte di magistrati, il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale **([4])** di lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto

---

[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento Regionale 8 ottobre 2026, n. 18, pubblicato sul BURL 13 ottobre 2026, n. 82

Comma precedentemente modificato:

dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del r.r. 13 agosto 2024, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66;
dall'art. 3, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30 Supplemento n. 1;
dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93;
dall'art. 3, comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29;
dall'art. 5, comma 1, lett.c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5.

[2] Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del r.r. 13 agosto 2024, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66

[3] Comma aggiunto dall'articolo 3 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7, già modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *c*), del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14, successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2,

[4] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.

fiduciario, e, per quanto non disciplinato dal contratto individuale, dalle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti **([1])** della Regione e, in via residuale, dalle norme del codice civile e dalla vigente normativa nazionale in materia. In caso di conferimento dell'incarico a soggetti diversi dai dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro può essere regolato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa. **([2])** La durata degli incarichi di cui al presente comma non può, comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso.

6. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo istituto o provvedimento di autorizzazione secondo i relativi ordinamenti, per il periodo di durata dell'incarico **([3])**. I soggetti diversi dai dipendenti pubblici non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente, salvo che non siano in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico ed espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.**([4])**
7. Al dirigente regionale cessato dagli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è riattribuito l'incarico posseduto prima della sottoscrizione del contratto di cui al comma 5. Ove ciò non sia possibile, al medesimo viene attribuito un incarico equivalente
8. Agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non si applica la valutazione prevista dall'articolo 189. Il capo dell'Ufficio di gabinetto ed il segretario della Giunta presentano al Presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalle strutture rispettivamente dirette. I responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui all'art.4, presentano al Presidente, entro il mese gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla struttura diretta. **([5])**
9. I soggetti ai quali è stato conferito uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, per tutta la durata dell'incarico, possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione **([6])**.
10. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente. Decorso tale termine, gli incarichi, per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
11. La conferma, revoca, modifica e rinnovo degli incarichi di cui al presente articolo sono disposti con le medesime procedure e modalità previste per il loro conferimento.
12. **([7])**

---

[1] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett.d), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[2] Periodo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.

[3] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.

[4] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61.

[5] Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett.e), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma precedentemente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, comma già prima modificato dall'art.4, comma 1, lettera *d*), del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14, precedentemente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82, già modificato, a ritroso, dall'art. 7, comma 2, del r.r. 27 aprile 2010, n. 2, pubblicato sul BUR 28 aprile 2010, n. 16 s/84 e dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del r.r. 25 novembre 2008, n. 23, pubblicato sul BUR 28 novembre 2008, n. 44

[6] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.

[7] Comma inserito dall'art.3, comma 1, del r.r. 26 luglio 2017 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017 n.60, successivamente soppresso dall'art.5, comma 4, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2.

Art. 11
Criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di posizione individuale e di responsabile delle strutture con compiti di segreteria([1])

1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, il conferimento degli incarichi di posizione individuale ([2]) nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente e di responsabile della segreteria del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun assessore è effettuato con provvedimento del direttore regionale della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane, su richiesta nominativa del rispettivo organo di direzione politica.([3])
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1, disciplinati con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato, hanno, di norma, la durata massima di cinque anni, rinnovabili, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Essa non può, comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso.
3. I soggetti ai quali è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto, possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione.
4. I dipendenti regionali a cui vengono affidati incarichi di responsabilità di cui al comma 1 sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
   Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo istituto, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, per tutto il periodo del contratto. ([4])
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, ovvero del Vice Presidente e degli assessori, gli incarichi di responsabile delle rispettive strutture con compiti di segreteria nonché gli incarichi di posizione individuale ([5]) possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo componente dell'organo politico di riferimento. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.([6])
6. La conferma, revoca, modifica e rinnovo degli incarichi di cui al presente articolo sono disposti con le medesime procedure e modalità previste per il loro conferimento.

Art. 12
Dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni

---

[1] Rubrica modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29, già precedentemente modificata dall'art. 6, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[2] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29

[3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente sostituito dall'art.6 comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[4] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente modificato dall'articolo 1 del r.r. 19 novembre 2003, n. 2, pubblicato sul BUR 29 novembre 2003, n. 33.

[5] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29

[6] Comma modificato dall'art.6 comma 1, lett.c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

1. I dipendenti regionali e i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, non titolari degli incarichie previsti dagli articoli 10 e 11, sono assegnati, sulla base di un rapporto fiduciario, alle strutture di cui all'articolo 4, nei limiti del contingente di personale indicato dall'articolo 9, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale **([1])**
   a) su richiesta nominativa del Capo dell'Ufficio di Gabinetto per le strutture autonome di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e su richiesta nominativa del Presidente per le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e); **([2])**
   b) **([3])**
   c) su richiesta nominativa del Presidente, del Vice Presidente e dell'assessore interessato, per le rispettive strutture con compiti di segreteria.
2. Qualora la richiesta riguardi dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo istituto, l'assegnazione è disposta previo formale provvedimento dell'amministrazione di appartenenza secondo il rispettivo ordinamento.**([4])**
3. Per il personale di cui al comma 2, le assegnazioni hanno la durata massima di cinque anni, rinnovabile, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. La durata non può, comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso.
4. Il rapporto di lavoro è regolato:
   a) per il personale regionale e per quello delle altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o altro analogo istituto secondo i rispettivi ordinamenti, dai rispettivi contratti collettivi **([5]);**
   b) per il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa o fuori ruolo o altro analogo istituto secondo i rispettivi ordinamenti, con le modalità di cui all'articolo 13. **([6])**
5. L'organizzazione del lavoro dei dipendenti di cui al comma 1 è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, che ne sono direttamente responsabili, nel rispetto della normativa vigente.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, le assegnazioni presso le rispettive strutture possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo di direzione politica.

---

[1] Alinea modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente modificato dall'art. 6, comma 1, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2, già modificata dall'articolo 1 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2 , pubblicato sul BUR 30 marzo 2006, n. 9, s.o. n. 9, precedentemente modificato dall'articolo 4 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente, precedentemente modificata dall'art. 3, comma 1, del r.r. 28 agosto 2023, n. 6, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70, precedentemente sostituita dall'art.7 comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5.

Lettera già modificata dall'art. 6, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. Lettera precedentemente sostituita dall'art.6, comma 2, del r.r. 22 marzo 2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24, suppl. 2, già modificata dall'articolo 8 del r.r. 27 aprile 2010, n. 2, pubblicato sul BUR 28 aprile 2010, n. 16 s/84.

[3] Lettera soppressa dall'art.5, del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14.

[4] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93

[5] Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93

[6] Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), punto 2), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente modificata dall'articolo 2 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.

Decorso tale termine le assegnazioni per le quali non si sia provveduto si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza.

7. La conferma, revoca, modifica e rinnovo delle assegnazioni di cui al presente articolo sono disposte con le medesime procedure e modalità previste per il loro conferimento.

Art. 13

Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa **([1])**

1. I collaboratori esterni, diversi da quelli con incarichi di responsabilità, sono assunti, nei limiti del contingente di personale indicato dall'articolo 9, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, sulla base di un rapporto fiduciario.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, le assunzioni hanno la durata massima di 5 anni, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. La durata non può, comunque, oltrepassare la data di scadenza della legislatura in corso.
3. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 1 è regolato dal contratto individuale a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, assumendo come riferimento il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. **([2])**
4. L'organizzazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è stabilita dai soggetti da cui essi dipendono, che ne sono direttamente responsabili, nel rispetto della normativa vigente.
5. Ai soggetti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei requisiti generali di cui al punto 2 dell'allegato O **([3])**.
6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione del contratto.
7. I soggetti di cui al comma 1 non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente, salvo che non siano posti in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico ed espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro**.([4])**
8. L'assunzione a tempo determinato non pre-costituisce in nessun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo regionale.
9. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, i contratti relativi alle assunzioni di cui al comma 1 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo di direzione politica. Decorso tale termine i contratti per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
10. La conferma, revoca, modifica e rinnovo dei contratti di assunzione di cui al presente articolo sono disposti con le medesime procedure e modalità previste dal comma 1.

---

[1] Rubrica modificata dall'art.2, comma 1, lett. a) , del r.r. 10 aprile 2013, n.3, pubblicato sul BUR 11 aprile 2013, n.30, Suppl. n.1.

[2] Lettera modificata dall'art.2, comma 1, lett. b) , del r.r. 10 aprile 2013, n.3, pubblicato sul BUR 11 aprile 2013, n.30, Suppl. n.1.

[3] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93

[4] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61.

Art. 14 ([1])
Esperti e consulenti

Art. 15
Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei loro vice, laddove previsti dal presente regolamento, nonché dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e del capo dell'Ufficio di gabinetto sono definiti nella misura massima dall'Allegato "BB" e vengono determinati nell'atto di conferimento dell'incarico. **([2])**

1 bis Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge di organizzazione è, altresì, definito nell'allegato BB il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13, consistente in un unico emolumento sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. **([3])**

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n.17, pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n. 4, già precedentemente modificato dall'articolo 5 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7 e dall'articolo 2 del r.r. 21 giugno 2005, n. 13, pubblicato sul BUR 30 giugno 2005, n. 18, s.o. n. 4.
[2] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25. Il comma era già stato sostituito dall'art. 2 del r.r. 6/2013, publicato sul BUR Lazio 30 aprile 2013, n.35, Suppl. n.4.
Si riporta il testo integrale dell'articolo 3 del r.r. 15/2005: "***Art. 3*** *(Disposizione transitoria)* ***1.*** *Le modifiche all'articolo 15, comma 1, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, apportate dall'articolo 1 del presente regolamento, hanno effetto anche in relazione ai contratti individuali in atto alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale ivi prevista".*
Per utile coordinamento, si riporta il testo integrale del comma 1 dell'articolo 65 (Norme transitorie) del r.r. n. 2/2004, abrogato dall'articolo 2 del r.r. 15/2005: "*In sede di prima applicazione dell'articolo 15 del r.r. 1/2002 come modificato dal presente regolamento, il trattamento economico del Capo di gabinetto del Presidente e del Capo dell'Ufficio rapporti Istituzionali del Vicepresidente nonché del Vicecapo di gabinetto del Presidente è equiparato rispettivamente a quello del Capo e del Vicecapo di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale."*
[3] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.

Art. 16
Risoluzione, recesso e revoca

1. Il rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla data di scadenza del contratto.
2. L'incarico è revocato anticipatamente, rispetto al termine di scadenza, con le stesse procedure e modalità previste per il suo conferimento, nei seguenti casi:
   a) per il venir meno del rapporto fiduciario con il soggetto proponente;
   b) in conseguenza di esigenze connesse all'assetto complessivo dell'ente, dovute a processi di riorganizzazione, che comportino la soppressione della struttura;
   b) per il verificarsi di una delle situazioni previste dai punti 38 e seguenti dell'allegato"H".**([1])**
3. Nei casi di cui al comma 2, la revoca anticipata dall'incarico comporta:
   a) per i dirigenti regionali, la riattribuzione dell'incarico precedentemente assegnato, ovvero, in caso di indisponibilità, l'attribuzione di un incarico equivalente;
   b) per il personale regionale, la ricollocazione, ferma restando la categoria d'inquadramento posseduta, nella direzione di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio ovvero, laddove non fosse possibile, la collocazione in disponibilità presso la direzione competente in materia di personale;**([2])**
   c) per il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, rispettivamente la cessazione dal comando e la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza;
   d) per i collaboratori esterni all'amministrazione pubblica assunti con contratto a tempo determinato, la risoluzione del contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere dalla data di risoluzione del contratto ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonché il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nel periodo e non godute.
4. Nei casi di cui agli articoli 10, comma 10, 11, comma 5, 12, comma 6, 13, comma 9, la revoca anticipata dall'incarico, conseguente alla cessazione dalla carica dell'organo di direzione politica di riferimento, comporta:
   a) per il personale regionale e quello delle altre pubbliche amministrazioni, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
   b) per i collaboratori esterni all'amministrazione pubblica, assunti con contratto a tempo determinato, la risoluzione del contratto dalla data di notifica dell'atto senza diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
5. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 165, commi da 1 a 5.

TITOLO III
STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE

---

[1] Lettera modificata dall'art.8, comma 1, lett. a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5.
[2] Lettera sostituita dall'art. 8 comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5.

CAPO I
Organizzazione e disciplina delle strutture

Art. 17
Strutture organizzative

1. Il sistema organizzativo della Giunta è articolato, ai sensi degli articoli 10 bis e 11 della legge di organizzazione**([1])**, nelle seguenti strutture:
   a); **([2])**
   a bis); **([3])**
   a ter) in una Direzione generale;**([4])**
   b) in sedici**([5])** direzioni regionali**([6])**, preposte all'assolvimento di funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base sottordinate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee; **([7])**
   b bis) in una struttura organizzativa autonoma di livello direzionale denominata "Anticorruzione – Audit FESR, FSE - Controllo interno"**([8])**;
   b ter) nell'Avvocatura regionale**([9])**;
   c) in strutture organizzative di base, denominate ***"aree"***, istituite sulla base delle direttive contenute nell'articolo 22, preposte all'assolvimento di funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni organizzative interne, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea;
   d) **([10])**

---

[1] Alinea così modificato dall'articolo 17, comma 1, let. a) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.
[2] Lettera soppressa dall'art.1, comma 1 del r.r. 12 ottobre 2015 n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 13 ottobre 2015, n. 82.
[3] Lettera soppressa dall'art. 7, comma 1, lett.a), del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[4] Lettera inserita dall'articolo 9, comma 1, lett.a), numero 1), del del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[5] Il numero delle direzioni è stato sostituito dall'art.1, comma 1, lett. b) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.
[6] Lettera già modificata dall'art. 6, comma 1, del r.r. 28 marzo 2013, n.2, pubblicato sul BUR 28 marzo 2013, n.26, suppl. n.1, poi modificata dall'art.1, comma 2 del r.r. 12 ottobre 2015 n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 13 ottobre 2015, n. 82, ancora modificata dall'art.1, comma 1, del r.r. 13 ottobre 2017, n.23, pubblicato sul BUR Lazio 17 ottobre 2017, n. 83, nuovamente modificata dall'art.2, comma 1, del r.r. 2 maggio 2018, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 3 Maggio 2018, n. 36, è stata ultimamente modifcata dall'art. 5, comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[7] Lettera modificata dall'articolo 10 del r.r. 27 aprile 2010, n. 2, pubblicato sul BUR 28 aprile 2010, n. 16 s/84 precedentemente modificata dall'articolo 1 del r.r. 3 luglio 2008, n. 9 (BUR 7 luglio 2008, n. 25) come già modificata dall'articolo 1, lettera a), del r.r. 9 agosto 2007, n. 10 (BUR 30 agosto 2007, n. 24), dall'articolo 1 del r.r. 21 marzo 2007, n. 3, (BUR 30 marzo 2007, n. 9), dall'articolo 1 del r.r. 1 dicembre 2005, n. 19 (BUR 10 dicembre 2005, n. 34) e dall'articolo 3 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1 (BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7).
[8] Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, lett. c) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.
[9] Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, lett. c) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.
[10] Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, lettera b), del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82

d bis) in articolazioni organizzative, all'interno delle strutture di cui alle lettere b), b bis), b ter) e c),([1]) limitatamente a quelle a responsabilità dirigenziale, denominate **"Uffici"**, cui è preposto un dirigente, istituite sulla base dei criteri di cui all'articolo 22 ([2]) e a ddette allo svolgimento di attività collegate a singole materie o gruppi di funzioni rientranti nelle competenze delle strutture sovraordinate; ([3])

e) in articolazioni organizzative**,** all'interno delle strutture di cui alle lettere c), e d bis) ([4]) denominate ***"servizi"*** a responsabilità non dirigenziale, istituite sulla base delle direttive contenute nell'articolo 23, preposte allo svolgimento di attività amministrative oggettivamente definite sulla base di criteri di omogeneità e con riguardo a finalità specifiche in funzione del raggiungimento degli obiettivi propri della struttura cui appartengono; ([5])

f) in **"*strutture esterne*"**a responsabilità dirigenziale e non dirigenziale; sono considerate tali le strutture collocate al di fuori del territorio regionale, nonché quelle collocate nei cinque territori provinciali della Regione.([6])

2. Possono essere previste, altresì, con le modalità di cui all'articolo 22,([7]) ***posizioni dirigenziali individuali*** con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetti e consulenza, finalizzate al perseguimento di determinati obiettivi.

Art. 18 ([8])
Istituzione dei dipartimenti

Art. 19 ([9])
Organizzazione dei dipartimenti

Art. 19-bis ([10])
Segretario generale

Art. 19 ter ([11])

---

[1] Lettera così modificata dall'art.1, comma 1, lett. d) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85, precedentemente modificata dall'art. 7, comma 1, lett.b), del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. L'elencazione delle lettere è stata precedentemente modificata dall'art.1, comma 1, del r.r. 30 agosto 2017 n. 18, pubblicato sul BUR Lazio 31 agosto 2017 n.70.

[2] Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lett.a), numero 2), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Lettera modificata dall'articolo 1, lettera b), del r.r. 10/2007, precedentemente aggiunta dall'articolo 7, lettera a) del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7

[4] Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, lett.a), numero 3), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[5] Lettera modificata dall'articolo 7, lettera b), del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.

[6] Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[7] Lettera modificata dall'art. 9, comma 1, lett.b), del del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[8] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82

[9] Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1, del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82

[10] Articolo introdotto dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82, successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[11] Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

Competenze e organizzazione della Direzione generale

1. **([1])**Il Direttore **([2])** generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo e il coordinamento dell'azione amministrativa, delle attività e degli uffici. Il Direttore generale, in particolare:
a) assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo e controllo della Giunta, ivi compresa la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali alle direzioni regionali; **([3])**
b) provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l'efficiente e l'efficace esecuzione dell'indirizzo politico-amministrativo, mediante la conferenza dei Direttori regionali di cui al comma 3;

b-bis) avvia l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare in materia di organizzazione regionale**;([4])**
c) **([5])**
c bis) coordina l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico; **([6])**
d) coordina l'attività amministrativa curando il raccordo tra le direzioni regionali e le agenzie; **([7]) ([8])**
e) **([9])**
f) svolge le funzioni previste nell'allegato "H" per il conferimento degli incarichi di direttore regionale, nonché degli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni;
g) partecipa alla Conferenza di coordinamento di cui all'articolo 3;
h) adotta le direttive indirizzate ai direttori regionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge di organizzazione, per l'istituzione delle strutture organizzative di base;
i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza ed esercita i relativi poteri di spesa;
l) cura gli adempimenti relativi all'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza interna regionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando il coordinamento e l'armonizzazione tra i procedimenti autorizzativi ricompresi nelle conferenze di servizi decisorie; cura gli adempimenti relativi alla individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale nonché gli ulteriori adempimenti nell'ambito delle conferenze regionale e permanente previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito

---

[1] Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[2] Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett.a), del r.r. 10 agosto 2021, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n. 79
[3] Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett.b), del r.r. 10 agosto 2021, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n. 79
[4] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 7 novembre 2022, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio l'otto novembre 2022, n.92
[5] La lettera c) è stata abrogata dall'art.1, comma 1, lett. a) del r.r. 3 dicembre 2021, n.22, pubblicato sul BUR Lazio 7 dicembre 2021, n.112
[6] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett.d), del r.r. 10 agosto 2021, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n. 79
[7] Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett.e), del r.r. 10 agosto 2021, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n. 79
[8] Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera b) del r.r. 7 novembre 2022, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio l'otto novembre 2022, n.92
[9] Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett.f), del r.r. 10 agosto 2021, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n. 79

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), assicurando il raccordo organizzativo tra i lavori delle conferenze regionale e permanente con le attività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
m)([1])
m bis) coordina l'attuazione, da parte delle direzioni regionali, delle iniziative di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi e delle procedure amministrative.**([2])**

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale è articolata al proprio interno nelle aree di cui all'articolo 22, istituite con determinazione del Direttore generale. È, altresì, istituita una segreteria per lo svolgimento di attività segretariali, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di sei unità, compreso il responsabile della segreteria stessa.
3.È istituita la conferenza dei Direttori, composta dai direttori regionali. Essa è convocata dal Direttore generale, che la presiede, periodicamente e ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività e il coordinamento dell'azione amministrativa.
4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal Direttore generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico

Art. 20 ([3])

[1] Lettera abrogata dall'art.2, comma 1, del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett.g), del r.r. 10 agosto 2021, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 12 agosto 2021, n. 79 e modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b) del r.r. 3 dicembre 2021, n.22, pubblicato sul BUR Lazio 7 dicembre 2021, n.112
[3] Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1, del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR Lazio 11 marzo 2025, n. 20.
Per utile coordinamento si riportano i regolamenti regionali di modifica che hanno mutato il sostituito articolo 20:

- *articolo 5 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, (BUR 20 marzo 2003, s.o. n. 7);*
- *articolo 1del r.r. 27 luglio 2005, n. 16 (BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4);*
- *articolo 2 del r.r. 1 dicembre 2005, n. 19 (BUR 10 dicembre 2005, n. 34);*
- *articolo 2 del r.r. 21 marzo 2007, n. 3 (BUR 30 marzo 2007, n. 9);*
- *articolo 2 del r.r. 9 agosto 2007, n. 10 (BUR 30 agosto 2007, n. 24);*
- *articolo 2 del r.r. 3 luglio 2008, n. 9 (BUR 7 luglio 2008, n. 25);*
- *articolo 6 del r.r. 25 novembre 2008, n. 23, (BUR 28 novembre 2008, n. 44);*
- *articolo 1 del r.r. 20 agosto 2009, n. 14 (BUR 14 settembre 2009, n. 34);*
- *articolo 1 del r.r. 30 settembre 2009, n. 19 (BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s/176);*
- *articolo 11 del r.r. 27 aprile 2010, n. 2 (BUR 28 aprile 2010, n. 16 s/84);*
- *articolo 1 del r.r. 10 giugno 2010, n. 6 (BUR 14 giugno 2010, n. 22);*
- *articolo 1 del r.r. 28 giugno 2010, n. 7 (BUR 7 luglio 2010, n. 25);*
- *articolo 1 del r.r. 28 luglio 2010, n. 8 (BUR 7 agosto 2010, n. 29).*
- *articolo 4 del r.r.11 ottobre 2010, n.9(BUR 14 agosto 2010, n.38)*
- *articolo 2, comma 1 del r.r.12 ottobre 2015, n.14 (BUR 13 ottobre 2015, n. 82)*
- *r.r. 12 ottobre 2015, n. 15 (BUR 13 ottobre 2015, n.82)*
- *r.r. 15 dicembre 2015 n.16(BUR 15 dicembre 2015, n100, suppl. n. 2)*
- *dall'articolo 1, comma 1 del r.r. 4 aprile 2016, n. 8 (BUR Lazio 5 aprile 2016, n.27)*
- *dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.*

Istituzione delle direzioni regionali

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), sono istituite le seguenti direzioni regionali, a responsabilità dirigenziale:
01) Direzione regionale "Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport"**([1])**;
1) Direzione regionale "Personale, enti locali e sicurezza"; **([2]) ([3])**
2) **([4])**
3) **([5])**
4) **([6])**
5) **([7])**
6) **([8])**
7) Direzione regionale "Ragioneria generale" alla quale è preposto il Ragioniere generale;**([9])**
8) **([10])**
9) **([11])**
9 bis) **([12])**
10) **([13]) ([14])**;

---

[1] Numero inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[2] L'art.12 del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017 prevede la seguente disposizione transitoria: " *Fino al termine della X legislatura, in caso di vacanza, assenza e impedimento dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del regolamento regionale 1/2002, la gestione delle risorse umane e strumentali è assicurata dal responsabile della struttura "Rapporti con gli Enti locali, le Regioni, lo Stato, L'Unione europea*".
[3] Denominazione modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85 , precedentemente modificata dall'art. 7, comma 1, lett.a), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[4] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica"
[5] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità".
[6] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Capitale naturale, parchi e aree protette".
[7] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera f) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo".
[8] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera g) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste".
[9] Numero modificato dall'art. 5, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30 Supplemento n. 1. Denominazione modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85, precedentemente modificata dall'art.4, comma 1, lett.e) del r.r. 2 maggio 2018, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 3 Maggio 2018, n. 36
[10] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro".
[11] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera l) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Cultura e Lazio creativo".
[12] Numero abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Politiche giovanili e sport".
[13] Il numero 10, che prevedeva la Direzione regionale "Lavoro", è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett.c), del r.r. 8 gennaio 2020, n.3, pubblicato dul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3.
[14] La disposizione di soppressione della Direzione Lavoro si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del r.r. 8 gennaio 2020, n.3, pubblicato dul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3

11) Direzione regionale “Sviluppo economico, attività produttive e ricerca”;([1])
12) Direzione regionale “Salute e integrazione socio-sanitaria”;([2])
13) ([3])
14) ([4])
15) ([5])
16) ([6])
17) ([7])
18) Direzione regionale “Inclusione sociale”([8])
18 bis) ([9])
18 ter) ([10])
18 quater) Direzione regionale “Emergenza, protezione civile e NUE 112”([11]);
18 quinquies) ([12])
18 sexies) Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile”([13]);
18 septies) Direzione regionale “Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”([14]);

---

[1] Denominazione modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera n) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85, precedentemente modificata dall’art. 7, comma 1, lett.f), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Denominazione già modificata dall’art. 2, comma 1, lett. d), del r.r. 8 gennaio 2020, n.3, pubblicato dul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3. La denominazione era già stata precedentemente modificata dall’art.4, comma 1, lett.f) del r.r. 2 maggio 2018, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 3 Maggio 2018, n. 36
[2] Denominazione così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett.d), del r.r. 8 gennaio 2020, n.1, pubblicato dul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3. Precedentemente alla segnalata sostituzione, la denominazione era già stata modificata dall’art. 4, comma 1, lett.g) del r.r. 2 maggio 2018, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 3 Maggio 2018, n. 36
[3] Numero abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20. La denominazione era stata precedentemente modificata dall’art. 1, comma 1, lett.a) del r.r. 24 marzo 2021, n. 6, pubbl. sul BUR Lazio 25 marzo 2021, n. 30, già modificata dall’art. 7, comma 1, del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14 e successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lett. c), del r.r. 13 ottobre 2017, n.23, pubblicato sul BUR Lazio 17 ottobre 2017, n. 83.
[4] Numero abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera o) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Centrale acquisti".
[5] Numero abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale “Audit FESR, FSE e Controllo interno”.
[6] Numero abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera q) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Soccorso pubblico e 112 N.U.E.".
[7] Numero abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera r) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale "Programmazione economica".
[8] Numero aggiunto dall’art.4, comma 1, lett.i) del r.r. 2 maggio 2018, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 3 Maggio 2018, n. 36
[9] Numero abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera s) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale”.
[10] Numero abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera t) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85. Il numero prevedeva la Direzione regionale “Turismo”.
[11] Numero inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[12] Numero abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20, precedentemente inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[13] Numero inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[14] Numero inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85

18 octies) **([1])**
18 nonies) **([2])**
18 decies) Direzione regionale "Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste"**([3])**;
18 undecies) **([4])**
18 duodecies) Direzione regionale "Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione"**([5]).**
18 terdecies) Direzione regionale "Trasformazione digitale e procurement"; **([6])**
18 quaterdecies) Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale";**([7])**
18 quinquiesdecies) Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture";**([8])**
18 sexiesdecies) Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";**([9])**
18 septiesdecies) Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio".**([10])**

1 bis. E' istituita, altresì, la struttura organizzativa di livello direzionale "Anticorruzione - Audit FESR, FSE - Controllo interno", quale struttura autonoma per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e della funzione di audit dei Programmi operativi regionali FESR e FSE cofinanziati dall'Unione Europea in qualità di Autorità di audit. Alla struttura è preposto un direttore incaricato quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, di seguito RPCT, cui sono assicurati funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della l. 190/2012. Lo stesso è, altresì, Autorità di audit. Nell'ambito della predetta struttura organizzativa di livello direzionale, al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni, sono istituite, in particolare, una struttura organizzativa di base con funzioni di supporto al RPCT e due strutture organizzative di base con funzioni di supporto all'Autorità di audit**([11])**.

2. Le competenze attribuite a ciascuna direzione regionale sono descritte nell'allegato"B".

---

[1] Numero abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20, precedentemente inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[2] Numero abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20, precedentemente inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[3] Numero inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[4] Numero abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20, precedentemente inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[5] Numero inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera u) del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85
[6] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20.
[7] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20.
[8] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20.
[9] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20.
[10] Numero inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del r.r. 10 marzo 2025, n. 5, pubblicato sul BUR lazio 11 marzo 2025, n. 20.
[11] Comma inserito dall'articolo 3, comma 2, del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85

3. ([1])

Art. 21
Organizzazione delle direzioni regionali ([2])

1. Le direzioni regionali sono articolate al loro interno, per lo svolgimento delle attività definite nell'articolo 20 comma 2, nelle "aree" di cui all'articolo 22.
2. In ciascuna direzione regionale sono istituiti:
   a) la "conferenza di direzione" composta dai dirigenti delle aree appartenenti alla direzione. Essa è convocata dal direttore regionale, che la presiede, periodicamente ed ogni volta che si rende necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza della direzione regionale.
   b) una segreteria per lo svolgimento di attività segretariali, posta alle dirette dipendenze del direttore, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di cinque unità, compreso il responsabile della segreteria stessa, fatta eccezione per le direzioni di cui all'articolo 20, comma 1, numeri 01, 1, 7, 11, 12, 18 sexies, 18 duodecies e 18 septiesdecies, il cui limite massimo è di sei unità. ([3])

2-*bis* In ciascuna direzione regionale possono essere, altresì, istituiti fino ad un massimo di tre uffici in posizioni di staff secondo i criteri di cui all'articolo 22.([4])

Art. 21 bis ([5])
Organizzazione della Direzione regionale "Ragioneria generale"

1. La Direzione regionale "Ragioneria generale", ferma restando l'organizzazione interna definita ai sensi dell'articolo 22, è articolata, altresì, in strutture decentrate a responsabilità non

---

[1] Comma soppresso dall'art. 2, comma 2 del r.r. 12 ottobre 2015 n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 13 ottobre 2015, n. 82.

[2] Articolo così sostituito dall'articolo 1 del r.r. 10 luglio 2014, n.17, pubbl. sul BUR Lazio 15 luglio 2014, n.57.

[3] Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, del r.r. 28 luglio 2025, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 29 luglio 2025, n. 61, precedentemente modificata dall'articolo 1, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59, precedentemente modificata dall'articolo 4, comma 1, del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85, precedentemente modificata dall'art. 11, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5, già modificata dall'art.9, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. Lettera precedentemente sostituita dall'articolo 2, comma 1, del r.r. 25 giugno 2018, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio 26 giugno 2018 n.52.

[4] Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[5] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del r.r. 13 agosto 2024, n.8, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66. Per utile informazione, si riportano di seguito le disposizioni transitorie previste dall'articolo 8 del r.r. 13 agosto 2024, n.8, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66:

Art. 8

(*Disposizione transitoria*)

1. Per garantire l'immediata operatività delle Unità decentrate di bilancio di cui all'articolo 21 bis del r.r. 1/2002, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale di comparto delle strutture organizzative di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a ter), b), b bis) e b ter), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, destinato alla gestione delle attività inerenti ai processi di natura contabile di competenza delle singole strutture, è assegnato, previo consenso del medesimo personale, alle predette Unità decentrate di bilancio.

2. Per i fini di cui al comma 1, a ogni Unità decentrata di bilancio è assegnata almeno una unità dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

dirigenziale, denominate "Unità decentrate di bilancio", incardinate all'interno dell'area della Direzione medesima, a tal fine preposta.

2. Le Unità decentrate di bilancio provvedono, presso le strutture organizzative di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a ter), b), b bis) e b ter), alle attività inerenti ai processi di natura contabile e, in particolare:

a) supportano l'analisi delle esigenze finanziarie di ciascuna struttura, anche al fine dell'istruttoria per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, dell'assestamento al bilancio annuale e pluriennale, del Rendiconto di gestione;

b) provvedono al controllo preliminare di regolarità contabile delle deliberazioni e delle determinazioni di pertinenza di ciascuna struttura;

c) assicurano la diffusione all'interno di ciascuna struttura delle indicazioni di natura amministrativo contabile impartite dalla Ragioneria, la corretta predisposizione delle richieste di variazione di bilancio, il monitoraggio dei processi di spesa e delle riscossioni, il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'analisi dei residui attivi, passivi e perenti;

d) assicurano l'applicazione della contabilità economico patrimoniale Accrual, secondo le tempistiche fissate dalle norme nazionali, nonché la diffusione all'interno di ciascuna struttura delle indicazioni della Ragioneria relative ai nuovi principi e standard contabili (IPSAS/EPSAS).

Art. 22 ([1])

Criteri per la definizione dell'assetto organizzativo e per l'istituzione delle aree, degli uffici e delle posizioni dirigenziali individuali

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei poteri di macro organizzazione delle proprie strutture amministrative, anche al fine della revisione periodica delle stesse ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge di organizzazione, definisce, con atto di indirizzo al Direttore generale, in conformità ai principi e criteri definiti dagli articoli 2 e 9 della medesima legge, le linee generali dell'organizzazione delle diverse strutture, tenendo conto, in particolare, delle esigenze organizzative legate alla realizzazione degli obiettivi strategici della programmazione dell'attività amministrativa. Sulla base dell'atto di indirizzo, il Direttore generale adotta le direttive di cui ai successivi commi.
2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sono istituite, con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale, le strutture organizzative di base denominate "aree", a responsabilità dirigenziale, ordinate all'interno delle direzioni regionali.
3. Il provvedimento di costituzione delle aree è adottato sulla base dei seguenti criteri:
   a) superamento della frammentazione delle attività e accentramento delle competenze relative a materie contigue nella stessa struttura;
   b) aggregazione in maniera funzionale ad una logica di processo;
   c) esaurimento, ove possibile, del procedimento amministrativo all'interno della struttura;
   d) numero delle aree, per direzione regionale, di norma, non superiore ad otto.
4. In esecuzione dell'articolo 11, comma 1, ultimo capoverso, della legge regionale di organizzazione e per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d bis), del presente regolamento, sono istituite le strutture a responsabilità dirigenziale denominate "uffici", ordinate all'interno delle direzioni regionali e delle aree.

[1] Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

5. Il provvedimento di costituzione degli uffici è adottato sulla base dei seguenti criteri:
   a) individuazione di un'articolazione organizzativa in grado di garantire la cura di una materia specifica anche con riferimento a più procedimenti amministrativi particolarmente complessi, ovvero di più materie o gruppi di funzioni omogenee;
   b) espletamento di una attività compiuta all'interno di uno stesso livello di responsabilità;
   c) autonomia gestionale ed operativa.

6. Gli uffici in posizione di staff sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale.
7. Gli uffici interni alle aree sono costituiti, previa direttiva del Direttore generale, con determinazione del direttore regionale competente, sentito il dirigente dell'area.
8. Per lo svolgimento di compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o per l'esercizio di particolari attività non ricomprese in alcuna delle strutture organizzative, nonché per l'esercizio di compiti istituzionali richiedenti la collaborazione di più direzioni, possono essere previste, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale interessata, previa direttiva del Direttore generale, posizioni dirigenziali individuali.

Art. 22 bis ([1])
Criteri per l'istituzione degli uffici

Art. 23 ([2])
Definizione e criteri per l'istituzione dei servizi

1. Il "servizio" è una struttura organizzativa complessa a responsabilità non dirigenziale, interna all'area o alla direzione regionale, che richiede un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché responsabilità di prodotto e di risultato.
2. La responsabilità del "servizio" è affidata, con atto del direttore della direzione regionale, a dipendenti inquadrati nella categoria D, con incarico di alta professionalità o posizione organizzativa.
3. I "servizi" sono istituiti, con atto del direttore regionale competente sulla base dei seguenti criteri:
   a) debbono rappresentare un'articolazione organizzativa funzionale in grado di consentire il completamento al suo interno di uno o più procedimenti amministrativi, anche complessi, ovvero consentire l'espletamento di un'attività compiuta all'interno di uno stesso livello di responsabilità;
   b) debbono essere caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale ed operativa;
   c) i servizi istituiti all'interno delle aree, non debbono superare, di norma, nel numero, le aree istituite all'interno della direzione regionale di appartenenza;
   d) i servizi istituiti all'interno delle direzioni regionali non debbono essere superiori a due.

Art. 24 ([3])
Istituzione ed organizzazione del servizio "Relazioni con l'Unione europea"

---

[1] Articolo abrogato dall'art. 13,comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Articolo così sostituito dall'art.1 del r.r. 4 aprile 2016, n.7, pubblicato su BUR Lazio 5 aprile 2016, n. 27.
[3] Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR 11 aprile 2024, n. 30.

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), è istituito, nell'ambito della direzione regionale competente in materia di affari della Presidenza, il servizio denominato "Relazioni con l'Unione europea" per la cura degli interessi della Regione in sede europea.
2. La responsabilità e l'organizzazione del servizio "Relazioni con l'Unione europea" sono stabilite dal direttore della direzione regionale competente in materia di affari della Presidenza, secondo le modalità di cui all'articolo 23. L'individuazione del responsabile del servizio e del personale da assegnare alla sede di Bruxelles, in possesso di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, è effettuata dal suddetto direttore, sentiti il direttore generale e il direttore regionale competente in materia di personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata. Al responsabile del servizio "Relazioni con l'Unione europea" e al personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335.

Art. 25 ([1])
Organizzazione delle strutture organizzative esterne

Art. 26 ([2])
Posizioni dirigenziali individuali

Art. 26-bis ([3])

Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza

Art. 26-ter([4])
(Individuazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. Gli organi deputati a sostituire i titolari del potere di conferire incarichi nel caso di interdizione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono i seguenti:
a) il Presidente della Giunta nel caso di interdizione della Giunta regionale;
b) il Vice Presidente della Giunta nel caso di interdizione del Presidente della Giunta;
c); **([5])**

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 11 del r.r. 2/2006.
[2] Articolo abrogato dall'articolo 14, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1, del r.r. 23 ottobre 2023, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.

[4] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1 del r.r. 12 Maggio 2016 n.11, pubblicato sul BUR Lazio 17 Maggio 2016 n.39
[5] Lettera soppressa dall'articolo 13, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. Lettera precedentemente sostituita dall'art. 8, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

c bis) il Direttore regionale più anziano in caso di interdizione del Direttore generale;([1])
d) il Direttore regionale *ad interim*, se nominato, ovvero il dirigente più anziano della medesima Direzione regionale in caso di interdizione del Direttore regionale;
e) l'Avvocato cassazionista anziano nel caso di interdizione dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale.

Art. 27([2])
Modalità di modifica e soppressione delle strutture

1. Alla modifica e soppressione delle strutture di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d bis) ed e) si provvede con le procedure previste dal presente regolamento per la loro istituzione.
2. Il provvedimento di modifica delle strutture di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d bis) ed e) contiene:
a) la denominazione della struttura;
b) l'indicazione della struttura dalla quale dipende funzionalmente;
c) l'indicazione delle eventuali articolazioni interne e le relative denominazioni;
d) la declaratoria delle funzioni;
e) la scheda contenente i requisiti culturali e professionali per la direzione della struttura.

Art. 28
Organigramma

1. L'organigramma rappresenta la mappatura completa delle strutture organizzative di cui all'articolo 17 e delle strutture per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo strategico di cui al titolo II.
2. L'organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del responsabile della specifica struttura all'interno della direzione regionale competente in materia di organizzazione ed è pubblicizzato attraverso internet e intranet.
3. L'organigramma delle strutture organizzative per la gestione degli uffici e dei servizi della Giunta è riportato nell'allegato"B".

Art. 28 bis ([3])
Semplificazione e reingegnarizzazione dei processi e delle procedure

1. La Regione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi e delle procedure amministrative in conformità all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della

[1] Lettera inserita dall'articolo 16, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Articolo sostituito dall'articolo 14, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[3] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del r.r. 3 dicembre 2021, n.22, pubblicato sul BUR Lazio 7 dicembre 2021, n.112.

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) e successive modificazioni.
2. ([1])
3. ([2])
4. ([3])

Art. 28 ter ([4])
Sistema di Contrasto al Riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo

1. Per le finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le strutture organizzative della Giunta regionale applicano il Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe), previsto nell'Allegato "SS" al presente regolamento.

TITOLO IV
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I
Organizzazione del sistema di controllo interno

Art. 29 ([5])
Principi generali

1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed ai sensi dell'articolo 14 della legge di organizzazione è istituito il sistema di controllo interno regionale per garantire il pieno perseguimento delle finalità previste dalla legge stessa e dalla l.r. 1/2011.
2. Il sistema di controllo interno è costituito:
a) dalla valutazione e dal controllo strategico, concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

---

[1] Comma abrogato dall'art.2, comma 1, del r.r. 7 novembre 2022, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio l'otto novembre 2022, n.92
[2] Comma abrogato dall'art.2, comma 1, del r.r. 7 novembre 2022, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio l'otto novembre 2022, n.92
[3] Comma abrogato dall'art.2, comma 1, del r.r. 7 novembre 2022, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio l'otto novembre 2022, n.92
[4] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28
[5] Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

b) dal controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione degli andamenti gestionali, il rapporto tra costi e ricavi;

c) dal controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

d) dalla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

3. La progettazione d'insieme del controllo interno si conforma ai seguenti principi generali:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed è svolta dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30, comma 1, con il supporto della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo di cui all'articolo 30, comma 2;

b) il controllo di gestione è svolto da strutture che rispondono ai dirigenti apicali;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche le risultanze del controllo di gestione, ma è svolta da strutture diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono esercitate in modo integrato;

e) le verifiche di regolarità amministrativa e contabile non sono svolte da strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico.

4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non è ammesso l'accesso alle attività di valutazione e controllo strategico. E' fatto salvo il diritto di accesso dei dirigenti agli atti relativi alla propria valutazione.".

Art. 30 ([1])
La valutazione e il controllo strategico

1. L'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2011 supporta la Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell'attività amministrativa.

2. L'Organismo indipendente di valutazione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, della Struttura tecnica permanente di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2011, denominata "Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n.4; **([2])**

3. **([3])**

4. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 1/2011, da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. **([4])**

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

[2] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett..a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

[3] Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

[4] Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett.c), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

5. I componenti di cui al comma 4, ([1]) sono nominati con decreto del Presidente. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità e per la durata dell'organismo si applica quanto espressamente stabilito dall'articolo 14, commi 3, 4 e 5 della l. r. 1/2001.
6. L'Organismo indipendente ai sensi dell'articolo 15 della l.r.1/2011 svolge le seguenti funzioni:

a) verifica l'attuazione da parte dei dirigenti apicali della programmazione strategico-operativa ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente all'indirizzo politico-amministrativo ed, in particolare:

1) definisce, d'intesa con la struttura competente in materia di programmazione e con i dirigenti apicali, i parametri di misura da assumere come indicatori per la verifica dell'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi assegnati dagli organi di governo contestualmente all'assegnazione delle risorse;

2) effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio annuale, del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale sulla base dei parametri di misura di cui al numero 1) e delle informazioni fornite dai dirigenti apicali;

3) relaziona al Presidente della Regione sullo stato di attuazione degli obiettivi individuando gli scostamenti e le relative cause;

b) verifica l'adeguatezza del funzionamento della struttura amministrativa della Giunta regionale nel suo complesso in relazione al conseguimento degli obiettivi e alla congruenza tra l'indirizzo politico-amministrativo, gli obiettivi e i risultati dell'attività amministrativa;

c) fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro, un supporto tecnico-metodologico alla definizione e all'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 2 con specifico riferimento alla valutazione della dirigenza;

d) istruisce e formula per la Giunta regionale la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali anche ai fini dell'attribuzione dei relativi premi, sulla base dell'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 2;

e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

f) comunica al Presidente della Regione le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività;

g) esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente.

7. L'Organismo indipendente di valutazione si avvale del sistema statistico-informativo regionale e, nell'ambito delle sue attività di coordinamento e di controllo può richiedere alle direzioni regionali, alle agenzie regionali, agli enti dipendenti, alle società e agli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale dati ed informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 31([2])
Controllo strategico sull'attività degli enti dipendenti, delle società e degli altri enti e soggetti a partecipazione regionale

[1] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett.d), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

1. Al fine di fornire elementi di valutazione sull'impatto delle politiche e sul funzionamento complessivo del sistema organizzativo della Giunta regionale, l'Organismo indipendente di valutazione e la Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo di cui all'articolo 30 svolgono un'attività di coordinamento e monitoraggio degli organismi indipendenti di valutazione e controllo, comunque denominati, operanti presso gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale.

Art. 32
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è l'attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, intendendosi:
   a) per "*efficienza"* la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
   b) per "*efficacia"* la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, interni ed esterni, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
2. Il controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura costituita, a livello dipartimentale, nell'ambito delle strutture direzionali di staff.
3. Il controllo di gestione è rivolto:
   a) alla rilevazione quantitativa e qualitativa delle attività svolte e dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e dei proventi ad essi eventualmente imputabili. A tal fine la struttura operativa deputata al controllo di gestione ha accesso a tutti i documenti amministrativi del dipartimento e può richiedere informazioni verbali o scritte, nei limiti della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
   b) alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti;
   c) al monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli utenti in relazione alle attività svolte ed ai servizi erogati;
   d) alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati;
   e) alla verifica della qualità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni in direzione della trasparenza, della tempestività, dell'imparzialità, della legalità, del rispetto dei tempi procedimentali e del coordinamento dell'azione amministrativa stessa.
4. Ai fini della valutazione degli elementi raccolti sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione alle finalità del controllo, alla natura delle attività e dei servizi sottoposti a controllo, e, ove possibile e significativo, i parametri gestionali standard determinati a livello nazionale o locale. Il livello di qualità dei servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti sono rilevati attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, tra i quali, sondaggi, interviste ed informazioni raccolte dalla struttura che cura le relazioni con il pubblico.
5. Le modalità di tenuta della contabilità, che consentano la rilevazione dei costi e degli eventuali proventi, sono stabiliti nel regolamento di contabilità emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

6. I reporting gestionali sono forniti ai direttori di dipartimento con periodicità almeno trimestrale e, comunque, al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 33 ([1])
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
Costituzione del servizio ispettivo

Art. 34([2])
Valutazione del personale con qualifica dirigenziale

1. La Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, procede alla valutazione dei dirigenti apicali secondo le procedure e le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.
2. I dirigenti apicali, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, procedono alla valutazione del personale con incarico dirigenziale non apicale presso la rispettiva struttura organizzativa, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.".

CAPO II
Attività di informazione e comunicazione

Sezione I
Organizzazione e disciplina delle strutture

Art. 35
Finalità

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i princìpi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e di comunicazione della Regione.
2. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
3. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalla Regione volte a conseguire:
    a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

[1] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'amministrazione.

4. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
   a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
   b) illustrare le attività della Regione e il suo funzionamento;
   c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
   d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
   e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonchè la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
   f) promuovere l'immagine della Regione, nonchè quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale e regionale.
5. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alle presenti disposizioni non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 36
Forme, strumenti e prodotti

1. Le attività di informazione e di comunicazione della Regione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. La Regione provvede alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 37
Struttura di coordinamento

1. Il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione della Regione è svolto da una struttura istituita all'interno della direzione regionale per le attività della presidenza, con le procedure di cui all'articolo 22, la quale, in attuazione degli indirizzi forniti dalla struttura di diretta collaborazione "*Comunicazione e relazioni esterne*", provvede, in particolare, a: **([1])**
   a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per i dipartimenti ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure;
   b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso l'amministrazione;
   c) stipulare, sia con le agenzie di pubblicità, sia con i centri media e sia con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima relativi alla creatività e alla programmazione delle inserzioni radiofoniche, televisive, in affissione o sulla stampa, nonchè le relative tariffe;

[1] Alinea modificato per effetto dell'articolo 15, lettera b), del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.

d) gestire le testate anche multimediali provvedendo, altresì, alla individuazione dei concessionari di spazi pubblicitari per stipulare con essi contratti finalizzati alla realizzazione di introiti pubblicitari alle menzionate testate;
e) gestire, sotto il profilo dell'immagine, tutti gli eventi, i convegni e le manifestazioni in genere, indetti e/o patrocinati dalla Regione. **([1])**

2. Con le stesse procedure di cui all'articolo 22 saranno, altresì, istituite le seguenti strutture:
   a) per le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di informazione di massa: *l'ufficio stampa*;
   b) per le attività di informazioni ai cittadini: *l'ufficio per le relazioni con il pubblico.*

Art. 38
Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa della Giunta, istituito all'interno della direzione regionale "*Attività della presidenza*", svolge prioritariamente attività indirizzata ai mezzi di informazione di massa e, in particolare;
   a) cura l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
   b) cura la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
   c) illustra le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
   d) promuove conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
   e) promuove l'immagine della Regione, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;
   f) cura la redazione dei servizi on-line;
2. L'Ufficio stampa é costituito, nei limiti della dotazione organica determinata nell'allegato"C", da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti individuato tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, o tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli di cui all'articolo 48.
3. L'Ufficio stampa è diretto da un responsabile, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. Il responsabile e i componenti dell'Ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Nell'Ufficio stampa la disciplina del rapporto di lavoro, e il relativo trattamento economico, è determinata dalla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Art. 39
Ufficio per le relazioni con il pubblico

[1] Lettera modificata dall'articolo 2 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16, pubblicato sul BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4

1. L'attività dell'*Ufficio per le relazioni con il pubblico* è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. *L'Ufficio per le relazioni con il pubblico* della Regione, istituito all'interno della direzione regionale "*Attività della presidenza*", é organizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti:
   a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
   b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle medesime;
   c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
   d) favorisce l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
   e) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
   f) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonchè la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
   g) garantire la reciproca informazione fra il servizio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonchè fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. *L'Ufficio per le relazioni con il pubblico* è costituito, nei limiti della dotazione organica determinata nell'allegato"C", da personale individuato tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa , comando o fuori ruolo, o tra personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli di cui all'articolo 47.
4. *L'Ufficio per le relazioni con il pubblico* è affidato ad un responsabile che cura i collegamenti con gli eventuali ulteriori sportelli dislocati sul territorio e tra le strutture regionali, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni nelle materie di interesse dell'amministrazione.
5. Nell'*Ufficio per le relazioni con il pubblico* l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla specifica contrattazione collettiva.

Art. 40
Formazione professionale

1. L'amministrazione individua, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programma la formazione, secondo modelli formativi disciplinati dagli articoli della sezione II del presente capo.
2. I medesimi articoli disciplinano anche le attività di formazione.

Art. 41 ([1])
Programmi di comunicazione

Art. 42 (1)
Piano di comunicazione

Art. 43 (1)

[1] Articolo abrogato dall'articolo 12 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16, pubblicato sul BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4.

Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

Art. 44 (1)
Finanziamento dei progetti

Art. 45
Procedure di gara

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. **([1])**

Sezione II
Accesso e formazione

Art. 46
Ambito di applicazione

1. Gli articoli di cui alla presente sezione individuano i titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso la Regione per le attività di informazione e di comunicazione. I medesimi articoli disciplinano altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.

Art. 47
Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione

1. L' esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito dell'*Ufficio per le relazioni con il pubblico* o delle analoghe strutture, fatte salve le norme vigenti che disciplinano l'accesso alle categorie, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente alla categoria D è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato"E".
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del ministro per l'università e la ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509.

[1] Periodo soppresso dall'articolo 3 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16, pubblicato sul BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4.

4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. All'ufficio per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente a categorie inferiori alla C del contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, l'amministrazione prevede, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui all'articolo 51.

Art. 48
Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione

1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito dell'*Ufficio stampa* di cui all'articolo 38, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo *Ufficio stampa*.
2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che coadiuva il capo Ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media.
3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 49
Cittadini degli stati membri dell'Unione europea

1. In caso di affidamento a cittadini degli stati membri dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 47 e di informazione di cui all'articolo 48, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 50
Soggetti estranei alla amministrazione

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'*Ufficio per le relazioni con il pubblico* e di strutture assimilate e di capo *Ufficio stampa* a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 47 e 48.

Art. 51
Interventi formativi

1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato"E".

Art. 52
Strutture private abilitate alle attività di formazione

1. Per le attività di formazione di cui all'articolo 51 l'amministrazione può avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui all'articolo 51 previa verifica da parte dell'amministrazione della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato"E".

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 53
Principio di collaborazione

1. Il sistema relazionale intercorrente tra gli organi decisionali dell'amministrazione è fondato sul principio della doverosa collaborazione tra gli stessi, in ragione del comune perseguimento dei fini pubblici cui è intesa la complessiva azione della Regione.
2. L'attività degli organi è informata, per quanto possibile, a criteri di collegialità operativa e di preventivo confronto propositivo al fine di consentire la migliore e più utile ponderazione degli interessi coinvolti nell'esercizio dell'azione stessa.
3. L'organizzazione delle attività all'interno delle singole strutture organizzative regionali deve essere realizzata secondo uno stile cooperativo diretto al massimo coinvolgimento di tutti gli operatori presenti nella struttura stessa, che devono essere posti nelle condizioni di comprendere gli obiettivi perseguiti e gli strumenti utilizzati. A tal fine, su iniziativa del responsabile della struttura organizzativa, verranno indette periodiche riunioni di lavoro, coinvolgenti l'intero personale assegnato, in modo tale da rendere comprensibili gli obiettivi da raggiungere e l'organizzazione delle attività da svolgere.

Art. 54
Principio di flessibilità organizzativa

1. L'organizzazione delle attività regionali è ispirata al principio della massima flessibilità organizzativa per consentire un rapido adattamento degli strumenti gestionali al cambiamento delle esigenze della comunità laziale.
2. A tal fine le decisioni relative all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 55
Principio di partecipazione

1. L'amministrazione regionale favorisce l'attuazione del principio di partecipazione nelle forme e nei modi previsti:
   a) dal contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto concerne i rapporti sindacali con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
   b) dalle leggi e regolamenti per quanto riguarda i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati per quanto concerne la partecipazione nei procedimenti amministrativi.

Art. 56
Principio di promozione delle professionalità

1. L'amministrazione regionale promuove ed agevola lo sviluppo della professionalità dei dipendenti ed il loro fattivo apporto collaborativo, propositivo ed innovativo, quale manifestazione di spontanea iniziative.
2. Per quanto stabilito nel comma 1, l'amministrazione attribuisce massima considerazione, per quanto possibile, alle legittime aspettative dei dipendenti, privilegiando, in occasione delle scelte prepositive a ruoli di responsabilità e della selezione di candidati alla partecipazione a specifici progetti, finalizzati al conseguimento di maggior produttività ed al miglioramento dei servizi, coloro che dimostrino, od abbiano dato prova, di possedere attitudini particolarmente sviluppate, di aspirare all'accrescimento ed alla versatilità della propria professionalità e, in generale, di essere vocati ad un maggior coinvolgimento attivo nei processi organizzativi e gestionali.

Art. 56-bis([1])
Rotazione del personale

1. La rotazione del personale è attuata sulla base di apposita programmazione e secondo un criterio di gradualità nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e continuità dell'azione amministrativa, tenendo conto dei profili professionali e dei requisiti tecnici richiesti dai singoli settori esposti al rischio nonché delle specifiche competenze e compatibilmente con eventuali diritti individuali del dipendente, come diritti sindacali, fruizione di congedo parentale o di permessi ex L. 104/92.
2. Alla rotazione del personale si applicano le disposizioni di cui all'allegato HH.

Art. 57
Progetti di miglioramento organizzativo

1. I progetti di miglioramento organizzativo costituiscono gli strumenti con i quali realizzare, nell'ambito degli obiettivi assegnati dagli organi di governo, innovazioni significative dell'attività gestionale ed il conseguimento di più alti livelli di qualità.
2. In particolare i progetti di cui al comma 1 sono finalizzati ad ottenere un cambiamento quantitativamente e/o qualitativamente rilevabile secondo la logica dell'efficacia, cioè di

[1] Articolo inserito dall'art.1, comma 1, del r.r. 15 febbraio 2018, n.6, pubblicato sul BUR Lazio 20 Febbraio 2018, n.15

soddisfazione dell'utente, sia interno che esterno all'amministrazione. Non si considerano, pertanto, progetti di miglioramento organizzativo quelli che si limitano soltanto all'erogazione di una maggiore prestazione da parte dei dipendenti senza un particolare valore aggiunto.

3. I progetti sono proposti dai direttori regionali interessati alla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])** e debbono illustrare sinteticamente l'obiettivo che si intende perseguire, i tempi necessari per il conseguimento e le eventuali verifiche intermedie, il personale chiamato a parteciparvi, da individuarsi secondo criteri esplicitati nel provvedimento di approvazione, ed il budget necessario al loro finanziamento.
4. I progetti selezionati saranno ammessi al finanziamento nell'ambito delle risorse specificamente previste dal fondo contrattuale, nel limite massimo del 50% del costo previsto. Il restante finanziamento rimane a carico della direzione regionale proponente.
5. L'erogazione degli importi al personale che partecipa ai progetti selezionati è effettuata sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti a livello di contrattazione integrativa aziendale.
6. Tutto il personale può partecipare ai progetti di miglioramento organizzativo.

Art. 58
Costituzione dei gruppi di lavoro

1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere intersettoriale e interdisciplinare.
2. Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale.
3. Ai gruppi di lavoro può essere assegnato, oltre al personale regionale, personale di altre pubbliche amministrazioni o esterni assunti con contratti a tempo determinato in servizio presso l'amministrazione regionale all'atto di costituzione del gruppo.
4. **([2])**
5. I gruppi di lavoro sono costituiti con atto di organizzazione del direttore del dipartimento avente competenza prevalente dal quale il gruppo stesso dipende funzionalmente.
6. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro stabilisce gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il dirigente incaricato di sovraintendere all'attività del gruppo stesso.
7. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare a tale scopo, nonché le modalità di corresponsione delle quote definite, in conformità alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 59
Obbligo di identificazione

1. I dipendenti regionali aventi diretto contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale**.**

CAPO II

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

[2] Comma abrogato dall'articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17, pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n. 4

Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attività regolamentare, nell'attività amministrativa e contrattuale ([1])

Sezione I
Tipologie e procedure di adozione degli atti

Art. 60
Strumenti

1. L'amministrazione regionale esercita le proprie funzioni istituzionali, finalizzate alla cura concreta degli interessi pubblici, utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato sulla base di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti.
2. Con gli articoli della presente sezione vengono stabilite le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di governo e di direzione politica, nonché dai dirigenti regionali.
3. Gli atti di cui al comma 2, individuati dalla presente sezione, sono redatti in conformità agli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale. **([2])**

Art. 61
Struttura dell'atto amministrativo

1. Sotto il profilo della legittimità formale ciascun atto amministrativo deve contenere i seguenti requisiti:
   a) *intestazione*, cioè l'indicazione dell'organo di governo o del dirigente della struttura organizzativa da cui l'atto è adottato;
   b) *preambolo*, in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è adottato nonché i riferimenti agli atti preparatori;
   c) *motivazione*, cioè l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto;
   d) *dispositivo*, cioè la parte precettiva dell'atto;
   e) *luogo*;
   f) *data*;
   g) *firma digitale* ***([3])***

Art. 62
Atti degli organi preposti all'indirizzo politico-amministrativo

1. Il Presidente della Regione e la Giunta esercitano l'attività di indirizzo politico amministrativo mediante l'adozione di atti di alta amministrazione soggetti al regime giuridico degli atti amministrativi, di cui recano i caratteri formali e sostanziali.
2. Gli atti di alta amministrazione di competenza del Presidente della Giunta sono adottati con: *decreti*, *ordinanze* e *direttive*.

---

[1] Rubrica modificata dall'art.1, lett.b) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[2] Comma modificato dall'articolo 15 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2. pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28. s.o. n. 7.
[3] Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29

3. La Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza mediante *deliberazione*. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di propria competenza, ad eccezione di quelli riferiti al capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente, al segretario della Giunta, ai direttori, e per l'autorizzazione alla firma dei contratti integrativi aziendali, la Giunta adotta gli atti di organizzazione di cui all'articolo 68. **([1])**

Art. 63 ([2])
Decreti e ordinanze del Presidente

1. Il Presidente della Regione adotta i decreti:
   a) per il conferimento di specifici incarichi, per le nomine e le designazioni, per la costituzione di organi e per ogni altro adempimento espressamente demandatogli dalla normativa vigente non rientrante nella competenza dei dirigenti;
   b) per l'esecuzione di precedenti deliberazioni della Giunta;
   c) per l'esercizio dei poteri conferitigli dalla Costituzione e dallo Statuto;
   d) per gli atti relativi a funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
2. I decreti sono redatti secondo lo schema A) di cui all'allegato F al presente regolamento e, oltre ai requisiti di cui all'articolo 61, devono: **([3])**
   a) contenere l'indicazione di un oggetto chiaro e sintetico;
   b) essere corredati di tutti i documenti richiamati, sia in premessa sia nella parte dispositiva;
   c) contenere l'espressa indicazione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
   d) contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere.**([4])**
3. Il Presidente della Regione emette le ordinanze per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza nei casi espressamente previsti dalla legge e fatta salva la competenza dei dirigenti.
4. Le ordinanze sono redatte secondo lo schema B) di cui all'allegato F al presente regolamento e, oltre ai requisi di cui all'articolo 61, devono necessariamente indicare:
   a) la legge in base alla quale è attribuito il potere di ordinanza;
   b) il limite temporale della loro efficacia;
   c) il termine perentorio entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo o osservato il divieto prescritto;
   d) le forme di pubblicità;
   e) l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere.**([5])**

---

[1] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1 del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma gia modificato dall'articolo 7 del r.r. 25 novembre 2008, n. 23, pubblicato sul BUR 28 novembre 2008, n. 44

[2] Articolo sostituito dall'articolo 16 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.

[3] Alinea modificata dall'art. 9, comma 1, lett.a), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29

[4] Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[5] Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

5. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono proposti, eventualmente, dall'assessore competente in materia, al quale sono trasmessi dal Direttore generale ovvero dal direttore della Direzione regionale competente.**([1])**
6. Gli schemi di decreti e di ordinanze sono corredati di un frontespizio sul quale, oltre alla firma digitale dell'assessore eventualmente proponente, sono apposte le firme digitali del Direttore generale ovvero del direttore regionale, **([2])**del dirigente competente per materia, del dirigente dell'ufficio, ove previsto, del responsabile del procedimento e dell'estensore, che assumono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, la responsabilità complessiva della legittimità della proposta. **([3])**

6 bis. **([4])**

7. Qualora i decreti e le ordinanze riguardino competenze di più assessorati e/o di più strutture organizzative appartenenti a direzioni regionali diverse, gli schemi sono proposti e firmati digitalmente di concerto**.([5])**
8. L'originale del decreto e dell'ordinanza, firmato digitalmente e numerato, è conservato nell'archivio informatico regionale. **([6])**

Art. 64
Atti d'indirizzo politico-amministrativo: le direttive.

1. Il Presidente della Giunta emana direttive per indirizzare l'attività politico-amministrativa della Regione, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.
2. Nell'ambito degli indirizzi politici definiti dalla Giunta i singoli assessori, per le materie relative alla delega politica ricevuta, possono emanare specifiche direttive per indirizzare l'attività amministrativa gestionale.
3. Le direttive di cui ai commi 1 e 2 sono redatte secondo lo schema C) dell'allegato"F".

Art. 65 ([7])
Deliberazioni della Giunta

---

[1] Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett.b), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Comma già modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[2] Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett.c), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29

[3] Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. Comma precedentemente sostituito dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del r.r. 5 agosto 2005, n. 17, pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n. 4.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 3, lettera b) del r.r. 17/2005, successivamente abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera e) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[5]Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett.d), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Comma precedentemente già modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[6] Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett.e), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Comma già modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera g) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[7] Articolo sostituito dall'articolo 17 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7, già modificato dall'articolo 6 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.

1. La Giunta adotta le deliberazioni concernenti:
   a) lo svolgimento dell'attività di iniziativa, di promozione e di verifica per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi regionali e dagli strumenti di programmazione economico – sociale e di pianificazione territoriale, generali e settoriali, nonché dagli altri atti approvati dal Consiglio;
   b) le proposte di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché atti di alta amministrazione con rilevanza esterna;
   c) i regolamenti e ogni altro provvedimento espressamente riservatole dallo Statuto e dalla normativa regionale.
2. Lo schema di deliberazione, redatto secondo lo schema D) di cui all'allegato F al presente regolamento, è proposto dall'Assessore competente per materia o dal Presidente della Regione, previa verifica della rispondenza alle direttive e agli indirizzi impartiti. A tale fine, il direttore generale o il direttore regionale, in relazione alle rispettive competente, trasmettono lo schema di deliberazione all'Assessore o al Presidente.**(** [1])
3. Lo schema di deliberazione è firmato digitalmente dal Presidente o dall'assessore proponente e dal Direttore generale o dal direttore regionale in relazione alle rispettive competenze. **(**[2] **)**
4. Qualora le deliberazioni riguardino competenze di più assessorati e/o più strutture organizzative appartenenti a direzioni regionali diverse, gli schemi sono proposti e firmati digitalmente di concerto. **(**[3]**) (**[4]**)**

5. **(**[5]**)**

5bis Le proposte di legge e di regolamento regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalle direzioni in raccordo con l'Ufficio legislativo, che garantisce l'unitarietà e la coerenza dell'indirizzo normativo regionale, secondo quanto previsto nella Sezione I bis del presente Capo. Le modifiche al presente regolamento di organizzazione sono proposte dal Direttore generale**.(**[6]**)**

6. **(**[7]**)**

Art. 66
Atti dirigenziali di gestione

---

[1] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma già modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificato dall'art.3, comma 1, lett. a) , del r.r. 10 aprile 2013, n.3, pubblicato sul BUR 11 aprile 2013, n.30, Suppl. n.1.

[2] Comma sostituito dall'art.10, comma 1, lett.a), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Comma precedentemente modificato dall'articolo 18, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma già modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già sostituito dall'art.3, comma 1, lett. b), del r.r. 10 aprile 2013, n.3, pubblicato sul BUR 11 aprile 2013, n.30, Suppl. n.1.

[3]Comma sostituito dall'art.10, comma 1, lett.b), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29.

[4] L'ultimo periodo del comma 4 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, del r.r. 3 dicembre 2021, n.22, pubblicato sul BUR Lazio 7 dicembre 2021, n.112

[5] Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[6] Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lett.d), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma già sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera e) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente inserito dall'art.1, lett.a) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

[7] Comma soppresso dall'art.3, comma 1, lett. c), del r.r. 10 aprile 2013, n.3, pubblicato sul BUR 11 aprile 2013, n.30, Suppl. n.1.

1. I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di *determinazione*.
2. Per le nomine, le designazioni, il conferimento di delega ad altri dirigenti, le decisioni sui ricorsi e sui conflitti di competenza, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti da leggi e regolamenti, il Direttore generale e i direttori regionali adottano i relativi provvedimenti amministrativi mediante atti, che assumono la forma del decreto, redatti secondo lo schema E) dell'allegato F".**([1])**
3. **([2])**

Art. 67 ([3])
Determinazioni dirigenziali

1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione digitale, dal Direttore generale e dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell'organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adottate dai dirigenti appositamente delegati. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme digitali del dirigente della struttura sottordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell'estensore, i quali condividono con il dirigente che adotta l'atto, ognuno nell'ambito della propria competenza, la responsabilità della legittimità dell'atto stesso.**([4])**
2. La determinazione viene inserita, **([5])** a cura della struttura proponente, nel sistema di protocollo regionale per la registrazione e numerazione progressiva, previa verifica, per le sole determinazioni che comportano impegno di spesa, della regolarità contabile e della copertura finanziaria a opera della cabina di regia di cui all'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità), secondo le modalità ivi stabilite. Se in tale sede vengono riscontrate irregolarità d'imputazione o di capienza della spesa, la determinazione viene rinviata al dirigente competente con le relative osservazioni.
3. Quando il provvedimento da adottare interessa diverse strutture, la determinazione è assunta di concerto dai rispettivi direttori.
4. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 comporti impegno di spesa, gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati dalla struttura a cui è attribuita la titolarità del relativo capitolo di spesa. Se la determinazione non comporta impegno di spesa gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati dalla struttura competente per la materia prevalente.
5. La determinazione, qualora non contenga un impegno di spesa, acquista efficacia dalla data di registrazione di cui al comma 2. Nel caso la determinazione disponga un impegno di spesa, la stessa diventa efficace dalla data di registrazione dell'impegno di spesa.

---

[1] Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lett. a) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Comma abrogato dall'articolo 19, comma 1, lett. b) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[3] Articolo sostituito dall'articolo 20, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[4] Comma sostituito dall'art.11, comma 1, lett.a), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29.
[5] Comma modificato dall'art.11, comma 1, lett.b), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29

Art. 68
Atti di organizzazione

1. Gli atti di organizzazione sono atti unilaterali, ricettizi e non, che la Giunta ed il dirigente, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la gestione dei rapporti di lavoro e per l'organizzazione degli uffici. Tali atti, redatti in forma scritta, sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel codice civile e nelle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro, la sua organizzazione e quella degli uffici. **([1])**
2. Rientrano in tali atti, tra l'altro:
    a) la comunicazione scritta, per la trasmissione e la diffusione di atti, provvedimenti e circolari;
    b) l'ordine di servizio, per l'assegnazione del personale alle strutture;
    c) la disposizione, per il conferimento di incarichi, la costituzione dei gruppi di lavoro, per l'istituzione di posizioni dirigenziali individuali e per impartire disposizioni in ordine ad adempimenti da osservare.

Art. 69
Redazione e stesura di atti pubblici

1. Le leggi, i provvedimenti amministrativi, gli atti pubblici in genere e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti di cui al comma 1, comunque redatti, non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
3. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura risulti leggibile.

Art. 70 ([2])
Controllo di regolarità amministrativa

1. I provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, che abbiano conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, sono sottoposti al controllo interno per la verifica della regolarità sotto il profilo della legittimità e della correttezza dell'adozione amministrativa.**([3])**

---

[1] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificato dall'articolo 19 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 20 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[3] Comma modificato dall'art. 21, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

2. Le procedure di controllo di cui al presente articolo sono effettuate dalla struttura competente secondo le direttive impartite dal Direttore generale o dal direttore regionale, in relazione alle rispettive strutture.**([1])**
3. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, possono essere individuati nelle direttive di cui al comma 2 alcuni atti non soggetti a controllo.
4. I dirigenti proponenti gli atti amministrativi possono richiedere, durante la fase preparatoria dell'atto, un controllo collaborativo mediante acquisizione preventiva di pareri e verifiche.
5. E' facoltà del Direttore generale o del direttore regionale acquisire elementi di valutazione in ordine allo svolgimento di singoli procedimenti amministrativi.**([2])**

Art. 71
Conflitti di competenza

1. Ferma restando la possibilità del ricorso agli organi della giustizia amministrativa, il conflitto di competenza fra organi amministrativi è risolto in via preventiva e diretta nei seguenti modi:
   a) il conflitto di competenza fra assessori, é risolto dal Presidente della Giunta con proprio decreto;
   a bis) il conflitto di competenza tra il Direttore generale e un direttore regionale, è risolto dalla Giunta, con propria deliberazione; **([3])**
   b) il conflitto di competenza fra dirigenti di strutture appartenenti a direzioni diverse, é risolto dalla Giunta, con propria deliberazione, previo esame in sede di conferenza di coordinamento;**([4])**
   c) **([5])**
   d) il conflitto di competenza fra dirigenti di strutture appartenenti alla medesima direzione regionale, è risolto dal direttore della direzione regionale interessata, con proprio decreto.
2. Qualora il conflitto di competenza interviene tra strutture della Regione Lazio e gli enti pubblici non economici da essa dipendenti, la decisione è adottata dalla Giunta con propria deliberazione.

Sezione I bis ([6])
Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare

Art. 71 bis ([7])
Oggetto e ambito di applicazione

---

[1]Comma modificato dall'art. 21 comma 1, lett. b) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34
[2] Comma modificato dall'art. 21 comma 1, lett. c) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[3] Lettera inserita dall'art. 22 comma 1, lett. a) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[4] Lettera modificata dall'art. 22 comma 1, lett. b) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[5] Lettera abrogata dall'art. 22 comma 1, lett. c) del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[6] Sezione inserita dall'art.1, lett.c) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[7] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

1. La presente sezione, in armonia con la normativa statale in materia, disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della giunta regionale e dell'attività regolamentare, nonché le forme di consultazione, in particolare, attraverso strumenti come:
   a) l'analisi preventiva dell'impatto sulla regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR);
   b) la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
   c) la manutenzione ed il riordino della normativa;
   d) le clausole valutative.

Art. 71 ter ([1])
Criteri generali

1. La giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.
2. L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare è avviata dalla Direzione generale e dalle direzioni regionali in relazione alle rispettive competenze secondo quanto disposto nella presente sezione e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali: **([2])**
   a) Chiarezza, organicità e semplicità delle forme;
   b) Snellezza delle procedure;
   c) Proporzionalità ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

Art. 71 quater ([3])
Analisi dell'impatto della regolamentazione

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), quale strumento di valutazione ex ante degli effetti politiche pubbliche, opera come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
2. L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'immpatto concorrenziale.
3. In fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della giunta regionale di particolare complessità o ampiezza sono, di norma, sottoposti all'AIR, salvo i casi di esclusione di cui all'articolo 71 quinquies e di esenzione di cui all'articolo 71 sexies.
4. La redazione della relazione AIR è preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione competente comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.**([4])**

---

[1] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[2] Comma modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[3] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[4] Comma modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

5. Le direzioni competenti provvedono alla redazione della relazione AIR, in conformità allo schema A, di cui all'allegato F bis, come suddiviso nelle seguenti sezioni:**([1])**
   a) Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi;
   b) Sezione 2. Le procedure di consultazione;
   c) Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento, denominata "opzione zero";
   d) Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio;
   e) Sezione 5. La valutazione dell'impatto economico sulle micro, piccole e medie imprese;
   f) Sezione 6. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta;
   g) Sezione 7. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività;
   h) Sezione 8. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

6. Le direzioni competenti comunicano all'Ufficio legislativo di cui all'Allegato A l'avvio dell'istruttoria dell'iniziativa legislativa o regolamentare per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui al comma 1, indicando uno o più referenti per l'attività.**([2])**

Art. 71 quinquies ([3])
Casi e modalità di esclusione dell'AIR

1. L'air è preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di:
   a) modifiche dello Statuto;
   b) leggi in materia elettorale;
   c) normativa di recepimento comunitario che non comporti aggravi o nuovi costi;
   d) leggi di approvazione di bilancio e di rendiconto, della legge finanziaria e leggi di contenimento delle spesa;
   e) disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché dispozioni interpretative di norme previgenti o di adeguamento a decisioni giurisprudenziali nazionali o europee;
   f) testi unici;
   g) disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.
2. La causa di esclusione dall'AIR, opportunamente motivata, è comunicata dalla direzione competente all'avvio dell'intervento normativo alla struttura di cui all'articolo 71 octies, che verifica la sussistenza della causa di esclusione e può chiedere chiarimenti entro dieci giorni dalla ricezione. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione ovvero dei chiarimenti eventualmente richiesti, l'esclusione si intende ammessa.**([4])**
3. La relazione illustrativa che accompagna gli atti normativi per i quali è esclusa l'AIR ai sensi del comma 1, in ogni caso, contiene:
   a) l'individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo;
   b) la descrizione dei principali effetti positivi e negativi per i destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo, nonché la stima dei principali costi di adeguamento attesi.

Art. 71 sexies ([5])

---

[1] Comma modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[2] Comma modificato dall'art. 24, comma 1, lett. c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

[4] Comma modificato dall'art. 25, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[5] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

Richiesta di esenzione dall'AIR

1. La direzione competente può richiedere alla struttura di cui all'articolo 71 octies, secondo le modalità di cui all'articolo 71 quinquies, comma 2, l'esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati:**([1])**
   a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità, tenuto conto dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie dei destinatari;
   b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale;
   c) numero esiguo dei destinatari.
2. La richiesta di esenzione dall'AIR è adeguatamente motivata e contiene le seguenti informazioni:
   a) descrizione dell'intervento regolativo;
   b) stima dei principali costi di adeguamento attesi, effettuata considerando anche la relativa estensione temporale e la loro distribuzione tra categorie di destinatari, indicando le fonti informative utilizzate;
   c) indicazione delle risorse pubbliche necessarie per l'attuazione dell'intervento;
   d) i soggetti eventualmente consultati e i principali risultati emersi, in riferimento:
      1) alla consultazione delle amministrazioni e degli enti pubblici detentori, in ragione della loro missione, dei dati ritenuti rilevanti;
      2) alla consultazione dei destinatari principali, anche attraverso associazioni di categoria o enti esponenziali delle medesime.
3. Per gli atti che disciplinano più materie o si riferiscono a più settori, l'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a singole disposizioni.
4. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene, in ogni caso, il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative sulla base di quanto previsto dalle lettere da a) a d) del comma 2. La stessa relazione indica sinteticamente la necessità dell'intervento normativo.
5. Si procede comunque all'effettuazione dell'AIR ove sia richiesto dalla Giunta regionale o dalle commissioni consiliari competenti.

Arrt. 71 septies ([2])
Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR

1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in quanto strumento di valutazione ex post degli effetti delle politiche pubbliche, in particolare consiste nella verifica a posteriori, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attività dei concittadini, delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento.
2. La VIR si effetua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale.

---

[1] Comma modificato dall'art. 26, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[2] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

3. La procedura per lo svolgimento della VIR prevede la redazione di un'apposita griglia metodologica in conformità allo schema B di cui all'allegato F bis, come suddivisa nelle seguenti sezioni:
   a) Sezione introduttiva;
   b) Sezione 1. Raggiungimento finalità;
   c) Sezione 2. Costi prodotti;
   d) Sezione 3. Effetti prodotti;
   e) Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni;
   f) Sezione 5. Criticità;
   g) Sezione 6. Sintesi della VIR. Conclusioni.
4. La VIR è svolta dalla direzione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. Tale direzione assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR.**([1])**
5. La VIR è documentata in apposita relazione, di seguito denominata Relazione VIR, che dà atto degli esiti delle seguenti attività:
   a) verifica del grado di raggiungimento delle finalità poste alla base delle politiche di settore, nonché dei relativi atti normativi e specificate nelle rispettive Relazioni AIR;
   b) valutazione dei principali effetti prodotti sui destinatari pubblici e privati degli atti sottoposti a verifica;
   c) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune degli atti sottoposti a verifica, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione degli atti stessi;
   d) valutazione dei benefici prodotti;
   e) valutazione sul funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sulle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico;
   f) eventuale indicazione di misure integrative o correttive.
6. Ai fini della VIR l'amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ed uteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli effetti degli atti oggetto di VIR. Sono comunque considerati gli esiti della misurazione degli oneri amministrativi come previsto all'articolo 71 nonies.
7. La Relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative utilizzate nel corso della verifica, tenuto conto delle risultanze delle consultazioni svolte e dando atto dell'attività di monitoraggio e raccolta dei dati effettuate nel tempo.
8. La Relazione VIR è inviata alla struttura di cui all'articolo 71 octies che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e consultazione in essa documentate ed è pubblicata sul sito dell'amministrazione regionale.
9. La direzione che ha curato la VIR tiene conto dei risultati emersi al fine di valutare, nel corso di successive AIR, l'impatto delle opzioni considerate, con particolare riguardo all'opzione zero.**([2])**

Art.71 octies ([3])
Raccordo e supporto per AIR e VIR

[1] Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Comma modificato dall'art. 27, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[3] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

1. L'Ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alla Direzione generale e alle direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e della VIR ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della giunta regionale. A tal fine è redatta anche un'apposita scheda di controllo. **([1])**
2. L'Ufficio legislativo, al fine di verificare l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l'AIR e la VIR, può richiedere, in particolare, integrazioni e chiarimenti alle direzioni regionali competenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è istituita, nell'ambito dell'Ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'art.7, comma 3.

Art.71 nonies ([2])
Raccordo e supporto per il contenimento degli oneri amministrativi

1. L'Ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alla Direzione generale e alle direzioni regionali **([3])** per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure per la misurazione degli oneri amministrativi, in armonia con quanto previsto dall'art.25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, della legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 65, comma 5 bis.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio legislativo verifica, anche attraverso un'apposita scheda di controllo, che nei diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale, gli eventuali oneri amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese siano corrispondentemente compensati con la riduzione o l'eliminazione di altrettanti oneri. La verifica di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, a fronire orientamenti alla Giunta regionale sull'adozione di eventuali misure di semplificazione.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è isitutita, nell'ambito dell'Ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

Art. 71 decies ([4])
Manutenzione e riordino costante della normativa

1. La Giunta regionale promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale con particolare riferimento a:
   a) correzione di errori materiali o imprecisioni linguistiche;
   b) adeguamento dei rinvii normativi interni ed esterni;
   c) adeguamento ai contenuti obbligatori derivanti da disposizioni comunitari;
   d) adeguamento a sentenze;

---

[1] Comma modificato dall'art. 28, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[3] Comma modificato dall'art. 29, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[4] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.

e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali;
f) implementazione della normativa regionale vigente, sulla base degli esiti della valutazione dopo la verifica dell'impatto della regolazione e delle informazioni e dei dati emersi dalle clausole valutative.

Art.71 undecies ([1])
Clausole valutative

1. Le clausole valutative, introdotte dall'art.7, comma2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà e criticità emerse in fase di applicazione.
2. Nelle clausole valutative di cui al comma 1 sono, in particolare, indicati:
   a) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni;
   b) le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse informazioni;
   c) le risorse finanziarie.

Art. 71 duodecies ([2])
Disciplina generale delle consultazioni

1. Il quadro informativo dell'AIR e della VIR è integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, la direzione **([3])**competente per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai dati e alle valutazioni dei possibili effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei suoi principali impatti.
2. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'amministrazione e on costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa.
3. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiareza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa, e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono gestite, tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

---

[1] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[2] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[3] Comma modificato dall'art. 30, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

4. Al fine di conseguire la necessaria economicità, chiarezza e sinteticità degli interventi partecipativi, le direzioni competenti ([1]) di cui al comma 1, in via generale o in relazione a ciascuna consultazione, elaborano preventivamente, modelli tipizzati, ad uso vincolato, di proposizione delle osservazioni, redatti im modo da assicurare, sia in forma di risposte sintetiche a questionari pertinenti, sia in forma di commenti di lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza e congruenza degli interventi stessi.

Art.71 terdecies ([2])
Conslusione dell'itruttoria

1. Il testo normativo, redatto ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, corredato della relazione AIR, secondo quanto previsto dagli articoli 71quater, 71 quinquies e 71sexies, e della verifica relativa al contenimento degli oneri amministrativi di cui all'articolo 71 nonies, è inviato dalla direzione competente ([3]) all'Ufficio legislativo per il necessario coordinamento dell'attività normativa. Effettuato il coordinamento formale e sostanziale, l'Ufficio legislativo rinvia il testo alla direzione proponente ([4])che provvede alla sua trasmissione, nella versione finale, alla Segreteria della Giunta regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Sezione II
Disciplina del procedimento amministrativo

Art. 72
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione, in armonia con le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e rispettive integrazioni e modificazioni, disciplinano, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera o), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo nonché gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi.
2. Agli effetti della presente disciplina si intende per procedimento amministrativo la serie di atti e/o operazioni tra loro funzionalmente collegati e finalizzati all'emanazione di un provvedimento finale.

[1] Comma modificato dall'art. 30, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[2] Articolo inserito dall'art.1, lett.d) del r.r. 9 luglio 2013, n.13, pubblicato sul BUR Lazio 11 luglio 2013, n.56.
[3] Comma modificato dall'art. 31, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[4] Comma modificato dall'art. 31, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

3. Non rientrano nella disciplina di cui al comma 1 i procedimenti di rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell'interessato.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludano con un'attività materiale, anziché con un atto formale.

Art. 73
Banca dati dei procedimenti

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni, è istituita la banca dati dei procedimenti contenente le informazioni relative alla disciplina di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza dell'amministrazione regionale.
2. La banca dati di cui al comma 1 è gestita da apposita struttura collocata nella direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])** e affidata ad un responsabile.
3. Le informazioni contenute della banca dati sono rese pubbliche attraverso la rete informatica locale (intranet).

Art. 74
Contenuto della banca dati

1. Per ogni procedimento censito nella banca dati di cui all'articolo 73 deve essere necessariamente indicato:
   a) la struttura organizzativa competente;
   b) il nominativo del responsabile del procedimento e il recapito telefonico del suo ufficio;
   c) i riferimenti normativi contenenti la disciplina del procedimento;
   d) la descrizione delle fasi procedurali da rispettare e i relativi termini;
   e) il termine di conclusione;
   f) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti.
2. I responsabili dei procedimenti ed i dirigenti delle relative strutture organizzative competenti per materia sono tenuti a fornire al responsabile della banca dati di cui all'articolo 75 i contenuti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della norma regolamentare che ha disciplinato il procedimento.

Art. 75
Responsabile della banca dati

1. Il responsabile della banca dati cura la sua tenuta provvedendo all'implementazione dei dati e al loro costante aggiornamento, attivandosi presso le strutture per il reperimento delle informazioni inerenti i procedimenti di rispettiva competenza.
2. In particolare, il responsabile, nella fase di prima attivazione della banca dati, assume tutte le iniziative necessarie presso ogni struttura organizzativa della Giunta affinché vengano adottati i regolamenti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni entro il termine ivi stabilito.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

Art. 76
Individuazione del responsabile del procedimento

1. Ciascun dirigente, per ogni tipo di procedimento relativo agli atti e ai provvedimenti amministrativi di propria competenza, attribuisce, con propria determinazione, ad un dipendente inquadrato nella categoria D ad esso assegnato, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento connesso.
2. Per i procedimenti per i quali manchi il provvedimento di attribuzione di cui al comma 1, è considerato responsabile il dirigente competente all'adozione del provvedimento finale.
3. Il dirigente, nei casi di impedimento, inadempienza o ritardo del responsabile, provvede alla sua sostituzione, ovvero, avoca la responsabilità del procedimento, con propria determinazione dandone comunicazione all'interessato.

Art. 77
Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile cura la fase istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento con sollecitudine al fine di assicurare la conclusione del procedimento stesso nei termini stabiliti e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti.
   Non può aggravare il procedimento con adempimenti non previsti da leggi e regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.
2. Il responsabile, in particolare:
   a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'adozione dell'atto;
   b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti necessari ad acquisire ogni elemento utile per l'adozione del provvedimento. A tal fine richiede il rilascio di dichiarazioni ed informazioni e l'esibizione di documenti anche ad altre strutture ed amministrazioni, invita gli interessati alla rettifica delle dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni;
   c) propone, o avendone la competenza, dispone lo svolgimento dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 84;
   d) propone l'indizione, o avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni ;
   e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste da leggi e da regolamenti, provvedendo, in particolare, quando richiesto, ad informare l'interessato sullo stato del procedimento;
   f) provvede a tutti i compiti in materia di autocertificazione e accertamenti d'ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
   g) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti e la proposta del provvedimento al dirigente o all'organo competente per l'adozione.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande, tranne eccezionali casi di urgenza documentati dall'interessato oppure per motivate ragioni inerenti all'organizzazione dell'ufficio prospettate dal dirigente.
4. Il responsabile risponde della regolarità e della tempestività dello svolgimento del procedimento, sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo la normativa vigente.

Art. 78
Comunicazione agli interessati e provvedimenti cautelari

1. Il responsabile, entro tre giorni dall'avvio del procedimento, provvede a darne comunicazione, con le modalità di cui all'articolo 79, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per specifica disposizione di legge vi devono intervenire e agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili allo stato degli atti, cui il provvedimento possa essere di pregiudizio.
2. Qualora sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile può prescindere dalla comunicazione di cui al comma 1 riportandone le motivazioni nella proposta dell'atto finale.
3. Il responsabile può, altresì, nel caso ricorrano particolari esigenze di necessità ed urgenza, promuovere l'adozione di provvedimenti cautelari, prima di dare corso alle comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 79
Modalità delle comunicazioni

1. La comunicazione di cui all'articolo 78 è effettuata personalmente al destinatario mediante mezzo idoneo ad attestare la provenienza, il ricevimento e la relativa data.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
   a) la struttura competente del procedimento;
   b) l'oggetto del provvedimento finale;
   c) il nominativo del responsabile del procedimento e il numero telefonico del suo ufficio;
   d) la struttura organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli atti e l'orario di accesso;
   e) il termine di conclusione del procedimento nonché quello per l'esercizio della facoltà di intervento di cui all'articolo 81 ;
3. Qualora l'oggetto del procedimento sia di rilevante interesse pubblico, ovvero, qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti i contenuti di cui al comma 2 mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio o altre forme di pubblicità di volta in volta stabilite dal responsabile stesso.
4. Il responsabile provvede a dare comunicazione delle integrazioni e variazioni dei contenuti di cui al comma 2 con le stesse modalità usate per la precedente comunicazione.

Art. 80
Omissione della comunicazione

1. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o la sua incompletezza può essere fatta valere come vizio del provvedimento finale solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 81
Intervento nel procedimento

1. I soggetti nei cui confronti è effettuata la comunicazione di cui all'articolo 78, nonché i portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata da presentarsi entro il termine

   indicato nella comunicazione e, comunque, non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
2. La partecipazione è consentita anche al solo fine di presentare all'amministrazione osservazioni utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.

Art. 82
Modalità di intervento

1. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto:
   a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo gli obblighi di riservatezza disposti da leggi o regolamenti regionali;
   b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
   c) di presentare, non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine per la conclusione dell'istruttoria, qualora tale termine sia stato comunicato, documenti, memorie, proposte ed opposizioni scritte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
   d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.
2. L'esercizio delle predette facoltà non deve ritardare la conclusione della fase istruttoria; a tal fine il responsabile del procedimento informa i soggetti intervenuti delle modalità e dei tempi per il loro esercizio, in modo da assicurare in ogni caso il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Art. 83
Accordi con gli interessati

1. Ove sussistono ragioni di interesse pubblico e, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, il responsabile del procedimento, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate a norma dell'articolo 82, valuta l'opportunità di concludere accordi con il destinatario del provvedimento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento stesso ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento convoca il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati, separatamente o contestualmente; dello svolgimento dell'incontro è redatto apposito verbale.
3. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, sottoscritto per l'amministrazione dal soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale. All'interpretazione di essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
4. Gli accordi integralmente sostitutivi del provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimo.

5. L'amministrazione regionale ha facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla corresponsione di un indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato.

Art. 84
Istruttoria pubblica

1. Qualora l'oggetto del procedimento sia di particolare complessità e coinvolga interessi di notevole rilevanza, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di ricorrere all'istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria pubblica si svolge in apposita riunione alla quale possono partecipare tutti i soggetti di cui all'articolo 81 che abbiano presentato apposita domanda entro 7 giorni dalla data della convocazione. Il responsabile può, in ogni caso, escludere dalla riunione coloro che ritenga privi di interesse.
3. La convocazione della riunione è effettuata, almeno 15 giorni prima, mediante avviso del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale o del Presidente della Regione, per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale; l'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio o reso noto con altre forme di pubblicità individuate di volta in volta dal responsabile del procedimento.
4. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato, presso la struttura indicata nell'avviso di convocazione, il fascicolo del procedimento contenente tutta la documentazione acquisita fino ad allora nel corso dell'istruttoria, salvo i documenti considerati riservati a norma di legge e di regolamento o contenenti dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Degli atti depositati gli interessati hanno diritto di prendere visione o di estrarne copia ai sensi della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
5. Prima della riunione o in tale sede, i soggetti interessati all'istruttoria pubblica possono presentare esclusivamente osservazioni o proposte pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Dello svolgimento della riunione viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Qualora dall'istruttoria siano scaturiti accordi tra le parti interessate ai sensi dell'articolo 83, il verbale è da esse sottoscritto.

Art. 85 ([1])
Disposizioni generali sulla disciplina delle conferenze di servizi

1. Le conferenze di servizi sono regolate dall'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modificazioni e dall'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 le conferenze di servizi tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni sono disciplinate dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 86([2])
Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee

1. Quando le strutture organizzative della Giunta e le amministrazioni riconducibili alla Regione sono convocate a partecipare ad una conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta da una pubblica amministrazione

[1] Articolo sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 13 luglio 2016 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 14 luglio 2016 n.56.
[2] Articolo sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 13 luglio 2016 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 14 luglio 2016 n.56.

statale o locale, il rappresentante unico legittimato ad esprimere in tale sede in modo univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative e delle amministrazioni riconducibili alla Regione su tutte le decisioni di competenza richieste, è individuato, a cura della struttura del rappresentante unico della Direzione Generale, **([1])** tra le strutture competenti per la materia **([2])**, in base al criterio dell'interesse prevalente.

2. Il rappresentante unico regionale è individuato tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale. Qualora la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea sia preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico regionale è nominato con atto di delega del Presidente della Giunta; in tutti gli altri casi, è nominato con atto di organizzazione del Direttore Generale, sulla base della ricognizione dell'interesse prevalente di cui al comma precedente.**([3])**

Art. 87([4])
Conferenza di servizi interna

1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea convocata da una amministrazione statale o locale, è indetta dalla struttura del rappresentante unico della Direzione Generale, **([5])** una conferenza di servizi interna tra le strutture competenti ad esprimere i relativi atti richiesti.**([6])**
2. La conferenza di servizi interna è gestita, in tutti i suoi adempimenti amministrativi, dalla struttura de rappresentante unico di cui al comma 1 fino alla designazione del rappresentante unico regionale.**([7])**
3. Il prosieguo della conferenza di servizi interna è gestita, in tutti i suoi adempimenti tecnico-amministrativi, dal rappresentante unico regionale, che definisce tempi e modalità di acquisizione degli atti di cui al comma 1 ed esprime la posizione unica di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione tramite formulazione del parere unico, fermo restando il ruolo di coordinamento della struttura di cui al comma 1. **([8])**

---

[1] Comma modificato dall'art. 12, comma 1, lett.a), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Comma precedentemente già modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificato dall'articolo 1, comma 1, lett.a), del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3.

[2] Parola così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lett.b), del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3.

[3] Comma già sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett.c), del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del r.r. 18 gennaio 2018, n. 3, pubblicato sul BUR Lazio 6 febbraio 2018, n. 11, modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, da ultimo modificato dall'art. 12, comma 1, lett.b), del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29.

[4] Articolo sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 13 luglio 2016 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 14 luglio 2016 n.56.

[5] Inciso sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett.a), del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3, successivamente sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, infine sostituito dall'art. 13 comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29.

[6] Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14.

[7] Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett.b), del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3, successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[8] Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3, successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera c) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

4. Decorsi i termini di cui all'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il rilascio degli atti richiesti dalla data di indizione della conferenza di servizi interna, gli stessi si intendono acquisiti ed equivalgono ad un assenso senza condizioni.
5. La conferenza di servizi interna può essere inoltre convocata, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, in tutti i casi in cui, ai fini della conclusione di un procedimento di competenza regionale, sia necessario acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri assensi di competenza di almeno altre due strutture o amministrazioni riconducibili alla Regione.

Art. 88([1])
Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri

1. Il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi svolta in forma simultanea è esercitato dal rappresentate unico regionale. L'esercizio del potere di opposizione è comunicato preventivamente alla struttura del rappresentante unico della Direzione Generale. **([2])**

Art. 89
Casi di non applicazione

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 78 a 88 non si applicano all'attività dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione, nonché per i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e la partecipazione da parte di soggetti singoli o associati.

Sezione III
Semplificazione della documentazione amministrativa

Art. 90
Oggetto

1. Le disposizioni della presente sezione, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera o) della legge di organizzazione, disciplinano le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 91
Copie autentiche e modalità alternative all'autenticazione

1. L'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti è fatta, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal dirigente che lo ha adottato o presso il quale è depositato l'originale ovvero da un funzionario da questi delegato. Per

[1] Articolo, già modificato dall'art. 4 del r.r. 2/2006, poi sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 13 luglio 2016 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 14 luglio 2016 n.56.
[2] Comma modificato dall'art. 14, comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29. Comma precedentemente già modificato dall'articolo 20, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente modificato dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 5 gennaio 2018 n.2, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2018, n.3.

le copie delle deliberazioni della Giunta l'autenticazione è fatta dal segretario della Giunta o da un suo delegato.

2. Nei casi in cui l'interessato debba produrre nel corso di un procedimento copia autentica di un documento, l'autenticazione è fatta dal responsabile del procedimento su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di depositare quest'ultimo. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo per il procedimento in corso.
3. L'interessato può, inoltre, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare che la copia di un atto o di un documento conservato dall'amministrazione regionale o da altra pubblica amministrazione la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio o la copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati, sono conformi all'originale.

Art. 92
Invio e sottoscrizione delle istanze

1. Sono valide le istanze e le dichiarazioni presentate all'amministrazione regionale mediante fax e in via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o di altre carte rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e da enti certificatori riconosciuti nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre all'amministrazione regionale devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
4. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è garantita con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 93
Certificati

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, devono essere contenute in un unico documento.
2. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "*certificato*", sono denominati rispettivamente "*diploma*" o "*patentino".*
3. Fermo restando le norme in materia di validità dei certificati, il responsabile del procedimento è tenuto a dare corso al procedimento, ammettendo oltre i termini di validità i certificati anagrafici, le certificazioni e gli estratti e le copie integrali degli atti dello stato civile, qualora l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione regionale di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni prodotte.

Art. 94
Accertamenti d'ufficio

1. Non possono essere richiesti atti o certificati concernenti gli stati, le qualità personali e i fatti elencati all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o di altra amministrazione o che comunque l'amministrazione regionale o altra amministrazione è tenuta a certificare. In tali casi, il responsabile del procedimento procede all'acquisizione d'ufficio delle relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accetta la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. L'acquisizione d'ufficio presso altra amministrazione certificante può essere fatta anche mediante fax e in via telematica e non è necessario il rilascio e l'acquisizione del certificato essendo sufficiente che l'acquisizione delle informazioni avvenga con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi all'amministrazione regionale tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 95
Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi. In questi casi la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento.
2. Gli stati, le qualità personali e i fatti contenuti nei documenti di cui al comma 1 possono essere comprovati mediante esibizione del documento stesso anche qualora quest'ultimo non sia in corso di validità, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
3. Nel caso in cui all'atto della presentazione di una istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, non possono essere richiesti certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.

Art. 96
Dichiarazioni sostitutive

1. Nei rapporti con l'amministrazione regionale, gli stati le qualità personali e i fatti elencati all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni sostitutive dei relativi certificati, rese anche contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato.
2. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
4. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi precedenti presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne da immediata comunicazione all'interessato assegnandogli un congruo termine per la regolarizzazione o il

completamento. Nel caso in cui l'interessato non provveda nel termine il procedimento non ha seguito.

5. I dirigenti responsabili dell'adozione del provvedimento finale sono tenuti, periodicamente, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nel corso dei procedimenti di competenza.
6. Qualora a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, fermo restando la responsabilità penale del dichiarante, questi è dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 97
Responsabilità

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
   a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
   b) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 96, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
   c) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 98
Assenza di responsabilità

1. L'amministrazione regionale e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Sezione IV
Attività contrattuale

Art. 99
Contratti in forma di scrittura privata e in forma pubblica

1. Ciascun dipartimento cura l'attività contrattuale di competenza.**([1])**
2. L'attività contrattuale è gestita autonomamente dai dirigenti mediante contratti stipulati sia in forma privata sia in forma pubblica amministrativa, ciascuno relativamente alle materie di propria competenza e nell'ambito dei poteri attribuiti.
3. Il direttore di dipartimento, con proprio decreto, può stabilire limiti di valore o di materia all'attività contrattuale dei dirigenti di area. In assenza, il dirigente di area gestisce l'attività contrattuale nei limiti delle risorse finanziarie allo stesso assegnate.
4. I contratti stipulati per scrittura privata devono essere tempestivamente inviati, in bollo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), in due originali, unitamente agli atti, in copia conforme, che ne hanno

[1] Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34

consentito l'adozione, alla struttura dell'ufficiale rogante di cui all'articolo 100. Tale struttura provvede, previa verifica dei motivi di nullità, all'apposizione del numero di registro cronologico e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, se e quanto sia dovuta, nonché a tutti i conseguenti obblighi fiscali e di legge. **([1])**

5. Per i contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa, la struttura di cui al comma 1 invia i relativi atti amministrativi propedeutici, corredati della documentazione di legge, all'ufficiale rogante che provvede alla redazione e stipulazione del contratto, alla sua repertoriazione e a tutti i successivi adempimenti fiscali e di legge, ivi compresa la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.**([2])**
6. L'ufficiale rogante, dopo gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 , restituisce alla struttura competente un originale della scrittura privata registrata, e un estratto autentico del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, repertoriato e registrato all'Agenzia delle Entrate. **([3])**

Art. 100
Ufficiale rogante

1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di acquisti è incardinata la struttura che svolge, tra l'altro, funzioni di supporto all'attività contrattuale delle direzioni regionali.**([4])**
2. L'ufficiale rogante, individuato nel responsabile della struttura di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti: **([5])**
   a) assiste alle gare di appalto ad evidenza pubblica, redigendone, nel rispetto della normativa statale vigente, i verbali da registrarsi, unitamente al contratto, all'Agenzia delle Entrate a spese dell'aggiudicatario-contraente; **([6])**
   b) stipula i contratti in forma pubblica amministrativa previsti dalle leggi e i contratti di appalto e di concessione derivanti da proceduread evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente;**([7])**
   c) provvede alla iscrizione a repertorio degli atti redatti in forma pubblica e in forma di scrittura privata autenticata ed ai conseguenti obblighi fiscali e di legge,
   d) provvede alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed alla trascrizione, ove previste; **([8])**
   e) provvede alla autenticazione di copie e di firme;
   f) provvede alla conservazione di tutti gli atti contrattuali in originale;
   g) cura gli adempimenti relativi all'anagrafe tributaria dei contratti;
   g bis) provvede alla quantificazione e alla richiesta ai contraenti con la Regione delle spese contrattuali attinenti alla redazione, alle copie, agli estratti e ai tributi; **([9])**

---

[1] Comma sostituito dall'articolo 8, comma 2, del r.r. 14/2008.
[2] Comma modificato dall'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), del r.r. 14/2008.
[3] Comma modificato dall'articolo 8, comma 4, del r.r. 14/2008, precedentemente modificato dall'articolo 21 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[4] Comma sostituito dall'art.4, comma 1, del r.r. 3 dicembre 2021, n. 22, pubblicato sul BUR Lazio del 7 dicembre 2021, n. 112.
[5] Alinea modificato dall'articolo 22, comma 2, lettera a) del r.r. n. 2/2004.
[6] Lettera sostituita dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n,. 34
[7] Lettera modificata dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del r.r. 14/2008.
[8] Lettera modificata dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del r.r. 14/2008.
[9] Lettera inserita dall'articolo 9, comma 2, lettera d), del r.r. 14/2008.

h) assiste il Presidente della Giunta nella stipula di contratti, accordi, intese, dei quali istruisce gli atti. **([1])**

h bis) cura la tenuta del repertorio degli atti pubblici e a scrittura privata autenticata, del registro cronologico degli atti a scrittura privata e dell'archivio degli atti contrattuali in originale; è responsabile della custodia e dell'utilizzo del sigillo;

h ter) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l'espletamento dell'attività contrattualedi loro competenza.**([2])**

Art. 100-bis ([3])
Ufficiale Rogante e contratti per i Lavori pubblici

1. Nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di Lavori Pubblici è istituita la struttura che svolge funzioni di supporto all'attività contrattuale della direzione regionale ai fini del comma 4 ter dell'art. 498 ter del presente regolamento. **([4])**
2. L'ufficiale rogante, individuato nel responsabile della struttura di cui al comma 1, svolge per le attività di cui al comma 4-ter dell'art. 498-ter, i seguenti compiti:

   a) assiste alle gare di appalto ad evidenza pubblica, redigendone, nel rispetto della normativa statale vigente, i verbali da registrarsi, unitamente al contratto, all'Agenzia delle Entrate a spese dell'aggiudicatario-contraente;

   b) stipula i contratti in forma pubblica amministrativa previsti dalle leggi e i contratti di appalto e di concessione derivanti da procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente;

   c) provvede alla iscrizione a repertorio degli atti redatti in forma pubblica e in forma di scrittura privata autenticata ed ai conseguenti obblighi fiscali e di legge;

   d) provvede alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed alla trascrizione, ove previste;

   e) provvede alla autenticazione di copie e di firme;

   f) trasmette all'Ufficiale rogante di cui all'art. 100, ai fini di conservazione, tutti gli atti contrattuali;

   g) cura gli adempimenti relativi all'anagrafe tributaria dei contratti;

   h) provvede alla quantificazione e alla richiesta ai contraenti con la Regione delle spese contrattuali attinenti alla redazione, alle copie, agli estratti e ai tributi;

   i) cura la tenuta del repertorio degli atti pubblici e a scrittura privata autenticata, del registro cronologico degli atti a scrittura privata e dell'archivio degli atti contrattuali in originale; è responsabile della custodia e dell'utilizzo del sigillo;

   l) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l'espletamento dell'attività contrattuale di loro competenza;

   m) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l'espletamento dell'attività contrattuale di loro competenza.

---

[1] Lettera modificata dall'articolo 22, comma 2, lettera b) del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.

[2] Lettere aggiunte dall'articolo 9, comma 2, lettera e), del r.r. 14/2008.

[3] Articolo inserito dall'articolo 1 del r.r. 13 febbraio 2017 n.3, pubblicato sul BUR Lazio 14 febbraio 2017 n. 13

[4] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 25 giugno 2018, n. 17, pubblicato sul BUR Lazio 26 giugno 2018 n.52.

Sezione V
Sponsorizzazioni, collaborazioni e convenzioni

Art. 101
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell'utenza

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la Regione può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al dipartimento che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio della Regione per essere riassegnate, per le predette finalità. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i direttori di dipartimento individuano, con propria determinazione, le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 102.
5. Gli introiti di cui al comma 4 sono versati all'entrata del bilancio della Regione per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, secondo la percentuale determinata dai direttori di dipartimento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse finalizzate all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno realizzato le relative attività.
6. I direttori regionali definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.

Art. 102

Prestazioni a carattere generale.

1. Sono da considerare prestazioni erogabili, per le quali richiedere agli utenti un contributo, le attività di seguito elencate:
   a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film;
   b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio;
   c) commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche ed altre opere dell'ingegno, allorché l'amministrazione sia titolare del diritto d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta;
   d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in caso di esito negativo della ricerca, è individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro impiegato, sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto;
   e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da soggetti privati, o operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo è individuato in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi concessi in prestito e agli introiti;
   f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati relative a specifiche materie individuate dall'amministrazione. Il contributo è determinato per ogni singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. In tutti gli altri casi l'accesso alle banche dati regionali è gratuito. L'accesso è sempre gratuito per le pubbliche amministrazioni;
   g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio;
   h) concessione del patrocinio per manifestazioni a carattere prevalentemente commerciale;
   f) attività amministrativa per la effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. Il contributo è determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.
2. Il pagamento del contributo fissato per le prestazioni individuate ai sensi dell'articolo 101, comma 4, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 469, comma 3.

Art. 103
Ulteriori prestazioni

1. I provvedimenti di cui all'articolo 101, comma 4, possono individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 102, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente.

Art. 104
Aggiornamento e revisione dei contributi.

1. Fermo restando quanto più specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi riconosciuti che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonché nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente individuati nei

provvedimenti di cui all'articolo 101, comma 4, sono aggiornati annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T. relativi al costo della vita.

Sezione V bis – Spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti.

Art.104 bis ([1])

Contributo per spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti. Determinazione dell'importo e modalità di effettuazione del versamento.

1. Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 1([2]), comma 20, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013), è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per:
   a) le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.p.r. 380/2001;
   b) gli adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;
   c) ([3])
   d) la relazione a struttura ultimata e collaudo;
   e) le procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.
2. L'ammontare delle somme dovute per i contributi di cui al comma 1, è determinato nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato V bis ed è suddiviso in base alle diverse tipologie di intervento ed agli adempimenti connessi all'iter procedurale.

3. Per le attività procedurali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato V bis, il contributo è calcolato, per ciascuna unità strutturale, sulla base dell'entità del volume dell'opera per le tipologie di intervento di cui alle lettere A, B, C e I nonché in base al metro lineare per gli interventi di cui alle lettere G e H. Il calcolo dei contributi è asseverato dal progettista al momento della presentazione del progetto in conformità al prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti, di cui all'Allegato V ter.([4])

4. Il versamento del contributo è effettuato, utilizzando il codice identificativo univoco di versamento (IUV) generato da OpenGenio-Sistema di Gestione delle Richieste di Autorizzazione Sismica del Genio Civile, attraverso il canale di pagamento PagoPA/MyPay oppure attraverso gli altri canali di pagamento aderenti al circuito PagoPA.([5])

---

[1] Articolo inserito dall'art. 2 del r.r. 28 dicembre 2011 n.13.
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 8 luglio 2019, n.13, pubbl. sul BUR Lazio 9 luglio 2019, n.55
[3] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43
[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43
[5] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43, precedentemente modificato dal r.r. 10 maggio 2012, n.7, pubblicato su BURL 21 maggio 2012, n.19.

5. Unitamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto, ovvero del preavviso scritto di deposito, deve essere consegnata alla struttura regionale competente, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di istruttoria nonché l'asseverazione relativa al prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti, di cui all'Allegato V ter.

6. Il contributo di cui al comma 1 è adeguato all'inizio di ciascun anno, automaticamente, agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati annualmente nel mese di novembre ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, con determinazione del direttore regionale competente in materia di Infrastrutture.

7. Il mancato o erroneo versamento del contributo per la richiesta dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito può costituire impedimento al rilascio delle medesime richieste o degli altri adempimenti indicati al comma 1.

8. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 1:
   a) non sono dovuti:
      1) nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 *(Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche)* e successive modifiche e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 22 della l.r. 12/2011 e successive modifiche;
      2)nel caso di attività finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi degli articoli 78,79 e 80 del DPR 380/2001 e successive modifiche;
   b)sono dovuti in misura ridotta del 50% nel caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1) ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c bis) della legge regionale 11 agosto 2009, n.21 *(Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)* come modificato dall'art.10, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 2018, n.12 *(Disposizioni in materia di prevenzione riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.).*[1]

   8 bis. I contributi per le spese di istruttoria, previsti nel comma ,1 sono rimborsabili, su istanza del soggetto che ha effettuato il pagamento:
      a) se versati in eccesso rispetto all'importo effettivamente dovuto;
      b) se erroneamente versati per i casi previsti nel comma 8;
      c) se versati due volte per la stessa istanza di autorizzazione sismica;
      d) se versati relativamente a un'istanza di autorizzazione sismica assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l'annullamento prima della verifica di merito da parte della commissione sismica;
      e) se versati relativamente a un'istanza di autorizzazione sismica non assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l'annullamento prima della verifica formale da parte del responsabile del procedimento;
      f) se versati relativamente a un'istanza di autorizzazione sismica assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l'annullamento dopo la verifica

[1] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 8 luglio 2019, n.13, pubbl. sul BUR Lazio 9 luglio 2019, n.55

di merito da parte della commissione sismica, solo nei casi in cui per lo stesso progetto sia stata autorizzata una successiva istanza presentata con diversa classe d'uso o tipologia edilizia;

g) se versati relativamente a un'istanza di autorizzazione sismica non assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l'annullamento dopo la verifica formale da parte del responsabile del procedimento, solo nei casi in cui per lo stesso progetto sia stata autorizzata una successiva istanza presentata con diversa classe d'uso o tipologia edilizia.**([1])**

8 ter. I contributi per le spese di istruttoria, previsti nel comma ,1 non sono rimborsati per le istanze risultate sorteggiate a seguito delle procedure previste nell'articolo 12 del regolamento regionale 26 Ottobre 2020, n. 26 (Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche) e successive modificazioni.**([2])**

CAPO III
Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici

Sezione I
Definizioni

Art. 105
Oggetto

1. Il presente capo disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione e l'acquisizione di atti e documenti da parte dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività amministrative, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. **([3])**

Art. 106
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) *"documento amministrativo"* ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

[1] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43

[3]Comma sostituito dall'articolo 7 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.

b) *"documento informatico"* la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) *"firma digitale"* il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
d) *"gestione dei documenti"* l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
e) *"sistema di gestione informatica dei documenti"* l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
f) *"segnatura di protocollo"* l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Sezione II
Documenti amministrativi e atti pubblici

Art. 107
Inalienabilità dei documenti

1. Ogni singolo documento appartenente all'amministrazione regionale è assoggettato al regime del demanio pubblico ed é considerato bene inalienabile.

Art. 108
Riproduzione e conservazione dei documenti

1. L'amministrazione regionale può sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. **([1])**

Sezione III
Documento informatico

Art. 109
Documento informatico

[1] Comma abrogato dall'articolo 18, lettera b), del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente capo.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici nonché le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico, sono indicate nel decreto previsto dall'articolo 8 del DPR 445/2000. **([1])**
3. **([2])**
4. **([3])**
5. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici dell'amministrazione regionale, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
6. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
7. La Regione provvede a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
8. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite in conformità a quelle indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 110
Forma ed efficacia del documento informatico

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 109, comma 2, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia. **([3])**
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 119, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 109, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Art. 111
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente capo sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

---

[1] Comma sostituito dall'articolo 8 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.
[2] Comma abrogato dall'articolo 18, lettera c), del r.r. 1/2003
[3] Comma modificato dall'articolo 9 del r.r. 1/2003

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Art. 112
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra e verso la Regione è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 109, comma 2.

Art. 113
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 109, comma 2.

Sezione IV
Trasmissione dei documenti

Art. 114
Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato secondo le disposizioni e le procedure vigenti per la posta elettronica certificata.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente capo e alle regole tecniche di cui agli articoli 109, comma 2, e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Art. 115
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 116
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,

duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti delle presenti disposizioni, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Sezione V
Copie di atti e documenti informatici

Art. 117
Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente capo.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le presenti disposizioni.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata dal soggetto che ha adottato l'atto o presso il quale è depositato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 109, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 109, comma 2.

Sezione VI
Firma digitale

Art. 118
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) per "*sistema di validazione"*, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
   b) per "*chiavi asimmetriche"*, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

c) per "*chiave privata*", l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per "*chiave pubblica*", l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per "*chiave biometria*", la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per "*certificazione*", il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per "*validazione temporale*", il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per "*indirizzo elettronico*", l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per "*certificatore*", il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati, eroga servizi connessi alle firme elettroniche;
l) per "*revoca del certificato*", l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per "*sospensione del certificato*", l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per "*validità del certificato*", l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per "*regole tecniche*", le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Art. 119
Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal

momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 109, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

Art. 120
Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n .89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale regionale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 117, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.

Art. 121
Firma di documenti informatici della Regione

1. In tutti i documenti informatici della Regione la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente capo.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

Art. 122
Deposito della chiave privata

1. Il titolare della copia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 123
Certificazione delle chiavi

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 109, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 125, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 109, comma 2:
    a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
    b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
    c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 109, comma 2;
    d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro tato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.

Art. 124
Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
    a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
    b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 109, comma 2;
    c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 109, comma 2;
    e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
    f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    g) non rendersi depositario di chiavi private;
    h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di

perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.

Art. 125
Chiavi di cifratura

1. La Regione provvede alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza nel rispetto delle regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 109.

Sezione VII
Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Art. 126
Sviluppo del sistema informativo

1. L'amministrazione regionale:
   a) provvede, entro il 1° gennaio 2004, a realizzare o revisionare il proprio sistema informativo automatizzato finalizzato alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti amministrativi ed atti e alla gestione del protocollo informatico in conformità alle disposizioni del presente capo ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
   b) predispone appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente capo;
   c) provvede, previa valutazione in termini di rapporto tra costi e benefici, al recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Art. 127
Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata *"sistema"* deve:
   a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
   b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
   c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
   d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;
g) consentire la condivisione delle informazioni e dei documenti a tutte le unità organizzative coinvolte nei singoli procedimenti nel rispetto delle autorizzazioni fissate dall'amministrazione.

Art. 128
Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dall'amministrazione regionale è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
   a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
   b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
   c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
   d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
   e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
   f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo sono definite nel manuale di gestione di cui all'articolo 138 in conformità a quanto specificato in materia nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

Art. 129
Informazioni annullate o modificate.

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 128, lettere a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

Art. 130
Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
2. Le informazioni minime previste sono:
   a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 131;
   b) la data di protocollo;
   c) il codice identificativo della struttura che ha prodotto il documento o di quella cui il documento è assegnato;
   d) l'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo;
   e) quando il documento pervenuto all'amministrazione in forma cartacea viene acquisito in formato elettronico in forma sostitutiva secondo le procedure dettate dalla normativa vigente, a quest'ultimo deve essere associata la segnatura in forma non modificabile.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4 sono definite nel manuale di gestione di cui all'articolo 138 in conformità a quanto specificato in materia nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000.

Art. 131
Numero di protocollo.

1. Il numero di protocollo, per ogni dipartimento, è progressivo. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

Sezione VIII
Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Art. 132
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della struttura di cui all'articolo 137, comma 1.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

Art. 133
Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine la Regione determina, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente capo.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Art. 134
Accesso effettuato dalle altre pubbliche amministrazioni

1. Le altre pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti della Regione adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le altre pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, la Regione provvede, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

Sezione IX
Tenuta e conservazione dei documenti

Art. 135
Individuazione delle aree organizzative omogenee regionali

1. L'amministrazione considera quali aree organizzative omogenee ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti, i dipartimenti di cui all'articolo 18.

Art. 136
Struttura di coordinamento dell'attività di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

1. Il coordinamento della gestione dei documenti è svolta da una struttura interna alla direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([1])**, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 22.
2. La struttura di cui al comma 1 provvede, in particolare, a:
   a) svolgere funzioni di coordinamento e consulenza ai dipartimenti per la gestione e la tenuta del protocollo e dell'archivio;
   b) elaborare, in collaborazione con i responsabili delle strutture di cui all'articolo 137, comma 1, il manuale di gestione previsto dall'articolo 138;
   c) esercitare il controllo sulla formazione dell'archivio corrente;
   d) curare la tenuta dell'archivio storico e l'eventuale versamento dei documenti all'archivio storico dello Stato;
   e) fornire supporto operativo ai dipartimenti in merito all'attività di scarto dei documenti e di versamento all'archivio storico della Regione;
   f) verificare periodicamente l'idoneità dei locali adibiti ad archivio in collaborazione con le strutture regionali competenti;
   g) verificare periodicamente che gli strumenti informatici messi a disposizione delle strutture presso la direzione regionale *"Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio*" su richiesta dei singoli dipartimenti siano rispondenti alle disposizioni del presente regolamento ed in linea con la normativa vigente;
   h) assicurare la consultazione dei documenti dell'archivio storico.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

3. ([1])

Art. 137
Struttura per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi

1. La tenuta del protocollo informatico e, più in generale, la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi è svolta dalla struttura direzionale "*Affari generali*" di ciascun dipartimento.
   Gli strumenti informatici e le procedure di supporto alla gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi informatici sono sviluppati e messi a disposizione dei dipartimenti dalla struttura che ha in carico il sistema informativo.
2. ([2])
3. La struttura di cui al comma 1 svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
   a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni delle procedure informatiche, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
   b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
   c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
   d) garantisce la funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
   e) conserva le copie delle procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema e del registro di emergenza in luoghi sicuri differenti;
   f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi;
   g) autorizza le operazioni di annullamento o di modifica;
   h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente capo da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
   i) cura la tenuta dell'archivio corrente e di deposito relativi ai documenti di competenza del dipartimento;
   l) cura il versamento dei documenti all'archivio storico della Regione.

Art. 138
Manuale di gestione

1. Il responsabile della struttura di coordinamento predispone, in collaborazione con i responsabili delle strutture di cui all'articolo 137, comma 1, il manuale per la gestione e la tenuta del protocollo e dell'archivio.
2. Il manuale prevede, in particolare:
   a) le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, nonché il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico nella fase di segnatura di protocollo;

[1] Comma abrogato dall'articolo 5 del r.r. 9 agosto 2007, n. 10, pubblicato sul BUR 30 agosto 2007, n. 24
[2] Comma abrogato dall'articolo 6 del r.r. 9 agosto 2007, n. 10, pubblicato sul BUR 30 agosto 2007, n. 24.

b) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione tra i quali documenti informatici, fax, raccomandate, assicurate;
c) l'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso altri dipartimenti o all'esterno dell'amministrazione;
d) l'elenco degli ulteriori documenti esclusi dalla registrazione di protocollo oltre a quelli elencati dall'articolo 128, comma 5;
e) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare;
f) il sistema di classificazione adottato con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all'uso di supporti sostitutivi;
g) le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico e, in particolare, l'indicazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative adottate per garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo, la contemporaneità della stessa con l'operazione di segnatura, nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione;
h) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;
i) modalità di utilizzo del registro di emergenza inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.

Sezione X
Gestione dei flussi documentali

Art. 139
Sistema di gestione dei flussi documentali

1. La Regione provvede in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante il sistema informativo automatizzato.
2. Il sistema per la gestione dei flussi documentali che include i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi dell'amministrazione secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. La struttura di coordinamento di cui all'articolo 136 determina, in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Art. 140
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 127, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
   a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i singoli documenti, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
e) consentire lo scambio dei documenti in formato elettronico, nel rispetto delle normative e delle regole tecniche definite dal presente regolamento e dalla normativa vigente, al fine di rendere più facile e veloce il trattamento dei procedimenti tra l'amministrazione ed i suoi utenti esterni;
f) consentire l'integrazione con il sistema di gestione dei flussi di lavoro supportati da strumenti di workflow;
g) consentire l'accesso in consultazione, su base autorizzatoria, da parte degli utenti esterni ai documenti per i quali la normativa ne prevede la possibilità.

Art. 141
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono stabilite ai sensi dell'articolo 66 del DPR 445/2000. **([1])**

Sezione XI
Disposizioni sugli archivi

Art. 142
Definizione di archivio

1. Per archivio si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti dalla Regione nello svolgimento della propria attività e l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 143
Suddivisione dell'archivio

1. L'archivio è suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e storico.
2. Per archivio corrente, o archivio in formazione, si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria o di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente.
3. Presso l'archivio corrente i documenti vengono conservati, prima del definitivo trasferimento all'archivio di deposito, per un periodo di tempo da 0 a 5 anni.
4. Per archivio di deposito, o archivio formato, si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o verso i quali esista un interesse sporadico.
5. Per archivio storico, o archivio selezionato per la conservazione illimitata, si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione permanente.

[1] Comma modificato dall'articolo 10 del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7

Art. 144
Diritto di accesso e diritto di consultazione

1. Le strutture di cui all'articolo 137, comma 1, assicurano, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso ai documenti dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito.
2. La struttura di cui all'articolo 136 assicura, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, la consultazione dell'archivio storico.

Art. 145
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile della struttura di cui all'articolo 137, comma 1, provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi nel proprio archivio di deposito.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
3. Il responsabile di cui al comma 1 deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.

Art. 146
Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il responsabile della struttura di cui all'articolo 137, comma 1, elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 147
Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, nell'archivio storico della Regione.

Sezione XII
Attuazione ed aggiornamento del sistema

Art. 148
Aggiornamenti del sistema

1. La Regione assicura, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO IV
Ambiente e condizioni di lavoro

Sezione I
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 149 ([1])
Campo di applicazione

Art. 150 ([2])
Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di seguito denominato decreto legislativo, il Datore di lavoro è individuato, di diritto, relativamente alle strutture della Giunta regionale, nel direttore della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([3])**, in quanto responsabile dell'organizzazione delle strutture stesse con i relativi poteri di gestione, decisionali e di spesa.
2. Nei casi di assenza o impedimento del Datore di lavoro, le relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le funzioni vicarie di direttore della direzione regionale di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Datore di lavoro si avvale di un'apposita area, nell'ambito della quale operano il servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile, nonché il medico competente ed eventuali consulenti ai sensi dell'articolo 153.
4. Le funzioni del Datore di lavoro sono delegabili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo.
5. I dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale ed i lavoratori che operano presso le strutture stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono tenuti a dare immediata attuazione alle direttive impartite dal Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno nell'ambito della propria attività e delle risorse in dotazione.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il datore si avvale di risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione della Regione.

Art. 151 ([4])
Individuazione delle figure previste dal decreto legislativo

1. Il "dirigente" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo è individuato nei direttori delle direzioni regionali della Giunta regionale, nonché nel direttore delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.

---

[1] Articolo abrogato dall'art. 9 del r.r. 30 settembre 2009, n. 21, pubblicato sul BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s/176.
[2] Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del r.r. 27 luglio 2005, n. 16 (BUR 30 luglio 2005, 21, s.o. n. 4) e successivamente sostituito dall'art. 1 del r.r. 21/2009.
[3] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[4] Articolo sostituito dall'art. 2 del r.r. 30 settembre 2009, n. 21, pubblicato sul BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s/176.

2. Il "preposto" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo è individuato nei dirigenti delle altre strutture della Giunta regionale e delle agenzie regionali di cui alla l.r.1/2008.
3. Nelle sedi periferiche sprovviste di dirigenti, le funzioni del "preposto" sono affidate, con atto formale di organizzazione del direttore della direzione regionale di riferimento, al personale non dirigenziale apicale. L'affidamento di tali funzioni non dà diritto al riconoscimento della qualifica immediatamente superiore o dirigenziale.
4. I dirigenti e i preposti di cui ai commi precedenti sono coordinati e diretti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Datore di lavoro e ad esso rispondono in caso di inosservanza delle direttive impartite.
5. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti e dei preposti, ovvero di vacanza della struttura, le funzioni degli stessi sono affidate al soggetto che svolge, anche di fatto, le relative funzioni vicarie.

Art. 152 ([1])
Decentramento delle funzioni

1. Le funzioni relative agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo sono così decentrate:
a) i direttori regionali e i direttori delle agenzie regionali provvedono agli adempimenti di cui alle lettere b), c), e), f), i), m), p), r) u) e bb), avvalendosi, relativamente a quelli di cui alla lettera r), dei responsabili delle strutture preposte alla gestione delle risorse umane, i quali provvedono a darne immediata comunicazione al Datore di lavoro per le finalità di cui agli articoli 18, comma 2, lettera d), e 53, comma 6, del decreto legislativo;
b) il direttore della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato", oltre a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, provvede agli adempimenti di cui alla lettera d).
2. Il direttore della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato" provvede, con proprie risorse, agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sedi di lavoro della Regione e delle Agenzie, compresi quelli di cui all'articolo 18, comma 3, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e delle attrezzature in essi contenute.
3. Gli obblighi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo sono attribuiti ai direttori committenti, i quali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo, trasmettono al Datore di lavoro il relativo documento, conforme al modello contenuto nell'allegato FF al presente regolamento.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono esercitate in coordinamento con il Datore di lavoro, al quale sono attribuite tutte le altre funzioni previste dal decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 150, comma 4, del presente regolamento.

Art. 153 ([2])
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo e dalle disposizioni normative ad esso collegate.

---

[1] Articolo modificato (comma 1) dall'art. 5 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16 (Bur 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n.4) e successivamente sostituito dall'art. 3 del r.r. 21/2009.
[2] Articolo sostituito dall'art. 4 del r.r. 30 settembre 2009, n. 21, pubblicato sul BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s/176.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Datore di lavoro può avvalersi di esperti esterni all'amministrazione regionale in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 154 ([1])
Pronto soccorso

1. Per far fronte ad esigenze di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, il datore di lavoro si avvale anche della camera di medicazione di cui all'articolo 402 bis.

1 bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, la Regione Lazio è classificata ente di gruppo B.**([2])**

Art. 155 ([3])
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto contenuto nel decreto legislativo e nei contratti collettivi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza costituiscono punto di riferimento per le organizzazioni sindacali nei rapporti con il Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza sono designati dalle rappresentanze sindacali aziendali, le quali provvedono a trasmettere le designazioni stesse al Datore di lavoro nel più breve tempo possibile, ai fini della formazione dei soggetti designati.

Art. 156 ([4])
Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il Datore di lavoro provvede alle attività di cui alla lettera l) dell'articolo 18 del decreto legislativo avvalendosi della struttura preposta alla formazione del personale dipendente.
2. Il Datore di lavoro provvede alla formazione degli incaricati della gestione dell'emergenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza direttamente, attraverso l'area di cui all'articolo 150, comma 3, del presente regolamento.

Art. 157 ([5])
Prevenzione incendi

Art. 158 ([6])
Esperti e consulenti

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 6 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16, pubblicato sul BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n.4.
[2] Comma aggiunto dall'art. 5 del r.r. 21/2009.
[3] Articolo sostituito dall'art. 6 del r.r. 21/2009.
[4] Articolo sostituito dall'art. 7 del r.r. 21/2009.
[5] Articolo abrogato dall'art. 9 del r.r. 30 settembre 2009, n. 21, pubblicato sul BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s/176.
[6] Articolo abrogato dall'art. 9 del r.r. 21/2009

Art. 159 ([1])
Banca dati sulla prevenzione e la protezione dei lavoratori

TITOLO VI
ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

CAPO I
Disciplina delle funzioni dirigenziali

Art. 160
Funzioni dei dirigenti

1. Ferme restando le responsabilità attribuite ai dirigenti ai sensi dell'articolo 161, i dirigenti delle strutture organizzative e quelli delle posizioni dirigenziali individuali esercitano, nell'ambito delle proprie competenze, i seguenti compiti:

a) ([2])

b) direttore regionale:

I direttori regionali, nell'ambito delle proprie competenze individuate dal presente regolamento, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, esercitano tra l'altro, i seguenti compiti :

1) si raccordano con l'assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;
2) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale, anche con riferimento al Piano della prestazione e dei risultati;**([3])**
3) curano le attività di competenza delle rispettive direzioni adottando i relativi atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
4) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale interni alle rispettive direzioni regionali;
5) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal Direttore generale;**([4])**
6) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

---

[1] Articolo abrogato dall'art. 9 del r.r. 21/2009.
[2] Lettera soppressa dall'articolo 21, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[3] Numero sostituito dall'art. 32, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[4] Numero modificato dall'art. 32, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

7) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori delle direzioni regionali sono suscettibili di ricorso gerarchico.

c) dirigente di area:

Al dirigente di area spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonché compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell'esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui è preposto, secondo le indicazioni del direttore regionale fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica.

In particolare, il dirigente di area:

1) cura il raccordo dell'attività dei dirigenti operanti nell'ambito dell'area con il direttore regionale;
2) collabora con il direttore regionale ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica;
3) formula proposte ed esprime pareri al direttore regionale per la definizione degli atti del direttore stesso;
4) cura l'attuazione degli obiettivi e dei progetti e la gestione delle attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive impartite dal Direttore generale, **([1])** adottando gli atti ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
5) dirige, controlla e coordina l'attività di eventuali dirigenti con posizione individuale, di quella dei responsabili dei servizi, anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo;
6) individua il responsabile del procedimento amministrativo fatti salvi quelli individuati dal Direttore generale **([2])** e dal direttore regionale in relazione a provvedimenti riservati alla loro competenza;
7) indice o partecipa a conferenze di servizi, redige pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui è preposto, dandone comunicazione al direttore regionale nel caso in cui tali attività impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni;
8) presenta al direttore regionale, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività della struttura cui è preposto e il programma operativo per l'anno in corso;
9) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti di propria competenza secondo la tipologia definita dal titolo V, capo II, sezione I, nonché quelli espressamente delegatigli dal direttore di dipartimento o dal direttore regionale;
10) esercita i poteri di direzione delle articolazioni facenti parte dell'area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili;
11) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

11bis) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.**([3])**

Gli atti ed i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.

---

[1] Numero modificato dall'art. 32, comma 1, lett.c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[2] Numero modificato dall'art. 32, comma 1, lett.d), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Punto inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59

c bis) dirigenti di ufficio: ([1])

Al dirigente di ufficio spettano compiti di iniziativa in ordine agli atti e alle attività di competenza della propria struttura. In particolare il dirigente di ufficio:

1) cura il raccordo delle attività svolte dalla struttura, ai fini dell'attuazione delle direttive del responsabile della struttura sovraordinata;
2) formula proposte ed esprime pareri al responsabile della struttura sovraordinata;
3) redige relazioni di carattere tecnico professionale;
4) presenta al responsabile della struttura sovraordinata una relazione sull'attività svolta dalla struttura cui è preposto;
5) provvede alla gestione delle risorse assegnate.

5bis) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.**([2])**

d) posizioni individuali con compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca:

Le attribuzioni e i compiti dei dirigenti con compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca sono espressamente indicati nell'atto di organizzazione con cui viene conferito l'incarico sulla base del contenuto del programma o del progetto ovvero degli obiettivi dello studio o della ricerca.

Art. 161
Responsabilità dei dirigenti

1. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa o che ricopre la posizione individuale di livello più elevato è, ai sensi dell'articolo 15 della legge di organizzazione, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa o che ricopre posizione individuale di livello inferiore.
2. Ferma restando la responsabilità sotto il profilo penale, civile, amministrativo e disciplinare prevista dalla normativa vigente, i dirigenti sono responsabili dell'osservanza e dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, del raggiungimento degli obiettivi fissati, del risultato dell'attività svolta dalle strutture, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero, l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie definiti dall'articolo 185, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, previa contestazione degli addebiti ed instaurazione di regolare contradditorio, su conforme parere del comitato di garanti di cui all'articolo 184.

---

[1] Lettera aggiunta dall'articolo 23, lettera b), del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7

[2] Punto inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59

Art. 162 ([1])
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Per conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico regolato dall'articolo 178.
2. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'articolo 17, a responsabilità dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteri e delle procedure definiti nell'allegato H.

2 bis. L'incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge di organizzazione. Nel caso di comprovata e motivata assenza di soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo della dirigenza regionale dotati dei requisiti e delle professionalità richieste, l'incarico di Direttore generale è conferito a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 20, comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dal citato articolo 20, commi 7 e 8 e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e successive modificazioni. Il conferimento o il rinnovo dell'incarico è effettuato entro novanta giorni dalla data d'insediamento del Presidente della Regione. Fino a tale conferimento o rinnovo s'intende prorogato l'incarico precedentemente conferito.**([2])**

3. Gli incarichi di direttore regionale sono conferiti dalla Giunta, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge di organizzazione, con proprio atto, su proposta del Presidente, a dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo della dirigenza regionale, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20, comma 5, della legge di organizzazione. Nel caso di comprovata e motivata assenza di soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo della dirigenza regionale dotati dei requisiti e delle professionalità richieste, l'incarico di direttore regionale è conferito, con contratto a tempo determinato, ai soggetti di cui all'articolo 20, commi 7 e 9, della legge di organizzazione, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge di organizzazione, dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza regionale, tenendo in considerazione le competenze tecniche specifiche possedute dal dirigente in relazione ai

[1] Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[2] Comma inserito dall'art.33, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

compiti da svolgere, le esperienze precedenti e i risultati del sistema di misurazione delle prestazioni, con particolare riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai risultati conseguiti.

5. Ai sensi dell'articolo 20, comma 7, della legge di organizzazione e dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/ 2001 e successive modificazioni, gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure a soggetti non appartenenti alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza regionale, entro il limite percentuale della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale stabilito per le Regioni dalla normativa statale. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge di organizzazione. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti al ruolo dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6. Ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge di organizzazione, gli incarichi di cui al presente articolo possono essere, altresì, conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 in riferimento alla dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato.
7. La durata degli incarichi dirigenziali è definita nei relativi atti di conferimento e, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge di organizzazione, non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque.
8. I dirigenti regionali appartenenti al ruolo, ai quali non sia conferito un incarico tra quelli di cui ai commi 3 e 4 sono posti a disposizione del responsabile del ruolo ai fini dello svolgimento di funzioni di staff, ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni vigenti in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.
9. Gli incarichi di funzione di cui al comma 8 sono conferiti con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale. Il medesimo atto specifica anche i requisiti richiesti, i compiti e le funzioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e la durata dell'incarico.

Art. 163
Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 162 e 165, l'amministrazione può anticipatamente revocare l'incarico rispetto al termine di scadenza qualora esigenze connesse all'assetto complessivo dell'ente, dovute a processi di riorganizzazione, ovvero, a nuove attribuzioni o delega di funzioni, comportino la soppressione della struttura. In tal caso, al dirigente interessato è attribuito preferenzialmente un incarico equivalente a quello revocato.
2. In caso di conferimento di un incarico di posizione inferiore, al dirigente in questione è attribuita una retribuzione di posizione pari alla media fra quella in godimento e quella relativa al nuovo incarico.

Art. 164 ([1])
***Funzioni vicarie, delega di atti indifferibili e urgenti e incarichi ad interim* ([2])**

01. **([3])**

01 bis. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, conferire le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento temporaneo del Direttore generale o dei direttori delle direzioni regionali, a uno dei dirigenti appartenenti al ruolo dei dirigenti della Giunta regionale, in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 6/2002, in regime di onnicomprensività del trattamento economico. Qualora l'assenza o l'impedimento temporaneo del Direttore generale o del direttore della direzione regionale si protragga oltre i sei mesi continuativi, si procede alla sostituzione del direttore. **([4])**

02. In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore generale, il medesimo delega a un direttore regionale gli atti indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.**([5])**

1. In caso di assenza o impedimento temporanei del direttore regionale, il medesimo delega ad un dirigente della direzione stessa gli atti indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del dirigente di area le funzioni sono svolte dal direttore regionale.
3. In caso di assenza o impedimento del dirigente che svolge compiti di staff, di progetto e programma, ovvero funzioni ispettive, di consulenza, di studio o ricerca, si prescinde dall'individuazione del dirigente con funzioni vicarie, considerata la peculiarità dell'incarico stesso
4. Nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore ad altro soggetto, la Giunta regionale può affidare la responsabilità della direzione, ad interim, al Direttore generale o ad altro direttore regionale, in regime di onnicomprensività del trattamento economico.**([6])**
5. Nelle more del conferimento dell'incarico di dirigente di area, priva di titolare, il direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad altro dirigente di area o di ufficio della direzione stessa.**([7])**

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.24, pubbl. sul BUR Lazio 28 ottobre 2014, n.86.

[2] Rubrica sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a) del R.R. 17 settembre 2026, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 17 settembre 2026, n. 75, Supplemento n. 1. Rubrica precedentemente sostituita dall'art.34, comma 1, lett.a), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25, successivamente abrogato dall'art.23, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[4] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del R.R. 17 settembre 2026, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 17 settembre 2026, n. 75, Supplemento n. 1.

[5] Comma inserito dall'art.34, comma 1, lett.b), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[6] Comma modificato dall'art. 34, comma 1, lett. c), del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[7] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

5bis. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, il direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità dell'area priva di titolare a un dirigente di area o di ufficio di altra direzione, **([1])** previo assenso del Direttore di quest'ultima. **([2])**

6. Nell'ipotesi di cui ai commi 5 e 5bis, **([3])** ferma restando la retribuzione di posizione in godimento relativa all'incarico principale al dirigente di Area o di ufficio, **([4])** per i periodi nei quali è conferito l'incarico ad interim, è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato da definire in sede di contrattazione integrativa, tenendo conto degli indirizzi in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
7. Il soggetto al quale è assegnato l'incarico ad interim deve essere in possesso degli stessi requisiti del dirigente temporaneamente sostituito.

Art.164-bis ([5])
Delega di funzioni

1. In presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, il direttore può attribuire, ad un dirigente della direzione stessa, nell'ambito di apposite direttive, funzioni di raccordo e coordinamento di materie omogenee, compresa l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, ferma restando l'onnicomprensività del trattamento economico.

Art. 165
Risoluzione, recesso e revoca

1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi.
2. Il rapporto di lavoro può essere risolto:
   a) per recesso del dirigente;
   b) per recesso dell'amministrazione per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
3. In caso di recesso anticipato da parte del dirigente è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso il soggetto è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
4. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'amministrazione si applicano le procedure e le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei dirigenti.
5. L'amministrazione regionale o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo la disciplina e con le modalità definite dai contratti collettivi e dall'articolo 196.

---

[1] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett.c), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[2] Comma inserito dall'art. 5, comma 1, del r.r. 2 maggio 2018, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 3 Maggio 2018, n. 36
[3] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett.d) n. 1), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[4] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett.d), n.2), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[5] Articolo introdotto dall'art.3, comma 1, del r.r. 15 dicembre 2015 n.16, pubblicato sul BUR Lazio 15 dicembre 2015, n.100, suppl. n.2. La vigenza della disposizione decorre dal 1° gennaio 2016.

6. Il rapporto di lavoro instaurato con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla data di scadenza del contratto e può essere revocato anticipatamente al verificarsi di una delle situazioni previste dal comma 7.
7. La revoca anticipata dell'incarico rispetto al termine di scadenza è disposta dal soggetto che ha conferito l'incarico, con proprio atto motivato:
    a) in relazione alla gravità dei casi a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero in caso di inosservanza delle direttive impartite, secondo la disciplina sulla responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 161;
    b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a sei mesi;
    c) per il verificarsi di una delle situazioni previste dal Titolo VIII, Capo VII;
    d) per il verificarsi di una delle situazioni previste dall'articolo 163.
8. La revoca anticipata dell'incarico comporta:
    a) per i dirigenti regionali, nei casi di cui al comma 7, lettere a), b),c), la messa a disposizione del ruolo; nel caso di cui al comma 7, lettera d), il conferimento di un nuovo incarico ai sensi dell'articolo 163;
    b) per i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa o fuori ruolo, la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza;
    c) per gli esterni all'amministrazione pubblica, la risoluzione del contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie, il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere dalla data di risoluzione del contratto, ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonché il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nel periodo e non godute.

Art. 166 ([1])
Delega di attribuzioni ([2])

01. **([3])**
02. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla Direzione generale l'emanazione di atti di propria competenza.**([4])**
1. Il direttore regionale può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla direzione l'emanazione di atti di propria competenza.
2. L'atto di conferimento della delega contiene l'esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa.
3. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.
4. Il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.
5. Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsti per gli atti emanati dal titolare.
6. Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma previste per l'atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato.

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 2 del r.r. 24 ottobre 2014 n.24, pubbl. sul BUR Lazio 28 ottobre 2014, n.86.
[2] Rubrica così modificata dall'art. 11, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[3] Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25, successivamente abrogato dall'art.24, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[4] Comma inserito dall'art. 35, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

7. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, le competenze, riferite ai dirigenti di area ai dirigenti degli uffici, interni alle strutture ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Art. 167 ([1])
Definitività, inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge di organizzazione, gli atti emanati dal Direttore generale e dai direttori regionali sono definitivi. Gli atti emanati dagli altri dirigenti non sono definitivi, salvo che siano stati emanati su delega del direttore regionale.
2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti di competenza del Direttore generale, la Giunta esercita il controllo sostitutivo ai sensi dell'articolo 23 della legge di organizzazione.
3. Il controllo sostitutivo è esercitato con la procedura di cui all'articolo 23 della legge di organizzazione:
   a) dal Direttore generale nei confronti dei direttori regionali;
   b) dal direttore regionale nei confronti degli altri dirigenti;
   c) dal dirigente che ha proceduto all'attribuzione della responsabilità del procedimento, nei confronti dei responsabili dei procedimenti stessi. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 9 bis e 9 ter, della l. 241/1990 e successive modificazioni, in caso di ritardo nell'adozione del provvedimento finale il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore generale.
4. Il potere di annullamento degli atti del Direttore generale e dei direttori regionali è esercitato dalla Giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida a provvedere entro un termine perentorio e decorso inutilmente il termine.

[1] Comma sostituito dall'art. 36, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5. Comma già precedentemente sostituito dall'art.25, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

Art. 168
Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario

1. Per la correzione di eventuali errori in cui sia incorsa l'amministrazione, quali quelli relativi alla compilazione di graduatorie e di ruoli di dipendenti, è possibile proporre ricorso in opposizione contro l'atto amministrativo allo stesso organo o soggetto che ha emanato l'atto. Si applica, nella fattispecie, la procedura prevista per il ricorso gerarchico.
2. Contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, può essere proposto, in unico grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.
3. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria.
4. Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che deve deciderlo, consegnandolo direttamente o mediante notificazione o lettera raccomandata. In tale ultimo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione al fine del decorso del termine di impugnazione.
5. Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione di terzi interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.
6. La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro 90 giorni dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
7. Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.

CAPO II
Ruolo della dirigenza – Modalità di costituzione e tenuta

Art. 169
Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale

1. La Giunta procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale, nonché alla programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 202 tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente.
2. La dotazione organica dei dirigenti regionali è determinata, tenendo conto del numero dei dirigenti necessari per ricoprire incarichi di direzione di strutture organizzative o posizioni individuali, nell'allegato "C".
3. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della Giunta negli altri casi.

Art. 170
Istituzione del ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge di organizzazione é istituito il ruolo del personale dirigenziale della Giunta.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano le modalità di costituzione e tenuta del ruolo del personale dirigenziale e le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza.
3. Il ruolo di cui al comma 1 è tenuto presso la direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**.
4. Nel ruolo sono inseriti dirigenti regionali in servizio presso le strutture organizzative della Giunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compresi quelli comandati presso altre amministrazioni, enti e organismi diversi e quelli in aspettativa o fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. Non sono inseriti nel ruolo gli esterni all'amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato e i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa.
6. Il ruolo è articolato, in relazione alle specifiche professionalità possedute dai dirigenti, in due distinte sezioni, una per la dirigenza amministrativa e una per la dirigenza tecnica. **([2])**

7.**([3])**

8.**([4])**

Art. 171
Responsabile del ruolo

1. Il responsabile del ruolo è il direttore della direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([5])**.
2. Al responsabile del ruolo sono affidati i seguenti compiti:
   a) assicurare l'acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo;
   b) assicurare, tramite monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;
   c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalità e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna sezione del ruolo, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascuna unità di personale;
   d) garantire la corrispondenza dell'iscrizione al ruolo alle specificità tecniche del personale iscritto;
   e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
   f) curare la pubblicità delle professionalità dirigenziali iscritte nel ruolo;
   g) predisporre gli atti e i documenti per la programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito della dotazione organica regionale, anche in relazione ad eventuali modifiche strutturali;

---

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

[2] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, del r.r. 23 luglio, 2021, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74. In precedenza già sostituito dall'art.26, comma 1, lett.a), del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[3] Comma abrogato dall'art.26, comma 1, lett.b), del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[4] Comma abrogato dall'art.26, comma 1, lett.b), del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[5] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

h) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza;
i) dettare criteri ed assicurare gli adempimenti per la tenuta della banca dati informatica di cui all'articolo 173, anche utilizzando i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
l) riferire semestralmente, anche ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza, alla Giunta regionale sulla situazione complessiva del ruolo e della banca dati informatica.

Art. 172
Criteri e modalità per la tenuta del ruolo

1. Il ruolo è tenuto secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nell'allegato"I". Nella banca dati informatica sono altresì inserite le ulteriori informazioni indicate nello stesso allegato"I".
3. Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo all'atto dell'iscrizione, ovvero presso le amministrazioni di provenienza, anche attraverso i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
4. Ai fini del costante aggiornamento dei dati, i dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile le informazioni che li riguardano.
5. I dati essenziali di cui all'allegato"I" contenuti nel ruolo sono resi pubblici attraverso intranet e attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Gli ulteriori dati di cui all'allegato"I" contenuti nella banca dati sono resi consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.
6. Per i dirigenti non iscritti al ruolo l'acquisizione dei dati di cui al comma 2 è necessaria ai fini della individuazione dei posti di funzione occupati. La comunicazione di tali dati non comporta, comunque, l'inserimento nel ruolo.

Art. 173
Tenuta della banca dati informatica

1. E' istituita, presso la direzione regionale "*Organizzazione e personale,* la banca dati informatica contenente le informazioni relative al ruolo dirigenziale.
2. Il responsabile del ruolo, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio del personale, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonché con organismi ed enti internazionali e dell'unione europea, assicura la significativa ed efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata.

Art. 174 ([1])
Inserimento nel ruolo

Art. 175
Istituzione, criteri e modalità di iscrizione di specifiche professionalità in distinte sezioni

1. In attuazione dell'articolo 170, comma 6, sono istituite due distinte sezioni del ruolo, una per la dirigenza amministrativa, una per la dirigenza tecnica, nell'ambito delle quali sono inseriti i dirigenti in relazione alle specifiche professionalità derivanti dai titoli di studio, professionali e dalle esperienze maturate. La due sezioni sono articolate al loro interno in sottosezioni rappresentative delle singole professionalità. Nella sezione per la dirigenza amministrativa vanno inserite le sottosezioni archeologi, archivisti, bibliotecari, economisti, giuristi, gestionali. Nella sezione per la dirigenza tecnica vanno inserite le sottosezioni agronomi, architetti, biologi, chimici, farmacisti, geologi, informatici, ingegneri, medici, psicologi, statistici, veterinari. **([2])**
2. Le distinte sezioni rappresentano una specificazione in senso tecnico-professionale del ruolo. L'inserimento dei dirigenti nelle medesime ha esclusivamente finalità di certificazione delle professionalità possedute.
3. Alle sezioni individuate al comma 1 sono iscritti i dirigenti del ruolo sulla base dei diplomi di laurea e delle specializzazioni possedute. Nella sezione dirigenza amministrativa, sottosezione gestionali, sono iscritti, altresì, i dirigenti in possesso di laurea in materie umanistiche, tecniche e scientifiche, che durante il loro rapporto di servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione abbiano svolto precipuamente incarichi e funzioni amministrativi. **([3])**
4. L'amministrazione regionale, nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'articolo 162, fatta eccezione per gli incarichi di direzione regionale, valuta prioritariamente, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali sia richiesta specifica professionalità, il personale dirigenziale iscritto alle distinte sezioni del ruolo concernenti le relative professionalità.**([4])**
5. I dirigenti iscritti presso una distinta sezione del ruolo, a cui non sia stato conferito alcun incarico in relazione alla specifica professionalità posseduta, e che risultino a disposizione del ruolo, possono essere chiamati a svolgere altri incarichi per i quali non sia espressamente richiesto dall'ordinamento alcuno specifico requisito tecnico.
6. Al fine di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo alle specificità tecniche dei dirigenti, la definizione delle sezioni del ruolo é soggetta a revisione biennale. Si procede comunque a revisione nei casi di modifiche normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la materia.**([5])**

---

[1] Articolo abrogato dall'art.27, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[2] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, del r.r. 23 luglio 2021, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74. Comma precedentemente già modificato dall'art.28, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[3] Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, del r.r. 23 luglio 2021, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74. Comma precedentemente già modificato dall'art.28, comma 1, lettera b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[4] Comma modificato dall'art.28, comma 1, lettera c) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[5] Comma modificato dall'art.28, comma 1, lettera d) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 171, comma 2, lettere h) e l), la struttura competente alla tenuta del ruolo provvede ad individuare, sulla base delle richieste delle strutture organizzative rimaste insoddisfatte per carenza nell'organico di specifiche professionalità, provvede ad individuare il fabbisogno delle medesime anche al fine di promuovere le procedure concorsuali atte a garantire il reclutamento delle professionalità necessarie.
8. Per i dirigenti neo assunti l'iscrizione presso le distinte sezioni del ruolo della dirigenza consegue alla stipula del contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio. I bandi di concorso per il reclutamento di dirigenti con professionalità tecniche devono contenere l'espresso riferimento alla distinta sezione in cui prendono iscrizione i relativi vincitori.
9. La struttura competente alla tenuta del ruolo, tenuto conto delle eventuali carenze nell'ambito delle distinte sezioni, promuove corsi di riqualificazione, formazione e aggiornamento professionale, a favore dei dirigenti collocati a disposizione, in possesso di titoli di studio e professionali compatibili con l'inserimento nelle specifiche sezioni.
10. Le attività di riqualificazione, formazione e aggiornamento di cui al comma 9 sono realizzate nell'ambito del piano annuale e triennale della formazione del personale con qualifica dirigenziale.
11. A seguito del positivo esito della frequenza dei corsi di cui al comma 10, il dirigente è iscritto nella sezione corrispondente alla professionalità conseguita.

Art. 176
Inserimento in sezioni speciali del ruolo

1. I dirigenti regionali in servizio con contratto individuale di lavoro a tempo determinato sono annotati nel ruolo in una sezione speciale appositamente istituita nell'ambito di ciascuna sezione e per le specifiche professionalità di cui all'articolo 175.**([1])**
2. **([2])**
3. I dirigenti regionali collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, rimangono iscritti nel ruolo e vengono inseriti in una sezione speciale appositamente istituita nell'ambito di ciascuna sezione e per le professionalità di cui all'articolo 175.**([3])**
4. Il provvedimento di collocamento in aspettativa o fuori ruolo è sempre trasmesso al responsabile del ruolo per le annotazioni di competenza.
5. **([4])**

Art. 177
Dirigenti privi d'incarico

1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di strutture organizzative o funzioni dirigenziali individuali sono posti a disposizione del responsabile del ruolo per ogni esigenza dell'amministrazione regionale.
2. Laddove risulti personale in eccedenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 235.

---

[1] Comma modificato dall'art.29, comma 1, lettera a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[2] Comma abrogato dall'articolo 3 del r.r. 19 novembre 2003, n. 2, pubblicato sul BUR 29 novembre 2003, n. 33
[3] Comma modificato dall'art.29, comma 1, lettera b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[4] Comma abrogato dall'art.29, comma 1, letterac) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

CAPO III
Trattamento economico, di previdenza, di assistenza e di quiescenza dei dirigenti

Art. 178
Trattamento economico

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni e alle responsabilità attribuite. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento economico accessorio è definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con le modalità e i limiti fissati dalla contrattazione nazionale.
2. Il trattamento economico del Direttore generale **([1])** e dei dirigenti incaricati delle direzioni regionali e strutture equiparate, determinato dalla Giunta regionale nell'atto di conferimento del relativo incarico, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 6/2002 e successive modificazioni, è adeguato con determinazione dirigenziale, per effetto dei sopravvenuti contratti collettivi nazionali ed è comunque contenuto entro i limiti ed i tetti retributivi previsti dalla normativa vigente. **([2])**
3. La retribuzione annua prevista per gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui al comma 2, conferiti a soggetti esterni all'amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, è determinata con le modalità di cui al comma 1 e può essere integrata, per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale.

Art. 179
Onnicomprensività del trattamento economico

1. Il trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 178 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente regolamento, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del proprio ufficio o comunque conferito dalla Regione o su designazione della stessa. **([3])**
2. Sono fatti salvi i compensi spettanti, in base ai contratti collettivi vigenti, relativamente alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelli agli avvocati a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e quelli di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al personale regionale con qualifica di dirigente si applica la disciplina sulle incompatibilità, sul cumulo di impieghi e sugli incarichi di cui al titolo VIII, capo VII.

---

[1] Comma modificato dall'art. 37, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[2] Comma modificato dall'art.30, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020. Comma precedentemente sostituito dall'articolo 10, comma 1, del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82, già sostituito dall'articolo 11 del r.r. 3 settembre 2008. n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34

[3] Comma modificato dall'articolo 26 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7

Art. 180
Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza

1. Ai dirigenti regionali iscritti al ruolo si applicano gli istituti in materia di trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza previsti dalla normativa vigente, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, si applicano gli istituti in materia di trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3. Ai soggetti esterni all'amministrazione pubblica si applicano, se non già titolari di posizione previdenziale, assistenziale e di quiescenza, gli istituti previsti per i dirigenti regionali.

CAPO IV
Accesso alla dirigenza e modalità di reclutamento

Art. 181 ([1])
Accesso alla dirigenza

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 202 del presente regolamento e fermi restando, relativamente alle modalità di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali indicati nell'Allegato "O", punto 2, la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell'amministrazione regionale avviene:

a) mediante concorso per esami o per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

1) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

2) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

3) i soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in strutture private per almeno cinque anni;

4) i soggetti muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso e del diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando ovvero del dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando ovvero di altro titolo post-universitario in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando, conseguito a seguito di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di esame finale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, pubblici o privati, già riconosciuti alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante le procedure comparative di cui all'articolo 16, comma 1 bis della legge di organizzazione, riservate al personale in servizio a tempo indeterminato, iscritto al ruolo della Giunta regionale, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia

[1] Articolo sostituito dall'art.1, comma 1, del regolamento regionale 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato su BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29

richiesto il diploma di laurea ovvero al personale in servizio a tempo indeterminato, iscritto al ruolo della Giunta regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge di organizzazione, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche presso la Giunta regionale, nel rispetto delle percentuali di riserva previste dal medesimo articolo 16, comma 1 bis.**([1])**

2. Nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 202 del presente regolamento, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1. Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente della Giunta regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.**([2])**

3. La direzione regionale competente in materia di personale bandisce i concorsi di cui al comma 1.

4. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro nove mesi dalla prima prova scritta.

5. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono definite nell'allegato "L".

6. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata.

7. Le graduatorie finali dei concorsi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e rese consultabili via Internet.

Art. 182
Bando di concorso –Svolgimento delle prove concorsuali – Composizioni delle commissioni esaminatrici – Adempimenti delle commissioni esaminatrici

1. Le disposizioni che disciplinano il bando di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, la composizioni delle commissioni esaminatrici e ogni altra procedura prevista per lo svolgimento dei concorsi, sono indicate nell'allegato"L".

Art. 183
Posti disponibili – Validità delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei

1. In materia di posti disponibili, di validità delle graduatorie dei concorsi e di conferimento dei posti disponibili agli idonei, si rinvia alle disposizioni di cui all'art.205 *bis.***([3])**

CAPO V
Strumenti di garanzia e di valutazione

[1] Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[2] Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021 n.29
[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma2, del regolamento regionale 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato su BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29

Sezione I
Comitato dei garanti

Art. 184
Istituzione

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge di organizzazione, è istituito il comitato dei garanti.
2. Il comitato opera all'interno della direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* ([1]).
3. Il comitato dei garanti è preposto, sulla base del procedimento di cui all'articolo 185, al rilascio dei pareri prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 161, comma 4.

Art. 185 ([2])
Procedimento di garanzia

1. Fatti salvi i casi di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare previsti dalla normativa vigente, ai fini della responsabilità dirigenziale il "mancato raggiungimento degli obiettivi" si configura nel caso di valutazione finale inferiore al 60% e "l'inosservanza delle direttive" nel caso di evidente scostamento dell'attività svolta rispetto ai contenuti degli indirizzi ricevuti.
2. I provvedimenti conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 24 della legge di organizzazione sono adottati con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché previa acquisizione del parere del comitato dei garanti di cui all'articolo 184.
3. La contestazione di cui all'articolo 24, comma 4, della legge di organizzazione è effettuata, mediante comunicazione datata e sottoscritta, entro dieci giorni dalla valutazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dalla rilevazione dell'inosservanza delle direttive:
   a) dalla Giunta regionale per i dirigenti apicali;
   b) dal dirigente apicale sovraordinato per il personale dirigenziale non apicale.
4. Il contraddittorio è esercitato dal dirigente destinatario della contestazione mediante la formulazione di controdeduzioni, datate e sottoscritte, da inviarsi all'organo o al soggetto che ha effettuato la contestazione stessa entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
5. Gli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio sono trasmessi, entro quindici giorni, all'organo o al soggetto di cui al comma 3, alla direzione regionale competente in materia di personale, che, a sua volta, li invia, proponendo la relativa sanzione, al comitato dei garanti per il parere di cui al comma 2.
6. Il comitato dei garanti, valutati gli atti e sentiti i soggetti interessati, rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta e lo trasmette alla direzione regionale competente in materia di personale. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

---

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

[2] Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

7. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale, adotta, in conformità al parere del comitato dei garanti, l'atto di archiviazione o i provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale di organizzazione.".

Art. 186
Composizione del comitato dei garanti

1. Il comitato è composto:
   a) da un magistrato della Corte dei conti con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti;
   b) da un esperto designato dalla Giunta scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;
   c) da un dirigente del ruolo eletto dai dirigenti del medesimo ruolo, con le modalità stabilite dall'allegato"M".
2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta.
3. I componenti del comitato durano in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
4. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. **([1])**
5. La cura degli atti di competenza del comitato è affidata ad un segretario scelto tra il personale appartenente alla categoria D, nominato con decreto del direttore del dipartimento *"Istituzionale e territorio"***([2])**.

Sezione II
Assegnazione degli obiettivi - Sistema di valutazione dei dirigenti

Art. 187
Principi generali

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano il sistema di assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti regionali di cui all'articolo 30.

Art. 188([3])
(Piano della prestazione e dei risultati e Programma annuale direzionale)

1. La Giunta regionale, previo esame della Conferenza di coordinamento, effettua la programmazione strategico-operativa adottando il Piano della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 2, con la corrispondente assegnazione ai dirigenti apicali degli obiettivi strategici e operativi.
2. Il Programma annuale di attività di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.

---

[1] Comma sostituito dall'articolo 28 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7
[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a) del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[3] Articolo sostituito dall'articolo 8, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

3. Il Piano di cui al comma 1, in particolare, contiene:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l'indicazione, in relazione a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato;

d) l'elencazione, in relazione a ciascun obiettivo, programma e progetto da realizzare del personale assegnato, ivi compreso quello da confermare o di nuova assegnazione;

4. A seguito dell'adozione del Piano di cui al comma 1, i dirigenti apicali adottano il Programma annuale direzionale che costituisce l'atto di individuazione e negoziazione degli obiettivi operativi, dei programmi e dei progetti, delle risorse finanziarie e umane assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali interne alla propria struttura organizzativa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione. Il Programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti sottordinati la responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le risorse umane e finanziarie disponibili.
5. Ogni ulteriore aspetto concernente criteri, modalità e tempistica del procedimento di assegnazione degli obiettivi alla dirigenza regionale è regolato dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.".

Art. 189([1])
Procedure e modalità di valutazione

1. La valutazione della dirigenza regionale avviene nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 34, sulla base delle procedure, delle modalità e degli strumenti stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG.".

1 bis) La valutazione della perfomance individuale del Direttore generale e **([2])** dei direttori regionali è effettuata dalla Giunta regionale, tenuto conto dei risultati operativi e organizzativi e dei comportamenti organizzativi, su proposta dell'OIV e sulla base delle procedure, delle modalità e degli strumenti stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui allegato GG. **([3])**

Art. 190
Retribuzione di risultato

1. In armonia con il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza ed al fine di promuovere e sviluppare una cultura manageriale orientata ai risultati dell'attività amministrativa e della

[1] Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

[2]Comma modificato dall'art.38,comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5

[3] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, del r.r. 12 ottobre 2016 n.20, pubblicato sul BUR Lazio del 13 ottobre 2016, n. 82, successivamente modificato dall'articolo Comma modificato dall'art.31, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

gestione, l'amministrazione regionale corrisponde annualmente ai dirigenti una retribuzione di risultato.
2. La retribuzione di risultato è erogata soltanto a seguito del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati e ad una positiva valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 189.

CAPO VI
Disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti

Art. 191
Rinvio al contratto collettivo di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente della Regione è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni–autonomie locali, area della dirigenza, dai contratti collettivi integrativi aziendali e, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalle leggi e dai regolamenti della Regione Lazio vigenti nel tempo.
2. Il rapporto individuale di lavoro di cui al comma 1 è regolato dal contratto individuale di cui all'articolo 192.

Art. 192
Contratto individuale

1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato:
   a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
   b) la qualifica di assunzione e il trattamento economico;
   c) la durata del periodo di prova;
   d) la sede di destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'amministrazione prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, incrementabile di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al Titolo VIII, Capo VII, del presente regolamento. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 193
Orario di lavoro

1. La presenza in servizio e l'orario di lavoro del dirigente sono soggetti al potere di autorganizzazione affidato allo stesso dirigente.
   In tale ambito il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro tenendo conto dell'assetto organizzativo regionale, delle esigenze della propria struttura e della natura delle funzioni allo stesso affidate e, sopratutto, degli obiettivi e dei programmi da realizzare, tenendo costantemente informati gli organi regionali competenti in ordine all'andamento del proprio ufficio ed ai risultati conseguiti.

Art. 194
Ferie

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno il dirigente deve presentare al direttore regionale di appartenenza il piano per l'utilizzazione delle ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso, anche frazionandole in più periodi di cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno ed il 30 settembre.
3. Entro il successivo mese di aprile il direttore comunica al dirigente l'accettazione del piano proposto, ovvero, le eventuali variazioni, sulla base delle esigenze di servizio, in modo da garantire, comunque, l'utilizzazione delle ferie nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Eventuali modifiche al piano di ferie, già accettato dal direttore, possono essere richieste dal dirigente fino ad una settimana prima dell'inizio del periodo per il quale si richiede la variazione. In tale caso il direttore si pronuncia, sulla base delle esigenze di servizio, entro 48 ore dalla data della richiesta. In casi di motivata urgenza si prescinde dai termini indicati dal presente comma.
5. Sulla base d'intervenute variazioni delle esigenze di servizio il direttore può modificare i periodi previsti dal piano di utilizzazione delle ferie già accettato. In tale caso la modificazione del periodo e le relative motivazioni vanno comunicate al dirigente almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo in questione, se comprendente le due settimane continuative, ed, almeno 7 giorni prima, negli altri casi.
6. In presenza di indifferibili esigenze di servizio, non altrimenti ovviabili, si può prescindere dal rispetto dei termini indicati nel comma 5 ai fini della comunicazione al dirigente. In tale caso le specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell'indifferibilità delle esigenze di servizio debbono essere confermate con la sottoscrizione da parte del direttore del dipartimento di appartenenza.
7. In caso di motivate esigenze di carattere personale, non individuabili al momento della proposizione del piano ai sensi del comma 2, il dirigente può richiedere al direttore di poter usufruire delle ferie, eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell'anno solare in corso, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
   Il direttore si pronuncia sulla base delle compatibilità con le esigenze di servizio.
   In caso di incompatibilità con le esigenze di servizio e, comunque, dopo il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza, le ferie residue non possono essere più fruite.

8. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di spettanza, per motivi inequivocabilmente attribuibili alla responsabilità dell'amministrazione regionale, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo, prorogabile al 31 dicembre dello stesso anno in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, in un periodo scelto dal dirigente, ovvero compensate, se richiesto dal dirigente medesimo, con un'indennità sostitutiva calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
   Anche il tale caso le specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell'indefferibilità delle esigenze di servizio debbono essere confermate con la sottoscrizione del direttore del dipartimento di appartenenza.
9. I piani di ferie di tutti i dirigenti, nonché le successive variazioni ed aggiornamenti, debbono
   essere tempestivamente inseriti nella banca dati del personale a cura dell'apposita struttura strumentale del rispettivo dipartimento.

Art. 195
Buoni pasto

1. I dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane.

Art. 196
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
2. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono definiti in sede di concertazione.

Art. 197([1])
Copertura assicurativa e patrocinio legale

Art. 198
Periodo di prova – codice di comportamento - disposizioni particolari – congedi e cause di sospensione del rapporto – trattamento di missione e di fine rapporto – formazione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Al dirigente regionale si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le seguenti disposizioni:
   a) per il periodo di prova, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
   b) per le norme relative al codice di comportamento quelle definite dall'articolo 281;
   c) per i benefici agli ex combattenti e assimilati, quelle definite dall'articolo 287;
   d) per i congedi e cause di sospensione del rapporto, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nel titolo VIII, capo III, in quanto compatibili;
   e) per il trattamento di missione, quelle contenute nel titolo VIII, capo IV;

[1] Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43

f) per il trattamento di fine rapporto, quelle contenute nel titolo VIII, capo V;
g) per la formazione, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nel titolo VIII, capo VI, in quanto compatibili;
h) per le incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, quelle contenute nel titolo VIII, capo VII.

Art. 199
Mantenimento in servizio

1. Ai dirigenti regionali si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 37 per la parte concernente il mantenimento in servizio sino al compimento del 40° anno di servizio contributivo e, comunque, non oltre il 70° anno di età.
2. I dirigenti interessati devono produrre la domanda almeno trenta giorni prima del compimento del 65° anno di età.

Art. 200
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta fermo quanto previsto in materia di comando e collocamento fuori ruolo dall'articolo 200 bis . Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. É sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. **([1])**
2. I dirigenti di cui all'articolo 162, comma 13, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione regionale. **([2])**
3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti non può comunque essere disposta se:
   a) il dirigente, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso un impresa, il divieto si estende

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del r.r. 19 maggio 2011, n. 4, pubblicato sul BUR 28 maggio 2011, n.20.
[2] Comma modificato dall'articolo.1, comma 2, del r.r. 4/2011.

anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

b) il dirigente intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.
6. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.
7. Per le modalità e le procedure attuative del presente articolo si fa riferimento al regolamento emanato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 200 bis ([1])
Comandi e collocamento fuori ruolo

1. La mobilità del personale con qualifica dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 162, comma 10 e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una particolare professionalità o competenza non presente all'interno dell'amministrazione. Per le modalità di attivazione dei comandi dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'articolo 233.
2. Per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali deIl'amministrazione regionale stessa, può farsi ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo. Il dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo della dirigenza. In tal caso è lasciato indisponibile, per la durata dell'incarico, il posto del dirigente collocato fuori ruolo. Per le modalità di collocamento fuori ruolo dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'articolo 234.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

CAPO I
Dotazione organica, profili professionali e reclutamento del personale([2])

Art. 201

[1] Articolo inserito dall'articolo 2 del r.r. 19 maggio 2011, n.4, pubblicato sul BUR 28 maggio 2011, n.20.
[2] La rubrica è stata così modificata dall'art.2, comma 1, del del regolamento regionale 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato su BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29

Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica non dirigenziale

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge di organizzazione, è determinata la dotazione organica complessiva del personale regionale della Giunta con qualifica non dirigenziale secondo l'allegato"C", tabella 2.
2. Nella dotazione organica di cui al comma 1 non è compreso il contingente di personale indicato nell'articolo 8. In tale dotazione organica è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo temporaneamente confluiti nel predetto contingente.
3. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della Giunta negli altri casi.

Art. 202
Individuazione dei fabbisogni e programmazione triennale

1. I provvedimenti relativi all'avvio delle procedure selettive di cui agli articoli 182 e 208 sono adottati dalla direzione regionale competente in materia di personale sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2. La Giunta regionale adotta, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennali e col bilancio pluriennale, il programma triennale dei fabbisogni di personale e del relativo sviluppo professionale. Il programma triennale definisce, in conformità ai programmi e agli obiettivi da attuare e alle politiche di gestione dei servizi, le risorse economiche da destinare alla gestione, all'acquisizione, allo sviluppo e alla formazione del personale e la loro ripartizione tra i dipartimenti.
3. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di professionalità e relativo sviluppo la direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([1])** provvede all'elaborazione ed all'adozione del piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità tenendo conto del programma annuale di attività approvato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Il piano annuale consiste in un'apposita pianificazione operativa a mezzo della quale, previa consultazione dei direttori dei dipartimenti, le risorse economiche assegnate per la gestione e lo sviluppo del personale vengono tradotte in modalità selettive, formative e di progressione professionale, sia verticale che orizzontale, individuando, per ciascun dipartimento, il personale da assumere distinto per categoria e profilo professionale, le specifiche procedure di reclutamento o di progressione da adottare, le posizioni funzionali interessate da processi di sviluppo professionale, gli interventi formativi da operare e le azioni di sviluppo professionale da apprestare.
4. Del piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità di cui al comma 3 viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali aziendali secondo le modalità previste dal protocollo delle relazioni sindacali.

Art. 203
Ruolo del personale della Giunta regionale

1. E' istituito il ruolo organico del personale della Giunta articolato per profili professionali.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è assegnato ad una struttura della Giunta , transita automaticamente nel ruolo di cui al comma 1.

Art. 204
Fascicolo personale e stato di servizio

1. Per ogni dipendente sono tenuti in un archivio, presso la direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**, un fascicolo personale ed uno stato di servizio.
2. Il fascicolo personale deve contenere:
   a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
   b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione, qualificazione, riqualificazione, formazione, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente;
   c) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'amministrazione, a benemerenze ed a onorificenze;
   d) i documenti relativi ad invalidità o infermità per qualsiasi causa;
   e) i provvedimenti con i quali sono inflitte le sanzioni disciplinari, quelli di sospensione cautelare e per effetto di condanna penale;
   f) le decisioni giurisdizionali ed i provvedimenti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi ai provvedimenti di cui alla lettera e);
   g) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'amministrazione e verso i terzi;
   h) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente;
   i) gli atti e i provvedimenti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i provvedimenti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
3. Nello stato di servizio devono essere indicati:
   a) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso amministrazioni o enti pubblici;
   b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico;
   c) ogni altro atto del fascicolo personale di interesse dello stato matricolare.
4. I documenti e i dati di cui ai commi 2 e 3 sono registrati in una apposita banca dati e sono gestiti a cura della competente struttura della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([2])**.
5. Il dipendente può chiedere all'ufficio competente di prendere visione degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale e può ottenere, altresì, che gli siano rilasciati a sue spese, secondo le modalità e le tariffe definite nell'allegato"V", estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.

Art. 205
Profili professionali ([3])

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.
[3] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 maggio 2021, n.10, pubblicato sul BUR Lazio 1 giugno 2021, n.53

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge di organizzazione e in conformità al sistema di classificazione del personale, la Giunta regionale individua i profili professionali del personale del proprio ruolo nel rispetto del sistema di relazioni sindacali. **([1])**

1 bis. Le disposizioni relative alla disciplina del cambio di profilo professionale dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale sono indicate nell'Allegato "N bis". **([2])**

Art. 205 *bis*([3])
Reclutamento del personale

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali, il bando di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, la composizione delle commissioni esaminatrici e gli adempimenti delle stesse, sono indicate nell'Allegato "O", PARTE I.

2. Le disposizioni relative alla validità delle graduatorie dei concorsi, alle modalità di utilizzo, agli accordi con altre amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie e al conferimento dei posti disponibili agli idonei, sono indicate nell'Allegato "O", PARTE II.

3. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono coperti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

CAPO II([4])

CAPO III
Valutazione del personale non dirigente

Art. 220([5])
(Valutazione del personale non dirigenziale)

---

[1] Comma sostituito dall'articolo 29 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare l'articolo 65, comma 4 del medesimo regolamento: "*Fino alla individuazione dei profili professionali, previa verifica di quelli esistenti, da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 205 del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, sono confermati i profili individuati nell'allegato "N" del r.r. 1/2002, al quale sono apportate le seguenti rettifiche:*
a) i contenuti del profilo "Specialista area legislativa" sono sostituiti dai seguenti:
"Consulenza legislativa e predisposizione dei testi normativi; consulenza giuridica e redazione di pareri sulla corretta interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari; gestione di gruppi di lavoro e gruppi di progetto attinenti ad attività legislativa e alla soluzione di problematiche giuridiche";
b) i contenuti del profilo "Specialista area legale" sono sostituiti dai seguenti:
"Attività legale interna ed esterna nelle competenti sedi giudiziarie, legali e istituzi8onali; rappresentanza in sede conciliativa stragiudiziale; espressione di pareri in materia giuridico-legale e fiscale"."

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del r.r. 28 maggio 2021, n.10, pubblicato sul BUR Lazio 1 giugno 2021, n.53

[3] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del r.r. 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29

[4] Capo abrogato dall'art. 3, comma 1, del r.r. 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29

[5] Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 1 del r.r. 24 ottobre 2014 n.23, pubbl. sul BUR Lazio del 28 ottobre 2014, n.86.

1. Le finalità, nonché le modalità e i criteri di valutazione del personale non dirigenziale sono stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'allegato GG nonché nelle disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro".

Art. 221 ([1])
Metodologia di valutazione
Art. 222 ([2])
Processo di valutazione

Art. 223 ([3])
Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppo
Art. 224 ([4])
Comunicazione della valutazione dei risultati di attività di gruppo

Art. 225 ([5])
Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppo

CAPO IV
Mobilità del personale con qualifica non dirigenziale

Art. 226
Costituzione della base informativa per la mobilità - Valutazione delle competenze e del potenziale

1. Le strutture competenti di ciascuna direzione regionale effettuano periodicamente la valutazione del personale assegnato al fine dell'aggiornamento della base informativa per gestire i processi di mobilità oltre che dello sviluppo professionale e dei processi formativi dei dipendenti. **([6])**
2. La valutazione delle competenze e del potenziale del personale assegnato viene effettuata, sulla base di linee guida e metodologie (colloqui diretti, test, curricula professionali) definite dalla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([7])** con il supporto dei dirigenti delle strutture da cui dipende il dipendente valutato.

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[2] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[3] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[4] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[5] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[6] Comma modificato dall'art. 32, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificato dall'articolo 15, comma 2, del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008. n. 34
[7] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

3. I dati della valutazione vengono inseriti in apposite schede (fascicolo elettronico personale) che costituiscono la base informativa anche per la mobilità.

Art. 227 ([1])
Mobilità del personale non dirigenziale tra strutture regionali e all'interno di ciascuna struttura

1. I trasferimenti interstrutturali sono disposti, sentiti i direttori interessati, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale.
2. La mobilità e l'assegnazione del personale all'interno di ciascuna struttura regionale sono disposte con atto di organizzazione del direttore della struttura regionale interessata ed inviato, per conoscenza, al direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
3. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale dispone, con propria determinazione, il trasferimento di personale soggetto o necessitato a far fronte a condizioni di bisogno ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale dispone il trasferimento di personale presso le segreterie degli organi di governo nei limiti del contingente stabilito dalla normativa vigente.
5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigente, in presenza di comprovate e motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, laddove la ricerca di professionalità, di norma tramite pubblicazione di apposito avviso rivolto al personale regionale, non dia esito positivo, il direttore della direzione regionale competente in materia di personale può disporre trasferimenti d'ufficio, anche temporanei, in deroga alle procedure di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nelle strutture regionali.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati dal direttore regionale competente in materia di personale, tenuto conto della base informativa di cui all'articolo 226. A fronte di differenti possibili soluzioni organizzative di pari efficacia per l'amministrazione sotto l'aspetto funzionale e di razionalizzazione delle risorse, lo stesso direttore regionale dispone il trasferimento presso la sede meno gravosa per il dipendente.
7. Per quanto non diversamente disposto nei commi 5 e 6, si applica l'articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai limiti di distanza chilometrica per il trasferimento di sede ed alle ipotesi in cui il trasferimento necessita del consenso del dipendente.

Art. 228
Mobilità fra la Giunta e il Consiglio

1. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione ai rispettivi fabbisogni è attuata la mobilità del personale tra le strutture della Giunta e del Consiglio.
2. L'individuazione dei posti vacanti da ricoprirsi mediante la procedura di cui al comma 1 è effettuata con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale **([2])**, previa intesa con il segretario generale del Consiglio.
3. I provvedimenti di trasferimento sono disposti con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale, di concerto con il dirigente del Consiglio a cui sono attribuite tali funzioni.

---

[1] Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1del r.r. 14 marzo 2016 n.3, pubblicato sul BUR Lazio 15 marzo 2016, n. 21

[2]Comma modificato dall'art.33, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 9/2010.

Art. 229
Processi di mobilità fra amministrazioni diverse

1. L'amministrazione regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto, con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. **([1])**
2. Analogamente l'amministrazione regionale può autorizzare il trasferimento di proprio personale presso altra amministrazione pubblica, previo consenso dell'amministrazione di destinazione.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica posseduta all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in sede di concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, saranno individuati i posti ed i profili professionali non ricoperti con le procedure della mobilità interna, attribuibili mediante mobilità esterna, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie.
5. I criteri di cui sopra dovranno tenere conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio, nonché della posizione di eccedenza presso altro ente del candidato alla copertura del posto messo in mobilità.

Art. 230
Pubblicità degli avvisi di mobilità

1. Al fine di portare a conoscenza degli interessati dei posti vacanti in organico destinati ad essere ricoperti con le procedure della mobilità, la Regione Lazio provvederà alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio dei necessari avvisi indicanti criteri e requisiti necessari per l'accesso ai posti medesimi.

Art. 231
Mobilità del personale in conseguenza di delega di funzioni

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, l'amministrazione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulti preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.
2. La Giunta individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, con l'indicazione delle relative categorie di appartenenza. L'elenco nominativo del personale da trasferire è approvato con determinazione del direttore del dipartimento interessato.
3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite in sede di contrattazione integrativa aziendale.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

---

[1] Comma modificato dall'art.34, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificato dall'articolo 31 del r.r. 2/ 2004.

5. L'amministrazione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito per le motivazioni di cui sopra.
6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra l'amministrazione regionale e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.
7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi.
8. A seguito del conferimento, l'amministrazione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale di riordino del proprio sistema organizzativo.

Art. 232
Scambio di funzionari appartenenti a paesi diversi e temporaneo servizio all'estero

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti regionali, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra la Regione Lazio e le amministrazioni interessate, d'intesa con il ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli stati membri dell'Unione europea, degli stati candidati all'adesione e di altri stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico dell'amministrazione regionale, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione regionale. L'esperienza maturata all'estero é valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

Art. 233
Comandi

1. La mobilità del personale con qualifica non dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale.
2. Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all'interno dell'amministrazione, nel limite delle vacanze di organico e per un contingente massimo di 30 unità. **([1])**
3. Il comando di cui al comma 2 ha una durata non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile.
4. Al comando di cui al comma 2 si provvede con determinazione del direttore di dipartimento competente in materia di personale, previa richiesta del direttore del dipartimento interessato e nulla osta dell'amministrazione o dell'ente pubblico di provenienza. **([2])**
5. Fanno eccezione i comandi per le esigenze delle strutture per l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo strategico di cui al titolo II.

---

[1] Comma modificato dall'articolo 32, lettera a), del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7, nuovamente modificato dall'articolo 1, comma unico, del r.r. 29 dicembre 2014, n.30, pubbl. sul BUR Lazio 30 dicembre 2014, n.104 e da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1 del Regolamento regionale 16 Dicembre 2015 n.18, pubblicato sul BUR Lazio 22 Dicembre 2015 n.102

[2] Comma modificato dall'articolo 32, lettera b), del r.r. 2/2004.

6. La spesa per il personale comandato presso la Regione Lazio è a carico della medesima. La Regione Lazio rimborserà all'amministrazione o ente pubblico di appartenenza che continua a corrispondere al dipendente il relativo trattamento economico, le competenze maggiorate dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla vigente normativa.
7. Il comando verso altre amministrazioni o enti pubblici è disposto, in misura non superiore al 4 % del personale in servizio, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessato, sentito il direttore del dipartimento presso il quale il dipendente è assegnato e con l'assenso del medesimo. Al predetto comando si provvede con determinazione del direttore di dipartimento competente in materia di personale, previa adozione dall'amministrazione o dall'ente pubblico richiedente del formale provvedimento. **([1])**
8. La richiesta di comando, effettuata dall'amministrazione o dall'ente pubblico interessato secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, è inviata alla Regione Lazio e deve espressamente indicare la durata del comando.
9. La spesa per il personale regionale comandato presso altra amministrazione o ente pubblico è a carico degli stessi. La Regione Lazio anticipa la corresponsione del trattamento economico e provvede al versamento dei contributi e delle ritenute previsti dalla vigente normativa, che saranno rimborsati dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.
10. Il dipendente regionale collocato in posizione di comando è ammesso alle selezioni per il passaggio alla categoria superiore.
11. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7, può essere concessa l'immediata utilizzazione del dipendente presso l'amministrazione o l'ente pubblico richiedente.
12. Alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di comando, senza che sia intervenuto nuovo provvedimento di rinnovo del comando stesso, il personale regionale è tenuto a riprendere servizio presso l'amministrazione regionale il giorno successivo alla data della cessazione. Tale personale è posto a disposizione della struttura competente in materia di personale per essere assegnato, ove possibile, alla struttura presso la quale ha prestato servizio all'atto del collocamento in posizione di comando o presso un'altra struttura secondo le esigenze dell'amministrazione.

Art. 233 bis ([2])
Assegnazioni temporanee

1. La Regione può disporre, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, l'assegnazione temporanea di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa o accordi stipulati tra le parti, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e successive modificazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato.
2. I protocolli di intesa o gli accordi stipulati ai sensi del comma 1 disciplinano, in particolare, oltre ai singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, o di interesse comune, le funzioni, le modalità di inserimento del personale regionale interessato e di svolgimento della propria attività, le modalità di riparto dei relativi oneri per la corresponsione del trattamento economico. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 165/2001, nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private, l'onere per la corresponsione del trattamento economico è a

[1] Periodo modificato dall'articolo 32, lettera c), del r.r. 2/ 2004.
[2] Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

carico delle imprese destinatarie. In tale ipotesi i predetti atti possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

3. Gli schemi di protocolli di intesa o di accordi predisposti dalle strutture competenti, debbono essere preventivamente trasmessi alla direzione regionale competente in materia di personale, per le valutazioni di competenza e per il rilascio di apposito nulla osta.
4. A seguito del rilascio del nulla osta di cui al comma 3, la struttura interessata procede all'adozione di apposita determinazione o, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione di apposita deliberazione di giunta regionale ai fini dell'approvazione dello schema di protocollo di intesa o di accordo, cui segue la relativa sottoscrizione con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Successivamente alla sottoscrizione dei protocolli di intesa o degli accordi la direzione regionale competente in materia di personale procede all'assegnazione temporanea del personale interessato, nel rispetto della tempistica concordata tra le parti.
6. La Regione può procedere all'assegnazione temporanea di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, presso le proprie strutture amministrative con le modalità previste dal presente articolo.
7. Ferma restando la normativa vigente in materia di distacco del personale regionale, qualora tale istituto debba essere previsto nell'ambito di appositi protocolli di intesa, accordi o convenzioni stipulati tra le parti, si applicano le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 234
Collocamento fuori ruolo

1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, con determinazione del direttore regionale della direzione *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([1])**, presso altre amministrazioni pubbliche per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa.
2. **([2])**
3. Alla spesa del personale collocato fuori ruolo provvede direttamente e a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è tenuto a versare all'amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge e dai contratti.
4. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 235
Personale in eccedenza

1. L'amministrazione regionale qualora rilevi eccedenze di personale è tenuta ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni.

---

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

[2] Comma abrogato dall'articolo 3 del r.r. 19 maggio 2011, n.4, pubblicato sul BUR 28 maggio 2011, n.20.

2. Le presenti disposizioni trovano applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dal comma 6 e dall'articolo 236, comma 1.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto decentrato. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno dell' amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, a richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito dell' amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia dove presta servizio o in quello diverso determinato dai contratti collettivi. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione regionale colloca in disponibilità, con determinazione del direttore regionale della direzione "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**, il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dell' amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

Art. 236
Trattamento giuridico ed economico del personale in disponibilità

1. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.
   I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n.

2. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione regionale all'ente previdenziale per tutto il periodo di disponibilità.
3. La spesa relativa grava sull'apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione di cui al comma 1.
4. Decorso il periodo massimo di ventiquattro mesi di cui al comma 1, senza che si sia potuto ricollocare il dipendente, il rapporto di lavoro si intende risolto definitivamente.

Art. 237
Gestione del personale in disponibilità

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi formati e gestiti dalla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**.
2. Il personale in disponibilità ha diritto all'indennità di cui all'articolo 236, comma 1, per la durata massima ivi prevista.
3. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 235.
4. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 202, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
5. Le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

CAPO V
Forme flessibili di lavoro

Sezione I
Disciplina del lavoro a part-time

Art. 238
Fonti

1. La disciplina per l'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) è dettata in armonia con le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

Art. 239
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'amministrazione promuove nella propria organizzazione la diffusione di rapporti di lavoro a tempo parziale anche finalizzata a valorizzare la vita dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti professionali, personali e sociali.
2. Ai fini del presente accordo si intende:

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.

a) per *«tempo pieno»* l'orario normale di lavoro fissato dal vigente contratto collettivo relativo al personale del comparto Regioni – autonomie locali;
b) per *«tempo parziale»* l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che non sia inferiore al 30% di quello indicato alla lettera a);
c) per *«rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale»* quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
d) per *«rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale»* quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
e) per *«lavoro supplementare o aggiuntivo»* quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro a tempo parziale, concordato fra le parti entro il limite del tempo pieno.

Art. 240
Contingente dei posti di lavoro da riservare al tempo parziale

1. Il numero di lavoratori con contratto a tempo parziale non può superare, per ciascuna delle categorie contrattuali, la percentuale del 25% della dotazione organica del corrispondente personale a tempo pieno, verificata all'inizio di ciascun anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso all'unità superiore. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. L'amministrazione, valutate le proprie esigenze organizzative, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale, da concordare con le organizzazioni sindacali, individua annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 1 e previa informazione alle organizzazioni sindacali seguita, su richiesta, da incontro, i posti che intende riservare al part-time indicando il tipo di articolazione oraria della prestazione (orizzontale o verticale o mista) nonché la percentuale della prestazione stessa, ed eventualmente le strutture nelle quali sono collocati i posti.
3. La direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([1])** pubblicizzerà, tramite i propri uffici, e attraverso la rete intranet, il numero dei posti disponibili riservati ai rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dei commi 1 e 2, in tempo utile per la presentazione delle domande.
4. Il contingente di cui al comma 1 è elevato di un ulteriore 10 % in presenza delle seguenti gravi e documentate situazioni riferite alla propria famiglia anagrafica, alle persone verso le quali è previsto l'obbligo di alimenti, ai parenti o affini sino al terzo grado, anche se non conviventi:
   a) assistenza ad uno dei soggetti di cui sopra affetto da:
      1) patologie acute e/o croniche che determinano una duratura riduzione o perdita dell'autonomia personale;
      2) patologie acute e/o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
      3) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento del genitore o del soggetto che esercita la potestà;
   b) dipendente o parente sino al terzo grado tossicodipendente;
   c) decesso del coniuge in presenza di figli minori a carico.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

L'incremento del 10% è riservato al solo personale che si trova nelle situazioni sopra indicate e, in tali casi, le domande sono presentate senza limiti temporali.

5. L'amministrazione informa con cadenza semestrale i soggetti sindacali sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 245.

Art. 241
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere orizzontale o verticale o una combinazione delle due modalità fatto salvo quanto previsto dall'articolo 299. La Regione garantisce almeno tre moduli orari di articolazione oraria del servizio prestato. **([1])**
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno.

Art. 242
Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituto:
   a) mediante assunzione dall'esterno di lavoratori direttamente con un rapporto part–time, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
   b) mediante trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a part–time.
2. I posti di lavoro part-time vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, eventualmente, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive vigenti per la Regione.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, qualora l'amministrazione non abbia provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, i posti riservati al part-time e negli altri casi previsti dai contratti nazionali.
4. Il dipendente interessato alla costituzione di un rapporto di lavoro part-time deve presentare domanda dal 1° al 30 giugno o dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno. Le domande presentate fuori di tali termini si considerano presentate il primo giorno del periodo successivo; in tal caso non trova applicazione la trasformazione automatica di cui al comma 3. Nella domanda deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
5. Le richieste debbono essere presentate al dirigente della struttura di appartenenza e al direttore regionale della direzione "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([2])** che, entro il mese di luglio e di gennaio di ciascun anno, provvede all'istruttoria, a formare la graduatoria degli aventi diritto, a stipulare i relativi contratti individuali previa acquisizione del parere del dirigente della struttura presso cui il dipendente presta servizio. Il dirigente della struttura interessata, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa

---

[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59

[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il contratto individuale che regola il rapporto di part-time è stipulato anche nel caso in cui è decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta senza che l'amministrazione si sia pronunciata nel merito, purché la richiesta sia completa e conforme alle disposizioni vigenti nella Regione in materia di lavoro a tempo parziale.

6. Qualora il numero delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale sia superiore ai contingenti del 25% e del 10%, di cui all'articolo 240, commi 1 e 4, viene data la precedenza:
   a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
   b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap grave o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
   c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
7. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta, con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa, della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
8. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente qualora l'amministrazione non provveda alla loro preventiva definizione e nel caso in cui il posto rientri tra quelli riservati per le gravi situazioni familiari.

Art. 243
Diritti e doveri del personale

1. L'amministrazione si impegna in tutti gli atti che riguardano i lavoratori a tempo parziale a rispettare il principio della non discriminazione, diretta ed indiretta.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
3. Il dipendente è tenuto a comunicare al dirigente della struttura di appartenenza e alla direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([1])**, all'atto della richiesta del part time, l'attività esterna che intendesse svolgere, inoltre è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare alle suddette strutture regionali, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna per il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento della stessa.
4. La direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([2])**, valutate le eventuali cause di incompatibilità o di conflitto d'interessi, autorizza il dipendente all'espletamento dell'attività lavorativa esterna. Qualora il provvedimento motivato di diniego non venga emanato entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, la relativa autorizzazione si intende rilasciata.
5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del posto, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
6. I dipendenti direttamente assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

---

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.

Art. 244
Cause di esclusione e di incompatibilità delle prestazioni a tempo parziale

1. Sono esclusi dai rapporti di lavoro a tempo parziale i dipendenti della categoria D cui è stata attribuita la posizione organizzativa di massimo livello, a meno che i titolari delle stesse non esprimano espressa rinuncia all'incarico. Pertanto gli stessi sono esclusi dalla base per il calcolo della percentuale del 25% della dotazione organica.
2. Non è consentito lo svolgimento di un'altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, quando:
    a) la prestazione lavorativa a tempo parziale sia superiore al 50% di quella a tempo pieno;
    b) l'attività che il dipendente intende svolgere rientra tra quelle riconosciute incompatibili con gli interessi istituzionali della Regione;
    c) vi sia un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente e l'attività di servizio.
3. Le attività di cui al comma 2, lettera b) saranno definite con successivo provvedimento al fine di individuare quelle che sono causa di interferenza con i compiti istituzionali della Regione, dandone informazione ai soggetti sindacali.
4. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente e la specifica attività di servizio, l'amministrazione nega l'autorizzazione a svolgere tale attività, ovvero, se tale conflitto dovesse manifestarsi successivamente, il dipendente è tenuto a rinunciare all'attività esterna. A tal fine tutte le comunicazioni relative all'attività esterna sono inviate alla struttura ispettiva competente.
5. Possono essere esercitate, senza rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività non remunerate che rappresentano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti.

Art. 245
Lavoro supplementare o aggiuntivo

1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
2. Il lavoro aggiuntivo è autorizzato solo previo espresso consenso del lavoratore nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso definito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con una maggiorazione di una percentuale pari al 15%, e i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo del 10% della durata dell'orario di lavoro. Tali ore sono retribuite con un compenso definito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con una maggiorazione pari al 15%.
5. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%.

6. E' fatto divieto nella Regione, fatti salvi casi di eccezionali esigenze di funzionalità delle strutture, di autorizzare prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale. Le eccezionali esigenze devono essere debitamente motivate dal dirigente della struttura interessata, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità se le motivazioni stesse, relative all'eccezionalità della situazione, non siano ritenute adeguate.
7. E' di norma escluso il consolidamento, nell'orario di lavoro, del lavoro aggiuntivo o straordinario. L'eventuale consolidamento può essere consentito, per non oltre un anno e sei mesi, su richiesta del lavoratore, in presenza delle seguenti condizioni:
    a) sia svolto in via non meramente occasionale;
    b) rientri nei limiti di cui ai commi 2 e 4;
    c) sia stato svolto per più di sei mesi;
    d) previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo o straordinario già svolto.
8. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità elastiche, se consentito, è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, purché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Art. 246
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
3. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia.
4. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
5. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
6. Al personale in part-time sono riconosciuti per intero i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, quali, la produttività individuale di risultato; gli incentivi di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1999, n. 109 e quelli spettanti al personale che presta servizio presso l'avvocatura regionale, ai sensi delle norme vigenti. La produttività individuale ed i compensi suddetti sono corrisposti al personale part time con le stesse modalità e criteri previsti dal contratto integrativo aziendale per i dipendenti a tempo pieno. Sono

altresì riconosciute al personale in part-time le altre indennità come individuate dalla contrattazione integrativa aziendale.
7. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
8. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni.

Art. 247
Disposizioni finanziarie

1. Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono destinate *per il 50%* alla costituzione del fondo per l'attuazione della nuova classificazione del personale e per la rimanente parte a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
2. Nel caso in cui l'amministrazione regionale non abbia provveduto ad individuare i posti destinati al rapporto di lavoro a tempo parziale, i risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, per il 30% economie di bilancio, per il 50% sono utilizzate per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle limitazioni di legge. L'ulteriore quota del 20% è destinata al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio e sono annualmente destinate all'attuazione della nuova classificazione del personale, secondo la disciplina del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Sezione II
Lavoro interinale

Art. 248
Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

1. L'amministrazione può avvalersi di contratti di lavoro temporaneo in armonia con le disposizioni dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dei vigenti contratti collettivi nazionali.
2. Per contratto di lavoro temporaneo si intende quello mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, "*impresa fornitrice*", pone uno o più lavoratori, *"prestatori di lavoro temporaneo",* da essa assunti, a disposizione dell'ente che ne utilizza la prestazione lavorativa, "*impresa utilizzatrice".*
3. Il ricorso al lavoro temporaneo è improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze dell'organico.

Art. 249
Possibilità di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo

1. L'amministrazione può stipulare i contratti di cui all'articolo 248 per il soddisfacimento di esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario.
2. In particolare il ricorso al lavoro temporaneo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa verifica delle effettive necessità, da effettuarsi con le organizzazioni sindacali, è previsto per le seguenti esigenze:
    a) per consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste nell'ordinamento regionale, anche al fine di sperimentarne la necessità;
    b) in presenza di eventi eccezionali e non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni;
    c) per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni, e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
    d) per punte di attività o per attività anche a carattere stagionale o connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, ovvero per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
    e) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
    f) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standard predefiniti;
    g) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, purché non sia vietato, ai sensi della normativa vigente, avvalersi della fornitura di lavoro temporaneo; in tal caso la durata del contratto può comprendere un periodo aggiuntivo massimo di un mese, antecedente l'assenza, qualora ciò sia necessario per il trasferimento delle conoscenze ed istruzioni utili all'espletamento della prestazione.
3. L'utilizzo del personale per prestazioni di lavoro temporaneo finalizzato alla sostituzione del personale in servizio di cui al comma 2, lettera g), non può superare la durata della sostituzione stessa.

Art. 250
Situazioni in cui è vietato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo

1. L'amministrazione si impegna a non ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:
    a) per i profili della categoria A;
    b) per i profili dell'area di vigilanza;
    c) per i profili del personale educativo e docente;
    d) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
    e) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 251
Limite alla fornitura di lavoro temporaneo

1. Il numero dei prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Regione Lazio non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, complessivamente considerato, con esclusione di quelli della cat. A, in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
2. In nessun caso nei confronti dei lavoratori temporanei si darà corso alla trasformazione della prestazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 252
Modalità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta con una o più imprese fornitrici scelte a seguito delle normali procedure ad evidenza pubblica previste da norme legali o regolamentari in vigore nella Regione.
2. E' fatto divieto di attivare rapporti per l'assunzione del personale con soggetti diversi dalle agenzie o imprese abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o non iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nel contratto di fornitura sono specificati i seguenti elementi:
   a) il numero dei lavoratori richiesti;
   b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
   c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
   d) l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;
   e) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
   f) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
4. Nel contratto stesso, inoltre, è dato atto del rispetto da parte della Regione degli obblighi spettanti alla stessa in quanto impresa utilizzatrice ed in particolare:
   a) di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
   b) di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
   c) di obbligarsi, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.

Art. 253
Diritti e doveri dei prestatori di lavoro subordinato

1. Ai lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo è corrisposto il compenso per la produttività collettiva, previsto per il personale regionale a tempo indeterminato delle categorie B e C, e per la categoria D, la retribuzione di posizione professionale nella misura minima. Tali compensi sono rapportati al periodo di lavoro prestato. La spesa relativa non è posta a carico del fondo per il personale regionale definito dal contratto integrativo aziendale, ma è stanziata con l'atto che dispone l'utilizzazione dei suddetti lavoratori.

2. L'amministrazione riconosce ai lavoratori temporanei l'esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e la partecipazione alle assemblee del personale dipendente, secondo la disciplina in materia dettata dai contratti collettivi applicabili al personale del comparto Regioni–autonomie locali.
3. L'amministrazione si impegna ad assicurare ai lavoratori temporanei utilizzati tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi dei dipendenti regionali a tempo indeterminato.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo si impegna a svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Regione per l'esecuzione del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre a conformarsi ai doveri d'ufficio e a ogni norma di legge, di regolamento, di quelle derivanti dai contratti collettivi sia nazionali che integrativi, validi per il personale regionale.
5. Al prestatore di lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto di fruire dei servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti regionali, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti per tali servizi.

Art. 254
Diritti e doveri dell'amministrazione

1. L'amministrazione provvederà alla tempestiva e preventiva informazione ai soggetti sindacali sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.
2. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza l'amministrazione si riserva di fornire l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'amministrazione fornisce ai soggetti sindacali di cui al comma 1, tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dall'articolo 251, nonché all'A.R.A.N., quelle sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
4. L'amministrazione nel caso in cui utilizzi i prestatori di lavoro temporaneo in mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa i lavoratori interessati conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La Regione osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
5. L'amministrazione comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. L'amministrazione trasmette, altresì, all'impresa fornitrice il contratto collettivo nazionale ed il contratto integrativo aziendale vigenti per i dipendenti regionali nonché a comunicare i relativi trattamenti retributivi e previdenziali.
7. L'amministrazione non utilizza i prestatori di lavoro temporaneo per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle per cui sono stati richiesti.
8. L'amministrazione risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti

obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice, nonché, nel caso di mancato adempimento all'obbligo di informazione, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.

9. I prestatori di lavoro temporaneo non si computano nell'organico della Regione Lazio ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
10. L'amministrazione risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 255
Rapporti con l'impresa fornitrice

1. Nei contratti di fornitura del lavoro temporaneo dovrà essere stabilito che l'impresa fornitrice:
   a) debba corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo utilizzato dalla Regione un trattamento economico iniziale di categoria (B1, B3, C1, D1, D3) non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti regionali di pari categoria;
   b) si impegni a versare al fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, un contributo nell'importo stabilito dalle norme vigenti;
   c) si obblighi a provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonché ad ottemperare agli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
   d) nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori utilizzati dalla Regione non fossero adeguate a quanto richiesto, sia tenuta, su semplice richiesta del dirigente regionale competente, con ogni onere a suo carico, alla loro immediata sostituzione. In caso contrario il relativo contratto di fornitura si intende risolto di diritto;
   e) nel caso di assenze del lavoratore temporaneo per ferie e malattie che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, si impegni all'immediata sostituzione del lavoratore; in tal caso la Regione corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente prestate.

Sezione III
Contratti a tempo determinato

Art. 256
Possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la Regione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, secondo la specifica disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nei seguenti casi:
   a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente, nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.

Art. 257
Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato

1. Anche al fine di favorire standard di qualità nell'erogazione dei servizi, la Regione individua, previa concertazione, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
2. L'amministrazione procederà a disciplinare le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui all'articolo 256.
3. Nei casi di cui all'articolo 258, comma 1, lettere a) e b), l'amministrazione potrà procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori, ai sensi dell'articolo 283, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.

Art. 258
Periodo di prova e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
2. In tutti i casi in cui il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 1 e 4, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.

3. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
4. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.

Art. 259
Trattamento economico e normativo

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
   a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
   b) in caso di assenza per malattia si applica l'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri definiti dal vigente contratto collettivo nazionale, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
   c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio;
   d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile.
   e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.
2. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'articolo 2126 del codice civile quando:
   a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto;
   b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste dalla presente Sezione.
3. La proroga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso la Regione Lazio, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito

delle selezioni pubbliche disposte dalla Regione stessa per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.

Sezione IV
Contratti di formazione e lavoro

Art. 260
Fonti

1. I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati in conformità alle disposizioni dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 261
Contratto di formazione e lavoro

1. Fermo restando le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto di formazione e lavoro è un contratto di assunzione a tempo determinato, finalizzato allo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa supportata da un'esperienza formativa, per consentire al lavoratore l'acquisizione della professionalità necessaria per un suo inserimento nel mondo del lavoro.
2. La Regione, nel perseguire le finalità economico-sociali volte a favorire l'occupazione dei giovani, si impegna a sperimentare la stipulazione di contratti di formazione e lavoro, previa verifica della disponibilità delle risorse economiche e delle capacità formative interne.
3. I contratti di formazione e lavoro sono stipulati:
   a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
   b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
4. Sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D.
5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
6. Per le assunzioni di cui al comma 3, lettera a), è richiesto il possesso del titolo di studio della laurea. In tal caso il programma formativo è finalizzato ad assicurare l'acquisizione di esperienze e conoscenze di carattere operativo.

Art. 262
Modalità di costituzione dei contratti di formazione e lavoro

1. I direttori dei dipartimenti interessati propongono, entro il mese di marzo di ogni anno, alla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])** un progetto formativo, propedeutico alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Il progetto, in conformità alla modulistica predisposta dall'agenzia Lazio lavoro, deve contenere:

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

a) l'indicazione delle professionalità per le quali stipulare il contratto e la categoria – posizione economica corrispondente;
b) il numero di contratti da stipulare;
c) il tempo di durata del contratto, che non può superare quella stabilita all'articolo 264, comma 2, e che costituisce elemento essenziale del progetto e del successivo contratto individuale;
d) le modalità di svolgimento dell'attività di formazione.

3. Con riferimento a quanto previsto alla lettera a) del comma 2 è data priorità ai progetti relativi alla formazione di professionalità tecniche di elevata specializzazione.
4. Per i progetti formativi relativi all'articolo 261, comma 3, lettera b), i progetti dovranno indicare il responsabile dell'addestramento che avrà cura di affiancare ai contrattisti, dipendenti regionali esperti nella materia e che relazionerà sui risultati dell'attività svolta.
5. Nella formulazione del progetto il direttore del dipartimento interessato, dovrà considerare che le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Il progetto è adottato con determinazione del direttore regionale della direzione "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**, ed è inviato all'agenzia Lazio lavoro per la relativa approvazione.
7. Il periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, è non inferiore a 130 ore complessive per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 263 comma 3, lettera a), mentre non può essere inferiore a 20 ore per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 261, comma 3, lettera b) ed è destinato, in questo secondo caso, alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
8. L'attività formativa si svolge nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto. Gli oneri della formazione non gravano sulle risorse previste per il personale regionale definite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'articolo 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
10. L'amministrazione si riserva la facoltà di apportare variazioni alle modalità del programma formativo nel rispetto della funzione del contratto, fermo restando il numero di ore programmate.

Art. 263
Modalità di selezione del personale

1. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro, avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nella Regione, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate da specificare nel relativo progetto.
2. Qualora sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, l'avviamento a selezione riguarderà gli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure vigenti.
3. Possono essere assunte con contratto di formazione e lavoro solo le persone con età compresa tra sedici e trentadue anni.
4. Il lavoratore, prima della stipulazione del contratto individuale, è tenuto ad attestare che non è in possesso della professionalità che costituisce lo scopo del programma formativo.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.

Art. 264
Il contratto individuale di formazione e lavoro

1. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo i principi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
2. La durata del contratto è fissata, nel caso previsto dall'articolo 261, comma 3, lettera a) in misura non superiore a 24 mesi e, nel caso previsto dall'articolo 261, comma 3, lettera b), in misura non superiore a 12 mesi.
3. Copia del contratto di formazione e lavoro è consegnata al lavoratore, unitamente ad una copia del progetto formativo.

Art. 265
Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovuti.
2. Si applicano ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro le disposizioni concernenti l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal contratto collettivo nazionale e dal contratto integrativo aziendale vigenti per il personale regionale purché nel progetto sia previsto il finanziamento degli oneri conseguenti. Sono comunque esclusi i compensi per la produttività individuale in considerazione che tale tipologia di contratto comporta un'attività produttiva ridotta.
3. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
   a) la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 261, comma 3, lettera b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dall'articolo 261, comma 3, lettera a);
   b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
4. Il periodo di prova è finalizzato al riscontro dell'idoneità ad acquisire la capacità professionale oggetto della formazione e alla dimostrazione della volontà di apprendimento.
5. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 261, comma 3, lettere a) e b), viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3, C1, D1 e D3).
6. L'amministrazione si impegna, nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro, a rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 266
Cessazione e trasformazione del rapporto di formazione e lavoro

1. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione, il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
    a) malattia;
    b) gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum;
    c) servizio militare di leva e richiamo alle armi;
    d) infortunio sul lavoro.
2. Prima della scadenza del termine stabilito nel progetto, il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
3. Al termine del rapporto l'amministrazione, per il tramite del responsabile del progetto formativo, attesta l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
4. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nell'ambito dei posti disponibili come individuati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 202.
5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato avverrà a seguito di selezione per titoli ed esami, con riferimento ai requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, secondo i procedimenti vigenti per l'accesso dall'esterno alla Regione Lazio, dando un'adeguata valutazione ai risultati formativi conseguiti quali risultano dal relativo attestato.
6. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

Sezione V
Telelavoro

Art. 267
Fonti

1. La disciplina del telelavoro è dettata in conformità alle disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dei vigenti contratti collettivi nazionali del personale.

Art. 268
Oggetto

1. Il telelavoro è la modalità di espletamento della prestazione lavorativa caratterizzata dalla modificazione del luogo di adempimento della prestazione stessa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici.
2. Ai fini del presente accordo si intende:
    a) per «*telelavoro*», nell'ambito del più generale contesto del lavoro a distanza, la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente regionale in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie a consentire il collegamento con l'amministrazione regionale;
    b) per "*sede di lavoro*" quella dell'ufficio regionale al quale il dipendente è assegnato;

c) per "*postazione di telelavoro*" il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici per lo svolgimento dell'attività di telelavoro.

3. Il telelavoro, a seconda del luogo di adempimento della prestazione, si distingue in:
   a) *telelavoro domiciliare,* quando la prestazione dell'attività lavorativa è svolta al domicilio del dipendente;
   b) *telelavoro a distanza*, quando la prestazione dell'attività lavorativa è svolta in centri – satellite, appositamente attrezzati, al di fuori dalla sede dell'ente e del controllo diretto di un dirigente.

   L'amministrazione si riserva di verificare, successivamente all'attivazione delle tipologie suddette, la possibilità di sperimentare ulteriori forme di telelavoro flessibili anche miste.
4. Le disposizioni della presente Sezione, se non diversamente specificato, si intendono valide per entrambe le tipologie di cui al comma 3.
5. Il ricorso al telelavoro è finalizzato alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e alla realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.

Art. 269

Modalità di realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro

1. La Giunta individua, nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, e sulla base delle proposte dei direttori regionali, gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Le proposte dei direttori regionali dovranno essere redatte in forma di progetto, in cui sono indicati:
   a) gli specifici obiettivi che si intendono raggiungere e le attività interessate;
   b) il responsabile del progetto;
   c) il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento distinti per tipologia professionale;
   d) le tecnologie necessarie ed i sistemi di supporto;
   e) le modalità di effettuazione delle prestazioni;
   f) i parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere;
   g) il numero dei rientri presso la sede originaria, conformemente a quanto previsto nell'articolo 272;
   h) la durata (non inferiore a sei mesi);
   i) le modalità di realizzazione del progetto;
   l) i costi e i benefici, diretti e indiretti;
   m) i criteri di verifica dell'attività svolta, orientati ai risultati che si intendono perseguire.
3. Il progetto individua, altresì, le ricadute in termini organizzativi, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie, ovvero:
   a) i risultati in termini di razionalizzazione e semplificazione dell'attività lavorativa della struttura proponente;
   b) l'eventuale miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in termini di economicità e qualità del servizio.
4. Il progetto, infine, indica, gli interventi di formazione e di aggiornamento che si rendono necessari per il personale in telelavoro, concordati con la struttura regionale competente alla formazione.
5. Del progetto di telelavoro è data preventiva informazione ai soggetti sindacali i quali possono richiedere, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, un incontro per l'esame del progetto stesso, o comunque inviare osservazioni scritte.
6. Il progetto è approvato, sulla base della deliberazione della Giunta di cui al comma 1, con determinazione del direttore della direzione "Organizzazione, personale, demanio e

patrimonio"([1]), di concerto con il direttore regionale della direzione " *Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio"*, per gli aspetti informatici.

7. L'amministrazione si riserva la facoltà, mediante appositi accordi di programma, di concordare forme di collaborazione con altre amministrazioni volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.
8. E' escluso, in fase di sperimentazione, il ricorso a soggetti terzi per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del telelavoro.

Art. 270
Ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro

1. Le professionalità che potranno essere utilizzate per i progetti di telelavoro sono quelle incluse nelle categorie C e D.
2. La direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" ([2]) richiede a tutti i direttori di dipartimento un'informativa in ordine alle professionalità, di cui alle categorie del comma 1, che possono essere interessate allo svolgimento di progetti di telelavoro, anche previa indizione di una conferenza di servizio interna al dipartimento. La direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" ([3]), sulla scorta di tali informative e, tenuto conto della riformulazione dei nuovi profili professionali, predispone un elenco delle professionalità interessate, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali per l'eventuale attivazione di un apposito tavolo di concertazione.

Art. 271
Modalità di assegnazione dei dipendenti al telelavoro

1. L'adesione dei dipendenti all'effettuazione della prestazione mediante telelavoro è volontaria e non può essere disposta d'ufficio. Essa avviene sulla base di avvisi del direttore del dipartimento interessato che sono portati a conoscenza dei dipendenti dello stesso dipartimento, dandone comunicazione alla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" ([4]) Gli avvisi sono pubblicati sulla rete interna intranet.
2. E' possibile inserire nel progetto anche lavoratori appartenenti ad altri dipartimenti, qualora le professionalità richieste non siano presenti o disponibili all'interno del dipartimento che presenta il progetto, e previo nulla osta del direttore del dipartimento di appartenenza del dipendente interessato.
3. L'assegnazione al telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, avviene, alle condizioni previste dal progetto, sulla base di graduatorie, dando la priorità a coloro che già svolgono le mansioni previste nel progetto o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
4. Nel caso che le richieste pervenute siano superiori al numero delle posizioni previste nel progetto, sono applicati, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell'ordine, i seguenti criteri di scelta:

---

[1]Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.
[3] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.
[4] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

Art. 272
Modalità di effettuazione della prestazione

1. La prestazione di telelavoro è effettuata nel rispetto della quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede.
2. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere.
3. In ogni giornata di lavoro, il dipendente concorda con il responsabile del progetto due periodi di un'ora ciascuno, fissati nell'ambito del modulo orario applicato nella *"sede di servizio",* nel quale è a disposizione per comunicazioni di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi è di 30 minuti.
4. Considerato che la distribuzione del tempo di lavoro è a discrezione del lavoratore, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
5. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili, purché opportunamente documentati, ai fini del completamento dell'orario di lavoro.
6. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell'amministrazione, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali aziendali, richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
7. Il dirigente della struttura interessata, sentito il responsabile di progetto, se diverso, e i lavoratori che vi partecipano, stabilisce la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria in relazione alle caratteristiche del singolo progetto, in numero comunque non inferiore ad un giorno per settimana.

Art. 273
Obblighi dell'amministrazione regionale

1. I progetti di telelavoro debbono garantire che il lavoratore non venga escluso dal sistema di relazioni personali e collettive, in particolare in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi organizzativi, anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche quali la posta elettronica.
2. L'amministrazione mette a disposizione, installa e collauda la "*postazione di telelavoro*" e sostiene gli oneri relativi, compresi quelli per la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto, nonché le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, di comunicazione e strumentali necessarie per lo svolgimento del telelavoro sono concesse al lavoratore in comodato gratuito, per tutta la durata del progetto.
3. Sono altresì a carico dell'amministrazione i collegamenti telematici e relative spese di gestione e di manutenzione, necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro.
4. L'amministrazione garantisce, previa una specifica analisi dei rischi, adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la "*postazione di telelavoro*" ed il proprio sistema informativo.
5. Nell'ambito del piano formativo regionale, saranno individuate apposite iniziative per la diffusione e la conoscenza del telelavoro, coinvolgendo anche i dirigenti interessati, e curando in particolare

gli aspetti delle condizioni di sicurezza per il lavoratore e per le persone che eventualmente vivono in ambienti prossimi allo spazio utilizzato per il telelavoro.

6. I dati raccolti tramite il meccanismo di valutazione di cui all'articolo 276, possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali.
7. L'amministrazione, congiuntamente all'attivazione del telelavoro, istituisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali, una bacheca sindacale elettronica ed assicura i collegamenti per l'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
8. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa, in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

Art. 274
Assicurazioni

1. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
   a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
   b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2. E' altresì assicurata la copertura assicurativa I.N.A.I.L.

Art. 275
Diritti e doveri del dipendente

1. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto, non pregiudica per il lavoratore le opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione, riconosciute ai lavoratori che operano in sede.
2. L'assegnazione al telelavoro è revocabile a richiesta del lavoratore o dell'amministrazione secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
3. Il lavoratore può richiedere per iscritto all'amministrazione la riassegnazione al lavoro in sede nel rispetto delle condizioni eventualmente previste nello stesso progetto o, prima della scadenza del progetto, per nuove, imprevedibili e gravi esigenze familiari, adeguatamente documentate.
4. La riassegnazione alla sede di lavoro originaria, nel caso del comma 3, avviene, entro 15 giorni dalla richiesta.
5. L'amministrazione può disporre d'ufficio la riassegnazione al lavoro in sede per comprovate esigenze di servizio. In tale caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, di norma entro 10 giorni, elevati a 20 giorni nel caso di cui all'articolo 271, comma 4, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto e comunque alla scadenza del progetto stesso.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza preventiva autorizzazione dell'ente.

7. Il lavoratore è impegnato ad utilizzare le attrezzature messe a disposizione secondo le norme di buona diligenza previste dal codice civile ed è tenuto a risarcire l'ente per danni dovuti a dolo o colpa grave.
8. Il trattamento economico e normativo del dipendente che presta la sua attività in una delle modalità del telelavoro è quello vigente per il restante personale regionale, ad eccezione dei buoni pasto, del lavoro straordinario, dell'indennità per attività disagiate, turnazione. In ogni caso è assicurato al lavoratore in telelavoro un controllo più frequente, rispetto agli altri dipendenti regionali, per quanto attiene alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore viene informato attraverso una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
10. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente, per la struttura di appartenenza.

Art. 276
Valutazione della prestazione e controllo

1. L'amministrazione informa preventivamente il lavoratore circa le modalità di valutazione della prestazione di telelavoro.
2. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, alla stregua dei parametri indicati nel progetto di telelavoro.
3. I parametri suddetti tengono conto, fatte salve le specificità del telelavoro, dei criteri di valutazione previsti dal contratto integrativo aziendale per il restante personale regionale.
4. Nessun dispositivo di controllo può essere attivato ad insaputa del dipendente.

Art. 277
Telelavoro al domicilio del dipendente

1. La prestazione di telelavoro può effettuarsi al domicilio del dipendente, a condizione che sia disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
2. La Regione verifica preventivamente, tramite propri incaricati, l'esistenza delle condizioni di sicurezza di cui al comma precedente, senza con questo assumersi oneri in caso di mancata conformità.
3. Il lavoratore è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alla *"postazione di lavoro*" domestica da parte degli addetti alla manutenzione, del responsabile della prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per le verifiche di competenza. Il lavoratore deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
4. L'amministrazione corrisponde al dipendente una somma forfetaria per il consumo di energia elettrica e per la bolletta telefonica calcolata con riferimento ai consumi medi regionali a parità di prestazione, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi suddetti. L'importo di tale somma sarà erogata con una cadenza predeterminata, fissata dal progetto, e sarà comunque rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro. In alternativa, le parti possono concordare l'attribuzione di una somma forfetaria pari all'indennità di reperibilità per sei giorni al mese, oltre l'attribuzione di un telefono cellulare, rimanendo le altre spese a carico dell'interessato. In questo caso il dipendente assicura la propria

reperibilità oltre che nelle ore di cui all'articolo 272, comma 3, per la durata del normale orario di lavoro.

5. In alternativa al rimborso telefonico forfetario l'amministrazione installa una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.

Art. 278
Telelavoro presso centri appositamente predisposti

1. L'amministrazione, qualora siano interessati al telelavoro dipendenti residenti nello stesso comune o in comuni limitrofi, comunque diversi da quello sede di lavoro, o in una zona del comune di Roma, lontana dalla sede di lavoro, può, su segnalazione degli interessati o d'ufficio, individuare un immobile da adibire a sede della postazione di telelavoro.
2. Nel reperimento di tali sedi viene data la preferenza agli immobili regionali disponibili.
3. Sempre a tal fine, l'amministrazione regionale stabilisce contatti con gli enti territoriali della Regione e gli enti regionali o sub regionali, per l'utilizzo di immobili, di cui i suddetti enti abbiano la disponibilità.
4. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.
5. Si applicano, in particolare per quanto riguarda l'assunzione delle spese di installazione e manutenzione delle attrezzature, di rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, le disposizioni al riguardo previste nei precedenti articoli.

TITOLO VIII
RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

CAPO I
Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 279
Rinvio al contratto collettivo di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale della Regione è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni–autonomie locali, dai contratti collettivi integrativi aziendali e, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dal presente regolamento di organizzazione.

Art. 280
Contratto individuale

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, o con le altre forme disciplinate dal presente regolamento, è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato:
   a) la tipologia del rapporto di lavoro;
   b) la data di inizio del rapporto di lavoro;
   c) la categoria e il profilo professionale, la posizione economica e il trattamento previdenziale;
   d) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
   e) la durata del periodo di prova, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
   f) la sede dell'attività lavorativa;
   g) il termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al Titolo VIII, Capo VII, del presente regolamento. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 281
Codice di comportamento

1. In attuazione dell'articolo 23 della legge regionale di organizzazione è definito il codice di comportamento dei dipendenti della Regione riportato nell'allegato"R".
2. Il codice di comportamento è affisso in tutte le sedi di lavoro dell'amministrazione in modo da essere facilmente consultabile da tutti i dipendenti.

Art. 282
Disposizioni in materia di appartenenza ad associazioni segrete

1. Ai dipendenti regionali si applicano, in armonia con i principi della legge 25 gennaio 1982, n. 17, le disposizioni di cui alla legge regionale 28 febbraio 1985, n. 23, in materia di associazioni segrete.

Art. 283
Disciplina delle mansioni

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una categoria superiore, ma al dipendente è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente se ha agito con dolo o colpa grave. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del dipendente o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio, il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore:
    a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne. Tali procedure devono essere avviate entro novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni;
    b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2, anche attraverso la rotazione di più dipendenti, è disposto dal direttore del dipartimento interessato, su proposta del dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato e alla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1]).**

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti previa concertazione.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C assegnato a mansioni superiori della categoria D possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 4, gli incarichi di posizioni organizzative previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 284
Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale della Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'amministrazione garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi.
3. Il trattamento economico accessorio è erogato con le modalità e negli importi definiti nel fondo contrattuale costituito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

Art. 285([1])
Tutela legale e rimborso degli oneri di patrocinio legale

1. La Regione assicura l'assistenza legale ai dipendenti regionali, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio oppure all'esercizio del mandato, a condizione che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, rispettivamente, al personale del comparto e all'area della dirigenza.

2. L'assistenza legale è assicurata per ogni grado e fase del procedimento giudiziario, alternativamente, mediante:

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43.
Si ritiene opportuno riportare di seguito le disposizioni transitorie e finali previste dall'articolo 7 del r.r. 9 del 2026:

Art. 7
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. n.1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti.
2. Le disposizioni dell'articolo 285 quinquies del r.r. n. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" e successive modifiche.

a) la tutela legale, con l'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione degli oneri di patrocinio legale, inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, sin dall'apertura dei procedimenti indicati nel comma 1, secondo le modalità previste nell'articolo 285 bis;
b) il rimborso, alla conclusione dei procedimenti previsti nel comma 1, degli oneri di patrocinio legale, inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, secondo le modalità e nei limiti previsti nell'articolo 285 ter.

3. L'atto introduttivo del procedimento civile o il primo atto del procedimento penale notificato all'indagato è trasmesso dal dipendente all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine di sessanta giorni, il dipendente comunica all'Amministrazione se intende richiedere la tutela legale diretta o il rimborso degli oneri di patrocinio legale.

4. Tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento, completo della relativa documentazione, sono trasmesse dai richiedenti esclusivamente attraverso un'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale della Regione. Le disposizioni per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma sono definite con provvedimento del direttore regionale competente in materia di personale. Fino alla completa operatività della piattaforma, gli atti previsti dal primo periodo sono trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC), nei termini indicati nel comma 3, all'indirizzo dedicato ai procedimenti di tutela legale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, a cura del direttore della direzione regionale competente in materia di personale.

5. Al fine di contenere gli oneri a carico del bilancio regionale, per le finalità previste nel presente articolo, la direzione regionale competente in materia di contratti e forniture può stipulare apposite polizze assicurative per la copertura degli oneri di patrocinio legale previsti dagli articoli 285 bis, 285 ter e 285 quater, previa verifica della relativa convenienza economica in rapporto all'alea di rischio e alle previsioni di spesa gravanti sull'Amministrazione.

Art. 285 bis([1])

Assunzione diretta degli oneri di patrocinio legale. Elenco degli avvocati incaricati della tutela legale

1. Il dipendente chiede l'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione degli oneri di patrocinio legale con richiesta presentata mediante la piattaforma prevista nell'articolo 285, comma 4, entro il termine ivi previsto, indicando il legale prescelto per la difesa tra quelli iscritti all'elenco previsto nel comma 3, allegando:

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1, del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43
Si ritiene opportuno riportare di seguito le disposizioni transitorie e finali previste dall'articolo 7 del r.r. 9 del 20

Art. 7

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. n.1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti.
2. Le disposizioni dell'articolo 285 quinquies del r.r. n. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" e successive modifiche.

a) copia dell'atto giudiziario notificato, contenente gli estremi del procedimento e ogni altro documento relativo al procedimento medesimo;
b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche, con la quale il richiedente attesta di essere o meno assicurato per i rischi relativi alle spese di difesa nei giudizi promossi nei propri confronti per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio oppure all'esercizio del mandato.

2. L'Avvocato coordinatore, verificata la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela legale, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, sentito l'avvocato prescelto tra quelli iscritti nell'elenco previsto nel comma 3, ai fini del successivo conferimento del mandato difensivo. In caso di indisponibilità dell'avvocato prescelto, il richiedente può indicare un altro difensore tra quelli iscritti nell'elenco previsto nel comma 3.

3. Per assicurare l'assunzione diretta da parte dell'Amministrazione degli oneri di patrocinio legale, è istituito l'elenco degli avvocati incaricati della tutela legale. L'elenco è tenuto dall'Avvocatura regionale ed è articolato in sezioni distinte per giurisdizione, penale e civile, e per foro di competenza. Possono essere iscritti all'elenco gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale, con comprovata esperienza e che non si trovino in situazioni di inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi anche l'aver patrocinato giudizi contro la Regione Lazio, in qualsiasi sede giudiziaria, nei tre anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. Gli avvocati chiedono l'scrizione all'elenco previsto nel comma 3 con apposita istanza presentata mediante PEC, indirizzata all'Avvocatura regionale, dal 1 al 31 gennaio di ciascun anno. La selezione avviene per avviso pubblico sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento. L'avviso pubblico è adottato dall'Avvocato coordinatore, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e divulgato presso i Consigli degli Ordini forensi territoriali. In fase di prima applicazione, le istanze sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

5. Il compenso spettante agli avvocati iscritti all'elenco previsto nel comma 3 e incaricati della difesa dei dipendenti regionali è determinato applicando le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e successive modifiche, ed è calcolato secondo i valori medi previsti. La maggiorazione dei valori non può in ogni caso essere applicata in misura superiore al trenta per cento.

6. Qualora il dipendente intenda, inoltre, nominare un legale di sua fiducia a supporto del legale incaricato, con le modalità previste nel presente articolo, i relativi oneri restano interamente a suo esclusivo carico.

7. Su richiesta motivata del legale incaricato della difesa, l'Avvocato coordinatore può autorizzare la nomina di uno o più consulenti tecnici di parte.

8. Gli oneri di patrocinio legale sostenuti sono liquidati dall'Avvocatura regionale a conclusione di ciascun grado di giudizio. Su richiesta del legale incaricato, per ciascun grado di giudizio, può essere riconosciuto un acconto pari al venticinque per cento del compenso calcolato con le modalità previste nel comma 5.

9. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del richiedente ammesso alla tutela legale, ai sensi del presente articolo, se riscosse, costituiscono credito dell'Amministrazione nei confronti del richiedente. Se la parte soccombente provvede spontaneamente al pagamento delle spese legali in favore del richiedente, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione e a riversarle all'Amministrazione. Al di fuori di tale ipotesi, decorso un mese dalla pubblicazione della sentenza senza che il soccombente abbia provveduto al pagamento spontaneo delle spese legali, l'Amministrazione provvede direttamente a recuperare le spese legali nei confronti della parte

soccombente, in virtù di un apposito atto di cessione del credito sottoscritto dal richiedente. La cessione è a titolo gratuito e pro soluto. In mancanza della cessione del credito, l'Amministrazione trattiene le spese dalle ordinarie spettanze retributive del richiedente.

10. Il richiedente è tenuto, inoltre, a comunicare e a riversare all'Amministrazione eventuali rimborsi liquidati da parte di compagnie assicuratrici relativi al giudizio per il quale sia stato ammesso alla tutela legale ai sensi del presente articolo.

11. Nei casi in cui, all'esito del giudizio, sia pronunciata, nei confronti del richiedente, sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Avvocatura regionale, esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'assunzione diretta degli oneri di patrocinio legale, avvia le procedure per ripetere dal dipendente gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. A tal fine, su richiesta dell'interessato, l'amministrazione accorda un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci anni, comprensivo della quota per interessi legali nella misura prevista nell'articolo 1284, comma 1, del Codice civile.

Art. 285 ter([1])
Rimborso degli oneri di patrocinio legale

1. Il dipendente che intenda richiedere il rimborso degli oneri di patrocinio legale ne dà comunicazione mediante la piattaforma prevista nell'articolo 285, comma 4, entro il termine ivi previsto, indicando il legale prescelto per la difesa, allegando:

a) copia dell'atto giudiziario notificato, contenente gli estremi del procedimento giudiziario e ogni altro documento relativo al procedimento medesimo;

b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di essere o meno assicurato per la copertura dei rischi relativi alle spese di difesa nei giudizi promossi nei propri confronti per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio oppure all'esercizio del mandato.

2. L'Avvocatura regionale può esprimere il suo motivato diniego sul legale scelto dal richiedente, non oltre quindici giorni dalla comunicazione prevista nel comma 1, decorsi i quali, in assenza di diniego, la nomina si intende accettata.

3. Il rimborso degli oneri di patrocinio legale avviene nei limiti dei valori medi indicati nelle tabelle professionali in vigore, approvate con decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014. Non sono ammesse anticipazioni o acconti sul rimborso degli oneri di patrocinio legale previsto nel presente articolo.

---

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43

Si ritiene opportuno riportare di seguito le disposizioni transitorie e finali previste dall'articolo 7 del r.r. 9 del 2026:

Art. 7
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. n.1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti.
2. Le disposizioni dell'articolo 285 quinquies del r.r. n. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" e successive modifiche.

4. Nei soli casi in cui la nomina di uno o più consulenti tecnici di parte sia richiesta per ragioni di difesa o di strategia processuale, il dipendente che intenda avvalersene ne dà preventiva comunicazione all'Avvocato coordinatore, il quale può esprimere il suo motivato diniego, non oltre quindici giorni dalla comunicazione, decorsi i quali, in assenza di diniego, la nomina si intende accettata.

5. Entro il termine di centoottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di inoppugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento, il richiedente trasmette, mediante la piattaforma prevista nell'articolo 285, comma 4, la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento conclusivo del procedimento, con attestazione del passaggio in giudicato o la data di conclusione del procedimento in via definitiva;

b) copia di ogni fattura regolarmente firmata e quietanzata, emessa per l'attività svolta dal legale fiduciario e da eventuali consulenti tecnici di parte, con indicazione analitica delle voci di spesa;

c) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di non avere diritto a rimborsi assicurativi per le spese di difesa nel procedimento in questione oppure nel caso in cui ne ha diritto, dichiara l'esatto ammontare dei rimborsi assicurativi ricevuti o spettanti;

d) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, con la quale, nel caso in cui siano state liquidate le spese legali, il richiedente attesta di non averne ricevuto il pagamento allegando, ove sia stata intrapresa l'azione esecutiva, la documentazione relativa all'esito negativo della medesima.

6. Entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione prevista nel comma 5, la direzione regionale competente in materia di personale verifica la completezza della documentazione presentata per il riconoscimento del rimborso degli oneri di patrocinio legale e, in caso di esito positivo, ne trasmette le risultanze istruttorie all'Avvocatura regionale.

7. L'Avvocatura regionale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti nell'articolo 285, comma 1, entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie previste nel comma 6, esprime un parere vincolante in ordine alla richiesta di rimborso e alla determinazione dell'importo da rimborsare, nei limiti indicati nel comma 3, per gli oneri di patrocinio legale e, per il compenso dei consulenti tecnici, secondo i parametri applicati dall'autorità giudiziaria. Nelle ipotesi di patrocinio prestato da più difensori non sono comunque consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori al compenso spettante per un unico difensore.

8. Gli atti previsti nei commi 5, 6 e 7 sono trasmessi mediante la piattaforma prevista nell'articolo 285, comma 4.

9. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente sono detratte dal quantum rimborsabile solo se effettivamente pagate dalla parte soccombente. Sono, inoltre, detratti gli eventuali rimborsi, entro i valori medi determinati secondo le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014, liquidati da parte di compagnie assicuratrici.

10. Il procedimento di rimborso degli oneri di patrocinio legale, previsto nel presente articolo, si conclude con un provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere vincolante previsto nel comma 7, fatta salva la sospensione dei termini di conclusione del procedimento, prevista nell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

11. In caso di stipula di polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 285, comma 5, il provvedimento previsto nel comma 10 è trasmesso tempestivamente dalla direzione regionale competente in materia di personale alla compagnia assicuratrice, che provvede a liquidare l'importo direttamente al richiedente, informando contestualmente le direzioni regionali competenti in materia di personale e di contratti e forniture.

12. Ove sia pendente un procedimento disciplinare, il procedimento per il rimborso delle spese legali resta sospeso sino alla definitiva conclusione dello stesso.

Art. 285 quater([1])

Liquidazione delle spese legali relative ai procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile

1. L'amministrazione, qualora venga promosso un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti dei dipendenti regionali per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio o all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, all'esito di sentenze o provvedimenti che ne escludano la responsabilità, rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi, nella misura liquidata dal giudice contabile ai sensi dell'articolo 31, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e successive modifiche.

2. Le spese previste nel comma 1 sono liquidate dall'Avvocatura regionale.

3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento definitivo di esclusione della responsabilità, il dipendente può chiedere il rimborso degli ulteriori oneri di patrocinio legale non liquidati dal giudice contabile, inclusi quelli afferenti alla fase preliminare del giudizio, avviata ai sensi dell'articolo 67, comma 8, dell'allegato 1 del d.lgs. n. 174/2016, nei limiti previsti nell'articolo 285 ter., comma 3.

---

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43

Si ritiene opportuno riportare di seguito le disposizioni transitorie e finali previste dall'articolo 7 del r.r. 9 del 2026:

Art. 7

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. n.1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti.
2. Le disposizioni dell'articolo 285 quinquies del r.r. n. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" e successive modifiche.

Art. 285 quinquies([1])
Account personale di posta elettronica certificata

1. Al personale in servizio presso la Giunta regionale, anche a tempo determinato, è attribuito, a cura del direttore regionale competente in materia di innovazione tecnologica, un account personale di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni concernenti il rapporto di lavoro.

Art. 286*([2])*
Copertura assicurativa per responsabilità civile

Art. 287
Benefici per gli ex combattenti ed assimilati

1. Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici degli ex combattenti ed assimilati come previsto dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni.

---

[1]Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, del r.r. 26 maggio 2026, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43
Si ritiene opportuno riportare di seguito le disposizioni transitorie e finali previste dall'articolo 7 del r.r. 9 del 2026:

Art. 7
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. n.1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti.
2. Le disposizioni dell'articolo 285 quinquies del r.r. n. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" e successive modifiche.

[2] Articolo abrogato dall'articolo 2 del r.r. 5 giugno 2014 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 10 giugno 2014, n.46.

CAPO II
Prestazioni di lavoro ordinarie e straordinarie

Art. 288
Orario di servizio

1. L'orario di servizio costituisce il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture della Regione e l'erogazione dei servizi all'utenza.
2. L'orario di servizio settimanale degli uffici regionali viene articolato dai dirigenti responsabili, previo esame in sede di concertazione, su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per assicurare il funzionamento delle strutture regionali sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane.
3. Per le attività di competenza regionale da garantire anche nelle giornate non lavorative, i dirigenti provvedono ad assicurare lo svolgimento delle stesse mediante la rotazione del personale in servizio a cui spetta il riposo compensativo, dandone informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 289
Orario di apertura al pubblico

1. L'orario di apertura al pubblico rappresenta il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce le cosiddette fasce orarie di accesso ai servizi da parte degli utenti in ciascuno dei cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane.
   Per utenti si intendono sia i cittadini sia le strutture di altri uffici pubblici e privati.

Art. 290
Orario di lavoro ordinario

1. L'orario di lavoro ordinario è il periodo di tempo durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro, definito in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro, è articolato anche nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, secondo i moduli orari riportati nell'allegato"T" e tenuto conto che la prestazione individuale di lavoro non può essere, di norma, superiore a 10 ore giornaliere.

Art. 291
Scelta dei moduli – Procedura

1. I dipendenti effettuano per iscritto la scelta, limitatamente al tipo di modulo, entro il 31 luglio di ogni anno facendola pervenire al dirigente della struttura di assegnazione.
2. Con riguardo al modulo A dell'allegato"T", i dirigenti, sulla base delle esigenze di funzionalità della struttura diretta, stabiliscono per ciascun dipendente i due giorni con rientri pomeridiani obbligatori, sentiti i dipendenti interessati.
3. Del pari, per le scelte relative al modulo B dell'allegato"T", i dirigenti, stabiliscono, sentiti i dipendenti interessati, tra i quattro giorni con orario articolato, i due giorni con rientri pomeridiani.

Art. 292
Flessibilità dell'orario

1. La flessibilità dell'orario consiste nel consentire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà, purché sia assicurata, nella fascia obbligatoria 9,30 – 14,00, la presenza contemporanea di tutto il personale in servizio presso la medesima struttura.
2. In relazione ai moduli orari di cui al precedente articolo 291, comma 2, l'utilizzazione dell'istituto della flessibilità è articolato secondo quanto indicato nell'allegato"T".

Art. 293
Situazioni particolari

1. Per i dipendenti residenti e domiciliati al di fuori del territorio del comune di Roma, che optano per l'orario di cui al modulo C, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può consentire, rispetto alla flessibilità in entrata, fissata per tutti i moduli orari alle ore 8,00, un ulteriore abbattimento di 30 minuti.

Art. 294
Pausa pranzo

1. Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, l'intervallo di mezz'ora della pausa pranzo interviene e si conclude nel periodo di tempo che va dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
2. Nei giorni per i quali non è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, l'abbattimento della predetta mezz'ora interviene dopo 6 ore e mezzo di effettiva prestazione di lavoro.

Art. 295
Buoni pasto

1. Il buono pasto viene attribuito di norma per la singola giornata lavorativa nella quale i dipendenti effettuano una prestazione lavorativa di 7,01 ore, comprensiva dei 30 minuti di pausa pranzo.
2. Hanno titolo all'erogazione dei buoni pasto i dipendenti con orario di lavoro settimanale articolato secondo i moduli orari A, B e D.

Art. 296
Gestione del fondo per il lavoro straordinario

1. Il fondo annuale relativo al lavoro straordinario, detratto del 10% per esigenze impreviste ed eccezionali, è ripartito tra i dipartimenti all'inizio di ogni anno, ovvero in sede di assegnazione ai direttori di dipartimento degli obiettivi, utilizzando i seguenti criteri:
   a) il fondo sarà assegnato in proporzione al numero delle unità di personale in servizio;
   b) in caso di carenza di personale rispetto alla dotazione organica il fondo potrà essere assegnato ai dipartimenti, in proporzione alle carenze riscontrate, nella misura massima del 50% del fondo medesimo.

Art. 297

Salario accessorio

1. Le tipologie, i criteri, i valori, le procedure per la determinazione e l'erogazione dei compensi del salario accessorio sono definiti dalla contrattazione collettiva.

Art. 298
Programmazione esigenze di servizio

1. Mensilmente i dirigenti trasmettono alla competente struttura del dipertimento interessato i nominativi dei dipendenti che intendono autorizzare ad effettuare lavoro straordinario per il mese successivo.**([1])**
2. Le strutture di cui al comma 1 verificano la compatibilità delle richieste con il monte ore assegnato, con conseguente segnalazione al direttore regionale della direzione "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([2])** degli eventuali scostamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 299
Turnazioni

1. L'amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Il dirigente della struttura interessata propone al direttore del dipartimento, che dispone in merito con proprio atto di organizzazione, l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, in relazione alle reali esigenze di servizio.
2. I turni sono programmati:
   a) con riferimento al periodo di trenta giorni o per il più breve periodo per il quale sono ritenuti necessari;
   b) con una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata; i diversi turni, ognuno commisurato all'orario della durata del tempo di lavoro dei partecipanti, non possono sovrapporsi per oltre trenta minuti tra loro, o con l'inizio o con il termine del normale orario di lavoro effettivo degli altri dipendenti della stessa sede;
   c) anche nei giorni festivi, per attività necessarie e autorizzate; tali prestazioni lavorative sono considerate turni a tutti gli effetti, anche se non sono cicliche e fermo restando il diritto al riposo compensativo.
3. Ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. Il numero dei turni pomeridiani non può superare, nel mese, la metà delle giornate lavorative effettuabili, dedotti gli eventuali turni notturni o festivi.
5. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, fatte salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo intercorrente tra le 22 e le 6 del mattino.
6. L'orario di lavoro espletato a turni non può essere soggetto a flessibilità.

---

[1] Comma modificato dall'articolo 15, comma 3, del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34

[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

7. Nell'individuazione del personale da inserire in turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria. L'adesione manifestata comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
8. La presenza ai turni è controllata con le stesse modalità previste per le prestazioni normali.
9. Non si fa luogo a prestazioni di lavoro straordinario qualora le esigenze di servizio possono essere soddisfatte mediante turnazione dell'orario di lavoro.

Art. 300
Reperibilità

1. L'indennità di reperibilità viene corrisposta ai dipendenti secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed in relazione alle attività definite nella contrattazione integrativa aziendale.
2. L'istituto della reperibilità si applica al di fuori dell'orario di servizio e si attua realizzando una condizione prefissata (reperibilità) presso il proprio domicilio, tramite telefono, o in qualsiasi luogo, tramite telefonia mobile, che consenta all'amministrazione di chiamare in servizio il lavoratore in reperibilità, per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che devono essere soddisfatte immediatamente.
3. La messa in reperibilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
    a) il dipendente, in caso di chiamata, deve raggiungere la sede di servizio nell'arco di trenta minuti;
    b) ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
    c) nell'individuazione del personale da porre in stato di reperibilità sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, ed in ogni caso assicurando, la professionalità richiesta per l'espletamento dell'eventuale servizio e la necessaria rotazione degli addetti;
    d) la struttura che utilizza l'istituto della reperibilità è obbligata alla tenuta di un apposito registro nel quale deve essere annotato il recapito del dipendente soggetto a reperibilità, il numero di telefono e di telefonia mobile in dotazione, con le eventuali variazioni, nonché tutte le notizie necessarie per la reperibilità stessa;
    e) il dipendente che durante il periodo di reperibilità deve allontanarsi, per causa di forza maggiore, dal luogo prefissato dove è reperibile, deve assicurare di essere telefonicamente raggiungibile tramite familiari o con altri sistemi tecnici dandone espressa comunicazione all'amministrazione. La comunicazione deve essere annotata sul registro di cui al punto precedente;
    f) nel caso di parziale indisponibilità (ferie, malattie, altri impedimenti) il dipendente deve darne immediata comunicazione alla struttura di appartenenza, che provvede ad annotarla nel registro di cui alla lettera d);
    g) l'onere, anche economico, di informare l'amministrazione della variazione del recapito grava sul dipendente. La fornitura dei sistemi tecnici (telefonia mobile) che facilitano la reperibilità, è a carico dell'amministrazione;
    h) il dirigente della struttura interessata è tenuto a disporre periodicamente verifiche o prove simulate al fine di accertare la immediata attivibilità del servizio per il quale si è ricorso alla reperibilità. Tali prove possono consistere nella ricerca di parte o di tutti i componenti del servizio stesso o nell'effettiva costituzione e presenza reale dei reperiti, presso il luogo abituale di lavoro o in quello che viene espressamente indicato;
    i) il dipendente che non adempie alle prescrizioni contenute nelle precedenti lettere, o, che non risulti reperibile o non presente alle prove simulate, è sottoposto alle sanzioni

disciplinari previste dalle vigenti norme in casi di inosservanza dei doveri di ufficio, e perde il diritto alla indennità di reperibilità.

4. L'applicazione della reperibilità viene effettuata dal dirigente della struttura interessata in relazione alle reali esigenze di servizio. Il dirigente della struttura, tenuto conto delle esigenze di effettiva disponibilità di personale, risultante dal registro, predispone mensilmente, l'ordine di servizio con il quale si provvede alla individuazione nominativa del personale in stato di reperibilità e del periodo relativo a ciascuno.
5. Il servizio prestato a seguito di chiamata viene retribuito come lavoro straordinario o compensato, a richiesta, con equivalente recupero orario.
6. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque, nel giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario settimanale.

Art. 301
Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

1. Sono riconosciute come attività "*particolarmente disagiate*" quelle individuate in sede di contrattazione integrativa aziendale.
2. Il dirigente competente individua con proprio atto motivato i nominativi del personale destinatario dell'indennità di cui trattasi, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite l'apposita struttura. La direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])** provvede ai necessari controlli per verificare il rispetto delle disposizioni in materia.

CAPO III
Congedi, cause di sospensione del rapporto, risoluzione

Art. 302
Ferie

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno il dipendente deve presentare al dirigente della rispettiva struttura il piano per l'utilizzazione delle ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso, anche frazionandole in più periodi di cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno ed il 30 settembre.
3. Entro il successivo mese di aprile il dirigente comunica al dipendente l'accettazione del piano proposto, ovvero, le eventuali variazioni, sulla base delle esigenze di servizio, in modo da garantire, comunque, l'utilizzazione delle ferie nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Eventuali modifiche al piano di ferie, già accettato dal dirigente, possono essere richieste dal dipendente fino ad una settimana prima dell'inizio del periodo per il quale si richiede la variazione.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

In tale caso il dirigente si pronuncia, sulla base delle esigenze di servizio, entro 48 ore dalla data della richiesta. In casi di motivata urgenza si prescinde dai termini indicati dal presente comma.

5. Sulla base d'intervenute variazioni delle esigenze di servizio il dirigente può modificare i periodi previsti dal piano di utilizzazione delle ferie già accettato. In tale caso la modificazione del periodo e le relative motivazioni vanno comunicate al dipendente almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo in questione, se comprendente le due settimane continuative, ed, almeno 7 giorni prima, negli altri casi.
6. In presenza di indifferibili esigenze di servizio, non altrimenti ovviabili, si può prescindere dal rispetto dei termini indicati nel comma 5 ai fini della comunicazione al dipendente. In tale caso le specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell'indifferibilità delle esigenze di servizio debbono essere confermate con la sottoscrizione da parte del direttore regionale della struttura di appartenenza.
7. In caso di motivate esigenze di carattere personale, non individuabili al momento della proposizione del piano ai sensi del comma 2, il dipendente può richiedere al dirigente di poter usufruire delle ferie, eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell'anno solare in corso, entro il mese di aprile dell'anno successivo.
   Il dirigente si pronuncia sulla base delle compatibilità con le esigenze di servizio.
   In caso di incompatibilità con le esigenze di servizio e, comunque, dopo il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, le ferie residue non possono essere più fruite.
8. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di spettanza, per motivi inequivocabilmente attribuibili alla responsabilità dell'amministrazione regionale, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo in un periodo scelto dal dipendente, ovvero compensate, se richiesto dal dipendente medesimo, con un'indennità sostitutiva calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
   Anche il tale caso le specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell'indefferibilità delle esigenze di servizio debbono essere confermate con la sottoscrizione del direttore competente in relazione alla struttura di appartenenza.
9. I piani di ferie di tutti i dipendenti, nonché le successive variazioni ed aggiornamenti, debbono essere tempestivamente inseriti nella banca dati del personale a cura dell'apposita struttura strumentale del rispettivo dipartimento.

Art. 303
Permessi, aspettative e assenze per malattie

1. Al dipendente si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge in merito ai permessi, permessi brevi, alle assenze per malattie, alla sospensione del rapporto di lavoro per servizio militare, alle aspettative per motivi personali e per motivi sindacali.
2. I permessi brevi sono fruibili entro la fascia oraria obbligatoria.

Art. 304
Riconoscimento infermità per cause di servizio

1. Il procedimento di riconoscimento di infermità per causa di servizio può essere avviato ad iniziativa di parte o di ufficio, seguendo le modalità di seguito specificate:
   a) *iniziativa a istanza di parte:*

Il dipendente regionale che abbia contratto infermità o subito una lesione, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre apposita istanza, alla direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione.

Congiuntamente alla richiesta di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, che deve essere accompagnata da idonea certificazione sanitaria, il dipendente può richiedere l'attribuzione dell'equo indennizzo;

b) *iniziativa d'ufficio:*

L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermità per certa o presunta ragione di servizio.

L'amministrazione, venuta a conoscenza dell'evento, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono il sorgere della infermità.

2. Raccolti gli elementi sopra indicati, l'amministrazione fa sottoporre il dipendente agli accertamenti sanitari presso il collegio medico di cui all'articolo 306. Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia del dipendente.
3. Al termine della visita il collegio medico redige processo verbale, firmato da tutti i componenti, dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, devono risultare i seguenti elementi:
   a) menomazione dell'integrità psico-fisica;
   b) rapporto causale o concausale tra infermità e servizio;
   c) stato di inabilità temporanea o permanente;
   d) ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie ammesse.
4. L'amministrazione invia, con una relazione sui fatti, il verbale di visita del collegio medico al consiglio del personale, di cui all'articolo 307, per il parere di competenza.
5. Acquisiti i pareri di carattere tecnico ed amministrativo espressi dal collegio medico regionale e dal consiglio del personale, la direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([2])** adotta il provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della infermità accusata che, congiuntamente al parere del collegio medico regionale, viene notificato all'interessato.

Art. 305
Collocamento in aspettativa per malattia dovuta a causa di servizio

1. In caso di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo di 36 mesi.
2. Il periodo di aspettativa per infermità in questione è considerato servizio a tutti gli effetti.
3. Decorso il periodo di malattia di 36 mesi il dipendente non ritenuto in grado di riprendere l'attività lavorativa, non potrà essere dispensato dal servizio prima che l'amministrazione abbia esperito ogni utile iniziativa, compatibilmente con le strutture organizzative, atta a recuperare il medesimo al servizio attivo.

---

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.

4. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per gli ulteriori periodi di assenza per malattia del dipendente, al medesimo non spetta alcuna retribuzione, ma soltanto il diritto alla conservazione del posto.
5. Nel caso di dipendenti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'articolo 1, comma 7, della legge n. 68/1999.

Art. 306
Organi competenti all'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio

1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità è riconosciuta e notificata dall'amministrazione, previo parere del collegio medico regionale e sentito il Consiglio del personale.
2. Il collegio medico regionale, costituito ogni anno con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta, operante all'interno della direzione regionale competente in materia di personale, è composto da:
   a) membri titolari di cui:
      1) presidente: un primario di ente pubblico ospedaliero con più di 400 posti letto, operante nel territorio della Regione;
      2) tre primari di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della Regione Lazio (uno dei quali svolgerà le funzioni del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo);
      3) un dirigente medico di un azienda sanitaria locale o di azienda ospedaliera della Regione;
   b) membri supplenti di cui:
      1) due medici dipendenti di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della Regione;
      2) un dirigente medico di un'azienda sanitaria locale o di azienda ospedaliera della Regione;
   c) segretario scelto tra i dipendenti della categoria D in servizio presso la direzione regionale *"Organizzazione e personale*".
3. Ove lo ritenga necessario, il collegio medico dispone l'integrazione della propria composizione con l'intervento di un medico specialista che partecipa con pieno diritto di voto. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente. Il dipendente sottoposto ad accertamento può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
4. Ai membri esterni del collegio medico verrà corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista nell'allegato"CC".
5. Ai componenti esterni che non risiedono nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento di missione che, comunque, non potrà essere superiore a quello stabilito nei riguardi dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale.

Art. 307
Consiglio del personale

1. Il consiglio del personale è nominato con decreto del Presidente della Giunta entro il mese di gennaio seguente alla elezione del Consiglio regionale, e resta in carica per tutta la durata della legislatura.
2. Detto organo è composto da:

a) presidente: il Direttore regionale competente in materia di personale o suo delegato;([1])
b) membri effettivi: sette dirigenti regionali;
c) membri supplenti: sette dirigenti regionali.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla categoria D, in servizio presso la direzione regionale "*Organizzazione e personale".*
4. Il consiglio del personale esprime il parere sulle pratiche inerenti il riconoscimento delle cause di servizio.

Art. 308
Concessione dell'equo indennizzo

1. Al dipendente che per causa di servizio subisca una menomazione a carattere permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una categoria di cui alle tabelle "A" e "B" della legge n. 648/1950, e successive modificazioni, spetta l'equo indennizzo.
2. La richiesta di equo indennizzo può essere avanzata dall'interessato anche in data susseguente al formale riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio, e comunque entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento di che trattasi.
3. Nel caso di decesso la domanda può essere proposta, negli stessi termini innanzi previsti, anche dagli eredi del dipendente.

Art. 309
Modalità di calcolo della liquidazione dell'equo indennizzo

1. In applicazione delle disposizioni contrattuali in vigore, al personale cui l'infermità è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, sono attribuiti i benefici stipendiali previsti dalle vigenti disposizioni con decorrenza dalla data di presentazione della specifica domanda.
2. Detto beneficio compete anche al personale in quiescenza, purché abbia avanzato la relativa istanza nel periodo in cui prestava servizio.
3. Il beneficio di che trattasi è calcolato sull'importo del trattamento economico proprio della posizione economica posseduta dall'interessato all'atto della richiesta.

Art. 310
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio ai sensi delle vigenti disposizioni, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni, per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 311
Aspettativa per mandato parlamentare

1. I dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, ai sensi dell' art.

[1] Lettera così modificata dall'articolo 1 del r.r. 10 novembre 2014 n.26, pubbl. sul BUR Lazio13 novembre 2014, n.91.

68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare o dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione regionale.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti.

Art. 312
Aspettativa per candidatura ad elezioni amministrative regionali

1. Il dipendente regionale può richiedere di essere collocato in aspettativa per la candidatura ad elezioni amministrative regionali, ai sensi dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
2. L'amministrazione regionale è tenuta ad adottare il provvedimento di collocamento in aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta. Ove non provveda, la domanda di aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.
3. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
4. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 313
Aspettativa per incarichi pubblici elettivi nelle amministrazioni locali

1. I dipendenti regionali che siano amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 81 del citato decreto.
2. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 314
Aspettativa per seguire il coniuge in servizio all'estero

1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alle aspettative per seguire il coniuge in servizio all'estero.
2. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
3. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il dipendente che cessa dall'aspettativa occupa, ove non vi siano vacanze disponibili, un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
4. Il collocamento in aspettativa è esteso, ai sensi della legge 25 giugno 1985, n. 333 e con le modalità di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, al dipendente regionale il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti diversi dall'amministrazione regionale o di enti e aziende regionali.

Art. 315
Aspettativa per cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può collocare in aspettativa, ai sensi della medesima legge, per un periodo non superiore all'incarico, personale regionale autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
2. Durante il collocamento in aspettativa il personale regionale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione regionale, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
3. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nel provvedimento di collocamento in aspettativa; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.
4. Il personale regionale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione regionale.
5. Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale regionale è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato presso l'amministrazione regionale.
6. A tale personale si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.
7. Il personale regionale percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero. **([1])**
8. Al personale regionale spetta un congedo ordinario nella misura prevista dall'amministrazione regionale.
9. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui al comma 7.
10. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. **([2])**
11. Il personale regionale può essere inviato all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste dal comma 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione

[1]Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7.
[2] Periodo abrogato dall'articolo 11, comma 2, del r.r. 1/2003.

regionale d'intesa con il ministero degli affari esteri. A tale personale è corrisposta apposita indennità. **([1])**

12. Per la corresponsione dell'indennità di servizio di cui al comma 7, del rimborso di cui al comma 10 e dell'indennità di cui al comma 11 si applica quanto previsto dalla L. 49/1987. **([2])**
13. I dipendenti regionali ai quali sia riconosciuta, con la registrazione prevista dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
    a) al collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
    b) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo;
    c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

Art. 316
Aspettativa per incarichi dirigenziali presso enti o aziende regionali

1. Il dipendente regionale al quale è conferito, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, un incarico dirigenziale presso enti o aziende regionali o sub-regionali, ai sensi delle vigenti disposizioni, è collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico. **([3])**
2. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 è utile ai fini dell'anzianità di servizio. **([4])**

Art. 317
Aspettativa per motivi sindacali

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del mandato sulla base di quanto stabilito in sede di accordo quadro.

Art. 318
Cumulo di aspettative

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
2. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

---

[1] Comma modificato dall'articolo 11, comma 3, del r.r. 1/2003.
[2] Comma sostituito dall'articolo 11, comma 4, del r.r. 1/2003.
[3] Comma modificato dall'articolo 12 del r.r. 1/2003.
[4] Comma modificato dall'articolo 5 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2, pubblicato sul BUR 30 marzo 2006, n. 9, s.o. n. 9.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o al termine di cui al comma 2.

Art. 319
Diritto allo studio

1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito ai permessi straordinari retribuiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
2. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le vigenti norme.
3. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dell'amministrazione.

Art. 320
Congedi per la formazione

1. Al personale si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per la formazione.
2. Per «*congedo per la formazione*» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione regionale.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta all'amministrazione, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Art. 321
Congedi per i genitori

1. Al dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 322
Congedi per eventi e cause particolari

1. Al personale si applicano, per gravi e documentati motivi familiari, le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in merito ai congedi per eventi e cause particolari. Il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può essere

superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 323
Decadenza dall'impiego

1. La decadenza dall'impiego ha luogo:
   a) per la perdita della cittadinanza italiana o della cittadinanza comunitaria, nei casi in cui ai cittadini degli stati dell'unione europea sia consentito l'accesso alle pubbliche amministrazioni;
   b) per avvenuta accettazione di una missione o altro incarico da una autorità straniera senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione;
   c) per mancata cessazione di una delle situazioni di incompatibilità, indicate dalla normativa vigente,**([1])** nonostante la diffida ricevuta**.**

Art. 324
Cessazione del rapporto di lavoro

1. Al dipendente si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro in merito alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3. Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio e come tale diviene efficace dal momento in cui l'amministrazione regionale ne viene a conoscenza e, pertanto, non necessitano dell'accettazione di quest'ultima per acquistare efficacia.
4. Le dimissioni sono irrevocabili e, pertanto, il dipendente non può recedere unilateralmente da esse; la revoca delle dimissioni ha efficacia soltanto con il consenso dell'amministrazione, secondo i criteri definiti nell'articolo 325.

Art. 325
Criteri in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni

1. L'amministrazione può dare il proprio consenso alla revoca delle dimissioni soltanto nei seguenti casi:
   a) quando abbia un interesse a conservare il rapporto di lavoro con il dimissionario per specifiche e adeguatamente motivate esigenze organizzative che debbono essere attestate dal dirigente della struttura di appartenenza del dipendente che richiede la revoca delle dimissioni;
   b) quando, sentita la competente struttura della direzione regionale *"Organizzazione e personale" a* causa di intervenute modifiche normative in materia pensionistica, la cessazione del rapporto di lavoro, alla data precedentemente richiesta, comporterebbe la risoluzione del rapporto senza diritto di trattamento di quiescenza o contemplasse un trattamento peggiorativo;

[1] Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

c) quando il dipendente dimissionario abbia presentato le dimissioni avendo ritenuto di aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza sulla base di un errato calcolo e che detto errore sia dimostrato mediante dichiarazione a cura della competente struttura della direzione regionale "*Organizzazione e personale".*

Art. 326
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Al dipendente si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di ricostituzione del rapporto di lavoro e di computo dei termini di preavviso.

Art. 327
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'amministrazione regionale può acconsentire, ovvero proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza il pagamento dell'indennità sostitutiva nei casi in cui abbia un diretto interesse alla cessazione immediata del rapporto di lavoro.
2. L'interesse di cui al comma 1 può riscontrarsi, tra le altre ipotesi:
   a) quando, in ragione di un effettivo processo di riorganizzazione, l'amministrazione non abbia più convenienza all'adempimento da parte del dipendente dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa per la durata corrispondente al periodo di preavviso;
   b) quando, in caso di malattia del dipendente dimissionario, l'amministrazione, in ragione di esigenze organizzative e per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni di propria competenza, abbia interesse ad evitare il rinvio della risoluzione del rapporto di lavoro fino alla guarigione del dipendente o alla scadenza del termine contrattuale di comporto. Nel caso di che trattasi è necessario che nella determinazione di espressione del consenso, siano adeguatamente esplicitate le ragioni dello specifico interesse dell'amministrazione alla risoluzione consensuale richiesta dal dipendente interessato.
3. Qualora l'amministrazione abbia un vantaggio economico alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che comporti una corrispondente riduzione della dotazione organica, in relazione a processi di riorganizzazione, può essere previsto a favore del dipendente il pagamento di una indennità una tantum sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.

CAPO IV
Trattamento di missione

Art. 328
Oggetto

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dipendenti regionali comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri. La distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta tra l'ordinaria sede di servizio e la dimora abituale. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale la distanza si computa da quest'ultima località.

Art. 329
Invio in trasferta

1. L'invio in trasferta del personale non dirigente nell'ambito del territorio nazionale o comunitario è preventivamente autorizzato dal direttore regionale della struttura di appartenenza, ovvero per documentate e motivate ragioni di urgenza, dal dirigente della struttura di appartenenza e successivamente sottoposto al visto del direttore regionale; quello all'estero è disposto preventivamente con determinazione del direttore regionale della struttura di appartenenza. **([1])**

1-bis. L'invio in trasferta del personale appartenente alle strutture di diretta collaborazione è autorizzato rispettivamente dal Responsabile della Segreteria, dell'Ufficio o della Struttura di appartenenza. L'invio in trasferta al di fuori del territorio nazionale del suddetto personale è, inoltre, comunicato tempestivamente al Capo di Gabinetto. L'invio in trasferta dei Responsabili delle Strutture e degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e delle Segreterie degli Assessori è autorizzato rispettivamente dal Presidente e dall'Assessore competente.**([2])**

1-ter. L'autorizzazione alla missione, prima della sua effettuazione, è comunicata tempestivamente al Direttore della Direzione regionale competente in materia di Personale, al fine della verifica della disponibilità finanziaria.**([3])**

2. L'invio in trasferta del personale dirigente nell'ambito del territorio nazionale e comunitario è autorizzato preventivamente dal direttore regionale della struttura di appartenenza, mentre quello nei paesi extra comunitari è disposto preventivamente con determinazione del direttore del dipartimento di appartenenza.
3. L'atto con cui viene autorizzata o disposta la trasferta deve indicare il giorno e l'ora iniziale e terminale della trasferta stessa.
4. Le trasferte non autorizzate preventivamente non danno diritto alla liquidazione se non dopo l'adozione di atto motivato del direttore di dipartimento che giustifichi l'impossibilità a rispettare le procedure.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di altre amministrazioni che presti servizio presso la Regione.

Art. 330
Effettuazione della trasferta

1. Per recarsi in trasferta il dipendente può servirsi :
   a) di mezzi ferroviari, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani;
   b) di autoveicoli in dotazione della Regione;
   c) di autoveicolo proprio.

Art. 331
Trattamento di trasferta e di trasferimento

---

[1] Comma modificato dall'articolo 34 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.
[2] Comma inserito dall'art. 8 bis, comma 1, lettera *a*), del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14
[3] Comma inserito dall'art. 8 bis, comma 1, lettera *a*), del r.r. 14 febbraio 2017 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 16 febbraio 2017, n.14

1. Il trattamento di trasferta e di trasferimento sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art . 332
Rientro

1. Il dipendente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di trasferta non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
2. Al termine della trasferta, entro il medesimo giorno del rientro, o al massimo il giorno successivo, il dipendente dovrà consegnare alla struttura competente del dipartimento di appartenenza il modello di liquidazione corredato della relativa documentazione, sottoscritto dall'interessato e da chi ha autorizzato la trasferta e, nel contempo, compilare una relazione sul lavoro svolto.

Art . 333
Trattamento economico per la partecipazione a corsi, concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione

1. Al dipendente che deve recarsi in località diversa dalla ordinaria sede di servizio per partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, nonché per partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento economico di trasferta.
2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai concorsi.

Art. 334
***Indennità di servizio all'estero per il responsabile del servizio Relazioni con l'Unione europea e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles*(1)**

1. Al responsabile del servizio "Relazioni con l'Unione europea", al personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles ovvero temporaneamente distaccato presso tale sede per un periodo di tempo superiore a venti giorni, viene corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità mensile speciale i cui importi sono riportati nell'allegato "U". Tale indennità è determinata con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, con i criteri e nella misura massima di quella spettante per analogo titolo ed analoga qualifica professionale al personale del ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.**(2)**
2. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in

[1] Rubrica così sostituita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[2] Comma così sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.

3. L'aumento di cui al comma 2 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.
4. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennità di servizio che nello stesso paese è prevista per il posto di primo segretario o di console.
5. Gli aumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono erogabili con riguardo ai familiari che non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute che necessitano di una adeguata assistenza medica non fruibile nel paese di servizio: in tal caso, l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15 per cento. E', infine, fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per assistere i figli minorenni, non presenti nella sede, per motivi di studio o di salute: in tal caso, l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 5 per cento.

Art. 335

Indennità di sistemazione per il responsabile del servizio Relazioni con l'Unione europea e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles([1])

1. Per il responsabile del servizio "Relazioni con l'Unione europea" e per il personale che presta servizio presso la sede di Bruxelles, è determinata, previo accordo in sede di contrattazione integrativa, una indennità di sistemazione nella stessa misura di quella spettante, per analogo titolo ed analoga qualifica professionale, al personale del ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, i cui importi sono riportati nella tabella dell'allegato "U".**([2])**

2. L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennità in questione è nella misura del 50 per cento della indennità personale mensile stabilita per il posto di destinazione.
3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione.
4. Qualora i dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti presso lo stesso ufficio all'estero o presso uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra il provvedimento di destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennità di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

---

[1] Rubrica così sostituita dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

6. L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente.

Art. 336
Procedura di competenza della struttura che liquida le trasferte

1. Al termine della trasferta il dipendente dovrà consegnare, alla struttura competente del dipartimento di appartenenza, il modello di liquidazione corredato dei giustificativi di spesa in originale, sottoscritto dall'interessato e da chi ha autorizzato la trasferta.
2. La struttura competente per la liquidazione dovrà verificare che la documentazione prodotta sia conforme alle disposizioni del presente capo e conseguentemente effettuare l'inserimento dei dati nel sistema informatico per la successiva liquidazione.

CAPO V
Trattamento di fine rapporto

Art. 337
Diritto

1. I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 possono optare, ai sensi della vigente normativa, per la trasformazione dell'indennità di fine servizio (anzianità) in trattamento di fine rapporto di lavoro, regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.
2. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro successivo al 31 dicembre 2000, compete il trattamento di fine rapporto di lavoro regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
3. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000, che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1, compete l'indennità di fine servizio.

Art. 338
Misura del trattamento previdenziale([1])

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 337, commi 1 e 2, l'amministrazione assicura il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
2. Ai dipendenti di cui al comma 3, dell'articolo 337, l'amministrazione assicura un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda

---

[1] **Misure transitorie** (art.5 del r.r. 27 Luglio 2015, n.6)

- In fase di prima applicazione sono fatti salvi, e non si procede a conguaglio, gli eventuali acconti già erogati ai dipendenti ai sensi della disciplina del comma 3 dell'articolo 338 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla data in vigore del presente regolamento.
- Per il personale inquadrato nei ruoli del giunta regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del computo del trattamento previdenziale, sono fatti salvi i periodi ed i servizi già valutabili sulla base della disciplina dell'art.339 del r.r. 1/2002 vigente anteriormente alla stessa data.

Entrata in vigore (art. 6 del r.r. 27 Luglio 2015, n.6)

- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze della regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro.**([1])**

3. La retribuzione annua lorda prevista al comma 2 è determinata sulla base delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell'inps.**([2])** L'amministrazione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

Art. 339
Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale

1. I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:
   a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro; **([3])**
   b) **([4])**
   c) **([5])**
   d) **([6])**

Art. 340
Anticipazione del trattamento di fine servizio([7])

Art. 341
Motivi necessari per la richiesta di anticipazione ([8])

.

Art. 342([9])

Art. 343 ([10])
Procedura speciale

---

[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera A) del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60.
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera B) del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60.
[3] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera A) del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60
[4] Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera B) del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60
[5] Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera B) del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60
[6] Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera B) del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60
[7] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, del r.r. 31 marzo 2022, n.3, pubblicato sul BUR Lazio 31 marzo 2022, n.28, Suppl. 1
[8] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, del r.r. 31 marzo 2022, n.3, pubblicato sul BUR Lazio 31 marzo 2022, n.28, Suppl. 1
[9] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, del r.r. 27 Luglio 2015, n.6, pubbl. sul BUR Lazio 28 Luglio 2015, n. 60
[10] Articolo abrogato dall'articolo 35 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7

CAPO VI
Formazione dei dipendenti

Art. 344
La formazione come diritto-dovere

1. La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza e nel pieno rispetto delle pari opportunità.
2. La partecipazione agli interventi formativi è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti in misura pari alla durata effettiva di svolgimento e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito. Ogni assenza dal corso deve essere giustificata e tempestivamente comunicata alla struttura che lo organizza.

Art. 345 ([1])
Tipologia di interventi formativi

Art. 346 (1)
Tipologia delle attività formative

Art. 347 (1)
Metodologia e procedure

Art. 348 (1)
Rilevazione dei bisogni formativi

Art. 349
Referenti formativi

1. Al fine di favorire un costante raccordo fra la propria azione e le esigenze delle strutture regionali per la predisposizione e la gestione del piano di formazione, la struttura competente in materia di formazione della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([2])** si può avvalere della collaborazione dei referenti formativi individuati dai direttori di dipartimento all'interno delle proprie strutture, quali responsabili della formazione del dipartimento.**([3])** L'attività di *referente formativo* non è sostitutiva delle normale attività di ufficio. **([4])**
2. I referenti formativi devono possedere competenza professionale e capacità organizzativa e comunicativa idonee a svolgere le funzioni loro attribuite. Le funzioni loro attribuite sono:
    a) individuare i bisogni formativi e le relative priorità, anche nella fase di redazione del piano annuale di formazione, per quanto attiene alle esigenze specifiche di dipartimento;
    b) riferire tempestivamente al proprio direttore le fasi attuative del piano annuale di formazione;
    c) portare a conoscenza del personale del dipartimento i progetti formativi e le modalità di accesso, pubblicizzando le circolari informative in materia di formazione;

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 2/2004.
[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[3] Periodo modificato dall'articolo 15, comma 4, del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34
[4] Periodo sostituito dall'articolo 37 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7.

d) curare la gestione dei programmi formativi all'interno del dipartimento in collaborazione con la struttura competente in materia di formazione della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**;
e) partecipare a riunioni periodiche di coordinamento indette dalla struttura competente in materia di formazione della direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([2])**.

Art. 350
Monitoraggio e qualità dell'attività formativa

1. La struttura competente in materia di formazione della direzione "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"**([3])** attiva tutti gli strumenti utili a fornire indicazioni sullo svolgimento delle attività formative intraprese assicurando un costante monitoraggio delle attività formative programmate.
2. Tale struttura assiste il dipartimento a definire i bisogni formativi, a gestire le specifiche attività formative, a risolvere le eventuali criticità ed accrescere le competenze e le motivazioni del personale e, inoltre, collabora con le altre pubbliche amministrazioni per un confronto costante al fine di migliorare la qualità delle attività formative.

Art. 351
Destinatari della formazione

1. L'accesso alle attività formative è consentito a tutti i dipendenti regionali, senza distinzione di qualifica, in coerenza con i criteri ed i limiti stabiliti dal piano di formazione e per le differenti tipologie di attività.
2. Possono accedere alle attività formative:
   a) i dirigenti in servizio presso le strutture regionali;
   b) il personale regionale con contratto a tempo indeterminato;
   c) il personale con rapporto di lavoro part-time.
   d) il personale in distacco o in aspettativa sindacale;
   e) il personale di altri enti, comandato presso l'amministrazione regionale.
3. Può accedere parzialmente alle attività formative:
   a) il personale in periodo di prova;
   b) il personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore ai sei mesi, limitatamente ai corsi programmati di prima conoscenza dell'ente e/o corsi di carattere generale non attinenti approfondimenti specifici. L'accesso alle attività formative per il personale a tempo determinato deve essere comunque strettamente correlato alla funzione svolta e finalizzato ad effettiva operatività.
4. Non può accedere alle attività formative:
   a) il personale regionale comandato presso altri enti, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia dichiaratamente propedeutico a procedure interne di sviluppo di carriera;
   b) il personale regionale in congedo straordinario senza assegni, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia dichiaratamente propedeutico a procedure interne di sviluppo di

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.
[3] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 9/2010.

carriera e previa richiesta dell'interessato all'interruzione temporanea del congedo straordinario.

5. Non può inoltre accedere ad attività formative il personale che, nell'anno successivo:
   a) viene collocato a riposo;
   b) viene collocato presso altri enti.
6. La struttura competente in materia di formazione della direzione regionale "*Organizzazione e personale,* per favorire l'aggiornamento e la piena integrazione dei dipendenti regionali portatori di handicap promuove, nel quadro della programmazione annuale, iniziative formative rivolte a tale categoria di personale. Tali attività formative sono individuate sulla base delle capacità ed esigenze delle persone con handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, ai linguaggi specializzati per assicurare l'effettivo apprendimento dei partecipanti ai corsi.
7. Qualora l'orario delle attività formative cui partecipi il personale sia eccedente rispetto a quello di lavoro, le ore in eccedenza non sono equiparabili a lavoro straordinario, ma sono recuperabili entro il mese successivo alla data di svolgimento dell'attività formativa.

Art. 352
Piano di formazione

1. L'amministrazione nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali redige le linee fondamentali del piano di formazione pluriennale per gli interventi formativi del personale, articolato in annualità.
2. Nel piano di formazione pluriennale ed in quello annuale sono indicate:
   a) le tipologie di intervento formativo legate all'aggiornamento professionale di tutti i dipendenti, suddivise per profilo professionale;
   b) le aree d'intervento delle azioni formative legate all'attuazione dell'azione istituzionale;
   c) le indicazioni generali e la formulazione dei piani di intervento.
3. La verifica degli effetti dei processi formativi e delle priorità formative è effettuata periodicamente anche attraverso l'attività di un osservatorio permanente appositamente costituito.

CAPO VII
Incarichi e disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche([1])

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 353
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al Consiglio, di esperti esterni quali componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi comunque denominati, nonché le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza

[1] Rubrica ridenominata dall'art. 17, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

della regione. Resta fermo quanto previsto dal regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.([1])

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione, che sono tenuti ad adeguare ai principi in esse contenuti le procedure per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza.([2])

Art. 354
adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni([3])

1. La direzione regionale competente in materia di personale effettua le comunicazioni relative agli incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema informativo PerlaPA.

Sezione II
Incarichi conferiti dall'amministrazione regionale

Art. 355([4])
Tipologia degli incarichi

Art. 356
Criteri generali per lo svolgimento di incarichi a soggetti esterni([5])

1. L'amministrazione regionale, per il conferimento degli incarichi, ([6]) valorizza al massimo le risorse tecniche e professionali interne. A tal fine, conferisce gli incarichi prioritariamente a dipendenti regionali in possesso dei requisiti specifici prescritti individuati di norma all'interno della direzione ([7]) che deve conferire l'incarico, ovvero in altre direzioni.([8])
2. E' consentito affidare incarichi a esperti esterni all'amministrazione regionale soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge ovvero per prestazioni e attività:
    a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;

---

[1] Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[2] Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[3] Articolo sostituito dall'art. 19, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[4] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[5] Rubrica modificata dall' art. 20, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[6] Comma così modificato dall' art. 20, comma 1, lett.b), numero 1), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[7] Nome struttura modificato dall' art. 20, comma 1, lett.b), numero 2), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[8] Nome strutture modificate dall' art. 20, comma 1, lett.b), numero 3), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

3. **([1])**
4. **([2])**
5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico, oltre a specificare i motivi del **([3])** ricorso a soggetti esterni all'amministrazione regionale, deve indicare in particolare:
   a) l'oggetto dell'incarico;
   b) l'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interessi ai sensi della normativa statale e regionale vigente;**([4])**
   c) **([5])**
   d) il tipo di compenso spettante;
   f) **([6])**
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni che abbiano contenziosi pendenti con la Regione tali da ingenerare conflitti di interessi.**([7])**

7. Gli esperti esterni all'amministrazione regionale, all'atto della proposta di conferimento di un incarico, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
   a) di accettare l'incarico;
   b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità previste dalle presenti disposizioni;
   c) di essere in possesso degli specifici requisiti previsti per l'incarico.
8. Gli esperti esterni all'amministrazione regionale devono, altresì, allegare alla dichiarazione di cui al comma 7:
   a) l'attestazione dell'ente pubblico o privato di appartenenza relativa alla categoria o qualifica funzionale e al profilo professionale rivestiti, con indicazione dell'anzianità di servizio di ruolo negli stessi, se dipendenti;
   b) il certificato dell'ordine professionale attestante la data di iscrizione nello stesso, se libero professionista;
   c) il curriculum professionale;
   d) l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte dell'ente pubblico o privato di appartenenza.

---

[1] Comma abrogato dall' art. 20, comma 1, lett.c), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[2] Comma abrogato dall' art. 20, comma 1, lett.d), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[3] Dicitura modificata dall' art. 20, comma 1, lett.e), numero 1), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[4] Dicitura modificata dall' art. 20, comma 1, lett.e), numero 2), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[5] Lettera abrogata dall' art. 20, comma 1, lett.e), numero 3), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[6] Lettera abrogata dall' art. 20, comma 1, lett.e), numero 4), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[7] Comma sostituito dall' art. 20, comma 1, lett.f), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.

9. ([1])
10. ([2])

Art. 357([3])
Istituzione dell'elenco dei collaudatori

Art. 358([4])
Iscrizione nell'elenco dei collaudatori

Art. 359([5])
Domanda di iscrizione nell'elenco dei collaudatori

Art. 360([6])
Cancellazione dall'elenco dei collaudatori

Art. 361([7])
Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali possono essere designati o nominati collaudatori

Art. 362([8])
Commissione di collaudo

Art. 363([9])
Criteri per il conferimento degli incarichi di collaudo

---

[1] Comma abrogato dall' art. 20, comma 1, lett.g), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[2] Comma abrogato dall' art. 20, comma 1, lett.h), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[3] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[4] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[5] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[6] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[7] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[8] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[9] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

Art. 364([1])
Incompatibilità per incarichi di collaudo

Art. 365([2])
Istituzione dell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame

Art. 366([3])
Iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame

Art. 367([4])
Domanda di iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame

Art. 368([5])
Cancellazione dall'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame

Art. 369([6])
Criteri per il conferimento degli incarichi di componente di commissione di concorso ed esame

Art. 370([7])
Incompatibilità per incarichi di componente di commissione di concorso e di esame

Art. 371
Incarichi di componenti di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati – Requisiti

1. Possono essere nominati o designati per incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati, previsti da leggi, regolamenti e deliberazioni della Giunta nel rispetto dei

[1] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[2] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[3] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[4] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[5] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[6] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[7] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

criteri previsti dall'articolo 356, i soggetti **([1])** in possesso dei particolari requisiti professionali e delle specifiche competenze eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i vari organismi o attinenti alle materie trattate. **([2])**

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta, su proposta del direttore della direzione regionale interessata, ferme restando specifiche diverse disposizioni. **([3])**

2bis. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di incompatibilità, di inconferibilità e conflitto di interessi. **([4])**

Art. 372 ([5])
Incompatibilità per incarichi di componente di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati

Art. 373
Altri incarichi in rappresentanza della Regione

1. Gli incarichi relativi all'espletamento di poteri sostitutivi presso enti o di altre attività determinate dalla Giunta sono conferiti con decreto del presidente della Giunta, su proposta dell'assessore competente per materia. **([6])**
2. Rientrano tra gli incarichi di cui al comma 1 le nomine dei presidenti di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle università agrarie. Tali nomine possono essere disposte nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti per i presidenti di seggio elettorale nelle elezioni dei consigli comunali.
3. **([7])**
4. **([8])**

Art. 374 ([9])
Incompatibilità per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione

---

[1] Dicitura così modificata dall'art. 21, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[2] Comma modificato dall'articolo 40 del r.r. 2/2004.
[3] Dicitura così modificata dall'art. 21, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[4] Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lett.c), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[5] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[6] Dicitura così modificata dall'art. 22, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[7] Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lett.b), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25.
[8] Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lett.c), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[9] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

Art. 375 ([1])
Requisiti per il conferimento di incarichi a esperti e consulenti

Sezione III
Incarichi conferiti a dipendenti regionali da altre amministrazioni pubbliche, da enti o soggetti privati

Art. 376 ([2])
Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio

1. Relativamente agli incarichi al personale della Giunta regionale, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, si applica quanto previsto nel regolamento regionale 1 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di responsabilità disciplinare, il compenso dovuto al personale regionale che abbia svolto prestazioni senza il preventivo conferimento o autorizzazione laddove necessari, deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio della Regione per essere destinato ad incrementare il fondo per il salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 165/2001.

Art. 377([3])
Incompatibilità

Art. 378([4])
Comunicazione dei casi di incompatibilità

Art. 379([5])
Provvedimenti per i casi di incompatibilità

Art. 380([6])
Attività o incarichi per i quali non è richiesta l' autorizzazione

Art. 381([7])

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17, pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, n. 4

[2] Articolo sostituito dall'art. 23, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[3] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[4] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[5] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[6] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[7] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

Attività o incarichi per i quali è richiesta l' autorizzazione

Art. 382([1])
Condizioni generali per l'autorizzazione

Art. 383 ([2])
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Sezione III bis ([3])
Disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi e degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche in attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ([4])

Art. 383 bis([5])
Finalità

---

[1] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[2] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[3] Intera Sezione inserita dall'art.1, comma 1, lett.c) del r.r. 2 Marzo 2018, n.8, pubblicato sul Bur Lazio 6 Marzo 2018, n.19.
[4] Denominazione sostituita dall'articolo 4, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59
[5] Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59.
Si ritiene utile richiamare le seguenti disposizioni transitorie, previste dall'articolo 21 del suddetto r.r.14 del 2025

Art. 21 (*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 383 bis a 383 decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano ai lavori, servizi e forniture, per i quali i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati o le lettere di invito trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l'avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto il relativo accantonamento delle risorse, rimodulando, laddove necessario, l'impegno assunto relativamente agli incentivi da corrispondere. In ogni caso alla liquidazione provvede il dirigente della struttura che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 383 octies.
2. Per le ipotesi non rientranti nelle fattispecie previste nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 383 bis a 383 undecies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1. La presente sezione, al fine di dare attuazione all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche, di seguito denominato anche "Codice", disciplina, in conformità a quanto previsto dal PIAO in materia di anticorruzione e trasparenza:
   a) i criteri per l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture;
   b) i criteri per la determinazione degli incentivi;
   c) i criteri per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi.

Art. 383 ter ([1])
Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai fini della presente sezione, per funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture, si intendono le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure previste nell'allegato I.10 del Codice.
2. La presente sezione si applica alle procedure di acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
3. La presente sezione si applica allo svolgimento delle funzioni e attività previste nel comma 1 nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture espletate dalla Regione Lazio:
   a) in affidamento diretto;
   b) su delega di altre amministrazioni o enti;
   c) in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore;
   d) nell'esercizio di funzioni commissariali.

Art. 383 quater ([2])
Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
   a) "personale": il personale dell'amministrazione regionale come definita alla lettera b), della dirigenza e del comparto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di durata almeno pari alla durata dell'incarico conferito, ad eccezione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione;

[1] Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

b) “amministrazione regionale”: la Giunta regionale e le Agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

2. La presente sezione si applica:
   a) al personale dell’amministrazione regionale definito alla lettera a);
   b) al personale in servizio presso l’amministrazione regionale in posizione di comando o distacco, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
   c) al personale indicato alle lettere a) e b) nell’ambito di procedure di somma urgenza adottate ai sensi dell’articolo 140 del Codice;
   d) al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture previste nell’articolo 383 ter comma 3 lettera b), previa stipula di apposita convenzione o accordo tra l’amministrazione regionale e altra amministrazione o ente delegante;
   e) al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture previste nell’articolo 383 ter, comma 3 lettere c) e d).

Art. 383 quinquies ([1])
Affidamento degli incarichi

1. Le funzioni e le attività della presente sezione sono svolte dal personale indicato all’articolo 383 quater, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal direttore regionale competente, previa verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale richieste per lo svolgimento dell’incarico e delle attività, e dell’assenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interessi.
2. Il provvedimento di incarico deve contenere i seguenti elementi:
   a) oggetto e importo a base della procedura;
   b) entità complessiva degli stanziamenti previsti per la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell’amministrazione regionale;
   c) attività che ogni singolo componente il gruppo di lavoro deve svolgere e le corrispondenti quote dello stanziamento da corrispondere, in ogni caso da verificare al termine della prestazione resa;
   d) ripartizione orizzontale degli stanziamenti in relazione alle attività oggetto di affidamento, nei termini previsti nell’articolo 383 septies, tenuto conto della complessità dell’intervento, delle responsabilità connesse al ruolo e dell’impegno richiesto;
   e) quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale come definito all’articolo 383 quater, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, che incrementano la quota dello stanziamento prevista all’articolo 383 sexies;
   f) avvenuto rispetto del principio di rotazione nel caso del conferimento di incarichi similari, laddove sia possibile in relazione al numero delle unità di personale della struttura che svolge la procedura;
   g) assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive

[1] Articolo sostituito dall’articolo 8, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E’ opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all’articolo 383 bis.

modifiche, e dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale adottato con la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 "Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali";

h) assenso del direttore della direzione regionale presso la quale il personale presta servizio, nel caso in cui l'incarico sia conferito al personale assegnato a una direzione regionale diversa da quella che conferisce l'incarico;

i) i termini per la conclusione della procedura di affidamento e dell'attività oggetto di incarico

3. Con provvedimento motivato adottato con le stesse modalità di quello con il quale si è proceduto all'affidamento degli incarichi, i termini indicati alla lettera i) del comma 2 possono essere prorogati prima della scadenza per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, tenuto conto della natura dell'attività oggetto di incarico.
4. L'affidamento degli incarichi può essere modificato o revocato con provvedimento motivato in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, previo accertamento da parte del dirigente preposto delle attività effettivamente svolte e tenuto conto della causa di modifica o di revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo maturato.

Art. 383 quinquies 1 ([1])

Incarichi svolti da personale di altre amministrazioni o enti per la Regione Lazio o da personale regionale per altre amministrazioni.

1. Nel caso in cui tra il personale previsto nell'articolo 383 quater non siano presenti le professionalità necessarie, gli incarichi di cui all'articolo 383 quinquies possono essere conferiti al personale di altre amministrazioni o enti e regolati da apposita convenzione o accordo. In tal caso i compensi incentivanti relativi alle funzioni svolte sono trasferiti dalla Regione Lazio all'amministrazione o ente di appartenenza dell'incaricato.
2. Nel caso in cui il personale regionale svolga le attività previste nell'articolo 383 ter per altre amministrazioni sulla base di apposita convenzione o accordo, i compensi incentivanti, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, sono trasferiti dall'amministrazione beneficiaria della prestazione alla Regione Lazio, al fine del pagamento del personale indicato all'articolo 383 quater per le attività svolte.
3. I collaudatori appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per un'amministrazione o ente da dipendenti di altra amministrazione o ente è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni previste nell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria." e successive modifiche.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni previste nell'articolo 383 ter della presente disciplina trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della amministrazione o ente in favore del quale la prestazione è resa.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti previsti nell'articolo 383 sexies, comma 4.

[1]Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

Art. 383 quinquies 2 ([1])
Adesione a procedure svolte da centrali di committenza o soggetti aggregatori-

1. Quando la Regione Lazio aderisce a uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una centrale di committenza o soggetto aggregatore, così come definito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e successive modifiche, a queste ultime può destinare la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice.
2. Nel caso di adesione alla centrale di committenza o di adesione a convenzioni, accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla stessa centrale di committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di committenza, come indicate al comma 1, sono individuate da parte della Regione Lazio negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della convenzione o accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è destinata alle finalità e con i limiti indicati dall'articolo 45 del Codice, commi 3, 6 e 7.
4. Per quanto attiene alla fase di esecuzione a seguito di adesione a convenzioni, accordi quadro o differenti strumenti centralizzati di acquisto, al personale regionale che si occupa di tale fase gli incentivi sono corrisposti con le modalità e secondo i criteri indicati dall'articolo 383 septies.

Art. 383 quinquies 3 ([2])
Attività di committenza delegata o ausiliaria

1. Nei casi in cui la Regione Lazio, in qualità di centrale di committenza qualificata o soggetto aggregatore, svolga, per conto oppure a sostegno di altre amministrazioni o enti, attività di committenza delegata o ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di singole fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, le amministrazioni o enti deleganti corrispondono alla Regione Lazio l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi interessate, nei limiti previsti nell' articolo 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti.
2. L'incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti nell'articolo 383 septies.

Art. 383 quinquies 4 ([3])

---

[1] Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.
[2] Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.
[3] Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

Svolgimento di procedure centralizzate in qualità di centrali di committenza o soggetti aggregatori

1. Nei casi in cui la Regione Lazio operi in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore per l'attivazione di procedure centralizzate o accordi quadro, le quote dell'incentivo per le fasi di programmazione e di affidamento, commisurate al fabbisogno destinato alle strutture della Giunta regionale oppure alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono impegnate direttamente dalla Regione Lazio al fine del pagamento per le attività svolte dal personale previsto nell'articolo 383 quater lettera e).
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 8 del Codice, la Regione Lazio in qualità di centrale di committenza potrà richiedere alle altre Amministrazioni ed Enti aderenti alle procedure centralizzate, differenti da quelle del comma 1, la quota parte dell'incentivo calcolata sull'importo dell'ordinativo di fornitura emesso, nella misura pari a un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie, secondo le percentuali stabilite al successivo articolo 383 septies.
3. Al fine di evitare eccessivi aggravamenti del procedimento amministrativo, la richiesta dell'incentivo previsto al comma 2 non si applica per importi di ordinativi di fornitura o contratti attuativi cumulativi inferiori a cinquecentomila euro iva esclusa.
4. L'incentivo come stabilito al comma 3 è ripartito per un quarto per la fase di programmazione e i rimanenti tre quarti per la fase di affidamento, ferme restando le percentuali di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro.

Art. 383 sexies ([1])
Stanziamento degli incentivi

1. Gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'amministrazione regionale.
2. La Regione Lazio destina risorse finanziarie per le funzioni e attività tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 del Codice e nell'articolo 383 ter comma 1, a valere sugli stanziamenti previsti nel comma 1 del presente articolo, in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse previste nel comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni e attività tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico dell'amministrazione nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione regionale.
4. L'incentivo complessivamente maturato dal personale indicato all'articolo 383 quater per le fasi concluse nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nell'anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre e, comunque,

[1] Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005" e successive modifiche. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti (voce imponibile pensionistico della certificazione unica). L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse previste nel comma 5 del presente articolo, ad eccezione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Qualora l'amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite previsto nel primo periodo è aumentato del quindici per cento. Incrementa altresì le risorse indicate nel comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

5. Il venti per cento delle risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per superamento del tetto indicato al comma 4, primo periodo, è destinato alle finalità previste nei commi 6 e 7 dell'articolo 45 del Codice.
6. Con la metà delle risorse previste nel comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
   a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. La metà delle risorse previste nel comma 5 è in ogni caso utilizzata:
   a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
   b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni e attività tecniche;
   c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. L'amministrazione regionale, ove si avvalga di una centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice o parte di esse, al personale di tale centrale, in relazione alle funzioni e attività tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il venticinque per cento dell'incentivo previsto nel medesimo comma 2.

Art. 383 septies ([1])
Modalità e criteri di ripartizione

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle e indicazioni:

TAB. A) Incentivo per lavori e opere

[1] Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Classi di importo	**Percentuale da applicare**
fino alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,4%

b) Per la realizzazione di opere e lavori le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:

FASI PROCEDIMENTALI	**QUOTA DI RIPARTIZIONE**
Programmazione ed approvazione della progettazione	25%
Affidamento	15%
Esecuzione	60%

c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedimentali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per la realizzazione dei lavori è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

Funzione affidata	**Quota fase programmazione ed approvazione della progettazione (massimo 25% del totale)**	**Quota fase affidamento (massimo 15% del totale)**	**Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)**
Responsabile unico del progetto	45%-70%	40%-70%	15%-35%
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	0%- 15%		0%- 10%
Progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%-7%		

Progettista del progetto esecutivo	2%-15%		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	1%-5%		
Verificatore del progetto	10%-30%		
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento		0% - 40%	
Collaboratori delle diverse fasi	20%-30%	20%-40%	0% - 5%
Direttore dei lavori			30%-45%
Direttore operativo/ ispettore di cantiere			5%-15%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			2%-10%
Collaudatore tecnico amministrativo/CRE			10%-20%
Collaudo statico			0% - 8%
TOTALE	**minore o uguale 100%**	**minore o uguale 100%**	**minore o uguale 100%**

TAB. B) Incentivo per servizi e forniture

a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità del servizio o della fornitura da realizzare

Classi di importo	**Percentuale da applicare**
Fino alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
Per la parte eccedente la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Per la parte eccedente euro 25.000.000,00 e fino a euro e 50.000.000	1,4%
Per la parte eccedente euro 50.000.000,00 e fino a euro100.000.000,00	0,10%
Per la parte eccedente euro 100.000.000,00	0,010%

b) Per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:

FASI PROCEDIMENTALI	**QUOTA DI RIPARTIZIONE**
Programmazione	10%
Affidamento	30%
Esecuzione	60%

c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedimentali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per l'affidamento di forniture o servizi è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

Funzione affidata	**Quota fase programmazione (massimo 10% del totale)**	**Quota fase affidamento (massimo 30% del totale)**	**Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)**
Responsabile Unico del Progetto	45% – 80%	10% - 75%	10% – 40%
Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (qualora individuati)	0% – 45%	0% - 75%	0% – 30%
Collaboratori gruppo di lavoro	1% – 30%	1% - 40%	
Direzione dell'esecuzione			40% - 55%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione			5% - 20%
Verifica della conformità/certificazione di regolare esecuzione			5% - 20%
Totale	**minore o uguale 100%**	**minore o uguale 100%**	**Minore o uguale 100%**

2. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del quindici per cento di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel caso di appalti di lavori complessi quali quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. Si intendono, comunque, complessi i lavori per i quali si richiede un elevato livello

di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

3. Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, nel caso di modifiche in aumento dei contratti in corso di esecuzione, per lavori, servizi, forniture e concessioni, è prevista la rimodulazione del quadro tecnico economico per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo, parimenti modifiche in diminuzione dei contratti in corso comporteranno una proporzionale riduzione degli incentivi.
4. L'aliquota riguardante il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si somma a quelle riguardanti il direttore dei lavori o il direttore operativo, qualora le relative funzioni siano ad essi affidate. Le aliquote riguardanti il responsabile unico del progetto sono comprensive degli incentivi connessi allo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori e di responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti. A tali aliquote devono sommarsi quelle relative al verificatore della progettazione, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, al verificatore della conformità e al certificatore della regolare esecuzione, qualora le relative funzioni siano dallo stesso svolte nel rispetto delle disposizioni previste nel Codice. Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l'acquisizione di beni o servizi viene effettuata ricorrendo anche all'attività di soggetti esterni alla Regione Lazio, ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui la Regione Lazio stessa può avvalersi ai sensi della normativa vigente, lo stanziamento e la ripartizione degli incentivi tecnici devono tenerne conto, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all'esterno. Ogni qual volta si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro misto, le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerico - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all'esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico. Una volta depurata, secondo i criteri individuati dalla presente sezione, la somma complessiva destinata ad incentivo delle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale coinvolto, la ripartizione della somma residua in favore del personale predetto avverrà nella misura delle attività effettivamente svolte dallo stesso. Qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dal presente articolo, è possibile incrementare l'aliquota prevista per il responsabile del progetto o per gli altri collaboratori eventualmente presenti. Le ragioni e l'entità degli incrementi devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L'incremento non può comunque essere superiore al settantacinque per cento della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti. Le aliquote corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.

Art. 383 octies ([1])
Liquidazione degli incentivi

[1] Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59. E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

1. I provvedimenti di liquidazione degli incentivi sono disposti, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche, a cura del dirigente della struttura che ha affidato l'incarico, previa rendicontazione del responsabile unico del progetto della struttura esecutrice dello stesso e validazione, al solo fine della corresponsione tra le competenze stipendiali, da parte della struttura competente in materia di trattamento economico.
2. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia una figura dirigenziale il provvedimento di liquidazione è disposto dal direttore regionale sovraordinato. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia un direttore regionale il provvedimento di liquidazione è autorizzato dal direttore generale.
3. La suddetta rendicontazione deve contenere:
   a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dalla presente sezione, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale, indicando inoltre la percentuale lavorativa;
   b) le quote di ripartizione dello stanziamento, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della Regione Lazio, previste nell'articolo 383 sexies, fra i diversi componenti il gruppo di lavoro, nelle percentuali previste nell'articolo 383 septies;
   c) la copia dei mandati di pagamento, qualora i fondi necessari alla liquidazione siano stati trasferiti da un altro ente sull'apposito capitolo di entrata della Regione Lazio;
   d) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche sopravvenute;
   e) l'indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti.
4. Ai fini della liquidazione degli incentivi, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:

   a) per la fase della programmazione e approvazione della progettazione: atto di approvazione della progettazione necessaria per procedere con la gara d'appalto;

   b) per la fase di affidamento: sottoscrizione del contratto;

   c) per la fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità oppure di regolare esecuzione. Nei contratti pluriennali la verifica di conformità o di regolare esecuzione viene predisposta:
      - per le forniture e i servizi per ogni annualità di vigenza contrattuale;
      - per i lavori per ciascuno stato di avanzamento lavori.
5. La liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:

   a) per quanto attiene alla fase della programmazione, della verifica della progettazione e dell'affidamento: nella misura del cento per cento dopo la sottoscrizione del contratto;

   b) per quanto attiene alla fase dell'esecuzione:
      - nella misura del settanta per cento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, oppure, per lavori superiori alla soglia europea previsti nell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice e successive modifiche, secondo la percentuale realizzata nell'anno di competenza in base agli stati avanzamento lavori (SAL) emessi;
      - nella misura del trenta per cento ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;

c) per quanto attiene all'attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione:
   - nella misura del trenta per cento dopo l'emissione del rispettivo certificato;
   - nella misura del settanta per cento dopo l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;

d) nei contratti pluriennali per i servizi e le forniture la liquidazione degli incentivi avviene, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale, a seguito dell'emissione delle certificazioni previste nel comma 4, lettera c).

6. I compensi percepiti sono soggetti a ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento nel rispetto del principio di cassa. Tali ritenute sono applicate dalla direzione regionale competente in materia di trattamento economico al momento dell'inserimento delle spettanze liquidate dal dirigente che ha valutato e verificato l'effettivo svolgimento delle attività eseguite.
7. Il dirigente della struttura competente all'affidamento del progetto, prima della predisposizione del provvedimento di liquidazione degli incentivi, richiede al dirigente della direzione regionale competente in materia di trattamento economico, una comunicazione concernente l'indicazione, per ogni singolo dipendente facente parte del gruppo di lavoro, dell'eventuale superamento e la relativa percentuale residua del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre nonché l'importo degli incentivi complessivamente maturati dal dipendente nel corso dell'anno di competenza. Per eventuali attività svolte per conto di altre amministrazioni, il dipendente dovrà fornire apposita documentazione alla suddetta struttura competente all'affidamento.
8. Resta fermo il potere della Regione Lazio di agire nei confronti del dipendente per la restituzione degli incentivi percepiti nel caso di soccombenza nell'ambito di un contenzioso con il soggetto contraente laddove sia accertata la responsabilità del dipendente stesso a titolo di dolo o colpa grave.

Art. 383 nonies ([1])
Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Il dirigente che ha conferito gli incarichi verifica il loro stato di attuazione in conformità a quanto disposto nel provvedimento di attribuzione e negli eventuali provvedimenti di modifica o revoca.
2. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 1 emerga l'impossibilità di rispettare i termini previsti, il medesimo dirigente assume i provvedimenti necessari, ivi comprese la modifica o la revoca degli incarichi affidati.
3. Laddove a seguito dei provvedimenti del dirigente adottati ai sensi del comma 2, la prestazione viene conclusa recuperando il ritardo maturato, la ripartizione dello stanziamento**([2])** viene corrisposta nella misura intera prevista in sede di affidamento dell'incarico.

[1] E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.
[2] Parole (*dello stanziamento*) sostituite, ovunque ricorrano, alle precedenti (*del fondo*) dall'articolo 13, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59

4. Fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, qualora la prestazione venga conclusa in ritardo rispetto a quanto previsto in sede di affidamento dell'incarico la ripartizione dello stanziamento viene corrisposta nella misura seguente:

a) decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 0,025 punti percentuali per ogni giorno di ritardo, se il ritardo non comporta alcun pregiudizio per la Regione;
b) decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 0,5 punti percentuali per ogni giorno di ritardo, se il ritardo comporta un pregiudizio per la Regione non ritenuto grave.

5. Salvo diversa e più restrittiva valutazione del dirigente, si considera non ammissibile un ritardo che comporti la decurtazione della ripartizione preventivata in misura pari a 30 punti percentuali.

6. L'adozione di provvedimenti di modifica o revoca degli incarichi a causa della inammissibilità del ritardo accumulato ai sensi del comma 5, comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione dello stanziamento, indipendentemente dall'attività prestata.

Art. 383 decies ([1])

Inesatto o omesso adempimento delle prestazioni affidate

1. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni affidate si applicano le seguenti penalità:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota dello stanziamento**([2])** relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 10%;
b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, la quota dello stanziamento relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 20%;
c) nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportando variazioni del bilancio, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'iniziativa o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta ai sensi della normativa vigente, non si procederà ad alcuna ripartizione dello stanziamento e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti saranno revocate;
d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato con la garanzia del contraddittorio con gli interessati ed affidato ad altri soggetti ovvero ai titolari del primo affidamento che non siano risultati responsabili.

2. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione dello stanziamento.

---

[1] E' opportuno richiamare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 21 del r.r. 14 del 2025, riportate in nota all'articolo 383 bis.

[2] Parole (*dello stanziamento*) sostituite, ovunque ricorrano, alle precedenti (*del fondo*) dall'articolo 14, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59

Art. 383 undecies ([1])
Fiscalità, limite ai compensi

.

Art. 383 duodecies
Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati

1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi della presente sezione:
a) devono essere sottoscritti dai dipendenti che li hanno redatti e contenere l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;
b) devono riportare l'intestazione della Regione Lazio e della struttura responsabile della loro produzione;
c) devono considerarsi di proprietà della Regione ad esclusione dei casi di espletamento delle prestazioni per conto di altre pubbliche amministrazioni previa stipula di apposita convenzione come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 383 *ter*;
d) possono essere utilizzati dai dipendenti ai fini dell'inserimento nel proprio *curriculum* professionale.

Sezione IV
Compensi

Art. 384 ([2])
Disposizioni generali

Art. 385 ([3])
Compensi per lo svolgimento di incarichi di collaudo

1. I compensi spettanti ai dipendenti regionali per incarichi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche sono disciplinati nella sezione III bis del presente Capo VII.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Art. 386([4])
Compensi per lo svolgimento di incarichi di componenti di commissioni di concorso e di esame

Art. 387

[1] Articolo abrogato dall'articolo 15, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59
[2] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[3] Articolo sostituito dall'art.1, comma 1, lett.d) del r.r. 2 Marzo 2018, n.8, pubblicato sul Bur Lazio 6 Marzo 2018, n.19.
[4] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

Compensi per lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati ([1])

1. Per lo svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni **([2])** in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati il gettone di presenza da corrispondere ai soggetti designati o nominati è determinato con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto sia **([3])** della professionalità che dell'impegno richiesti.
2. Nel caso in cui la peculiarità e la rilevanza della materia lo richiedano e siano chiamati a far parte degli organismi componenti particolarmente qualificati, agli stessi può essere corrisposto, in alternativa al gettone di presenza, un compenso onnicomprensivo determinato con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali.

CAPO VII BIS ([4])

Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. ([5])

Art. 387 bis ([6])

Ambito di applicazione e oggetto

1. Il presente capo si applica alle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'amministrazione regionale agisce in qualità di stazione appaltante, di centrale di committenza o di soggetto aggregatore.
2. In conformità ai principi e alle norme previste dall'Unione europea nonché dalla legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici, al fine di assicurare l'imparzialità e il rispetto delle regole di competenza e di trasparenza nella nomina delle commissioni giudicatrici, il presente capo disciplina i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o concessione aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ([7]).

---

[1] Rubrica modificata dall'art. 25, comma 1, lett.a), del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[2] Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett.b), numero 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[3] Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett.b), numero 2, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25

[4]Capo inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

[5] Rubrica modificata dall'articolo 8, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93 (soppresse le parole "Istituzione dell'elenco regionale dei commissari e modalità di composizione dell'elenco").

[6] Articolo inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

[7] Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93

Art. 387 ter ([1])
Elenco dei commissari di gara

Art. 387 quater ([2])
Composizione dell'elenco dei commissari di gara

Art. 387 quinquies ([3])
Costituzione delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità:
a) il presidente è individuato dal direttore generale tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, il direttore generale può individuare il presidente tra dirigenti degli Enti regionali;
b) un componente è individuato dal direttore competente nella materia oggetto dell'appalto tra il personale regionale o tra il personale delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell' organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, il direttore competente nella materia oggetto dell'appalto può individuare il componente tra dipendenti degli Enti regionali;
c) un componente è individuato dal direttore della direzione che espleta la procedura di gara tra il personale regionale, prioritariamente tra quello in servizio presso la stessa direzione, o tra il personale degli enti beneficiari, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, può essere individuato tra dipendenti degli Enti regionali.
2. Le nomine previste dal comma 1 lettere a) e b) avvengono attingendo dagli elenchi di personale in possesso di adeguate competenze professionali forniti, unitamente alle informazioni sulla tipologia dell'appalto, dalla direzione che espleta la procedura di gara.

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98
[2] Articolo abrogato dall'articolo 11, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93 preecedentemente inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98
[3] Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del r.r. 21 luglio 2025, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59, precedentemente sostituito dall'articolo 12, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93, precedentemente inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

3. La nomina prevista dal comma 1 lettera c), laddove il componente non sia individuato tra il personale in servizio presso la direzione che espleta la procedura di gara, avviene attingendo dagli elenchi di personale, in possesso di adeguate competenze professionali di cui al comma 2.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora necessario in relazione alla complessità della procedura di gara, da un dipendente in servizio presso la direzione competente all'espletamento della gara.
5. La costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con provvedimento della direzione che espleta la procedura di gara.
6. Possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di dirigente ovvero di funzionario;
b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell'ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale.

Art. 387 sexies([1])
Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. Il responsabile unico del procedimento provvede ad acquisire da ciascun membro, al momento dell'accettazione dell'incarico, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, di insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione indicate all'articolo 387-septies e, in caso di nomina di personale dipendente di altri enti, l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche.
2. Le dichiarazioni di cui al comma l sono rese, altresì, dal segretario verbalizzante.
3. La nomina di componente della commissione giudicatrice, non comporta alcun compenso aggiuntivo.
4. **([2])**

Art. 387 septies([3])
Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione

1. Ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplinate dal codice degli appalti, dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e successive modificazioni, dagli articoli 5 e 12 del codice di comportamento del personale della Giunta

[1] Articolo inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98
[2] Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93
[3] Articolo inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 e successive modificazioni **([1])**.
2. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
3. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al presente articolo deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Art. 387 octies([2])
Compiti e funzionamento delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si attengono a quanto previsto nella documentazione di gara.
2. Per la valutazione delle offerte tecniche le commissioni giudicatrici possono lavorare anche da remoto, mediante uno strumento telematico che assicuri la riservatezza delle informazioni, ferma restando la necessità di effettuare collegialmente l'attribuzione dei punteggi.
3. La valutazione delle offerte tecniche deve avere una durata ragionevole commisurata al numero di offerte da valutare e alla relativa complessità, preventivamente concordata fra la commissione giudicatrice e il responsabile unico del procedimento.
4.**([3])**
5. La commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, supporta il medesimo nella valutazione delle offerte sospette di anomalia attraverso l'adozione di pareri non vincolanti.
6. **([4])**
7. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici costituisce adempimento dei doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all'articolo 387-septies, la rinuncia all'incarico può essere richiesta solo in caso di sopravvenuto grave ed oggettivo impedimento, comprovato documentalmente e diverso da motivi di servizio.".

Art. 388([5])
Compensi per lo svolgimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione

Art. 389 ([6])
Compensi per lo svolgimento di incarichi a consulenti ed esperti

CAPO VIII

---

[1] Comma sostituito dall'articolo 14, comma 1, del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93

[2] Articolo inserito dall'art. 1 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98
[3] Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93
[4] Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del r.r. 21 novembre 2023, n. 11, pubblicato sul BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93
[5] Articolo abrogato dall'art.31, comma 1, del r.r. 25 marzo 2019 n.4, pubblicato sul BUR Lazio 26 marzo 2019, n. 25
[6] Articolo abrogato dall'articolo 11 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2, pubblicato sul BUR 30 marzo 2006, n. 9, s.o. n. 9.

Gestione del contenzioso in via extragiudiziale

Art. 390
Costituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di personale è costituito l'ufficio per la gestione del contenioso del lavoro, previsto dall'art.12 del decreto legislativo n.165/2001, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie del lavoro. **([1])**
2. Mediante apposite convenzioni, che ne disciplinano le modalità di funzionamento, l'ufficio di cui al comma 1 può essere utilizzato anche per la gestione del contenzioso relativo al personale del Consiglio regionale, nonché degli enti strumentali della Regione.

Art. 391
Competenze in materia di gestione del contenzioso

1. I direttori di dipartimento promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati, ovvero a dipendenti della categoria D in possesso del titolo di abilitazione alla professione di avvocato**,** anche in materia di contenzioso del lavoro per i provvedimenti di competenza relativi al personale assegnato alla propria struttura, avvalendosi dell'assistenza dell'ufficio di cui all'articolo 390.

Art. 392
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

1. Per le controversie individuali relative al rapporto di lavoro, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dall'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

Art. 393 ([2])
Collegio di conciliazione

Art. 394
Sanzioni disciplinari

1. I dipendenti regionali con qualifica non dirigenziale sono soggetti a responsabilità disciplinare accertata e sanzionata secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. Resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
3. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, alla applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

---

[1] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[2] Articolo abrogato dall'articolo 18, lettera d), del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul Bur 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7

a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.

4. L'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è collocato presso la direzione regionale "Organizzazione, personale, demanio e patrimonio" **([1])**. Tale ufficio, su segnalazione del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, comunica l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale o censura, il dirigente della struttura nella quale il dipendente lavora, provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi comunque entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si considera estinto.
7. Al dipendente o, al suo procuratore o associazione sindacale in proposito delegati, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
8. Non si tiene conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 395
Impugnazioni delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio ove il lavoratore presta servizio, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le sanzioni possono essere, altresì, impugnate con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale quadro in materia.

Art. 396
Procedimenti di applicazione di misure cautelari amministrative a seguito di istruttoria disciplinare o penale

1. Tale fattispecie è disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 397
Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dalle norme contrattuali, quando nei confronti di un dipendente è disposto il giudizio per alcuni dei delitti

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione lo trasferisce ad una struttura diversa da quella in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nella struttura in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, come da disposizioni dell'ordinamento regionale.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e in ogni caso decorsi cinque anni dalla loro adozione, salvo che non sia intervenuta condanna definitiva.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, in presenza di obiettive e motivate ragioni, l'amministrazione può non dare corso al rientro del dipendente presso la struttura di appartenenza.

Art. 398
Sospensione a seguito di condanna non definitiva

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuni dei delitti di cui all'art. 3, primo comma, della legge n. 97/2001, i dipendenti indicati sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, e in ogni caso decorso un periodo di tempo pari alla prescrizione del reato.

Art. 399
Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva

1. Per il caso di specie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n.97.

Art. 400
Disposizioni patrimoniali

1. Nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n.97/2001.

Art. 401
Responsabilità per danno erariale

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo I del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del

condannato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

CAPO IX
Servizi e vestiario al personale

Sezione I
Servizi per i dipendenti

Art. 402
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'organizzazione dei servizi aziendali e le attività di carattere culturale, ricreativo, educativo, assistenziale, mutualistico e sociale a favore dei dipendenti in servizio presso le strutture della Giunta, in servizio o in quiescenza, e rispettivi nuclei familiari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. L'amministrazione può avvalersi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del "*Dopolavoro dipendenti Regione Lazio*".

Art. 402 bis ([1])
Camera di medicazione

1. Per il servizio di prima assistenza medica al personale l'Amministrazione individua, presso la sede della Giunta, una camera di medicazione adeguatamente attrezzata stabilendo, altresì, i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Presso la camera di medicazione opera personale sanitario, di cui un medico e due unità di supporto.
3. Il medico è individuato, sentito il medico competente, tra:
   a) dipendenti di una struttura sanitaria esterna, pubblica o privata, secondo gli istituti previsti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo pieno;
   b) liberi professionisti, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di tre anni, rinnovabile.
4. Il restante personale sanitario è individuata fra il personale regionale con profilo professionale di esperto area socio-sanitaria ovvero fra personale dipendente di una struttura sanitaria esterna, pubblica o privata, secondo gli istituti previsti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo pieno.
5. Al personale sanitario in servizio presso la camera di medicazione competono, previa definizione in sede di contrattazione decentrata, le indennità previste per il personale sanitario.

Art. 403 ([2])
Assistenza

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 8 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16, pubblicato sul BUR 30 luglio 2005, n.21, s.o. n. 4
[2] Articolo sostituito dall'articolo 1 del r.r. 20 aprile 2007, n. 4, pubblicato sul BUR 10 maggio 2007, n. 13

1. L'amministrazione, qualora si avvalga del dopolavoro per le attività di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo stesso, nell'ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione, e sulla base di specifico programma predisposto dal consiglio direttivo di tale organismo, contributi per il finanziamento:
   a) della compartecipazione delle spese per acquisto testo scolastici per i figli dei dipendenti;
   b) della compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi dei figli dei dipendenti;
   c) dell'organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, educativi e culturali con partecipazione economica dei fruitori;
   d) di iniziative e di manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativa e ricreativa.
2. Il dopolavoro è tenuto a presentare annualmente idonea rendicontazione in ordine alle attività svolte ai sensi del comma 1, con allegata una relazione di conformità redatta dal collegio sindacale del dopolavoro stesso.
3. L'amministrazione, in considerazione delle finalità perseguite e delle attività svolte dal dopolavoro, assicura allo stesso l'uso gratuito dei locali, nonché delle utenze e dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle suddette attività.

Art. 404
Mensa

1. L'amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni, istituisce in appositi e idonei locali servizi di mensa per il personale dipendente che presta servizio presso le strutture della Giunta secondo i criteri e le modalità definite in sede di contrattazione integrativa aziendale.
2. Con deliberazione della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali aziendali rappresentative, sono determinati i criteri di gestione della mensa, i relativi controlli, la composizione ed il prezzo dei pasti-tipo, precisando la spesa unitaria posta a carico degli utenti. In ogni caso deve essere esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
3. La fruizione del servizio da parte dei dipendenti, anche in posizione di comando, è attuata attraverso la distribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata con il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Il costo del buono pasto è pari alla somma che la Regione sarebbe tenuta a pagare per ogni pasto ai sensi del precedente comma 2.
4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori e alle persone non autosufficienti.

Art. 405 ([1])
Bar e spaccio

Art. 406
Parcheggi interni

1. Al fine di garantire condizioni di funzionalità e sicurezza, la circolazione e la sosta degli autoveicoli nei parcheggi interni alle sedi delle strutture della Giunta è regolata da specifiche disposizioni del dipartimento *"Istituzionale e territorio"* **([2])**.

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 2 del r.r. 20 aprile 2007, n. 4, pubblicato sul BUR 10 maggio 2007, n. 13 già precedentemente modificato dall'articolo 41 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7

[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

Sezione II
Fornitura ed uso del vestiario al personale

Art. 407
Oggetto

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la fornitura e l'uso del vestiario e l'equipaggiamento del personale che presta servizio presso le strutture della Giunta.

Art. 408
Periodicità e tipologia delle forniture

1. La periodicità delle forniture dei capi di vestiario è basata sul principio del loro consumo nel presupposto di un uso razionale degli stessi ed avviene, di norma, ogni due anni, nei limiti, comunque, delle disponibilità di bilancio.
2. L'assegnazione di vestiario non costituisce, in alcun modo, una integrazione del trattamento economico ed ha luogo a favore del seguente personale:
   a) portieri, custodi e commessi di anticamera;
   b) autisti;
   c) addetti alla manutenzione.
3. La fornitura di vestiario è differenziata in relazione alle suddette categorie di appartenenza.
4. Per le categorie di cui al comma 2, lettere a) e b), è prevista la fornitura dei seguenti capi:
   a) divisa invernale blu composta da:
      1) 2 giacche più 4 paia di pantaloni o gonne;
      2) 4 camicie celesti manica lunga;
      3) 2 cravatte blu;
      4) 2 paia di scarpe di colore nero;
   b) divisa estiva blu composta da:
      1) 2 giacche più 4 paia di pantaloni o gonne;
      2) 4 camicie celesti manica lunga;
      3) 2 cravatte blu;
      4) 2 paia di scarpe di colore nero.
5. Per le categorie di cui al comma 2, lettera c) è prevista la fornitura di:
   1) 2 paia di pantaloni da lavoro;
   2) 2 camici o tute;
   3) 2 paia di scarpe da lavoro.
6. La tipologia qualitativa dei capi di vestiario viene definita in sede di capitolato speciale da parte della struttura competente all'espletamento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica.

Art. 409
Uso del vestiario

1. I capi di vestiario di cui all'articolo 408 si intendono dati in uso al personale, restando gli stessi di proprietà dell'amministrazione regionale.
2. In caso di trasferimento o di cessazione del rapporto di lavoro, il vestiario in dotazione deve essere restituito all'amministrazione.

3. L'Amministrazione provvede alla rinnovazione dei capi di vestiario alle scadenze previste dalle presenti disposizioni, previa riconsegna di quelli vecchi o addebito del relativo valore, salva impossibilità, motivata e giustificata dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente.
4. L'uso degli indumenti costituisce un dovere per il personale interessato. Tali indumenti devono essere indossati durante l'orario di servizio con dignità e decoro.
5. Di norma, la divisa invernale viene indossata dal 1° novembre al 30 aprile, la divisa estiva dal 1° maggio al 31 ottobre. In caso di particolari situazioni climatiche, anche connesse alla ubicazione geografica del posto di lavoro, la direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"* **([1])** autorizza una diversa modalità di utilizzo del vestiario.
6. E' fatto divieto di indossare il vestiario assegnato al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 410
Cura e manutenzione del vestiario

1. E' dovere del personale interessato mantenere e curare in maniera appropriata il vestiario assegnato.
2. In caso di deterioramento, smarrimento o altri accadimenti che rendono impossibile l'utilizzo del vestiario, o di parte di esso, dovuti a negligenza o colpa del dipendente, la spesa per l'acquisto del capo nuovo viene addebitata all'interessato.
3. E' fatto divieto di :
   a) alterare le fogge degli indumenti;
   b) indossare indumenti di colori e fogge comunque diversi da quelli assegnati.

Art. 411
Assegnazione del vestiario

1. L'assegnazione dei capi di vestiario viene effettuata, di norma, alle scadenze previste dalle presenti disposizioni, a cura della struttura competente alla gestione del provveditorato della direzione regionale *"Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio"* la quale provvede ad annotare i capi assegnati su una scheda personale intestata al dipendente assegnatario.
2. Il dipendente che necessiti del rinnovamento straordinario di effetti di vestiario, deve farne richiesta al responsabile della struttura di appartenenza, specificandone i motivi.
3. Il responsabile della struttura provvede ad inoltrare la richiesta alla competente struttura per la gestione del provveditorato e dell'economato per la sostituzione del capo e per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 410.

Art. 412
Vestiario dismesso

1. Il vestiario dismesso dal personale assegnatario e riconsegnato all'amministrazione viene ceduto gratuitamente alla Croce rossa italiana, per le finalità di istituto della stessa.

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

TITOLO IX
TUTELE E GARANZIE

CAPO I
Disciplina delle relazioni sindacali

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 413
Obiettivi e finalità

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli tra amministrazione ed organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia, l'efficienza, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al riconoscimento della centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo della Regione.
2. La condivisione dell'obiettivo di cui al comma 1 da parte della Regione e delle organizzazioni sindacali comporta la necessità di instaurare un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione decentrata integrativa, sulla concertazione ed informazione, sulla consultazione nei casi e nelle forme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, orientato alla prevenzione dei conflitti e in grado di fornire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità previste dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra organi di governo e parti sociali.
3. In coerenza con quanto indicato nei commi 1 e 2, l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, rappresentative del personale dipendente e dei dirigenti, disciplinano, con appositi protocolli, le procedure e le metodologie dei rapporti relazionali per l'applicazione e il corretto sviluppo delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa, in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione che si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e nel rispetto delle regole per garantire i reciproci diritti, doveri e ruoli, e per assicurare l'omogeneità e la correttezza dei comportamenti delle parti attraverso la puntuale osservanza delle regole medesime.

Art. 414
Sistema di relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, sulla base di quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi di riferimento, prevede:
   a) la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
   b) l'interpretazione autentica dei contratti decentrati integrativi;
   c) l'informazione;
   d) la concertazione;
   e) la consultazione.
2. La disciplina delle attività oggetto delle relazioni sindacali è definita da appositi protocolli a livello di contrattazione integrativa aziendale.

Art. 415 ([1])
Vincoli normativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa

Art. 416 (1)
Vincoli organizzativi relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa

Art. 417 (1)
Procedure di conciliazione e interpretazione autentica del contratto decentrato

Art. 418 (1)
Informazione

Art. 419 (1)
Concertazione

Art. 420 (1)
Consultazione

Art. 421
Delegazioni trattanti a livello unico aziendale

1. Ai fini della contrattazione integrativa aziendale unica, l'amministrazione regionale:
   a) individua, con deliberazione della Giunta, i soggetti che fanno parte della delegazione di parte pubblica, tra cui il presidente;
   b) prende atto, con disposizione del direttore del dipartimento "*Istituzionale e territorio*"**([2])**, della designazione da parte delle organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare al tavolo negoziale dei componenti di parte sindacale sulla base di quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai protocolli sulle relazioni sindacali. **([3])**
2. Nella delegazione di parte pubblica, unica anche per la contrattazione dell'area dirigenziale, sono inseriti i rappresentanti del Consiglio regionale designati dall'ufficio di presidenza.
3. I soggetti di parte sindacale sono designati dalle rispettive organizzazioni sulla base di quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai protocolli sulle relazioni sindacali.
4. Ferma restando la presidenza della delegazione trattante, l'assenza di uno o più componenti non delegittima la trattativa avviata o da avviarsi.
5. Qualora l'ordine del giorno della trattativa preveda punti riguardanti "*specificità*" del personale assegnato a singoli settori o a singole strutture regionali, la delegazione trattante di parte pubblica è integrata di volta in volta dai dirigenti competenti preposti alle medesime strutture. La delegazione trattante di parte pubblica può altresì essere integrata dai dirigenti competenti qualora siano inseriti all'ordine del giorno tematiche specificatamente non rientranti nelle competenze dei dirigenti soggetti di negoziazione.
6. L'amministrazione regionale potrà avvalersi in sede di contrattazione dell'assistenza dell'A.R.A.N.

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 64, comma 1, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul Bur 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7
[2] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38
[3] Comma sostituito dall'articolo 42 del r.r. n. 2/2004.

Art. 422
Delegazione trattante a livello di segreteria generale del Consiglio regionale

1. La delegazione trattante a livello di segreteria generale del Consiglio è composta:
   a) per la parte pubblica:
      1) dal segretario generale del Consiglio con funzioni di presidente;
      2) dai componenti della delegazione di parte pubblica, designati dall'Ufficio di presidenza, nella delegazione trattante del livello unico aziendale;
   b) per la parte sindacale:
      1) da rappresentanti della R.S.U.;
      2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 423
Delegazioni trattanti a livello dipartimentale

1. Le delegazioni trattanti a livello dipartimentale sono così composte:
   a) parte pubblica:
      1) dal direttore del dipartimento, con funzioni di presidente;
      2) dal dirigente competente nella materia da trattare;
   b) parte sindacale:
      1) da tre componenti designati dalla R.S.U.;
      2) da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. La composizione delle delegazioni trattanti è formalizzata con decreto del direttore del dipartimento *"Istituzionale e territorio"* **([1])**.
3. La delegazione di parte sindacale, potrà essere integrata, di volta in volta, da un esperto nelle specifiche materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 424
Forme di partecipazione sindacali

1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, commissioni bilaterali o osservatori, non aventi funzioni negoziali, con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte.
2. Le commissioni bilaterali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono costituite in forma paritetica da rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative e da una rappresentanza dell'amministrazione comprendente un'adeguata presenza femminile.
3. L'amministrazione e le organizzazioni sindacali possono concordare l'organizzazione di specifiche conferenze di lavoro all'interno delle strutture per affrontare problematiche afferenti all'organizzazione del lavoro.

Art. 425

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

Adempimenti dell'amministrazione

1. L'amministrazione regionale trasmette alle organizzazioni sindacali rappresentative atti e documenti che siano oggetto di intesa, di informazione preventiva, di concertazione e di consultazione e a comunicare tutti gli atti, compresi gli ordini del giorno dei lavori della Giunta regionale, che siano propedeutici a quelli sopra indicati o comunque a quelli oggetto di informazione.
2. La struttura competente in materia di relazioni sindacali della direzione regionale *"Organizzazione, personale, demanio e patrimonio"*(1) cura gli adempimenti successivi alla conclusione delle trattative sulla base delle decisioni assunte dalla delegazione trattante e, in relazione alle materie decise al tavolo negoziale, trasmette gli atti alle strutture interessate.
3. Tutte le comunicazioni o richieste oggetto di relazioni sindacali devono essere trasmesse alla struttura competente in materia di relazioni sindacali, che provvederà al successivo inoltro agli uffici competenti, in relazione all'oggetto delle comunicazioni o richieste stesse.

Sezione II
Diritti e prerogative sindacali

Art. 426
Tutela della libertà sindacale

1. La tutela della libertà e dignità dei dipendenti della Regione, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, è regolata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.
3. Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, sono elencate nell'allegato"DD".

Art. 427
Tutela del dirigente sindacale

1. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
2. Il trasferimento del dirigente sindacale in una unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
3. Il nulla osta deve essere richiesto sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Il dirigente sindacale che riprende servizio dopo un distacco o una aspettativa sindacale, non può essere discriminato per l'attività sindacale in precedenza svolta, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti d'interesse con la stessa.

Art. 428
Contributi sindacali

[1] Denominazione modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 ottobre 2010, n. 9, pubblicato sul BUR 14 ottobre 2010, n. 38

1. Il personale regionale ha facoltà di rilasciare delega a favore della organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. La delega è rilasciata per iscritto e deve essere trasmessa, a cura della organizzazione sindacale prescelta, alla struttura competente in materia di relazioni sindacali per il successivo inoltro alla struttura competente in materia di trattamento economico.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata fino a revoca esplicita, che può avvenire in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla stessa struttura competente in materia di relazioni sindacali per gli ulteriori adempimenti di competenza e all'associazione sindacale interessata.
4. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa. Le trattenute vengono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali a cura dell'amministrazione regionale secondo le modalità concordate.
5. L'amministrazione regionale garantisce la massima segretezza nei confronti di terzi sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati.
6. L'amministrazione regionale trasmette periodicamente e su richiesta alle organizzazioni sindacali l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, per posto di lavoro, per categoria professionale, nonché l'elenco delle richieste di revoca ad essa sopraggiunte.

Art. 429
Contingente e modalità di ripartizione e utilizzazione dei permessi sindacali

1. Il contingente e la fruibilità dei permessi sindacali sono definiti dai contratti collettivi nazionali quadro vigenti in materia e si riferiscono ai dirigenti o dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella loro qualità di dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'A.R.A.N.. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
4. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo il dirigente sindacale, per il tramite della propria associazione sindacale e di norma almeno 24 ore prima, deve previamente informare, con comunicazione scritta, il dirigente responsabile della propria struttura di appartenenza. Il predetto dirigente provvederà ad informare la competente struttura della Direzione regionale *Organizzazione e personale*, che a sua volta provvederà ad inviare la relativa comunicazione alla struttura competente in materia di informatica per gli adempimenti di cui all'articolo 435. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali

da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.([1])

5. Le riunioni con le quali l'amministrazione regionale assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai vigenti contratti collettivi nazionali quadro, avvengono, normalmente, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito, alle organizzazioni sindacali aventi titolo, l'espletamento del loro mandato, con procedure e modalità idonee a tal fine. Le eventuali riunioni convocate dall'amministrazione durante l'orario di servizio non vengono computate nel monte ore e non comportano, per la durata degli stessi, alcuna forma di trattamento accessorio o indennità comunque denominate, a carico dell'amministrazione.

Art. 430
Titolarità in tema di permessi sindacali non retribuiti

1. I dirigenti sindacali che hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali quadro, quando intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta all'amministrazione, di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

Art. 431
Distacchi sindacali

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto al distacco sindacale nei limiti numerici previsti dal contratto collettivo nazionale quadro.
2. I periodi di distacco o aspettativa sindacale sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità e sono considerati utili come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dalle vigenti disposizioni per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.

Art. 432
Diritto di assemblea

1. Fatta salva la competenza del contratto collettivo di comparto a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro i dipendenti regionali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti rappresentativi operanti nell'ambito aziendale.

---

[1] Comma modificato dall'articolo 15, comma 5, del r.r. 3 settembre 2008, n. 14, pubblicato sul BUR 13 settembre 2008, n. 34

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate alla struttura competente in materia di personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea, se non rilevata in maniera automatica dal sistema di rilevazione delle entrate (tornelli) è effettuata dai responsabili delle singole strutture di appartenenza e comunicata alla struttura competente in materia di relazioni sindacali.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle strutture organizzative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

Art. 433
Diritto di affissione

1. I soggetti sindacali rappresentativi hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle strutture organizzative, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica (intranet).

Art. 434
Locali

1. L'amministrazione regionale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti sindacali rappresentativi l'uso continuativo di un idoneo locale comune, organizzato con modalità concordate con i medesimi, per consentire l'esercizio delle loro attività.

Art. 435
Adempimenti

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'amministrazione, tramite la struttura competente in materia di relazioni sindacali adempie agli obblighi previsti dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti al Dipartimento della funzione pubblica.
2. La trasmissione delle schede compilate dall'ufficio di cui al comma 1, per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa, deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.
3. La struttura competente in materia di relazioni sindacali provvederà, entro il 31 maggio di ciascun anno, previa acquisizione dei dati dalla struttura competente in materia di informatica, a comunicare al dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito di permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore.

L'amministrazione comunica al dipartimento della funzione pubblica, in separato conteggio, anche i permessi fruiti dai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. L'elenco di tali dirigenti è comunicato all'amministrazione regionale dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 436
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a un'ora.

Art. 437
Patronato sindacale

1) I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

CAPO II
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 438 ([1])
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funzionamento e l'organizzazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato Comitato o CUG **([2])**, in attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazioni di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

[1] Articolo così sostituito dall'art.2, comma 1 del r.r. 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato sul Bur Lazio del 7 febbraio 2012, n.5.
[2] Parole inserite dall'art. 1, comma 1 del del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

Art. 439([1])
Composizione

1. Le/I componenti del CUG sono nominate/i con determinazione del Direttore regionale competente in materia di personale tra i soggetti che abbiano maturato esperienza ed acquisito professionalità nelle materie concernenti le pari opportunità, il "mobbing" ed il contrasto alle discriminazioni. Il Comitato è composto:
   a) dalla/dal presidente, scelta/o tra le/gli appartenenti all'amministrazione regionale con comprovata esperienza maturata in organismi analoghi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
   b) dalle/i componenti effettive/i designate/i da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 40 e 43 del d.lgs. n.165/2001 e da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, per i casi di assenza delle/i titolari, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Le/i componenti individuate/i dall'Amministrazione sono selezionate/i tramite una procedura comparativa trasparente a cui può partecipare tutto il personale interessato in servizio presso l'amministrazione; **([2])**
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, senza diritto di voto, e, in sua assenza, dal suo supplente.
3. La/Il vice presidente del Comitato sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Le modalità di designazione della/del vice presidente sono disciplinate dal regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato stesso. **([3])**
4. L'attività svolta in qualità di componente effettivo e di supplente, nonché, di segretario, è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
5. La/Il componente del Comitato che risulti assente ingiustificata/o per tre riunioni consecutive, viene considerata/o decaduta/o e viene richiesta la sua sostituzione**.([4])**

Art. 440
Durata

1. Il comitato resta in carica per un quadriennio dalla data di nomina, salvo revoca da parte dei designatari. Il comitato uscente, comunque, rimane in carica e continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo.**([5])**

Art. 441([6]) ([7])

---

[1] Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1 del r.r. 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato sul Bur Lazio del 7 febbraio 2012, n.5.
[2] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[3] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[4] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[5] Comma modificato dall'art. 3, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[6] Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1 del r.r. 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato sul BUR Lazio 7 febbraio 2012, n. 5
[7] Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

Compiti

1. Il Comitato svolge commpiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito della tutela delle pari opportunità, del benessere lavorativo. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:
   a) effettua, con specifico riferimento alla realtà regionale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'unione europea;
   b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini ed, in generale, la pari dignità delle persone nei luoghi di lavoro e promuove la diffusione di elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità, anche in collaborazione con l'ufficio della/del Consigliera/e di parità regionale di cui all'articolo 446 bis;
   c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
   d) propone iniziative dirette a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali morali o psicologiche nei luoghi di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di indagini di clima e ad attività di studio del fenomeno nonché azioni volte alla diffusione ed alla conoscenza del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straning di cui all'allegato "S";
   e) formula proposte di piani di azioni positive, volti a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing e disagio organizzativo all'interno dell'amministrazione;
   f) formula proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, in particolare:
      1) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
      2) progressioni di carriera, flessibilità degli orari di lavoro e congedi;
      3) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui l'amministrazione è tenuta a valutare, anche nell'attribuzione di incarichi e funzioni più qualificate;
      4) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
   g) svolge attività di studio del fenomeno del "mobbing" e pone in essere misure volte alla prevenzione od alla delimitazione delle conseguenze del fenomeno stesso, anche inviando alla/al Consigliera/e di fiducia eventuali segnalazioni di comportamenti violenti o molesti affinché non venga consentita o tollerata nei confronti del personale alcuna azione persecutoria o discriminatoria diretta o indiretta. Per le suddette finalità, il Comitato trasmette periodicamente al datore di lavoro, dati ed informazioni relativi all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
   h) redige, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione riferita all'anno precedente sull'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche, che tenga conto, inoltre, dei dati forniti dall'amministrazione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della relazione redatta ai sensi della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 16 luglio 2019, n. 2 (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni

Pubbliche). La relazione annuale è trasmessa ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, nonché al personale dirigente dell'amministrazione regionale;

i) assolve, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n. 165/2001, ad ogni altra incombenza già di competenza del Comitato regionale per le pari opportunità.

2. Gli effetti delle iniziative di cui al comma 1, assunte in sede di negoziazione decentrata, formano oggetto di valutazione da parte del Comitato, che elabora e diffonde uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per categorie e profili professionali, anche in relazione alle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all'interno della categoria, nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita.
3. Il comitato si avvale per l'attività tecnico-amministrativa di una struttura di supporto operante all'interno della direzione regionale competente in materia di personale.

Art. 442
Diritto all'informazione

1. L'amministrazione regionale assicura al CUG ([1]) l'informazione preventiva degli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori. Essa è tenuta a concedere l'audizione al CUG quando questo ne faccia richiesta.
2. Il CUG può chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle riunioni delle delegazioni trattanti, nonché audizioni agli organi di governo della Regione.
3. Le intese e gli accordi raggiunti tra delegazione di parte pubblica e organizzazioni sindacali, concernenti materia di personale, sono formalmente trasmesse al CUG.
4. Il CUG può assistere, con un proprio rappresentante, alle riunioni della delegazione di parte pubblica con le delegazioni sindacali, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti inerenti lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 441.

Art. 443
Funzionamento

1. L'amministrazione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato.
2. Il funzionamento del CUG, ivi comprese le modalità di convocazione ordinaria e straordinaria dello stesso, è disciplinato da un apposito regolamento interno.**([2])**
3. **([3])**
4. **([4])**
5. L'amministrazione garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua attività, la verbalizzazione delle sedute e quanto altro utile al buon funzionamento dell'organismo, anche attraverso l'attività della struttura di supporto.

---

[1] parola sostituita (a C.P.O.) dall'art. 5, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[2] Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[3] Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[4] Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera c) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

6. Il CUG. ([1]) accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento.
7. Il verbale delle riunioni deve contenere l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, l'andamento della seduta, le decisioni assunte, con le relative motivazioni, riportando, altresì, eventuali posizioni contrarie con l'indicazione dei proponenti.
8. Le decisioni del CUG costituiscono atto propositivo per l'ente e le delegazioni trattanti che entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione del verbale, sono tenute a comunicare per iscritto o tramite incontro formale, eventuali decisioni diverse dalla proposta avanzata dal CUG, con relative motivazioni.
9. Le decisioni del CUG sono valide se votate a maggioranza dei presenti.

Art. 443 bis ([2])
Informazione e formazione

1. La struttura del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di formazione del personale, assume iniziative e programma interventi per sensibilizzare tutti i dipendenti sulle problematiche di cui alle presenti disposizioni, in conformità agli orientamenti definiti dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 444
Risorse

1. Per lo svolgimento della propria attività il CUG ([3]) usufruisce di appositi locali presso gli uffici regionali, nonché di materiali, strumenti e servizi messi a disposizione dall'amministrazione regionale.
2. Il CUG, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può, inoltre, richiedere all'amministrazione la collaborazione di altri uffici regionali o di singoli dipendenti, previa autorizzazione del direttore della struttura interessata.([4]) Può, altresì, promuovere incontri, indagini, ricerche, ed avvalersi di esperti esterni, previa intesa con l'amministrazione, qualora la stessa sia chiamata a sostenere un impegno di spesa.
3. Il CUG, infine, ha facoltà di organizzare incontri con le dipendenti regionali, previa autorizzazione dell'amministrazione, dandone congruo avviso all'amministrazione, che autorizza le dipendenti stesse alla partecipazione.([5])
4. Il CUG per il proprio funzionamento e per le spese inerenti la realizzazione dei propri obiettivi, attinge al capitolo di bilancio appositamente istituito dall'amministrazione.

---

[1] parola sostituita (a C.P.O.) dall'art. 6, comma 1, lettera d) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[2] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1 del r.r. 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato sul BUR Lazio 7 febbriao 2012, n.5.
[3] parola sostituita (a C.P.O.) dall'art. 7, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[4] parole sostituite dall'art. 7, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[5] Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

Art. 444 bis ([1]) ([2])
Collaborazione con altri organismi

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le modalità indicate dalla direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità del 4 marzo 2011 concernente le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ed in particolare collabora con:
   a) la/il Consigliera/e nazionale di pari opportunità, prevista dall'articolo 57 del d.lgs. 165/2001;
   b) l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;

c) gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

c-bis) la/il Consigliera/e regionale di parità;

c-ter) la/il Consigliere/a di fiducia regionale;

c-quarter) lo Sportello di ascolto e il servizio di supporto psicologico per il personale regionale;

c-quinqies) il/i disability manager;

c-sexies) la struttura competente in materia di promozione del benessere organizzativo in favore del personale;

c-septies) la/il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione;

c-octies) altri organismi contrattualmente previsti, quali l'Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI).

Art. 445
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste da disposizioni vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
   a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
   b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;

[1] Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1 del r.r. 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato su BUR Lazio 7 febbraio 2012, n.5.
[2] Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia ritenuta dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto del cumulo delle aspettative di cui all'articolo 318. La stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

Art. 446

Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straining nell'ambito dell'attività lavorativa ([1])

1. L'amministrazione adotta, nel rispetto delle forme della partecipazione sindacale e delle raccomandazioni della commissione europea, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni, le violenze morali, psicologiche, il mobbing e lo straining nell'ambito dell'attività lavorativa, riportato nell'allegato"S". **([2])**

Art. 446 bis ([3])

Consigliera/e di parità regionale ([4])

1. E' istituito l'Ufficio della/del Consigliera/e di parità regionale di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. La/Il Consigliera/e di parità regionale è designata/o, unitamente al suo supplente, dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo.**([5]) ([6])**
2. L'Ufficio della/del Consigliera/e di parità è funzionalmente autonomo ed è dotato dalla Regione di risorse adeguate allo svolgimento delle attività assegnate al Consigliere di parità dal D.lgs.

---

[1] Rubrica sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[2] Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[3] Articolo aggiunto dall'articolo 43 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul Bur 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7.

[4] Rubrica modificata dall'art. 10, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[5] Comma modificato dall'art.35, comma 1, lett.a) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

[6] Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

196/2000 e dalle altre leggi nazionali e regionali. La/Il Consigliera/e di parità svolge la propria attività in collaborazione con le strutture regionali interessate.**([1])**

3. L'Ufficio della/del Consigliera/e di parità si avvale di personale assegnato alla direzione regionale competente in materia di affari istituzionali.**([2]) ([3])**
4. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la figura di Consigliere di parità a livello locale, ove lo ritenga necessario e compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, può deliberare di integrare con risorse regionali la quota annuale del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 9 del D.lgs. 196/2000.

Art. 446-ter ([4])
Rete del benessere organizzativo

1. La rete del benessere organizzativo è costituita dall'insieme delle figure preposte a favorire e a promuovere il benessere organizzativo e a migliorare il clima e la qualità della convivenza nell'ambito lavorativo.
2. Oltre alle figure istituzionali di cui all'articolo 438 e all'articolo 446- bis, fanno parte della rete del benessere organizzativo:

a) la struttura regionale competente in materia di pari opportunità;
b) la struttura regionale competente in materia di promozione del benessere organizzativo per il personale regionale;
c) la/il Consigliera/e di fiducia che fornisce consulenza ed assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori oggetto di discriminazioni, molestie, violenza e mobbing e opera nell'ambito delle procedure informali o formali adeguate alla risoluzione dei singoli casi previste nel Codice di condotta di cui all'allegato "S";
d) lo Sportello di ascolto e il Servizio di supporto psicologico in favore del personale regionale, incardinato nella struttura competente in materia di promozione del benessere organizzativo presso la direzione competente in materia di personale;
e) il/i Disability manager di cui all'allegato "S";
f) il/i medico/i competente/i individuato/i ai sensi del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche;
g) la/il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione individuata/o ai sensi del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche;
h) la/il Mobility manager.

CAPO III
Misure contro il fenomeno del mobbing ([5])

Art. 447 ([1])
Finalità

[1] Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[2] Comma sostituito dall'art.35, comma 1, lett.b) del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020
[3] Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lettera d) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[4] Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[5] Capo e articoli abrogati dall'articolo 7 del r.r. 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato su BUR Lazio 7 febbraio 2012, n.5.

Art. 448 (1)
Definizione del mobbing

Art. 449 ([1])
Informazione

Art. 450 (1)
Centro anti-mobbing

Art. 451 (1)
Provvedimenti disciplinari

CAPO IV([2])
Accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi

Sezione I
Accesso civico e generalizzato

Art. 452
Oggetto

1. Le disposizioni cui al presente capo disciplinano i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio del diritto d'accesso nelle sue varie forme:
- l'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("decreto trasparenza");
- l'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
- l'accesso ai documenti amministrativi garantito a chiunque ne abbia interesse, secondo quanto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

Art. 453
Istanza di accesso civico e generalizzato

---

[1] articolo abrogato dall'articolo 7 del r.r. 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato su BUR Lazio 7 febbraio 2012, n.5.

[2] Capo interamente sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r. 9 marzo 2018, n.11, pubblicato sul BUR Lazio 13 marzo 2018, n.21

1. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005, recante il «Codice dell'amministrazione digitale». La richiesta, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non sono ammissibili istanze generiche che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato dall'amministrazione. Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella apposita sezione accesso civico del sito Amministrazione trasparente della Regione Lazio. Ove tale istanza venga presentata ad un'altra struttura dell'amministrazione regionale, il dirigente della struttura provvede a trasmetterla al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel più breve tempo possibile.
3. Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata alla competente struttura regionale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, alternativamente, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvede tempestivamente a trasmetterla alla struttura competente per la relativa istruttoria e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
4. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. L'istanza di accesso civico e generalizzato non richiede motivazione alcuna.
5. Tutte le richieste di accesso generalizzato dovranno essere inserite in apposito registro detenuto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta nonché del relativo esito, registro che dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente.
6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso generalizzato.

Art. 454
Responsabili del procedimento di accesso civico e generalizzato

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i Dirigenti dell'amministrazione controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico e generalizzato sulla base di quanto stabilito dalle presenti disposizioni.
2. Nel caso di istanze per l'accesso civico il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza segnala all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 455
Soggetti controinteressati

1. La struttura competente per l'istruttoria della richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta stessa, con ogni mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione.
2. I soggetti controinteressati sono, in particolare, le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati, di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza:

a) protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo n. 196/2003;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
4. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 456
Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati nei dieci giorni dalla ricezione della stessa per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.
2. In caso di accoglimento di una istanza di accesso generalizzato la competente struttura regionale, ai sensi dell'art. 454, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, previo rimborso del costo sostenuto per la ricerca e la riproduzione dei documenti come determinato dall'art. 468, notiziando al contempo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3. Qualora l'istanza riguardi l'accesso civico il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si attiva nei confronti del Dirigente e/o Referente per la Trasparenza della competente struttura regionale tenuta alla pubblicazione dei dati oggetto dell'istanza ai fini della eventuale pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente delle informazioni o dei documenti richiesti secondo le procedure previste nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente dell'ente nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
4. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non

prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al Difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

5. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, l'amministrazione deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Art. 457
Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'amministrazione deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

Art. 458
Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

b) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza

impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
- i verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
- i verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
- i pareri legali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

2. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 457;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. La struttura competente per l'istruttoria dell'istanza è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.
4. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
5. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.
7. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato nei casi previsti all'art. 466, lett. o), p), q) e r).

Art. 459
Tutele

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 456, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. **([1])**
2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della

[1] Comma modificato dall'art.36, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
4. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al Difensore civico. Il ricorso deve essere notificato anche all'amministrazione.
5. Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione. Se l'amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
6. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.
7. Avverso ciascuno dei suddetti provvedimenti il richiedente l'accesso civico o generalizzato, o il controinteressato, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, comma 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al Difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

Sezione II
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 460
Titolarità della domanda di accesso ai documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento del quale si richiede l'accesso.
2. II diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, l'esame, l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato. Esso può esercitarsi anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
3. Tale diritto compete, altresì, ad associazioni, enti, comitati, portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi.
4. Di norma tutti i documenti amministrativi sono pubblici, salvi i casi indicati all'art. 466. In particolare, sono accessibili:

a) gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti;
b) le deliberazioni della Giunta, anche se non ancora esecutive ai sensi di legge;

c) i provvedimenti emessi dai dirigenti;
d) le direttive, istruzioni ed in generale i documenti in cui si determina la interpretazione di norme giuridiche applicate dall'amministrazione nell'attività rilevante per l'esterno;
e) le elaborazioni statistiche dei dati contenuti nelle banche dati informatizzate, gestite dall'amministrazione regionale. L'amministrazione rende pubblico l'elenco delle singole elaborazioni ottenibili dalle singole banche dati che, per loro natura o per disposizione di legge, sono coperte da segreto, di quelle che sono conoscibili solamente da determinate categorie di soggetti pubblici o privati e di quelle cui tutti possono accedere;
f) gli atti e i documenti in possesso delle aziende, degli enti e delle società a prevalente partecipazione regionale.

Art. 461
Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso si esercita con le modalità indicate dall'art. 460, comma 2, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 466 l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.
3. Nel caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all'art. 463 decorrono dalla nuova richiesta.
4. L'esame ed il rilascio di copie dei documenti avviene presso l'ufficio depositario dell'atto ovvero, ove possibile, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico, alla presenza di personale addetto.
5. Della presa visione e del rilascio di copie di documenti è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del procedimento di accesso e dal richiedente.
6. L'amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
7. Il diritto di accesso può essere esercitato, ove possibile, per via telematica mediante l'uso di adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi che garantiscano l'accertamento dell'identità dei soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli archivi e impediscano la perdita accidentale e la divulgazione non autorizzata dei dati, in conformità alla normativa in materia di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.
8. L'accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, ovvero rilascio di copia effettuata su appositi supporti forniti dal richiedente.
9. La visione dei documenti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento dovrà essere richiesto anticipatamente.
10. L'esame è effettuato dall'interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
11. L'interessato ha facoltà di trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, ma non può asportare i documenti dal luogo presso cui sono posti in visione, né tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l'applicazione delle norme penali.
12. Il rilascio di copia di documenti amministrativi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura nella misura determinata dall'art. 468, il quale determina altresì le modalità di pagamento delle somme dovute.

Art. 462
Responsabile del procedimento e compiti dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente della struttura competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, ovvero altro dipendente da questi designato.
2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, responsabile è il dirigente dell'ufficio stesso, ovvero altro dipendente da questi designato.
3. Con riguardo al diritto di accesso, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a:

a) fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sugli eventuali relativi costi di riproduzione o di ricerca e visura;
b) indirizzare il soggetto interessato, per l'avvio del procedimento informale o formale, alla struttura competente assumendo con questa gli opportuni contatti, ovvero soddisfare le richieste accoglibili in via informale presso l'ufficio stesso;
c) curare direttamente i procedimenti di accesso formale attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza;
d) accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli uffici;
e) curare rilevazioni statistiche inerenti all'esercizio del diritto di accesso.

4. L'amministrazione adotta tutte le misure idonee per l'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, con particolare riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche.
5. L'amministrazione predispone, divulga e aggiorna periodicamente un elenco ufficiale delle strutture presso le quali è esercitabile il diritto di accesso alle varie categorie di atti e dei relativi orari di apertura al pubblico. Le copie di tale elenco sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 463
Termini

1. Il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della richiesta.
2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento di accesso, entro dieci giorni dal ricevimento, ne dà comunicazione all'interessato ed in conoscenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, mediante strumenti idonei a comprovarne la ricezione. In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento comincia a decorrere dalla presentazione della nuova istanza e la precedente s'intende come mai formulata o comunque respinta.

Art. 464
Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui al precedente art. 462 che, qualora non sia in possesso degli elementi richiesti, indirizzerà l'interessato alla struttura competente, ovvero al responsabile della struttura che detiene l'atto oggetto della richiesta stessa.
2. La richiesta deve essere motivata, anche con riferimento all'interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza gli estremi del documento oggetto dell'accesso ovvero gli

elementi utili alla sua individuazione. L'interessato deve documentare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso è disposto senza ulteriori formalità.

Art. 465
Procedimento di accesso formale

1. Qualora la struttura competente non possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare istanza formale. L'interessato può sempre presentare richiesta formale di accesso ai documenti.
2. La richiesta formale è redatta in carta libera, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato dall'amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta informale. Una copia è destinata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un'altra è restituita al richiedente quale ricevuta.
3. La richiesta formale può essere indirizzata, anche a mezzo posta, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ovvero all'ufficio che detiene l'atto.
4. La richiesta indirizzata a struttura diversa da quella competente è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato ed in conoscenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
5. La struttura responsabile del procedimento qualora individui controinteressati, è tenuta a comunicare agli stessi l'avvenuta richiesta mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione.
6. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.
7. La struttura competente, istruita la domanda di accesso provvede ad inviare al richiedente ed in conoscenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, una comunicazione scritta, contenente l'indicazione del Responsabile del procedimento di accesso e dell'unità organizzativa, completa della sede presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia. Deve, inoltre, indicare gli eventuali costi di riproduzione e/o di ricerca e visura.
8. Su esplicita richiesta dell'interessato, qualora la trasmissione non possa avvenire con le modalità indicate all'art. 461, comma 8, la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato, previo pagamento delle somme dovute.

Art. 466
Casi di esclusione

1. Il diritto di accesso è escluso, senza limiti di tempo, per i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o la cui

esclusione sia prevista da altre disposizioni di legge. Sono esclusi, in particolare, i seguenti atti:

a) progetti e cartografie di aziende a rischio di incidente rilevante;
b) denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, se e in quanto coperti dalla segretezza delle indagini;
c) atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del personale regionale e degli enti dipendenti, escluso il provvedimento di applicazione della sanzione;
d) verbali e atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
e) atti e documenti di cui alla successiva lettera l) del presente comma compresi nel fascicolo personale dei dipendenti regionali;
f) le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese;
g) atti e documenti relativi a procedimenti tributari, escluso il provvedimento definito di accertamento tributario;
h) pareri legali redatti dagli uffici regionali, nonché quelli di professionisti esterni, acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e la relativa corrispondenza;
i) documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
l) atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
m) atti e documenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori;
n) dati sensibili, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 196/2003, nei limiti previsti dallo stesso decreto;
o) segnalazioni di illeciti effettuate dal dipendente ai sensi dell'art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001;
p) segnalazioni di illeciti effettuate dai consulenti e collaboratori della Giunta regionale;
q) segnalazioni di illeciti effettuate dalle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Giunta regionale, dai loro lavoratori e collaboratori;
r) segnalazioni di illeciti effettuate dalle imprese partecipanti a procedure di gara per lavori, servizi e forniture indette dall'amministrazione regionale, nonché da persone giuridiche e liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e concessione;
s) segnalazioni di illeciti effettuate dai dipendenti delle società *in house* che prestano servizio presso le strutture regionali.

2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

Art. 467
Differimento e diniego della richiesta di accesso

1. Il Responsabile del procedimento può differire l'accesso nei seguenti casi:

a) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) quando si verifichino oggettive difficoltà per l'acquisizione dei documenti amministrativi richiesti e non consentano il loro accoglimento nel termine prescritto;
c) nella fase istruttoria dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine previsto per l'accesso.
3. Nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo.
4. Il differimento può essere rinnovato se permangono le esigenze sopra indicate.
5. Il Responsabile del procedimento, prima della scadenza dei termini, formula il diniego in forma scritta. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Art. 468
Tariffe e modalità di pagamento

1. L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato "V".
2. Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il rilascio di copie in forma autentica, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura come individuati nell'allegato "V".
3. Con propria delibera la Giunta regionale aggiorna periodicamente le tariffe di cui ai commi precedenti, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti.
4. Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente, i versamenti di cui all'allegato "V", indicandovi la causale ed allegando la relativa ricevuta all'istanza di accesso. Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario oppure a mezzo versamento su c/c postale.

Art. 469
Accesso da parte di soggetti pubblici

1. l soggetti pubblici possono acquisire le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni istituzionali o la cui comunicazione sia prevista da una disposizione di legge.
2. L'acquisizione dei documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Art. 470
Ricorsi e reclami

1. In caso di diniego, esplicito o per decorso del termine, o di differimento del diritto di accesso, il richiedente può, entro trenta giorni, presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 giugno 1990, n. 241 o chiedere al Difensore civico regionale che sia riesaminata la predetta determinazione.

2. Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico regionale ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi lo ha disposto. Se quest'ultimo non emana provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico l'accesso è consentito. Qualora, invece, l'amministrazione confermi il diniego o il differimento, l'interessato nei successivi trenta giorni può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 471([1])

Art. 472([2])

CAPO V
Trattamento dei dati personali e banche dati([3])

Art. 473([4])
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'amministrazione secondo le norme contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD, e nel decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.) e successive modificazioni.**([5])**

---

[1] Il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del Capo IV, apportata dall'art. 1, comma 1, Reg. reg. 9 marzo 2018, n. 11, a decorrere dal 14 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello stesso regolamento).
[2] Il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione del Capo IV, apportata dall'art. 1, comma 1, Reg. reg. 9 marzo 2018, n. 11, a decorrere dal 14 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello stesso regolamento).
[3] Rubrica così sostituita dall'art.1, comma 1, lett. a) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[4] Articolo così sostituito dall'art.1, comma 1, lett. b) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[5] Comma così sostituito dall'art.1, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

Art. 474([1])
Disciplina organizzativa delle competenze e delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, n. 7), e dell'art. 24 del RGPD, è la Giunta regionale, cui spettano tutte le attività demandate al titolare dal RGPD e, in particolare, l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire, nonché a consentire di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al RGPD. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD, mediante i soggetti designati di cui al comma 3, tiene e aggiorna il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, secondo il modello di cui all'allegato "II".
2. I responsabili del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 4, n. 8), e all'articolo 28 del RGPD sono individuati nella persona fisica o giuridica, nell'autorità pubblica, nel servizio o altro organismo, ai quali è affidato il trattamento dei dati personali di competenza regionale dal titolare del trattamento, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, secondo lo schema"G"dell'allegato "NN", disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD ein coerenza con le indicazioni del Data ProtectionOfficer (DPO). Nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di un sub-responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del RGPD. I responsabili dei trattamenti, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD, tengono e aggiornano un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte per conto del titolare del trattamento.
3.La Giunta regionale, in qualità di titolare o di responsabile([2]) del trattamento, può prevedere, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano conferiti a persone fisiche, detti soggetti designati,([3]) che operano sotto la propria autorità, espressamente designate secondo lo schema "A"dell'allegato "NN", da allegare quale addendum al contratto di lavoro. Nell'ambito delle strutture organizzative regionali, sono individuati, quali designati allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, ciascuno per le competenze loro attribuite:

a) il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, per il proprio ambito di competenza e per il trattamento di dati personali effettuato direttamente dalle strutture di diretta collaborazione della Giunta;
a bis) il Direttore generale per il proprio ambito di competenza;([4])
b) i direttori regionali, per il proprio ambito di competenza;
c) i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per i trattamenti effettuati dall'Agenzia di pertinenza;

---

[1] Articolo così sostituito dall'art.2, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132, già precedentemente sostituito dall'art.1, comma 1, lett. c) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[2]Parole inserite dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[3] Parole inserite dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[4] Lettera inserita dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 3), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

d) l'Avvocato coordinatore,per il proprio ambito di competenza fatto salvo il ruolo di Titolare autonomo per quanto concerne le attività giudiziarie **([1]);**

e) il dirigente cui è attribuita la competenza relativamente alle funzioni previste dal decreto legislativo6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e alle convenzioni con l'ISTAT per l'attuazione del Programma Statistico Nazionale, per quanto riguarda i relativi trattamenti effettuati con finalità statistica;

e bis) il responsabile della struttura organizzativa autonoma di livello direzionale**.([2])**

3 bis. I soggetti designati possono essere inoltre individuati dal Titolare, anche al di fuori delle strutture regionali, se, pur agendo sotto l'autorità del Titolare, svolgano compiti e funzioni attribuiti dalla legge con autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il Titolare definisce in uno specifico atto di designazione, il perimetro e le modalità di esercizio delle attività di trattamento**.([3])**

4. La Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento, designa, ai sensi dell'articolo 37 del RGPD, un responsabile della protezione dati, Data ProtectionOfficer, di seguito DPO, in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati,nonché della capacità di assolvere ai compiti di cui all'articolo 39 del RGPD. Il DPO può essere un dipendente della Regione oppure un soggetto esterno selezionato attraverso una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi. E' designato un unico DPO per tutte le strutture regionali.

5. La Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento per il tramite dei soggetti designati, previsti nel comma 3, autorizza, **([4])** ai sensi degli articoli 28, paragrafo 3, lettera b), 29 e 32, paragrafo 4, del RGPD, nonché dell'articolo 2-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni**,([5])** alle operazioni di trattamento dei dati personali, con specifico atto di nomina, tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, detti soggetti incaricati, che effettuano operazioni di trattamento dati sotto l'autorità diretta del titolare o del soggetto designato. Nell'atto di nomina, tra l'altro, è individuato puntualmente l'ambito del trattamento dei dati consentito. I soggetti designati procedono alla nomina di cui al presente comma con atto di organizzazione redatto secondo lo schema "B" dell'allegato "NN".

6. I soggetti designati di cui al comma 3 nominano, nell'ambito dalla propria struttura, con atto di organizzazione, un referente privacy, tra i soggetti incaricati ai sensi del comma 5**,([6])** per il necessario supporto nello svolgimento dei compiti e funzioni conferiti in materia di trattamento dei dati personali, in modo da garantire un presidio per gli adempimenti continuativi, lo studio e l'approfondimento degli aspetti normativi, organizzativi e procedurali nonché il costante coordinamento con le attività del DPO.

7. Qualora il trattamento dei dati personali venga effettuato con strumenti elettronici direttamente acquisiti dalla struttura di appartenenza, i soggetti designati di cui al comma 3nominano gli amministratori di sistema con specifico atto di organizzazione, redatto sulla base dello schema "C" dell'allegato "NN", nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Protezione

---

[1] Parole aggiunte dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

[2] Lettera inserita dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[3] Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

[4] Parole sostituite dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

[5] Parole inserite dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[6] Parole inserite dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

dei dati Personali 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) e successive modificazioni, nonché degli ulteriori criteri e modalità definiti dall'allegato LL".
7 bis) Qualora la Giunta regionale operi per conto di altri titolari del trattamento, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 8) del RGPD, la stessa agisce, per mezzo dei soggetti designati, in conformità alle disposizioni del RGPD **.([1])**

Art. 474 bis ([2])
Competenze della Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento dei dati personal)

1. Spettano alla Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali:
   a) la nomina del responsabile del trattamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 474 ter, comma 1, lettera q);**([3])**
   b) la nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO);
   c) il conferimento di specifici compiti efunzioni ai soggetti designati in materia di trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni;
   d) l'emanazione di direttive ai responsabili di cui all'articolo 474, comma 2, e ai soggetti designati di cui al comma 3 del medesimo articolo, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, in conformità a quanto previsto nel RGPD e nel d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni;
   e) la definizione delle politiche regionali in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, l'adozione di disciplinari tecnici di settore specifici o trasversali, per stabilire e dettagliare le modalità per effettuare particolari trattamenti di dati personali, con riferimento alle misure di sicurezza da adottarsinonché istruzioni operative, modelli, software necessari per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al RGPD;
   f) l'allocazione di adeguate risorse economiche e strutturali al fine di un costante adeguamento alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso quanto necessario per la formazione dei dipendenti e dei collaboratori regionali in materia di protezione dei dati personali;
   g) la definizione e gestione, attraverso i soggetti designati di cui all'articolo 474, comma 3, del registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità;
   h) la definizione della procedura di gestione della violazione dei dati personali, di cui all'Allegato "OO" concernente la Procedura operativa per la gestione del registro delle possibili violazioni dei dati personali, ivi inclusa la relativa metodologia e valutazione di rischio, ai sensi

[1] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[2] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132
[3] Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, del r.r. 23 luglio 2021, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n.74

dell'articolo 33 del RGPD, attraverso la direzione regionale competente in materia di protezione dei dati personali; **([1])**

h-bis) l'approvazione, attraverso i soggetti designati di cui all'articolo 474, comma 3, degli accordi di contitolarità, ai sensi dell'articolo 26 del RGPD, redatti sulla base dello schema "I bis" dell'allegato "NN", che prevedano le rispettive responsabilità, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, agli obblighi di rendere l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD e ai ruoli e rapporti dei contitolari con gli interessati. **([2])**

Art. 474 ter([3])
Competenze dei soggetti designati

1. Ai soggetti designati di cui all'articolo 474, comma 3, sono conferiti i seguenticompiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali:

a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento, siano essi di titolarità della Giunta regionale o in contitolarità con altri enti;

b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lettera a), le modifiche necessarie al trattamento affinché lo stesso sia conforme alla normativa vigente, ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

c) richiamare obbligatoriamente, nella definizione delle attività di trattamento oltre che nella definizione dei requisiti dei sistemi informatici di supporto, quanto previsto dalle politiche per la sicurezza del trattamento e per lo sviluppo sicuro delle applicazioni software,in modo da dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dagli articoli 25 e32 del RGPD;

d) tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza qualora la Giunta regionale operi in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del RGPD, nonché tenere aggiornato il registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto di altri titolari nel caso in cui operi in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dall'articolo 30, paragrafo 2, del RGPD;**([4])**

e) predisporre le informative e la modulistica per la raccolta dei consensi, ove previsto dalla normativa vigente, relative al trattamento dei dati personali nel rispetto degli articoli 13 e 14 del RGPD;**([5])**

f) individuare e nominare i referenti privacy e i soggetti incaricati a compiere operazioni di trattamento fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati; tale individuazione deve essere svolta anche nella costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, specificando, nell'atto di costituzione, le relative istruzioni;

g) sovrintendere e vigilare sui corretti comportamenti e sull'attuazione delle istruzioni impartite ai referenti privacy e agli incaricati del trattamento, anche quando questi operino all'interno di gruppi di lavoro specificatamente costituiti dalla struttura di appartenenza;

---

[1] Lettera sotituita dall'art. 12, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[2] Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[3] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

[4] Lettera sostituita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[5] Lettera sostituita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

h) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa, secondo quanto previsto dalla politica regionale in materia;
i) adottare tutte le azioni richieste da provvedimenti dell'Autorità Garante aventi impatto sui trattamenti della struttura di riferimento, quali provvedimenti ostativi all'esecuzione di un trattamento ancora in fase di progettazione oppureil blocco di un trattamento in essere, in modo da soddisfare quanto previsto dal provvedimento e rendere evidenza della loro adeguata esecuzione;
l) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate, con particolare riferimento al necessario riscontro alle istanze degli interessati inerenti all'esercizio dei diritti previsti dalla normativa, secondo quanto previsto dalle politiche regionali in materia;
m) garantire l'accesso ai dati e ai sistemi che erogano le attività di trattamento, qualora acquisiti direttamente dalla struttura di appartenenza, per effettuare tutte le verifiche necessarie, in particolare a seguito di incidenti di sicurezza; l'accesso deve essere consentito alla direzione regionalecompetente in materia di sistemi informativi e al DPO, con i privilegi necessari allo svolgimento delle verifiche sopramenzionate;
n) effettuare una preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del RGPD nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
o) richiedere al DPO, se ritenuto necessario, il parere circa la valutazione d'impatto effettuata anche ai fini della consultazione preventiva, prevista dall'articolo 36 del RGPD**;([1])**
p) comunicare al DPO e alla direzione regionale competente in materia di protezione dei dati personali le evidenze delle violazioni dei dati personali verificatesi per consentirne la valutazione e l'eventuale comunicazione all'Autorità Garante e agli interessati, in conformità con quanto previsto dalle procedure regionali di cui all'allegato "OO" che disciplinano la materia, oltre che con quanto già previsto dalleletterel) e m); **([2])**
q) designa eventuali ulteriori Responsabili del trattamento individuati in conformità alle relative disposizioni del RGPD in relazione ai sistemi che erogano le attività di trattamento, qualora acquisiti direttamente dalla struttura di appartenenza;**([3])**
r) designare gli amministratori di sistema della struttura di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Protezione dei dati Personali 27 novembre 2008 e successive modificazioni, nonché degli ulteriori criteri e modalità definiti dall'allegato "LL" e darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sistemi informativi.
r-bis) predisporre e approvare gli accordi di contitolarità, ai sensi dell'articolo 26 del RGPD, redatti sulla base dello schema "I bis" dell'allegato "NN";
r-ter) collaborare all'analisi e risoluzione dei data breach in coerenza con quanto disposto dall'allegato "OO";
r-quater) sottoscrivere e comunicare al Garante per la protezione dei dati personali, per i trattamenti di propria competenza, gli atti di notifica e di consultazione preventiva, sentito il DPO;
r-quinques) sottoscrivere e comunicare, nell'ambito della procedura regionale di gestione delle violazioni di dati personali di cui all'allegato "OO", le violazioni dei dati personali al Garante

[1] Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.
[2] Lettera modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[3] Lettera sostituita dall'art.5, comma 1, del r.r. 23 luglio 2021, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n. 74

per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, sentito il DPO, per i trattamenti di propria competenza. **([1])**
r sexies) nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 474, comma 7 bis, la Giunta regionale operi in qualità di responsabile del trattamento per conto di altri titolari del trattamento:
1) sottoscrivere il contratto o altro atto giuridico di nomina a responsabile del trattamento, che disciplina i trattamenti svolti per conto del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD;
2) verificare, prima della sottoscrizione di cui al numero 1), che il contratto o altro atto giuridico di nomina a responsabile contenga le prescritte istruzioni del titolare e l'espressa individuazione del soggetto designato tenuto al trattamento di dati personali;
3) verificare, prima della sottoscrizione di cui al numero 1), che la nomina disciplini gli obblighi previsti dall'articolo 28 del RGPD per il responsabile ed in particolare di:
3.1. non ricorrere ad eventuali sub-responsabili del trattamento in assenza di una previa autorizzazione specifica o generale del titolare;
3.2. imporre agli eventuali sub-responsabili, con contratto o altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall'atto di nomina del numero 1) tra il titolare e il responsabile;
3.3. individuare la materia disciplinata, la durata, natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati;
3.4. garantire che le persone autorizzate al trattamento di dati personali abbiano un obbligo legale di riservatezza;
3.5. adottare le misure richieste dall'articolo 32 del RGPD;
3.6. assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo, in capo al titolare stesso, di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD, nella misura in cui ciò sia possibile;
3.7. assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD;
3.8. cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, su scelta del titolare;
3.9. mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del RGPD, inclusa la facoltà di effettuare attività di revisione**.([2])**
r-septies) predisporre memorie difensive o controdeduzioni, in caso di avvio di procedimenti da parte del Garante, nonché gli atti necessari al pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate riguardanti trattamenti di propria competenza; **([3])**
r-octies) designare, sotto la propria responsabilità, anche al di fuori delle strutture regionali, con specifico atto, persone fisiche che, pur agendo sotto l'autorità del Titolare, svolgano compiti e funzioni attribuiti dalla legge con autonomi poteri di iniziativa e controllo**.([4])**

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti al direttore della direzione regionale competente in materia di sistemi informativianche relativamente ai trattamenti dei quali la Giunta regionale ha la contitolarità e che non sono riconducibili ad alcuna delle strutture regionali.

---

[1] Lettere (da r-bis a r-quinquies) inserite dall'art. 13, comma 1, lettera b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[2] Lettera aggiunta dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[3] Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.
[4] Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

2 bis. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale provvede, con propria determinazione, all'adozione dell'informativa per il personale in servizio e agli aggiornamenti della stessa.**([1])**

Art. 474 quater([2])
Competenze dei referenti privacy

1. I soggetti designati di cui all'articolo 474, comma 3, individuano con atto di organizzazione nell'ambito dalla propria struttura, tra i soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 474, comma 5, un referente privacy, per il necessario supporto nello svolgimento dei compiti e funzioni conferiti in materia di trattamento dei dati personali, in modo da garantire un presidio per gli adempimenti continuativi, lo studio e l'approfondimento degli aspetti normativi, organizzativi e procedurali nonché il costante coordinamento con le attività del DPO. I referenti privacy operano sotto l'autorità del soggetto designato e svolgono, in particolare, i seguenti compiti:**([3])**

a) supportano il soggetto designato della struttura di appartenenza nell'adozione delle misure adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo, anche a seguito di analisi e approfondimenti richiesti formalmente al DPO dalla struttura;

b) supportano il soggetto designato nella puntuale revisione periodica delle nominedegli incaricati del trattamento e degli amministratori di sistema nonché dei relativi privilegi assegnati a questi ultimi, nell'ambito delle strutture di appartenenza;

c) supportano il soggetto designato nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti di dati personali effettuati per la parte di sua competenza, sulla base delle misure organizzative e delle risorse messe a disposizione dallo stesso;

d) forniscono supporto alle verifiche di sicurezza nell'ambito della struttura di riferimento, svolte dalla direzione regionale competente in materia di sistemi informativi e dalla direzione competente in materia di protezione dei dati personali, eventualmente coadiuvata dal Responsabile del Trattamento e dal DPO; **([4])**

e) supportano il soggetto designato nella gestione delle richieste di parere al DPO e assicurano il coordinamento tecnico con lo stesso DPO;

f) costituiscono il riferimento principale nell'ambito della struttura di appartenenza nell'esecuzione delle attività sopraelencate, nonché per tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali;

f bis) supportano il soggetto designato nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 474 ter, comma 1, lettera r sexies)", qualora la Giunta regionale operi in qualità di responsabile per conto di altri titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 474, comma 7 bis.**([5])**

---

[1] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[2] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132
[3] Alinea modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[4] Lettera modificata dall'art. 14, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[5] Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

Art. 474 quinquies([1])
Soggetti autorizzati ([2])

1. La Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento per il tramite dei soggetti designati, previsti nel comma 3 dell'art. 474, autorizza **([3])**, ai sensi degli articoli 28, paragrafo 3, lettera b), 29 e 32, paragrafo 4, del RGPD, nonché dell'articolo 2-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, alle operazioni di trattamento dei dati personali, con specifico atto di nomina, tutti i dipendenti o collaboratori, detti soggetti autorizzati **([4])**, che, a qualsiasi titolo, effettuano operazioni di trattamento dati sotto l'autorità diretta del titolare o del soggetto designato. I soggetti designati procedono alla nomina di cui al presente comma con atto di organizzazione redatto secondo lo schema "B" dell'allegato "NN".Nell'atto di nomina, tra l'altro, è individuato puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Nelle istruzioni deve sempre essere riportato quanto segue**: ([5])**

a) devono essere trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
b) non devono essere poste in atto attività non previste nelle istruzioni al fine di non pregiudicare la legittimità e correttezza dei trattamenti.

2. Le istruzioni di cui al comma 1, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificarsi in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono contenere un espresso richiamo alle politiche regionali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali in essere, incluse le istruzioni relative alla gestione della violazione dei dati personali, nonché alle modalità e procedure definite dall'amministrazione per l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni ICT per il personale in servizio. **([6])**

3. Nell'atto di nomina i soggetti autorizzati **([7])** sono individuati nominativamente, specificando, per ciascun nominativo, i trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare.**([8])**

Art. 474 sexies([9])
Competenze del DPO

1. Il DPO, designato ai sensi dell'articolo474, comma 4, in conformità agli articoli 37 e seguenti del RGPD, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) informa e fornisce consulenza alla Giunta regionale e alle altre strutture regionali in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

---

[1] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132
[2] Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.
[3] Parole sostituite dall'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 1, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.
[4] Parola (incaricati) sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 2, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.
[5] Alinea così modificato dall'articolo 13, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[6] Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[7] Parola (incaricati) sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.
[8] Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[9] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

b) sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle modalità e procedure definite dall'amministrazione per l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni ICT per il personale in servizio oltre che delle altre eventuali politiche regionali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, ivi incluse l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) coopera con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
d) funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse ai trattamenti delle strutture regionali ed effettua, se necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
e) **([1])**
f) **([2])**
g) partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza eseguite dalla direzione competente in materia di sistemi informativi o dal Responsabile del Trattamento o ne richiede di specifiche;
h) promuove la formazione di tutto il personale della Regione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche formulando proposte alla competente struttura regionale per un piano di comunicazione e divulgazione all'interno delle strutture;
i) partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza secondo le modalità previste dalle specifiche politiche regionali o dal Responsabile del trattamento;
l) propone alla Giunta regionale gli indirizzi per la realizzazione ed il mantenimento del Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del RGPD;
m) fornisce i pareri richiesti dalle strutture secondo quanto previsto dall'articolo 474 septies.
m-bis) invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e le principali tematiche affrontate;
m-ter) supporta il soggetto designato, competente per lo specifico trattamento, in merito agli atti di notifica e di consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali;
m-quater) supporta il soggetto designato, competente nell'ambito della procedura regionale di gestione delle violazioni di dati personali, in merito alle comunicazioni delle stesse al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD. **([3])**

Art. 474 septies([4])
Pareri del DPO

1. Il DPO esprime parere obbligatorio al Titolare o ai designati in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personaliin relazione alle seguenti questioni:
a) individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che la struttura regionale intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo regionale, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;

[1] Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[2] Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[3] Lettere (da m-bis a m-quarter) inserite dall'art. 16, comma 1, lett. b) del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[4] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

b) adozione di politiche specifiche in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni nonché redazione e aggiornamento di eventuali regolamenti tecnici con impatto sulla sicurezza delle informazioni o definizione di misure di sicurezza da adottarsi quale impostazione predefinita;

c) individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;

d) esiti della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

e) progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;

2. Il DPO esprime pareri facoltativi alle strutture regionali in relazione alla:

a) valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 5 bis,comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni;

b) opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opponenti; in questo caso il parere va reso entro tre giorni dalla richiesta.

3. I pareri del DPO sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:

a) NC - non conformità, nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa vigente e alle politiche regionali in materia di protezione dei dati personali;

b) OS – osservazioni, nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa vigente e alle politiche regionali in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;

c) PO – positivo, nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa vigente e alle politiche regionali in materia di protezione dei dati personali.

4. Nei casi in cui il DPO esprima parere non conforme (NC) o con osservazioni(OS), il soggetto designato, laddove ritenesse di mantenere l'originaria decisione, deve formalizzare le motivazioni che giustificano,in caso di parere NC, l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica in maniera non conformealla normativa e alle politiche regionali in essere,ovvero,in caso di parere OS, in maniera difforme rispetto alle osservazioni del DPO.

Art. 474 octies([1])
Collaborazioni per l'accesso civico

1. Il DPO, oltre ad esprimere i pareri di cui all'articolo 474 septies, fornisce, altresì, supporto:

a) congiuntamente con i responsabili del trattamento, alle strutture regionali competenti sulle richieste di accesso civico, nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti alle richieste di accesso civico generalizzato;

b) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali, avvalendosi,ove necessario, delle competenze dei responsabili del trattamento.

Art. 474 nonies([2])

[1] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

[2] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

Amministratori di sistema

1. L'amministratore di sistema è individuato dai soggetti designati di cui all'articolo 474, comma 3, tra i soggetti della propria struttura che per esperienza, capacità tecniche ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L'atto di nomina, redatto secondo lo schema "C" dell'allegato "NN", contiene l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
2. L'amministratore di sistema sovrintende alle risorse del sistema informativo afferenti alla struttura di appartenenza, consente agli utenti l'utilizzo delle funzioni disponibili e svolge tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.
3. La direzione regionale competente in materia di sistemi informativi provvede a implementare e manutenere l'elenco degli amministratori di sistema e agli ulteriori adempimenti previsti dal Provvedimento del Garante della Protezione dei dati Personali 27 novembre 2008 e successive modificazioni, nonché dall'allegato "LL".
4. La Giunta regionale verifica annualmente la rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 475[1]
Banche dati

1. Le banche dati dell'amministrazione, sia quelle contenenti i dati personali di cui alla vigente normativa in materia ed in particolare al d.lgs. 196/2003, sia quelle contenente dati diversi, sono individuate dalla Giunta regionale con atto di ricognizione, aggiornato annualmente.**([2])**
2. L'agggiornamento di cui al comma 1 è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di gestione di banche dati, sulla base delle informazioni fornite dalle strutture direzionali competenti per materia.

Art. 476([3])
Struttura regionale per i sistemi informativi – ICT

1. La struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, di seguito struttura ICT, svolge un ruolo di supporto al titolare del trattamento, ai soggetti designati e al DPO, per quanto di competenza, fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati ai soggetti designati per i sistemi di loro titolarità, ai sensi dell'articolo 474, commi 3 e 7 del presente regolamento.**([4])**

[1] Articolo così sostituito dall'art.1, comma 1, lett. d) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[2] Comma modificato dall'articolo 14, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[3] Articolo sostituito dall'art.4, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132, già precedentemente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[4] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

2. La struttura ICT, in materia di protezione dei dati personali([1]), svolge le seguenti funzioni:

a) individua le misure più adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo della Regione; tutte le soluzioni che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali sono sottoposte a parere preventivo obbligatorio del DPO. Inoltre, se necessario, supporta tecnicamente il processo di gestione delle richieste derivanti dall'esercizio dei diritti degli interessati, di cui all'allegato "MM; ([2])

b) provvede, ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a:

1) attivare la struttura cui sono demandati i compiti relativi alla gestione degli incidenti di sicurezza, assicurando la partecipazione del DPO;

2) individuare misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali, previo parere obbligatorio del DPO;

3) segnalare al direttore regionale competente in materia di sistemi informativi e al DPO le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'articolo 33 del RGPD, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

c) supporta le strutture regionali nelle attività di trattamento dei dati personali, nonché nell'applicazione della normativa vigente e delle policy regionali in materia di protezione dei di dati personali ([3]);

d) ([4])

e) ([5])

Art. 476 bis([6])
Diritti degli interessati

1. Ai sensi dell'articolo 12 del RGPD, ai fini della corretta gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati per l'esercizio dei diritti previsti dal capo III del medesimo regolamento nei confronti del titolare del trattamento, relativi alla possibilità di accesso, verifica e controllo, cancellazione dei propri dati personali, sono adottatele misure di cui all'allegato "MM".

Art. 476 ter([7])
Adempimenti in materia di privacy. Adozione di schemi tipo

1. Per garantire l'applicazione uniforme della disciplina in materia di privacy sono adottati gli schemi tipo di cui all'allegato "NN"relativamente alla nomina dei soggetti di cui all'articolo 474,commi 2, 3, 5 e 7, all'inserimento di specifiche clausole nei disciplinari di gara, nonché all'adozione delle varie informative finalizzate al rispetto degli obblighi di cui al RGPD. Gli schemi tipo di cui all'allegato "NN"possono essere adeguati dai soggetticompetenti in relazione alle specificità dei particolari settori di afferenza e dei correlati trattamenti.

---

[1] Parole sostituite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) numero 1, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

[2] Lettera modificata dall'art. 17, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.

[3] lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) numero 2, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

[4] lettera abrogata dall'articolo 5, comma 1, lettera b) numero 3, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8 pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

[5] Lettera abrogata dall'articolo 15, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[6] Articolo sostituito dall'art.5, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

[7] Articolo sostituito dall'art.5, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132

Art. 476-quater ([1])
Procedura di gestione della violazione del dato personale "Data Breach"

1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, ai fini della sicurezza del trattamento e corretta conduzione della procedura operativa per la gestione delle violazioni dei dati personali "Personal Data Breach", nonché ai fini del rispetto degli obblighi di cui al RGPD, è adottata la procedura di cui all'allegato "OO".

Art. 477[2]
Titolari e responsabili delle banche dati

Art. 478[3]
Compiti del titolare

Art. 479[4]
Compiti del responsabile

1.

Art. 480[5]
Incaricati del trattamento

Art. 481[6]
Trattamento dei dati

Art. 482[7]
Utilizzo interno dei dati

Art. 483[8]
Utilizzo esterno dei dati

Art. 484[9]
Affidamento all'esterno di servizi che implicano il trattamento dei dati

---

[1] Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, del r.r. 27 aprile 2023 n. 3, pubblicato sul Bur Lazio del 2 maggio 2023, n.35.
[2] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[3] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74

[4] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[5] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[6] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[7] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[8] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[9] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74

Art. 485 ([1])
Utilizzo dei dati da parte degli amministratori regionali

Art. 486 ([2])
Disciplina sul trattamento dei dati sensibili

Art. 487 ([3])
Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 488 ([4])
Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il Garante

Art. 489 ([5])
Individuazione delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

Art. 490 ([6])
Trattamento dei dati personali sensibili

Art. 491 ([7])
Informazione

Art. 492 ([8])
Diritti dell'interessato

Art. 493 ([9])
Consenso

Art. 494 ([10])
Rapporti con il Garante

---

[1] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[2] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[3] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[4] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[5] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[6] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[7] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[8] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[9] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[10] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74

Art. 495[1]
Protocollo d'intesa

Art. 496[2]
Amministratore di sistema

Art. 497[3]
Misure di sicurezza

Art. 498[4]
Documento programmatico sulla sicurezza

TITOLO X
DISPOSIZIONI DIVERSE

CAPO I
Approvvigionamento di beni e servizi e disciplina del servizio di autoparco([5])

Art. 498 bis([6])
Razionalizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa pubblica, dell'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario e per garantire l'efficace applicazione delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, persegue la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e lavori da parte:

a) delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti e delle società in house;
b) degli enti del servizio sanitario regionale;
c) degli enti locali e delle loro forme associative, nonché delle altre amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi agisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24

[1] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[2] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[3] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[4] Articolo abrogato dall'art.1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 dicembre 2012, n.16, pubblicato sul BUR Lazio, n.74
[5] Rubrica così modificata dall'art.1, comma 1 del r.r. 13 giugno 2013, n.9, pubbl. sul BUR Lazio18/06/2013, n. 9
[6] Articolo sostituito dall'art. 2 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, commi da 455 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007").
3. La Regione assicura, in tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi e di acquisizione di lavori, il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che abbiano il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita, assicurando altresì la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), assicura l'inserimento all'interno delle procedure di gara di criteri di tutela sociale negli appalti, coordinando le attività per assicurare il rispetto da parte delle imprese aggiudicatarie delle clausole sociali. La Regione garantisce, altresì, l'adozione di azioni positive da inserire nelle procedure di gara per valorizzare i principi della parità di genere, anche in relazione alla parità di retribuzione.
5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi provvede, in particolare:

a) alla rilevazione e all'analisi dei fabbisogni relativi agli acquisti da parte dei soggetti di cui al comma 1 e alla valutazione di congruità con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;
b) alla pianificazione degli acquisti centralizzati e aggregati attraverso la predisposizione di un apposito piano biennale;
c) all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, in ambito regionale, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive;
d) alla stipula di convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e seguenti, della l. 296/2006 e di accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 50/2016, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici, nonché alla gestione dei rapporti con Consip S.p.A.;
e) all'attivazione e alla gestione di sistemi dinamici di acquisizione e del mercato elettronico regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 56 del d.lgs. 56/2016;
f) al monitoraggio della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), anche attraverso l'utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto;
g) all'introduzione di metodologie di rilevazione ed analisi della soddisfazione del cliente e di controllo di qualità dei beni e dei servizi erogati dagli operatori economici aggiudicatari."

6. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, relativamente al processo di acquisizione di lavori, in particolare:

a) cura la corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e dei capitolati d'appalto;
b) individua la procedura ed i criteri di gara per la scelta del contraente;
c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento di gara in tutte le sue fasi;
d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
e) cura tutte le procedure ai fini della stipulazione del contratto;
f) cura ogni attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011.

7. La Regione, al fine di migliorare la capacità amministrativa delle strutture pubbliche coinvolte, con particolare riguardo a quelle responsabili dell'attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi SIE,

realizza specifiche azioni formative dirette a rafforzare le competenze del personale impiegato nelle attività previste al comma 6.
8. Le Direzioni regionali competenti, rispettivamente, in materia di appalti di lavori e di acquisto di beni e servizi, assicurano alle Autorità di gestione, di certificazione e di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE il supporto tecnico per l'applicazione e la verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici, curando il raccordo con le competenti autorità nazionali.

Art. 498 ter([1])
Modalità per l'acquisizione di beni, servizi e lavori

1. Per le finalità di cui all'articolo 498-bis, comma 1, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma aderiscono alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati dalla direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi ed utilizzano i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico regionale.
2. I soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 498-bis, possono aderire alle convenzioni e agli accordi quadro ed utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico di cui al comma 1.
3. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 498-bis, la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi può espletare le funzioni di centrale di committenza per conto delle strutture regionali e, previo specifico accordo, degli enti dipendenti e delle società *in house*, degli enti locali e delle loro forme associative, nonché di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.
4. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 498-bis, comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, inviano alla direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi un documento di programmazione delle acquisizioni ai fini della predisposizione del piano biennale degli acquisti centralizzati ed aggregati per gli anni successivi, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modello definito dalla stessa direzione.
5. Il piano biennale degli acquisti, predisposto dalla Direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, contiene le gare da espletarsi a livello centralizzato nel periodo di riferimento nonché le gare di cui al comma 3 e può prevedere, con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 498 bis, l'individuazione di ulteriori forme di aggregazione di acquisto per l'espletamento delle procedure di gara.
6. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale, appalti di lavori centralizzati per importi a base d'asta, di norma, superiori a euro 150.000,00. Per appalti il cui importo a base d'asta risulti inferiore a euro 150.000,00 sono seguite le procedure standardizzate indicate dalla direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, e adottati gli schemi tipo, dalla medesima predisposti.
7. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori può espletare, altresì, le funzioni di centrale unica di committenza per conto degli enti dipendenti dalla Regione, delle società

[1] Articolo sostituito dall'art. 3 comma 1, del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

a totale partecipazione regionale nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene sulla base della stipula di apposite intese.
8. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori e dei relativi servizi di progettazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 provvede altresì alla istituzione di appositi elenchi di operatori economici ai fini delle procedure di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo.
9. **([1])**
9-bis. La direzione regionale competente in materia di programmazione economica coordina le attività di predisposizione e aggiornamento annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti in materia di lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, sanità e patrimonio. Il Direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica nomina, tra il personale dirigenziale della medesima direzione, il Referente responsabile del Programma. **([2])**
9-ter. Su proposta del Referente responsabile del Programma, a seguito della rilevazione dei fabbisogni delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio regionale, con deliberazioni della Giunta regionale è adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo. 5, comma. 6, del DM 16 gennaio 14/2018, n. 14. Lo schema adottato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione «Amministrazione trasparente» e sui siti informatici di cui all'articolo 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni.**([3])**
9-quinques. Il Programma triennale dei lavori pubblici è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data della sua adozione ai sensi del comma 9-ter, previo esame delle osservazioni eventualmente presentate ai sensi del medesimo comma. Il Programma approvato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione «Amministrazione trasparente» e, in formato open data, presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del d.lgs. 50/2016. **([4])**
9-septies. Il Programma triennale dei lavori pubblici è modificabile nel corso dell'anno, previa apposita approvazione da parte della Giunta regionale, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 9, del DM 14/2018. Le modifiche al Programma sono soggette ai medesimi obblighi di pubblicazione previsti per il Programma stesso. **([5])**

Art. 498 quater([6])
Attività di monitoraggio e controllo

1. La direzione regionale competente im materia di acquisti di beni e servizi effettua, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 498-bis, un costante monitoraggio sui livelli di adesione alle iniziative di acquisto regionali effettuando, laddove ritenuto necessario,

[1] Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[2] Comma inserito dall'art. 4, comma 2, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[3] Comma inserito dall'art. 4, comma 2, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[4] Comma inserito dall'art. 4, comma 2, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[5] Comma inserito dall'art. 4, comma 2, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[6] Articolo introdotto dall'art.2, comma 1 del r.r. 13 giugno 2013, n.9, pubbl. sul BUR Lazio18/06/2013, n. 9

verifiche sul rispetto da parte delle imprese aggiudicatarie degli standard qualitativi e di servizio previsti nella documentazione di gara e nelle offerte tecniche.**([1])**

1-bis.**([2])** La direzione regionale competente in materia di acquisizione di lavori effettua, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 498-ter, un costante monitoraggio delle fasi di attuazione del contratto al fine della verifica del rispetto dei tempi di attuazione.

2. L'attività di monitoraggio di cui ai commi 1 e 1-bis**([3])** si esplica, anche tramite il supporto di un sistema informatico, attraverso l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti interessati sia da quelle derivanti dalle procedure informatizzate del sistema regionale di acquisto, dai flussi di dati messi a disposizione dai soggetti interessati di cui all'articolo 498 *bis*, inclusi quelli dei rispettivi sistemi di contabilità gestionale, e dai fornitori.
3. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, altresì, un'attività di verifica dei risultati conseguiti nell'ambito del processo di razionalizzazione degli acquisti, attraverso l'elaborazione di indicatori e report sulla spesa gestita ed i risparmi realizzati.**([4])**

Art. 498 quinquies([5])
Implementazione di sistemi informativi

1. La Regione assicura la massima trasparenza nella gestione delle procedure di gara ed un ampio scambio di informazioni con gli utenti interessati, garantendo una raccolta uniforme dei dati, nonché la pubblicazione di notizie relative all'attività della direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi.**([6])**
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche, definendo apposite procedure organizzative ed acquisendo le necessarie dotazioni strumentali.**([7])**
3. Il sistema regionale di acquisto basato sulle procedure informatizzate di cui al comma 2 comprende:

---

[1] Comma sostituito dall'art. 4 comma 1, lett. a), del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

[2] Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett.b) del r.r. 27 luglio 2016 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 2 agosto 2016 n.61

[3] Comma qui modificato dall'art.3, comma 1, lett.c) del r.r. 27 luglio 2016 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 2 agosto 2016 n.61

[4] Comma sostituito dall'art. 4 comma 1, lett. b), del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

[5] Articolo introdotto dall'art.2, comma 1 del r.r. 13 giugno 2013, n.9, pubbl. sul BUR Lazio18/06/2013, n. 9

[6] Comma così modificato dall'art.4, comma 1, lett.a) del r.r. 27 luglio 2016 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 2 agosto 2016 n.61

[7] Comma sostituito dall'art. 5 comma 1, lett. a), del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98

a) procedure telematiche di acquisizione di beni, servizi e lavori volte alla realizzazione di gare telematiche;
b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni, servizi e lavori tipizzati e standardizzati;
c) il mercato elettronico regionale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle rispettive soglie di rilievo comunitario;
d) strumenti telematici per l'adesione alle convenzioni e agli accordi quadro regionali.**([1])**

Art. 499([2])
Istituzione dell'autoparco regionale e servizi di mobilità della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale

1. È istituito presso la Regione l'autoparco regionale, di seguito denominato autoparco, che comprende tutti gli automezzi destinati ai servizi di mobilità degli uffici centrali e periferici, nonché degli organi della Giunta e del Consiglio regionale, per le rispettive finalità istituzionali.
2. Gli automezzi dell'autoparco sono assegnati, ai fini della gestione, ad una struttura della direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, di seguito denominata direzione regionale competente.
3. Gli automezzi dell'autoparco sono dotati, a cura della struttura di cui al comma 2, di telepass e permesso ZTL.
4. Dipendono dalla struttura di cui al comma 2 le articolazioni organizzative competenti alla gestione degli automezzi dell'autoparco istituite presso sedi regionali centrali e periferiche, nell'ambito delle quali sono nominati dei referenti.
5. Alla conduzione degli automezzi dell'autoparco è destinato:
    a) il personale appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio, in possesso del profilo professionale di autista, assegnato alla struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11;
    b) il personale con mansioni di autista assegnato alla struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1);
    c) il personale autorizzato alla guida autonoma con provvedimento del direttore regionale competente, di cui all'articolo 503, comma 5.
6. L'organizzazione, la gestione e l'assegnazione del personale di cui al comma 5, lettere a) e b) è assicurata dal responsabile della struttura Autoparco dell'Ufficio di gabinetto del Presidente.
7. I servizi di mobilità degli organi della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono essere forniti, anche in house, da società o enti regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi.

[1] Comma sostituito dall'art. 5 comma 1, lett.b a), del r.r. 5 agosto 2020 n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2020, n.98
[2] Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

Art. 500 ([1])
Determinazione consistenza dell'autoparco

1. La Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia di acquisti di beni e servizi, emana le direttive volte a determinare il numero ed il tipo dei mezzi costituenti l'autoparco, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, tenendo, altresì, conto di eventuali mezzi sostitutivi necessari in caso di manutenzione e riparazione dei veicoli assegnati.

Art. 501([2])
Assegnazione degli automezzi dell'autoparco regionale

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, di seguito denominato direttore regionale competente, provvede, con propria determinazione, ad assegnare gli automezzi dell'autoparco, in uso esclusivo, a:

a) il Presidente della Giunta;
b) il Capo di Gabinetto del Presidente;
c) gli Assessori Regionali;
d) il Presidente del Consiglio Regionale;
e) il Direttore Generale.

2. Il direttore regionale competente provvede, con propria determinazione, ad assegnare, ad uso esclusivo, un automezzo dell'autoparco, condotto dal personale di cui all'articolo 499, comma 5, a ciascuna delle seguenti strutture:

a) Direzione Generale;
b) Ufficio di Presidenza;
c) Ufficio di Gabinetto della Giunta;
d) Ufficio di Gabinetto del Consiglio Regionale.

3. È consentita l'assegnazione di automezzi di riserva ai soggetti e alle strutture di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli altri automezzi dell'autoparco assegnati alla direzione regionale competente sono destinati, previa formale richiesta, ai servizi di mobilità del personale appartenente alle strutture ed agli uffici centrali e periferici della Giunta regionale per l'espletamento delle rispettive funzioni. La direzione regionale competente comunica settimanalmente al responsabile della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11 gli automezzi disponibili per l'espletamento dei servizi di cui al presente comma.

5. Il direttore regionale competente provvede, con propria determinazione, a mettere a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta dell'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale, sette automezzi con autista destinati ai servizi di mobilità inerenti agli organi istituzionali ed ai dirigenti del Consiglio regionale.

---

[1]Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

Art. 502 ([1])
Utilizzo degli automezzi dell'autoparco

1. Gli automezzi dell'autoparco devono essere utilizzati esclusivamente per l'assolvimento di compiti istituzionali e di servizi di rappresentanza.

2. Gli automezzi assegnati ai sensi dell'articolo 501, comma 1, possono essere utilizzati per il trasporto da e al luogo di residenza degli assegnatari.

3. È vietato trasportare sugli automezzi dell'autoparco persone estranee all'amministrazione regionale, salvo che il trasporto non sia giustificato da motivi istituzionali, di rappresentanza o correlate ai compiti svolti.

4. La struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11 mette a disposizione della direzione regionale competente il personale necessario alla conduzione degli automezzi in consegna, manutenzione o trasferimento, laddove disponibile.

Art. 503
Personale adibito alla conduzione dei mezzi regionali

1. Alla conduzione degli automezzi dell'autoparco è adibito il personale di cui all'articolo 499, comma 5. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1 e numero 11 individuano, rispettivamente, il personale con mansioni di autista, e il personale con profilo professionale di autista da assegnare in via esclusiva alla conduzione degli automezzi di cui all'articolo 501, comma 1.**([2])**

2. Ogni autista deve essere munito di un tesserino rilasciato dalla struttura competente, contenente la fotografia, le generalità, la qualifica, la sede di servizio ed il gruppo sanguigno.

2 bis. Il profilo professionale di autista è disciplinato dall'articolo 205 del presente regolamento.**([3])**

2 ter. Il direttore regionale competente stabilisce, con propria determinazione, i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla guida autonoma di automezzi dell'autoparco anche da parte di dipendenti che non siano in possesso dello specifico profilo professionale, ferma restando la copertura assicurativa.

2 quater. Le strutture regionali richiedono al direttore regionale competente l'autorizzazione alla guida autonoma per il relativo personale, fornendo apposito elenco da aggiornare semestralmente. Gli autorizzati alla guida autonoma rispettano gli obblighi, le procedure e le modalità di rendicontazione previste per il personale con profilo professionale di autista e, in particolare, devono sottoporsi alle visite mediche di controllo stabilite dal Medico Competente.

2 quinquies. La guida degli automezzi dell'autoparco regionale da parte del personale di cui all'articolo 499, comma 5, lettera c) riveste carattere residuale ove sia accertata la non disponibilità di autisti con specifico profilo professionale o di servizi di mobilità forniti, anche in house, da società o enti regionali.

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 19, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[2] Comma sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[3] Commi (da 2bis a 2quinquies) aggiunti dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

Art. 504 ([1])
Responsabilità per violazioni del Codice della strada

1. Nel caso di violazioni del Codice della strada, le conseguenti responsabilità e sanzioni amministrative pecuniarie sono di norma addebitabili a chi ha in consegna l'automezzo ossia al soggetto che commette la violazione, salvo che la violazione sia dovuta ad inderogabili esigenze istituzionali ovvero ad eventuali omissioni degli adempimenti di competenza della struttura di cui all'articolo 499, comma 2.

2. L'individuazione del conducente che commette la violazione, per i veicoli in assegnazione esclusiva ai sensi dell'articolo 503, comma 2, è assicurata mediante la tenuta, presso la struttura a cui è assegnato l'automezzo, di un apposito registro nel quale sono giornalmente indicati, per ciascun servizio da svolgere, il nominativo del conducente del mezzo, il modello e la targa dello stesso, la località di svolgimento del servizio, l'orario di partenza e di rientro. Per tutte le altre ipotesi di utilizzo degli automezzi, analogo registro è tenuto a cura della struttura di cui all'articolo 499, comma 2.

3. Tutte le procedure amministrative attinenti alla gestione delle contravvenzioni pervenute all'amministrazione regionale sono di competenza della struttura di cui all'articolo 499, comma 2.

Art. 505
Gestione autoparco

1. La responsabilità della manutenzione e dell'amministrazione dei mezzi costituenti l'autoparco è affidata ad un dipendente della categoria D assegnato alla struttura di cui all'articolo 499, comma 2.**([2])**
2. Alla fine di ogni trimestre il dipendente di cui al comma 1 redige una relazione con la statistica delle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo mezzo, indicando i chilometri percorsi e la presenta al responsabile della struttura di cui all'articolo 499, comma 2, il quale può impartire le opportune istruzioni per un migliore funzionamento del servizio in rapporto all'economicità della gestione**.([3])**
3. **([4])**
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il dipendente di cui al comma 1 deve compilare una statistica riassuntiva, riferita all'anno precedente, dei consumi e dei costi di tutti i mezzi dell'amministrazione regionale, nonché una relazione sul loro stato di usura. La relazione annuale è presentata al responsabile della struttura di cui all'articolo 499, comma 2 ed è trasmessa anche al responsabile della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11. **([5])**
5. I dipendenti delle strutture e degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale cui sono stati assegnati i mezzi, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, devono trasmettere al responsabile della struttura di cui all'articolo 499, comma 2 e al responsabile della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11 la documentazione delle

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 21, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[2] Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente modificato dall'art.7, comma 1, lettera a) del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60

[3] Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[4] Comma abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera c), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30.

[5] Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera d), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente sostituito dall'art.7, comma 1, lettera c) del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60

spese sostenute per la gestione di ogni singolo mezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati.**([1])**

6. Il carico e lo scarico dei mezzi della regione ed il relativo movimento sono rilevati in apposito registro.

6 bis. La struttura di cui all'articolo 499, comma 2 assicura la pianificazione dei corretti interventi di manutenzione periodica sia ordinaria che straordinaria sugli automezzi e la fornitura di un automezzo sostitutivo**.([2])**

Art. 506
Organizzazione dell'autoparco

1. La gestione dell'autoparco, di norma, si svolge su 12 ore giornaliere per due turni di 6 ore, fissando l'orario di inizio alle ore 7,30 e l'orario di chiusura alle ore 19,30, fatte salve le inderogabili ed improrogabili necessità dovute alla specificità del servizio da svolgere.
2. Il responsabile della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11, organizza l'attività del personale in possesso del profilo professionale di autista addetto all'autoparco, utilizzando anche gli istituti della reperibilità e della turnazione con cadenza settimanale, nell'ambito dell'orario di servizio dell'ente definito in sede di contrattazione collettiva.**([3])**
3. A tale scopo pianifica, in base alle esigenze di servizio, l'orario individuale dei dipendenti assegnati.
4. Al personale autista compete il buono pasto secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva.

Art. 507 ([4])
Missioni

Art. 508
Consegna automezzi

1. Il direttore regionale competente disciplina, con propria determinazione, le modalità di consegna e di riconsegna degli automezzi dell'autoparco.**([5])**
2. Ogni autista consegnatario di mezzi regionali è munito di apposito foglio di viaggio mensile sul quale deve essere annotata giornalmente la data, l'ora di partenza e di arrivo, l'indicazione del chilometraggio di inizio e di fine del viaggio, la denominazione delle località raggiunte seguendo gli itinerari più brevi agibili, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante effettuati, i lubrificanti sostituiti, la firma di riscontro dell'assessore o del funzionario all'uopo delegato.

---

[1] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, del r.r. 13 agosto 2024, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2024, n. 66, precedentemente sostituito dall'art.7, comma 1, lettera d) del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60

[2] Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 1, lettera f), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[3] Comma sostituito dall'articolo 23, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente sostituito dall'art.8, comma 1, del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60

[4] Articolo abrogato dall'art.9, comma 1, del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60

[5] Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente sostituito dall'art.10, comma 1, lettera a) del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

3. Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio al responsabile della struttura di cui all'articolo 499, comma 2, che provvede ad effettuare i necessari riscontri ed alla loro successiva archiviazione. **([1])**

Art. 509
Contrassegno

1. I mezzi dell'autoparco di norma devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato progressivamente.
2. Il contrassegno è applicato sulla parte posteriore del mezzo e deve contenere, in modo chiaramente visibile, la dicitura *"Regione Lazio – Servizio".*
3. Per motivi di sicurezza, può essere autorizzata in singoli casi la eliminazione del contrassegno di cui al comma 2.

Art. 510
Libretto auto

1. Ogni mezzo dell'autoparco è dotato di un libretto di macchina sul quale vengono annotati:
   a) le caratteristiche del mezzo;
   b) le generalità del conducente consegnatario;
   c) indicazioni giornaliere (copia del "foglio di viaggio" di cui all'articolo 508) circa:
      1) data, ora, Km, inizio del viaggio;
      2) data, ora, Km, fine del viaggio;
      3) chilometraggio totale giornaliero;
   d) i prelevamenti del carburante e dei materiali di consumo;
   e) le riparazioni eseguite;
   f) le annotazioni della manutenzione programmata e/o straordinaria.
2. Il conducente è responsabile della regolare tenuta del libretto, che deve essere mensilmente vistato dal responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l'autoparco.**([2])**

Art. 511
Autorimessa

1. Il direttore regionale competente individua, nell'ambito dell'edificio della sede di Via Cristoforo Colombo n. 212, i locali da adibire ad autorimessa regionale per il ricovero degli automezzi **([3])**
2. Per motivate esigenze di servizio, ovvero per conseguire una maggiore economia gestionale, funzionale e d'esercizio, gli automezzi, previa autorizzazione del direttore regionale competente e sulla base di una richiesta motivata, possono essere custoditi in garage di enti pubblici o privati sulla base delle tariffe in vigore.**([4])**

---

[1] Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentremente sostituito dall'art.10, comma 1, lettera b) del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.
[2] Comma sostituito dall'art.11, comma 1, del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.
[3] Comma così modificato dall'art.25, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30..
[4] Comma così modificate dall'art.25, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente sostituito dall'art.12, comma 1, lettera b), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

Art. 512
Personale addetto all'autorimessa regionale

1. Il direttore regionale competente individua, con propria determinazione, i dipendenti incaricati della gestione dell'autorimessa qualificati per lo svolgimento di tale mansione.**([1])**
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito, sulla base della professionalità necessaria per svolgere l'incarico stesso ad un dipendente inquadrato in una categoria regionale.**([2])**
3. Gli autisti provvedono, al termine della giornata lavorativa, ad indicare l'ora di uscita e di rientro dei mezzi che verrà annotata, a cura del dipendente incaricato della gestione dell'autorimessa, su un apposito registro.**([3])**
4. Il dipendente incaricato **([4])** della gestione dell'autorimessa deve provvedere, altresì, al controllo della normale manutenzione e delle revisioni dei mezzi, anche su segnalazione degli autisti**([5])** nonché al controllo delle riparazioni effettuate presso officine private autorizzate o la casa costruttrice.
5. La gestione del rimessaggio dei mezzi dell'autoparco regionale è coordinata dal responsabile della struttura di cui all'articolo 499 comma 2 o da un suo referente presso l'articolazione organizzativa regionale centrale o periferica competente alla gestione dei mezzi dell'amministrazione regionale.**([6])**

Art. 513
Assicurazione

1. Tutti i mezzi di proprietà della regione devono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi:
   a) infortuni del conducente e delle persone trasportate;
   b) responsabilità civile verso terzi;
   c) furto e incendio;
   c bis) eventi sociopolitici e natutali;**([7])**
   d) "*Kasco*". La polizza assicurativa Kasco deve essere stipulata per la copertura dei danni riportati per fatti non imputabili al conducente.
2. Il direttore regionale competente, con propria determinazione, stabilisce i massimali relativi ai rischi di cui al comma 1.**([8])**
3. La scelta della compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di appalti.

---

[1] Comma così sostituito dall'art.26, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[2] Comma modificato dall'art.13, comma 1, lettera b), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[3] Comma sostituito dall'art.13, comma 1, lettera c), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[4] Comma modificato dall'art.13, comma 1, lettera c) (c successiva), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[5] Comma modificato dall'art.13, comma 1, lettera d), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[6] Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente sostituito dall'art.13, comma 1, lettera e), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[7] Lettera inserita dall'art.27, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[8] Comma così sostituito dall'art.27, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

4. Il responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l'autoparco provvede a stipulare le polizze assicurative, al pagamento dei premi ed all'eventuale rinnovo delle polizze stesse, nonché alla denuncia alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro in cui sia coinvolto un mezzo regionale. **([1])**

5. In caso di sinistro in cui sia coinvolto un mezzo della Regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere al responsabile della struttura di cui all'articolo 499, comma 2 una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso ai fini del rispetto dei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione per la denuncia. La relazione è trasmessa anche al responsabile della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11. **([2])**

Art. 514 ([3])

Rifornimento carburante e lubrificante. Pedaggi autostradali. Buoni taxi([4])

1. Il rifornimento di carburante è consentito presso le stazioni di servizio, di norma, a mezzo di carta carburante consegnata al conducente dal responsabile della struttura di cui all'art. 499, comma 2 o da un suo referente presso la competente articolazione organizzativa per la gestione dei mezzi regionali.**([5])**

2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1 o il suo referente provvedono all'acquisizione e all'assegnazione ai conducenti dei mezzi regionali di tessere di accesso e di percorribilità della rete autostradale italiana o al rimborso diretto su presentazione del tagliando autostradale. Dello smarrimento o della sottrazione di tali tessere deve essere data immediata comunicazione al responsabile della struttura o al suo referente. Dell'assegnazione delle tessere di accesso e del loro eventuale smarrimento o sottrazione deve essere data comunicazione anche al responsabile della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 11.**([6])**

2 bis. Nel caso in cui non sia disponibile un automezzo dell'autoparco il responsabile della struttura di cui all'articolo 499, comma 2 può consegnare uno o più buoni taxi, previa annotazione nell'apposito registro del numero dei buoni taxi consegnati, del nominativo del richiedente e del motivo dello spostamento, da controfirmare da parte dell'interessato. In caso di mancato utilizzo, i buoni taxi devono essere restituiti al consegnatario nel più breve tempo possibile e la restituzione deve essere annotata nel medesimo registro, da controfirmare da parte dell'interessato. Entro il quinto giorno del mese successivo, copia del registro relativo ai buoni taxi rilasciati nel mese precedente deve essere inviata al direttore regionale competente ai fini del controllo con le risultanze delle fatturazioni emesse dalle compagnie dei taxi.**([7])**

---

[1] Comma modificato dall'art.14, comma 1, lettera a), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[2] Comma così modificato dall'art.27, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30, precedentemente sostituito dall'art.14, comma 1, lettera b), del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[3] Articolo sostituito dall'art.15, comma 1, del r.r. 26 luglio 2017, n. 15, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2017, n.60.

[4] Rubrica modificata dall'art.28, comma 1, lettera a), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[5] Comma sostituito dall'art.28, comma 1, lettera b), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[6] Comma modificato dall'art.28, comma 1, lettera c), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[7] Comma aggiunto dall'art.28, comma 1, lettera d), del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubbl. sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

Art. 515
Acquisto, permuta e alienazione automezzi

1. Per l'acquisto, la permuta e l'alienazione dei mezzi regionali si applicano le vigenti disposizioni in materia.

CAPO II
Gestione del patrimonio regionale

Sezione I
Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio

Art. 516
Beni della Regione

1. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'articolo 822 e seguenti del codice civile. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonché in mobili e immobili.
2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti.

Art. 517
Beni del demanio

1. Il demanio regionale è costituito, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:
   a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;
   b) gli aerodromi;
   c) gli acquedotti;
   d) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze;
   e) le costruzioni ed opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo, del mare territoriale, del demanio fluviale e lacuale;
   f) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate e relative pertinenze;
   g) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
   h) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
   i) gli altri beni assoggettati dalle leggi statali o regionali al regime del demanio pubblico.
2. Fanno, altresì, parte del demanio regionale le aree golenali site nel comune di Fiumicino-località Isola Sacra.
3. Il regime demaniale si applica inoltre, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni di cui al comma precedente o per il conseguimento delle finalità proprie di questi ultimi.

Art. 518
Beni del patrimonio indisponibile e disponibile

1. Il patrimonio indisponibile è costituito da:
   a) le acque minerali e termali; le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia; le foreste e in genere i beni agricolo-silvo-pastorali trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e già amministrati dall' A.S.F.D. (*Azienda di Stato per le foreste demaniali*), nonché ogni altro analogo patrimonio pervenuto o acquisito dalla Regione ai sensi di altre disposizioni in materia; le fasce frangivento;
   b) i mobili, gli arredi, le pubblicazioni, le attrezzature e il materiale d'ufficio, i mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi regionali;
   c) altri beni mobili o immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale.
2. Fanno, comunque, parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'articolo 826 del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e/o regionali.
3. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non ricompresi tra quelli indicati all'articolo 2 e al comma 1, nonché i diritti reali su proprietà di terzi.

Art. 519
Classificazione e destinazione dei beni

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate agli articoli 517 e 518 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni.
2. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
3. Gli atti di classificazione dei beni e quelli contenenti modifiche alla classificazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 520
Variazione di classificazione e di destinazione dei beni

1. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, con le stesse modalità di cui all'articolo 519, nel caso di variazione dei relativi presupposti.
2. Può essere modificata, fatta salva la compatibilità con leggi speciali in materia, anche la classificazione di singoli beni trasferiti alla Regione e già amministrati dall'azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del patrimonio agricolo-forestale della Regione.
3. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari, qualora ne ricorrano i presupposti.
   Inoltre gli stessi saranno sottoposti a verifiche generali sulla loro classificazione e destinazione a norma dell'articolo 519.
4. Le ricognizioni periodiche di cui al comma 3, fissate dalla Giunta regionale, sono effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.

Art. 521
Passaggio dei beni da una categoria ad altra

1. Il passaggio dei beni dalla categoria del demanio a quella del patrimonio e dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile è disposto dalla Giunta regionale, quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche.
2. Il provvedimento che accerta la cessazione dei beni dalla loro destinazione all'uso pubblico rende i medesimi disponibili per la vendita. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Sezione II
Amministrazione dei beni del demanio regionale

Art. 522
Amministrazione

1. Ferma restando la disciplina di settore relativa ai specifici beni, all'amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel rispetto della normativa vigente e i conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, la direzione regionale *"Demanio, patrimonio e provveditorato"* **([1])**

Art. 523
Utilizzazione

1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale. **([2])**

([3])

Art. 524
Inalienabilità e diritti a favore di terzi

1. I beni del demanio regionale sono in via di principio inalienabili e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi. Possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso dei beni del demanio purchè sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio. L'autorizzazione è rilasciata con concessione amministrativa.
2. Al regime della inalienabilità dei beni demaniali è consentita deroga con le modalità ed i limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 e successive modificazioni.
3. L'atto di concessione, la cui stipula è autorizzata con atto motivato del direttore della direzione regionale competente, disciplina la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito **([4])**. L'entità dei canoni concessori

---

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1 del r.r. 3 giugno 2008, n. 8, pubblicato sul BUR 14 giugno 2008, n. 22
[2] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, del r.r. 8/2008.
[3] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 2, del r.r. 8/2008.
[4] Periodo modificato dall'articolo 3, comma 1, del r.r. 8/2008

è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la concessione è disposta, dall'apposita area tecnica della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato". **([1])**

4. **([2])** Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.
5. Il direttore della direzione regionale competente assume le iniziative per la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento, da parte del concessionario, anche parziale degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, per il venire meno dei requisiti prescritti.**([3])**
6. Il direttore della direzione regionale competente può revocare l'atto di concessione quanto ciò sia richiesto da interesse pubblico. **([4])**
7. Nel caso che beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.
8. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
9. Relativamente alle areee golenali site nel Comune di Fiumicino – località Isola Sacra le procedure per il rilascio delle concessioni e le modalità di determinazione dei canoni concessori sono disciplinate dal regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi). **([5])**
10. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferiti ai comuni con le modalità di cui alla legge regionale del 22 gennaio 1996, n. 6.
11. Le strade potranno essere trasferite agli enti locali di competenza in relazione alla loro classificazione con modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 525
Autotutela

1. Ai fini della tutela dei beni del patrimonio regionale, in presenza di abusi o violazioni, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede in via amministrativa con atto motivato del direttore della direzione regionale competente, da notificarsi ai soggetti interessati con l'intimazione al ripristino della situazione di diritto o di fatto e l'indicazione, in caso di inosservanza, dei successivi adempimenti dell'amministrazione regionale, volti ad assicurare la tutela dei beni stessi. **([6])**
2. La procedura di cui al precedente comma sarà osservata anche nel caso in cui il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo ad enti locali.

Sezione III

---

[1] Periodo sostituito dall'articolo 8, lettera a), del r.r. 9 agosto 2007, n. 10, pubblicato sul BUR 30 agosto 2007, n. 24
[2] Periodo soppresso dall'articolo 8, lettera b), del r.r. 10/2007.
[3] Comma modificato dall'articilo 3, comma 2, del r.r. 8/2008.
[4] Comma modificato dall'articolo3, comma 3, del r.r.r 8/2008.
[5] Comma sostituito dall'articolo 8, lettera c), del r.r. 9 agosto 2007, n. 10, pubblicato sul BUR 30 agosto 2007, n. 24
[6] Comma modificato dall'articolo 4 del r.r. 3 giugno 2008, n. 8, pubblicato sul BUR 14 giugno 2008, n. 22

Amministrazione dei beni del patrimonio indisponibile

Art. 526
Amministrazione diretta e indiretta

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale sono amministrati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 522.
2. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente articolo 518, comma 1, possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione e di enti pubblici e privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico.
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, in riferimento ai beni messi a disposizione, sono regolati da atto di concessione o da apposita convenzione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.
4. **([1])**
5. L'amministrazione dei beni del patrimonio agro-silvo-pastorale è svolta dalla direzione regionale "*Ambiente".*
6. In presenza di trasferimenti o deleghe ad enti locali di funzioni o compiti amministrativi, i beni mobili ed immobili di proprietà regionale utilizzati per l'esercizio di tali attività, vengono rispettivamente trasferiti o assegnati agli enti destinatari delle funzioni stesse a norma e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Art. 527
Utilizzazione

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione.
2. I beni di cui all'articolo 518, comma 1, lettera a), possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle a cui sono destinati, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale. **([2])**

Art. 528
Diritti a favore di terzi

1. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi, per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, purchè con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento.
2. Alla costituzione di diritti reali a favore di terzi per limitati periodi e per necessità di natura transitoria, si provvede con concessione amministrativa ovvero con atto pubblico nel caso in cui il diritto concesso abbia natura permanente.
3. L'atto di concessione disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio del diritto, anche al fine di garantire la destinazione del bene. **([3])**
4. L'entità dei canoni concessori è determinata con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 524. **([4])**

---

[1] Comma abrogato dall'articolo 5 del r.r. 8/2008.
[2] Comma sostituito dall'articilo 6 del r.r 3 giugno 2008, n. 8, pubblicato sul BUR 14 giugno 2008, n. 22. 8/2008.
[3] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del r.r. 8/2008
[4] Comma sostituito dall'articolo 9 del r.r. 9 agosto 2007, n. 10, pubblicato sul BUR 30 agosto 2007, n. 24

5. Il direttore della direzioneregionale competente dichiara la decadenza del diritto del concessionario nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi derivanti dall'atto di concessione o per il venir meno dei requisiti prescritti. **([1])**
6. Il direttore della direzione regionale competente revoca l'atto di concessione qualora il diritto costituito non garantisca più l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.**([2])**

Art. 529
Controlli ed autotutela

1. Nel caso di accertata violazione dell'utilizzazione del bene del patrimonio indisponibile, il direttore della direzione regionale competente, con proprio atto motivato, da notificare ai soggetti interessati, intima, mediante diffida, il ripristino della legittima utilizzazione, indicando i successivi adempimenti in caso di inosservanza della diffida. **([3])**

Art. 530
Alienazioni

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale, sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali con le procedure dalle stesse previste. **([4])**
2. Per i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, si applicano, ai fini suddetti, le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. L'alienazione avviene con le modalità e le forme di cui agli articoli da 536 a 540. **([5]) ([6])**
3. I beni del patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale possono essere alienati con le modalità di cui al comma 1.
4. I beni di cui all'articolo 518, comma 1, lettera b) del presente regolamento, sono alienati ai sensi e secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 913. **([7])**
5. Relativamente alle fasce frangivento in agro pontino, nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 7 quater della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione della fasce frangivento in agro pontino) e successive modifiche continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali e di dettaglio contenute nel regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento, con le relative costituzioni di servitù di passaggio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 novembre 1992, n. 523, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta. **([8])**

Sezione IV
Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile regionale

---

[1] Comma modficiato dall'articolo 7, comma 2, del r.r. 8/2008.
[2] Comma modificato dall'articolo 7, comma 3, del r.r. 8/2008.
[3] Comma sostituito dall'articolo 8 del r.r. 8/2008.
[4] Comma modficiato dall'articolo 9, comma 1, del r.r. 3 giugno 2008, n. 8, pubblicato sul BUR 14 giugno 2008, n. 22.
[5] Periodo modificato dall'articolo 10, lettera a), del r.r. 9 agosto 2007, n. 10, pubblicato sul BUR 30 agosto 2007, n. 24
[6] Periodo soppresso dall'articolo 10, lettera b), del r.r. 10/2007
[7] Comma modficiato dall'articolo 9, comma 2, del r.r. 8/2008
[8] Comma sostituito dall'articolo 9, comma 3, del r.r. 8/2008.

Art. 531([1])
Amministrazione diretta e condizione giuridica

Art. 532([2])
Locazione, affitto, uso

Art. 533
Gestione degli immobili

1. La gestione di beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione.

Art. 534([3])
Alienazione dei beni immobili

Art. 535([4])
Prelazioni

Art. 536([5])
Prezzo di stima

.

Art. 537([6])
Avviso d'asta

Art. 538([7])
Partecipazione alla gara

Art. 539([8])
Svolgimento della gara e aggiudicazione

Art. 540
Alienazione a favore di enti pubblici

---

[1] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[2] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[3] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[4] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[5] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[6] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[7] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014
[8] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014

1. Qualora all'acquisto di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un ente pubblico il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini propri dell'ente, il direttore della direzione regionale competente può disporre l'alienazione dell'immobile all'ente predetto al prezzo di stima determinato ai sensi dell'articolo 536. **([1])**
2. Qualora al trasferimento del bene sia interessato un ente locale, nel cui territorio insiste il bene, in casi eccezionali e in presenza di rilevanti interessi pubblici debitamente documentati, l'alienazione è disposta ad un prezzo pari al 50% del prezzo di stima.
3. In caso di concorrenza di più enti la Giunta regionale decide insindacabilmente a quale degli enti alienare il bene.

3 bis. In deroga al comma 2, limitatamente allo stabilimento termale "Terme dei lavoratori di Viterbo", acquisito al patrimonio della Regione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 ottobre 2001, è disposto, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il trasferimento, a titolo gratuito, del 50% del diritto di proprietà dei beni al Comune di Viterbo **([2])**

Art. 541
Alienazione e trasferimenti ex leggi regionali n. 13/84 e 70/89 e successive modificazioni

1. Per quanto concerne il trasferimento agli enti locali e le alienazioni a privati dei beni immobili di provenienza ex O.N.C. sono fatte salve le disposizioni ed i diritti acquisiti a norma della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 48.
2. L'alienazione a terzi dei beni immobili di cui al precedente comma dovrà essere perfezionata entro il termine di mesi 12 dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 70/89 e n. 56/98 in materia di trasferimento agli enti locali del patrimonio proveniente dagli enti disciolti O.N.P.I., E.N.A.O.L.I., E.N.L.R.P., A.N.M.I.L. ed E.N.A.L.
3. Gli adempimenti previsti a carico degli enti locali ai fini del trasferimento dei beni immobili di cui alle leggi regionali n.13/84, e successiva modificazione e integrazione (art. 2) e n. 70/89, e successiva modifica (artt. 2 e 3), dovranno essere proposti alla Regione entro il termine perentorio di mesi tre, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, a pena di decadenza dal relativo diritto di acquisizione.

Art. 542([3])
Acquisti, permute ed atti di liberalità

Art. 543([4])
Locazioni passive

---

[1] Comma modificato dall'articolo 15 del r.r. 8/2008.

[2] Comma ripristinato per effetto della sentenza n. 6481 del 26 luglio 2006 del TAR Lazio-Roma – Sez. Prima ter, precedentemente abrogato dall'art. 10 del r.r. 27 luglio 2005, n. 16, pubblicato sul BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4. Il comma 3bis era stato aggiunto dall'articolo 47 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul Bur 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7.

[3] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014

[4] Articolo abrogato dall'articolo 14 del r.r. 19/2014

Sezione V
Inventari

Art. 544
Inventario dei beni immobili regionali

1. I beni immobili della Regione sono descritti in inventari.
2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa.
3. L'inventario generale è composto da:
   a) inventario dei beni demaniali;
   b) inventario dei beni immobili patrimoniali.
4. Al fine della iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione del conto generale del patrimonio.
5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in una descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
6. L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
   a) il luogo, la denominazione, la qualità;
   b) i dati catastali, la stima o la rendita imponibile;
   c) i titoli di provenienza;
   d) l'estensione;
   e) il reddito;
   f) il valore fondiario approssimativo;
   g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione;
   h) la destinazione urbanistica.

Art. 545
Inventario beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto a cura della struttura competente in materia di acquisti.**([1]) ([2])**
2. Il manuale di inventariazione dei beni mobili regionali e le disposizioni per i consegnatari sono riportati nell'allegato"AA".

---

[1] Comma modificato dall'art.1, comma 1 del r.r. 17 giugno 2020, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 18 giugno 2020 n.78

[2] L'art. 3 del r.r. 17 giugno 2020, n.14, prevede le seguenti **disposizioni transitorie**:

> 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del relativo responsabile, sono individuati per ciascuna struttura regionale uno o più consegnatari di struttura.
> 2. I consegnatari ed i vice consegnatari in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico.

Art. 546
Assicurazione

1. L'amministrazione, al fine di tutelare l'integrità del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi dell'incendio e del furto, stipulerà apposita polizza con una primaria compagnia assicuratrice da individuare mediante gara secondo la vigente normativa in materia.
2. Con la medesima compagnia assicuratrice l'ente stipulerà anche una ulteriore polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi connessi la gestione di detto patrimonio.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
Disposizioni transitorie

Art. 547
Strutture organizzative

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture organizzative a responsabilità dirigenziale, interne alle preesistenti direzioni regionali, confluiscono nelle direzioni regionali nel cui ambito è stata allocata la relativa materia di competenza, secondo le declaratorie di funzioni di cui all'allegato"B", e si estinguono alla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore regionale con cui vengono istituite le nuove *aree.*
2. I dirigenti, anche con rapporto a tempo determinato, preposti alle strutture di cui al comma 1, proseguono nel loro incarico fino al conferimento degli incarichi di direzione delle nuove aree.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili delle posizioni organizzative, precedentemente istituite, continuano a svolgere le relative funzioni fino alla definizione dei nuovi *servizi*.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, istituite ai sensi della previgente normativa, confluiscono nella struttura del segretariato generale e i rispettivi responsabili proseguono nel relativo incarico fino al conferimento degli incarichi di direzione delle nuove strutture di diretta collaborazione istituite con il presente regolamento.

Art. 548
Personale

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è assegnato ad una struttura della Giunta regionale, transita automaticamente nel ruolo di cui all'art. 203 ed è assegnato al dipartimento nel cui ambito è allocata, secondo le declaratorie di funzioni di cui all'allegato"B", la materia di competenza della struttura presso cui presta servizio.
2. Nelle more dell'istituzione delle nuove aree e dei nuovi servizi, i direttori dei dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle attività regionali, adottano tutti i provvedimenti organizzativi necessari ricollocando nelle direzioni regionali e nelle proprie strutture direzionali, caratteristiche e strumentali, il personale assegnato al dipartimento.

Art. 549
Assegnazione delle risorse nella fase di prima attuazione

1. Al fine di garantire la continuità della gestione finanziaria, con l'entrata in vigore del presente regolamento, le risorse umane, finanziarie e strumentali, già assegnate dalla Giunta ai direttori di dipartimento nominati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/1996, per l'esercizio finanziario 2002, ora direttori di direzione regionale, s'intendono automaticamente trasferite e rassegnate ai direttori di dipartimento nominati ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del presente regolamento secondo le nuove competenze definite dalle relative declaratorie.
   I direttori di dipartimento, destinatari delle risorse, provvedono con propria determinazione, alla immediata riattribuzione delle risorse medesime alle direzioni regionali facenti parte del dipartimento sulla base della pianificazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta per l'esercizio finanziario 2002.
2. Le risorse, automaticamente rassegnate ai sensi del comma 1, debbono risultare da uno o più verbali di consistenza redatto in contraddittorio e sottoscritto dai direttori interessati. In tali verbali debbono essere sinteticamente riportati, oltre che la consistenza dettagliata delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite, anche gli obiettivi precedentemente assegnati dalla Giunta, quelli raggiunti, totalmente od in parte, ed ogni altra indicazione utile al fine di una regolare prosecuzione dell'attività amministrativa e gestionale di competenza.
3. Copia dei verbali di cui al comma 2 viene inviata al segretariato generale.

Art. 550
Concorsi

1. Sono espletate e concluse, secondo la normativa previgente, le procedure relative ai concorsi interni ed esterni banditi antecedentemente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 551
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Per gli effetti dell'articolo 42 della legge di organizzazione, agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'articolo 162, commi 4 e 6.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i dirigenti di area, di servizio, di ufficio speciale temporaneo, di ufficio ausiliario e delle altre funzioni dirigenziali, ai quali è stato conferito un incarico ai sensi delle disposizioni previgenti, sono assegnati alla nuova struttura dipartimentale, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 162, commi 5 e 14.
3. Al personale cui sia stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 25/1996, mantengono il rapporto di lavoro fino alla scadenza del contratto individuale, salvo proroga. A tali dirigenti sono attribuiti nuovi incarichi ai sensi dell'art. 162, comma 5.

3 bis. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l'incarico di responsabile delle strutture di cui agli articoli 47 e 136 può essere conferito anche a dirigenti privi degli specifici titoli di studio previsti dagli stessi articoli. **([1])**

Art. 552

[1] Comma aggiunto dall'articolo 49 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n.7.

Regolarizzazione personale comandato

1. ([1])
2. Al personale non dirigenziale comandato presso la Regione che, sulla base della vigente normativa, viene inquadrato nel ruolo regionale, in caso di partecipazione ai percorsi di mobilità verticale definiti dal presente regolamento, il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza viene considerato equivalente a tutti gli effetti a quello prestato presso l'amministrazione regionale.

Art. 553
Attività di informazione e comunicazione

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'amministrazione può confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione, di cui all'articolo 47, e di informazione, di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, al personale del ruolo regionale che già svolge tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. L'amministrazione, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevede, sulla base dei modelli individuati dall'articolo 51, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez, dei centri e delle scuole di formazione esistenti presso la Regione (A.S.A.P. e Istituto di Montecelio), delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore.
3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 47 e 48 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato "E", parte A) lett. a), organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato"E". I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato"E", già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui all'articolo 51.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta.

Art. 553 bis ([2])

---

[1] Comma abrogato dall'articolo 4 del r.r. 19 novembre 2003, n. 2, pubblicato sul BUR 29 novembre 2003, n. 33

[2] Articolo sostituito dall'articolo 4 del r.r. 4 aprile 2014 n.7, pubbl. su BUR Lazio 24 aprile 2014, n.33.

Per utile coordinamento si riporta la disposizione riguardante l'Area Avvocatura regionale prevista dall'art. 1 del r.r. 3/2011 e le disposizioni transitorie previste all'art. 3 del medesimo regolamento:

(Art. 1 del r.r. 3/2011)

1. In attesa del complessivo adeguamento del r.r. 1/2002 e successive modifiche a quanto previsto dagli articoli 10 bis e 11 bis della l.r. 6/2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009/2011 della Regione Lazio) è costituita, secondo quanto previsto

Funzioni dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, secondo le regole del proprio ordinamento, e svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.
2. Al fine dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, le direzioni e strutture regionali trasmettono all'Avvocatura regionale dettagliata e documentata relazione informativa sui presupposti fattuali e giuridici delle vertenze, in tempo utile per la efficace difesa giudiziale.
3. L'Avvocatura regionale provvede inoltre al coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, degli enti di cui all'articolo 56 dello Statuto e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche assumendone gratuitamente il patrocinio. Le modalità di attuazione di tale coordinamento sono definite, sulla base delle direttive del Presidente della Regione, tramite appositi atti convenzionali tra l'Avvocatura regionale e le predette agenzie, aziende ed enti.

Art. 553 ter ([1]).
Avvocato coordinatore

---

dall'articolo 11 bis della l.r. 6/2002, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, l'Avvocatura regionale, la cui declaratoria di funzioni è riportata nell'Allegato A.

2. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, della l.r. 6/2002 all'Avvocatura è preposto l'Avvocato coordinatore, al quale compete il coordinamento dell'attività forense, dell'attività di consulenza giuridico-legale e dell'attività amministrativa di supporto all'Avvocatura e in particolare:

a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attività;
b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 6/2002;
c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;
d) relaziona semestralmente al Presidente della Regione in merito all'attività svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso;
e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 6, della l.r. 6/2002;
f) provvede alla gestione interna dell'Avvocatura e ([2]) di tutto il personale assegnato all'Avvocatura ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza;
g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;
h) nomina i responsabili delle strutture dell'Avvocatura a responsabilità dirigenziale;
i) valuta gli avvocati ed il dirigente della struttura amministrativa.

2-bis. E' istituita la segreteria tecnica dell'Avvocato coordinatore, cui sono attribuiti i seguenti compiti: assiste l'Avvocato coordinatore nell'attività di cui al comma 2; cura il raccordo tra l'Avvocatura regionale e tutte le strutture della Regione; assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento dell'Avvocatura regionale". ([2])

3. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato coordinatore le funzioni vicarie sono svolte da un avvocato con qualifica dirigenziale abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, designato, di norma, con il provvedimento dell'incarico, cui è attribuita l' indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 164, comma 2, per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di area.".

(art. 3 del r.r. 3/11 - Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, in attesa del complessivo adeguamento del r.r. 1/2002 e successive modifiche a quanto previsto dagli articoli 10 bis e 11 bis della l.r. 6/2002, è confermata la struttura organizzativa dell'Area Avvocatura, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' confermata, altresì, l'assegnazione alle rispettive strutture organizzative del personale in servizio presso l'Area Avvocatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Avvocato coordinatore, entro centottanta giorni dalla nomina ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, della l.r. 6/2002, sottopone al Presidente della Regione la proposta di cui all'articolo 553 bis, comma 2, lettera e), del r.r. 1/2002 e successive modifiche."

[1] Articolo inserito dall'art.5, comma 1, del r.r. 4 aprile 2014 n.7, pubbl. su BUR Lazio 24 aprile 2014, n.33.

01. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3 della legge di organizzazione, ai fini di un razionale svolgimento delle specifiche funzioni professionali, all'Avvocatura regionale è preposto l'avvocato coordinatore. L'incarico di avvocato coordinatore è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, ad avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, ad avvocati dello Stato ovvero, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno cinque anni**([1])**.
1. All'avvocato coordinatore compete il coordinamento dell'attività forense, dell'attività di consulenza giuridico-legale e dell'attività ammininistrativa di competenza dell'Avvocatura. In particolare l'Avvocato coordinatore:
a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attività;
b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge;
c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;
c bis) assume le determinazioni relative alla resistenza in giudizio ed agli eventuali gradi di impugnazione, in cause originariamente passive, previa comunicazione al Direttore della Direzione regionale competente;**([2])**
d) relaziona annualmente al Presidente della Regione in merito all'attività svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso;
e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati;
f) provvede alla strutturazione ed alla gestione interna dell'Avvocatura e del personale assegnato all'Avvocatura, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti degli atti di propria competenza;
fbis) in caso di ingiustificati ritardi, negligenze o omissioni nella trattazione delle cause o dei pareri assegnati, può avocare a sé l'incarico o affidarlo ad altro avvocato;**([3])**
g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;
h) conferisce gli incarichi dei dirigenti avvocati assegnati all'Avvocatura regionale; per i dirigenti amministrativi si applica la disciplina generale di cui all'art. 162;
i) valuta gli avvocati, i dirigenti ed i responsabili delle strutture amministrative;
l) propone all'Assessore regionale competente in materia di bilancio il budget necessario al funzionamento dell'Avvocatura regionale, gestisce i capitoli assegnati alla stessa, e provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei compensi di cui all'articolo 553-*quater*, comma 2 e all'articolo 553 quater 1), comma 1;**([4])**
m) adotta gli atti organizzativi occorrenti per il funzionamento dell'Avvocatura regionale, ed emette comunicazioni circolari per il coordinamento dell'attività legale degli avvocati;
n) adotta gli atti occorrenti per l'ammissione al tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l'Avvocatura regionale.

---

[1] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, del r.r. 23 ottobre 2023 n. 9, pubblicato su BUR Lazio 24 ottobre 2023, n. 85.
[2] Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, del r.r. 5 agosto 2019, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 6 agosto 2019 n.63
[3]Lettera inserita dall'art.1, comma 1, lettera a), numero 1, del r.r. 12 giugno 2018, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 13 giugno 2018, n.49.
[4] Lettera modificata dall'art.37, comma 1,del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020, precedentemente già modificata dall'art.1, comma 1, lettera a), numero 2, del r.r. 12 giugno 2018, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 13 giugno 2018, n.49.

1bis. L'avvocato coordinatore procede all'assegnazione delle cause agli avvocati nel rispetto delle norme di deontologia forense e secondo i principi di parità di trattamento ed equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo anche conto:
a) del possesso di un titolo di specializzazione da parte dell'avvocato nelle materie oggetto di contenzioso;
b) delle conoscenze professionali specifiche acquisite dall'avvocato nella materia oggetto della controversia in ragione dei precedenti trattati nella stessa materia;
c) del numero di affari già assegnati, ivi compresi quelli affidati per la partecipazione ad altre attività istituzionali dell'ente;
d) della complessità degli affari da assegnare. **([1])**
2. Le funzioni dell'Avvocato coordinatore sono delegabili ad uno o più dirigenti avvocati o amministrativi, assegnati all'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 166. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato coordinatore, le funzioni vicarie sono svolte da uno o più avvocati o amministrativi assegnati all'Avvocatura regionale.
3. Per gli incarichi di patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge non si applica l'articolo 99.

Art. 553-quater ([2])
Compensi professionali in caso di recupero delle spese legali a carico delle controparti

1. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale svolgono la propria attività secondo i criteri di libertà, autonomia ed indipendenza propri della professione forense e sono iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati previsto dall'ordinamento della professione forense. Nello svolgimento dell'attività legale gli avvocati non sono ordinati gerarchicamente.
2. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale, che svolgono attività legale, hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal presente articolo, nelle ipotesi di sentenze favorevoli alla Regione, per le quali ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura stessa, emanate a far data dal 1 gennaio 2015, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una volta che le stesse siano state effettivamente recuperate.
2 bis. I compensi professionali di cui al comma 2 sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) **([3])**.
3. **([4])**
4. L'Avvocatura regionale cura la esazione dei compensi professionali che sono posti con provvedimento giudiziale a carico delle controparti al momento della pubblicazione della sentenza, nei giudizi in cui ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura stessa. Le somme a tale titolo spettanti alla Regione confluiscono integralmente, previo accertamento delle stesse da parte dell'Avvocatura regionale, in un apposito capitolo di entrata del bilancio e sono stanziate su un

[1] Comma inserito dall'art.1, comma 1, lettera b), del r.r. 12 giugno 2018, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 13 giugno 2018, n.49.
[2] Articolo inserito dall'art.5, comma 1, del r.r. 4 aprile 2014 n.7, pubbl. su BUR Lazio 24 aprile 2014, n.33, poi sostituito dall'art.2, comma 1, del r.r. 12 giugno 2018, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 13 giugno 2018, n.49.
[3] Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, del r.r. 16 novembre 2023, n. 11, pubblicato su BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.
[4] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62

apposito capitolo di spesa di pertinenza dell'Avvocatura stessa nella misura dell'80 per cento delle risorse accertate, al netto degli importi qualificati come spese od anticipazioni e delle spese generali ove riscosse, ai fini della successiva erogazione, previa verifica del relativo incasso e previo impegno delle risorse da parte della medesima Avvocatura, a favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale e comunque in misura non superiore al trattamento economico percepito da ognuno dei medesimi; mentre il restante 20 per cento resta introitato a favore della Regione. La Direzione regionale competente in materia di entrate fornisce all'Avvocatura regionale un monitoraggio periodico delle somme a tale titolo incassate.

5. La ripartizione dei compensi professionali avviene, secondo le modalità di cui al comma 8, tenendo conto del rendimento individuale dell'avvocato nella trattazione e gestione degli affari legali, come risultante da un apposito report semestrale predisposto dall'Avvocato coordinatore, e valutato secondo i seguenti criteri: **([1])**

a) diligenza nella trattazione degli affari contenziosi assegnati. La trattazione si considera diligente quando siano state svolte tutte le attività defensionali, consistenti, tra le altre, nella assistenza legale agli uffici competenti per la materia oggetto di attività giurisdizionale, nel deposito di atti defensionali e documenti e nella partecipazione alle udienze, che siano necessarie o opportune al fine di assicurare la migliore tutela della Regione. Sono considerate, esemplificativamente, ipotesi di assenza di diligenza la mancata costituzione in giudizio, ove richiesta dalla struttura interessata, o uno scarso apporto defensionale stigmatizzato nella sentenza. La diligenza viene valutata da parte dell'avvocato coordinatore anche tenendo conto della *performance* e del carico di lavoro quantitativo e qualitativo sostenuto complessivamente dall'avvocato nell'anno solare di riferimento, dell'inadempienza o della pubblicazione della sentenza. Il riscontro della mancata diligenza, fatte salve eventuali conseguenze sul piano disciplinare, comporta una decurtazione nella redistribuzione dei compensi professionali di cui al presente articolo per l'anno solare in cui la stessa è riscontrata, anche se il fatto oggetto della mancata diligenza è riferibile a diverso periodo temporale. La decurtazione prevista è pari al 10 per cento della somma da attribuire all'avvocato;

b) adozione di provvedimenti di avocazione o riassegnazione di fascicoli ai singoli avvocati, ai sensi dell'articolo 553 ter, comma 1, lettera f bis). Tale evenienza comporta una decurtazione pari al 5 per cento della somma da attribuire per provvedimento, fino ad un massimo del 20 per cento, nella redistribuzione dei compensi professionali di cui al presente articolo per l'anno solare di avocazione o riassegnazione, anche se il ritardo o la negligenza è maturato in diverso periodo temporale;

c) trattazione di un numero minimo di affari giudiziari e consultivi non inferiore alla media delle assegnazioni, decurtata del 20 per cento. Eventuali minori trattazioni, non giustificate da assenze per maternità o per malattia, ovvero dal particolare e specifico peso professionale dei fascicoli assegnati all'avvocato, determinano una decurtazione pari al 5 per cento della somma da attribuire nell'anno di riferimento della minore trattazione;

d) redazione della relazione annuale da parte degli avvocati sull'attività svolta, che attesti il diligente adempimento degli affari assegnati. La mancanza o la non congruità della relazione rispetto allo scopo suddetto determina una decurtazione pari al 5 per cento della somma da attribuire nell'anno di riferimento della mancata o incongrua relazione;

e) abilitazione alla difesa dinanzi alle magistrature superiori: una quota pari al 15 per cento dell'80 per cento delle risorse accertate, fatte salve le decurtazioni di cui alle lettere da a) a d), è ripartita esclusivamente tra gli avvocati cassazionisti, iscritti presso il relativo albo professionale, in aggiunta alla quota loro spettante nella ripartizione complessiva del restante 65 per cento delle risorse.

[1] Comma modificato dall'art.38, comma 1, del r.r. 29 settembre 2020 n.23, pubbl. sul Suppl. n. 3 del BUR Lazio n.119 del 29 settembre 2020

5-bis. Ai soli fini di cui al comma 5, il rendimento dell'Avvocato coordinatore è valutato dalla struttura competente alla valutazione delle perfomance secondo i criteri di cui alle lettere a), c), d) ed e) del medesimo comma 5. **([1])**
6. Ogni avvocato non può percepire somme per compensi professionali superiori al proprio trattamento economico annuale complessivo, ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del D.L. 90/2014 o all'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo.
7. Tutti i compensi sono liquidati al netto degli oneri riflessi dovuti per legge, da richiedere alle parti soccombenti. Gli oneri riflessi non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 90/2014.
8. I compensi professionali sono liquidati all'avvocato regionale con cadenza semestrale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata e vengono ripartiti tra gli avvocati in servizio al momento della pubblicazione della sentenza. Le somme non ripartite, a seguito delle decurtazioni di cui al comma 5, costituiscono economia di bilancio e sono destinate al miglioramento dei saldi finanziari.
9. Ciascun avvocato dell'Avvocatura regionale trasmette all'Area competente in materia di Affari generali ed amministrativi della stessa Avvocatura le sentenze che riformano, in fasi o gradi successivi a quello in cui la liquidazione a favore della Regione è disposta, il capo sulle spese di lite, onde disporre, anche attraverso l'istituto della compensazione, la restituzione di quelle eventualmente già corrisposte.
10. Per gli avvocati regionali, con qualifica non dirigenziale, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 27 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.
11. Per gli avvocati regionali con qualifica dirigenziale, al momento della corresponsione della retribuzione di risultato si tiene conto di quanto già corrisposto a titolo di compensi professionali per la stessa annualità di riferimento, ai sensi dell'articolo 37 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999. La retribuzione di risultato è erogata per la sola quota eventualmente eccedente l'importo dei compensi professionali complessivamente erogati, relativamente all'anno di competenza.

Articolo 553 *quater 1)* ([2])
Compensi professionali in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite

1. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale, individuati ai sensi del comma 2 **([3])**dell'articolo 553 quater, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese a seguito di giudizi, anche extragiudiziali, che abbiano avuto un esito totalmente favorevole per la Regione ed all'esito del passaggio in giudicato della decisione, qualora ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura stessa, partecipano alla corresponsione semestrale dei compensi professionali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 90/2014 e successive modificazioni, entro lo stanziamento specificamente previsto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, per tutti i provvedimenti emanati a far data dal 1 gennaio 2015 . A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i compensi sono liquidati a seguito di sentenze, ordinanze, decreti, lodi e provvedimenti similari, ivi compresi quelli di

[1] Comma inserito dall'art. 2, comma 2, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62
[2] Articolo inserito dall'art.3, comma 1, del r.r. 12 giugno 2018, n.15, pubblicato sul BUR Lazio 13 giugno 2018, n.49.

[3] Comma qui modificato dall'art. 3, comma 1, del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n. 62

transazione dopo sentenza favorevole; è invece esclusa l'erogazione di compensi in caso di provvedimenti quali la perenzione o estinzione del giudizio.
2. I compensi di cui al presente articolo vengono determinati attraverso la redazione di parcelle sottoscritte dagli avvocati in conformità ai criteri e ai parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, e ridotti del 15 per cento.
3. La ripartizione dei compensi avviene semestralmente in base al rendimento individuale nella trattazione e gestione degli affari secondo i criteri, i limiti e le modalità di cui all'articolo 553 quater in quanto compatibili.

Art. 553-quinquies ([1])
Strutture dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale è organizzata secondo le modalità previste per le direzioni regionali.
2. E' istituita la Segreteria tecnica dell'Avvocato coordinatore, la quale è equiparata alle segreterie dei direttori regionali, è posta alle dirette dipendenze dello stesso, è composta dal personale individuato dall'Avvocato coordinatore nell'ambito del personale assegnato alla Avvocatura, e vi è preposto un responsabile individuato dall'Avvocato coordinatore sulla base di un rapporto fiduciario.

Art. 553-sexies ([2])
Pratica forense

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, presso l'Avvocatura regionale può essere svolto il tirocinio professionale dei praticanti avvocati.
2. L'ammissione al tirocinio professionale avviene, sulla base delle esigenze e disponibilità dell'Avvocatura regionale, tramite pubblicazione di avviso di selezione con il quale vengono individuati i posti disponibili, i requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità della selezione.
3. Per lo svolgimento del tirocinio professionale può essere riconosciuto ai praticanti avvocati, nei limiti delle risorse previste nel bilancio della Regione e qualora indicato nell'avviso di selezione di cui al comma 2, una somma annuale a titolo di rimborso spese.
4. Lo svolgimento del tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l'Avvocatura regionale non dà alcun titolo per l'ammissione nei ruoli dell'Avvocatura regionale e della Regione, e non può durare oltre il tempo previsto dalla vigente normativa.

Art. 553 septies ([3])
Mobilità professionale interna degli avvocati

1. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge di organizzazione, il personale di ruolo della Giunta regionale, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività forense, può accedere alla

[1] Articolo inserito dall'art.5, comma 1, del r.r. 4 aprile 2014 n.7, pubbl. su BUR Lazio 24 aprile 2014, n.33.
[2] Articolo inserito dall'art.5, comma 1, del r.r. 4 aprile 2014 n.7, pubbl. su BUR Lazio 24 aprile 2014, n.33.
[3] Articolo inserito dall'articolo 17, comma 1, del r.r. 16 novembre 2023, n. 11, pubblicato su BUR Lazio 21 novembre 2023, n. 93.

posizione di avvocato dell'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità professionale interna di cui all'allegato N bis.

Art. 554
Progressione verticale

1. Le disposizioni contenute nella Sezione III, del Capo II, del Titolo VII, relative alla progressione verticale del personale, saranno eventualmente revisionate dopo una fase di sperimentazione, da ultimarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque con l'avvio della gestione informatizzata del ruolo del personale.

Art. 555
Valutazione del personale in fase di prima attuazione

2. In fase di prima attuazione la valutazione delle competenze e del potenziale del personale regionale, prevista dall'articolo 226, è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 556
Lavoro part-time

1. Le assunzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) per le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica possono avvenire a tempo parziale, assicurando che la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non sia superiore al contingente assegnato alla struttura interessata.
2. In sede di prima attuazione l'individuazione dei posti di cui all'articolo 240, comma 2, avverrà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie in materia di lavoro a tempo parziale possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato.
4. Sarà cura dell'amministrazione pubblicare e diffondere, anche tramite intranet, un manuale informativo in cui sarà illustrata la disciplina vigente nella Regione nonché la modulistica e le altre informazioni utili per semplificare i relativi procedimenti.

Art. 557
Trattamento dei dati sensibili

1. L'identificazione dei dati da riportare nell'allegato"Z", di cui all'articolo 489, comma 2, viene effettuata dalla Giunta, con propria deliberazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 558
Norma di raccordo per la gestione del personale della Giunta e del Consiglio nella fase di prima attuazione del regolamento

1. Fino alla piena operatività delle strutture organizzative del Consiglio, gli uffici della Giunta continuano ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni connesse alla gestione del personale transitato nel ruolo del Consiglio

Art. 558-bis ([1])

Norma transitoria per l'attuazione dell'art.14, comma2, della legge regionale n.4/2013

1. Le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi del comma 1 del citato articolo14, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze.
2. Le funzioni concernenti la gestione logistica delle sedi della Giunta regionale sono attribuite alla direzione "Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio"
3. Le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle relazioni sindacali e quelle relative al protocollo già attribuite ai direttori dei Dipartimenti sono assegnate al direttore della direzione regionale "Risorse umane e dei sistemi informativi.
4. **([2])**
5. L'Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo le regole del proprio ordinamento, sulla base di dettagliata e documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti sono tenute a trasmetterle.

Art.558 ter ([3])

Norme transitorie per l'attuazione della disciplina degli incentivi ai sensi dell'articolo 92 e articolo 93 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

1. Alle funzioni tecniche incentivate si applica la disciplina normativa vigente in materia al momento dell'effettivo svolgimento delle relative attività, ovvero:

a) alle attività individuate e conferite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 163/2006 e completamente espletate e concluse alla data del 18 agosto 2014 si applica la disciplina di cui all'allegato "*EE*";

b) alle attività individuate e conferite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 163/2006:

   1) ma non completamente espletate entro il 18 agosto 2014 si applicano i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l'incentivazione di cui all'allegato "*EE*", per le sole frazioni temporali di attività completate entro la suddetta data;

   2) alle restanti attività espletate a partire dal 19 agosto 2014 si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l'incentivazione di cui all'allegato "*EE*", nel rispetto delle quote di cui all'articolo 93, commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* del d. lgs. 163/2006 e successive modifiche, per le sole frazioni temporali di attività completate entro il 18 aprile 2016;

[1] Articolo inserito dall'articolo 1 del r.r. 30 settembre 2013 n.16, pubbl. sul BUR Lazio del 30 settembre 2013, n.80.
[2] Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, del r.r. 13 gennaio 2021, n.1, pubblicato sul BUR lazio 14 gennaio 2021. n. 5
[3] Articolo inserito dall'art.1, comma 1, lett.e) del r.r. 2 Marzo 2018, n.8, pubblicato sul Bur Lazio 6 Marzo 2018, n.19.

c) alle attività individuate e conferite ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
   1) ed espletate, a partire dal 19 agosto 2014 e completate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, si applicano i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l'incentivazione di cui all'allegato "*EE*", in quanto compatibili, nel rispetto delle quote di cui all'articolo 93, commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
   2) ed espletate, a partire dal 19 agosto 2014 e non completate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, si applicano, per le sole frazioni temporali di attività completate entro il 18 aprile 2016, i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l'incentivazione di cui all'allegato "*EE*", nel rispetto delle quote di cui all'articolo 93, commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in quanto compatibili;

d) alle attività individuate e conferite ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, svolte o completate nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 e l'entrata in vigore degli articoli da 383 *bis* a 383 *duodecies*, si applicano i criteri e le modalità di determinazione del fondo per l'incentivazione di cui all'allegato "*EE*", nel rispetto delle quote stabilite dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

Art 558 quater([1])
(Attuazione dell'articolo 3 bis)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione della pianificazione integrata dell'attività e dell'organizzazione, le strutture della Giunta regionale, per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al Direttore generale le proposte di modifica legislativa e regolamentare concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata che necessitano di un coordinamento formale e sostanziale con la normativa di settore richiamata nell'articolo 3 bis.

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 559
Abrogazioni e disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
   a) regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3 *"Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41";*

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del r.r. 25 novembre 2025, n. 22, pubblicato sul BUR Lazio 27 novembre 2025, n. 98

b) regolamento regionale 21 febbraio 1979, n. 2 *"Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio del personale ed alla commissione di disciplina";*

c) regolamento regionale 20 agosto 1979, n. 4 *"Regolamento di attuazione della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11. Determinazione dei criteri per la valutazione dei requisiti per la nomina dei coordinatori di settore ed ufficio";*

d) regolamento regionale 28 maggio 1982, n. 1 *"Regolamento esecutivo dell'articolo 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20";*

e) regolamento regionale 5 settembre 1983, n. 4 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67";*

f) regolamento regionale 19 ottobre 1987, n. 1 *"Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli e degli archivi della Giunta della Regione Lazio";*

g) regolamento regionale 3 maggio 1993, n. 1 *"Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31";*

h) regolamento regionale 22 luglio 1997, n. 3 *"Regolamento concernente la gestione e l'uso degli automezzi della Regione Lazio";*

i) regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25";***(1)**

l) deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 913 *"Approvazione del manuale di inventariazione dei beni mobili regionali e del regolamento per i consegnatari";*

m) deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2000, n. 666 *"Regolamento sul Servizio di valutazione e controllo strategico";* **(2)**

*n) regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 3 "Regolamento sul funzionamento del comitato dei garanti e modalità di elezione del componente interno del comitato";***(3)**

o) deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2001, n. 893 *"Regolamento sulle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale";*

*o bis) regolamento regionale 5 luglio 2001, n. 4 "Regolamento per il funzionamento del Comitato per le Pari opportunità".***(4)**

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disapplicate tutte le disposizioni amministrative previgenti incompatibili con quelle disciplinate dal regolamento stesso.

Art. 560
Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo n. 165/2001, ovvero alle normative statali vigenti nella materia di riferimento.**(5)**

---

[1] Lettera modificata dall'articolo 50, lettera a), del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7.

[2] Si precisa che il provvedimento è erroneamente riportato con la data del 29 marzo 2000 anzichè 29 febbraio 2000.

[3] Lettera modificata dall'articolo 50, lettera b) del r.r. 2/2004.

[4] Lettera aggiunta dall'articolo 50, lettera c) del r.r. 2/2004.

[5] **Per completezza espositiva, vengono, con questa nota pubblicate le disposizioni transitorie e sull'entrata in vigore del regolamento 19 marzo 2021, n. 4.**

REGOLAMENTO 19 MARZO 2021, N.4
Art. 24
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:

a) il personale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla segretaria tecnica del Presidente è riassegnato, senza soluzione di continuità, con atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale competente

in materia di personale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni e fermo restando il rispetto dei contingenti numerici complessivi previsti dall'articolo 9 del citato r.r.1/2002, alla Segreteria politica del Presidente e all'Ufficio di staff del Presidente, con effetto dalla medesima data;
b) l'Area "Sistemi informativi e progetti ICT, time management" della Direzione regionale Affari istituzionali e personale è ridenominata "Sistemi informativi e progetti ICT" ed è incardinata presso la Direzione regionale Centrale acquisti; sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, fatta eccezione per le seguenti competenze: "Coordina e supporta le singole Direzioni e Agenzie negli adempimenti relativi in materia di presenze/assenze del personale della Giunta, delle Direzioni e delle Agenzie regionali di propria competenza. Coordina e si raccorda con le strutture della Direzione per l'applicazione degli istituti contrattuali riguardanti le diverse tipologie di assenze. Cura la gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto e delle altre strutture di diretta collaborazione, anche con riguardo ai sistemi di valutazione e all'applicazione degli istituti contrattuali. Cura, su direttiva del Direttore regionale, i rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione del sistema NoiPa - Time Management. Cura l'erogazione dei buoni pasto. Gestisce, ove istituito, il Portale del Personale e cura la diretta pubblicazione sul medesimo dei servizi proposti. Gestisce la casella vocale per la comunicazione delle assenze per malattia del personale in servizio presso le strutture della Giunta regionale. Provvede alla istruzione delle pratiche relative alle missioni. Supporta il Direttore nello svolgimento delle ulteriori attività di propria competenza ai sensi della legge regionale n. 6/2002 e del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni." che rimangono assegnate, insieme al personale addetto all'esercizio delle stesse, alla Direzione Affari istituzionali e personale; il Direttore della Direzione Affari istituzionali e personale procede con l'atto di cui al comma 2 a riassegnare le suddette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all'interno della Direzione;
c) le competenze dell'Area "Valutazione di incidenza e risorse forestali" della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti" concernenti la promozione ai sensi del Decreto Legislativo 34/2018 dello sviluppo socio-economico del comparto forestale attraverso le autorizzazioni alle imprese forestali, l'approvazione della pianificazione forestale nonché la promozione dello sviluppo degli strumenti funzionali alle imprese e alla gestione attiva delle foreste regionali e delle attività ad esse collegate sono assegnate alla Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste; il direttore della Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste procede con l'atto di cui al comma 2 all'attribuzione delle dette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all'interno della Direzione;
d) l'Area "Attuazione della normativa sui beni comuni" della Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio è incardinata presso la Direzione regionale Affari istituzionali e personale ed è confermata la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
e) presso la Direzione regionale Politiche giovanili e sport è istituita l'Area Affari generali e sono incardinate le Aree "Interventi per lo sport" e "Politiche giovanili" della Direzione regionale cultura e Lazio creativo per le quali sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dirigenti responsabili e dei dipendenti in servizio presso le suddette Aree nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
f) l'Area "Ricerca e innovazione" della Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro è incardinata presso la Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive, ricerca e innovazione e sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
g) presso la Direzione Generale sono istituite due nuove Aree, di cui una "Affari generali" e sono incardinati:
1) l'Area "Pari opportunità" della Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio; sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
2) l'Ufficio "Rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi" dell'Area politiche di sviluppo economico del territorio e delle aree urbane e del cratere sismico della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive; sono confermate l'assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso il suddetto Ufficio nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione.

2. I direttori interessati procedono alla presa d'atto di quanto disposto dal comma 1 con proprio atto. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede alla novazione dei contratti dei dirigenti di cui al comma 1 e alla assegnazione del personale ove previsto.

3. I direttori interessati dalle modifiche nella declaratoria delle funzioni delle rispettive direzioni di cui all'allegato B del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1, procedono alla presa d'atto delle stesse con proprio atto, nell'ambito delle strutture organizzative già istituite all'interno delle rispettive Direzioni.

Art. 25
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 561
Prima revisione del regolamento **([1])**

1. **([2])**
2. **([3])**
3. La prima revisione del presente regolamento viene effettuata dopo sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, sulla base di una verifica complessiva della effettiva attuazione.

Art. 562

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

---

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° aprile 2021, fatta eccezione per le disposizioni relative alla istituzione della Direzione regionale Politiche giovanili e sport, che entrano in vigore alla data della sottoscrizione del contratto del relativo Direttore regionale.

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 51, lettera a), del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7. Il testo originario era così formulato: «Procedura di modifica del regolamento.».
[2] Comma abrogato dall'articolo 51, lettera b), del r.r. 2/2004.
[3] Comma abrogato dall'articolo 51, lettera b), del r.r. 2/2004